

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA  
Dipartimento di Diritto, Economie e Culture

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO E SCIENZE UMANE  
Ciclo XXXIII

**La tutela dei creditori.  
L'articolo 2929-bis CC.**

Tutor: Chiar.mo Prof. Alessandro MOTTO

ETIENNE FABIO INVERNIZZI  
Matricola n. 615028

Anno Accademico 2019/2020

## INTRODUZIONE

### CAPITOLO PRIMO

#### LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE, LE SEPARAZIONI PATRIMONIALI E IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEL PATRIMONIO: UNA PROSPETTIVA EUROPEA.

- 1) La responsabilità patrimoniale del debitore. Una panoramica.

*Segue.* Il principio di unità del patrimonio nella teoria di Aubry e Rau.

- 2) I fenomeni di separazione patrimoniale: fine della responsabilità patrimoniale (universale)?

*Segue.* Il fondo patrimoniale: archetipo delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale generica, ma anche degli usi fraudolenti delle forme di separazione.

*Segue.* Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter CC: valorizzazione dell'autonomia privata e nuovi (possibili) rischi per il ceto creditorio.

*Segue.* Il "trust" alla francese: la "fiducie".

- 4) Riflessioni e conclusioni di diritto interno (e non solo).

L'ARTICOLO 2929-BIS CC. ASPETTI PROCESSUALI.

1) L'articolo 2929-bis CC. Sulla natura giuridica.

*Segue.* L'intervento del Legislatore del 2015. Il D.L. 83/2015

2) Presupposti e procedimento. Introduzione.

2.1 Il credito anteriore e il titolo esecutivo.

2.2 Il pregiudizio (*eventus damni*).

*Segue.* L'ambito oggettivo. In particolare, i beni mobili registrati e la questione delle quote di s.r.l.

2.3 Gli atti a titolo gratuito. Questioni terminologiche e conseguenze applicative.

2.4 I vincoli di indisponibilità. Questioni.

*Segue.* L'art. 2929-bis CC e i diritti reali di garanzia. L'ipoteca, in particolare.

*Segue.* L'art. 2929-bis CC e il trust. Alcune Riflessioni.

2.5 Il procedimento e il termine annuale.

*Segue.* I presupposti ex art. 2929-bis CC e l'istanza di pignoramento: quale contenuto?

3) La fase di opposizione.

3.1 Il riparto dell'onere probatorio.

3.2 La sospensione dell'esecuzione ex art. 624 CPC. Unica forma di tutela?

*Segue.* La sospensione del processo esecutivo, l'efficacia delle sentenze che definiscono le opposizioni e le conseguenze sul processo esecutivo. Rapporti.

4) L'intervento dei creditori. Cenni alla disciplina generale.

4.1 L'intervento dei creditori ex art. 2929-bis CC.

*Segue.* I creditori personali del beneficiario dell'attribuzione a titolo gratuito.

*Segue.* Le controversie in sede distributiva: la posizione dei creditori personali dell'avente causa.

**5) La posizione dei sub-acquirenti.**

*Segue.* La costituzione di diritti reali limitati e l'operatività dell'art. 2929-bis CC. L'intervento correttivo del 2016.

**6) L'art. 2929-bis CC: azione esecutiva o (anche) revocatoria? Un confronto con l'azione revocatoria ordinaria: analogie e differenze.**

*Segue.* Sul possibile concorso tra l'azione speciale ex art. 2929-bis CC e l'azione ordinaria ex 2901 CC.

*Segue.* Alcune riflessioni circa l'art. 64 LF e l'art. 2929-bis CC.

*Segue.* Le vicende "successive all'opposizione".

**CONCLUSIONI**

## INTRODUZIONE

Il legislatore del 2015 facendo ricorso alla decretazione d'urgenza ha introdotto nel Codice Civile l'art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito)<sup>1</sup>.

La norma occupando una "posizione eccentrica"<sup>2</sup> nel quadro delle tutele del credito ha destato un notevole interesse da parte della dottrina, tanto civilistica quanto processualcivilistica.

Il frequente ricorso da parte della classe debitoria ad atti volti a depauperare fraudolentemente il proprio patrimonio, ha fatto emergere l'inadeguatezza dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (*rectius*, dell'azione revocatoria ex art. 2901 CC) a garantire una tutela effettiva e certa degli interessi del ceto creditorio.

L'eccentricità dello strumento è determinata dalla possibilità per il creditore che sia già munito di titolo esecutivo di agire direttamente sul bene allorché, dopo l'insorgenza del credito, il debitore abbia provveduto a trasferirlo ad un terzo mediante un atto a titolo gratuito oppure sullo stesso vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità con conseguente effetto segregativo.

In altre parole, il creditore (non munito di garanzia reale), che fino all'introduzione dell'art. 2929-bis CC, avrebbe dovuto ricorrere preliminarmente all'azione revocatoria ordinaria per vedere dichiarata nei suoi confronti l'inefficacia relativa dell'atto, con il nuovo strumento ha la possibilità di aggredire in via immediata i beni che siano fuoriusciti dal patrimonio del debitore, senza dover così nemmeno attendere il passaggio in giudicato della stessa sentenza revocatoria (2902 CC).

Da un lato, dunque, il legislatore fa venire meno la pregiudizialità della declaratoria di inefficacia e, dall'altro, introduce una nuova figura di espropriazione contro il terzo proprietario accanto a quelle tradizionalmente connesse alla presenza di un'ipoteca, di un pegno o, appunto, all'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria, la

---

<sup>1</sup> L'art. 12 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015 n. 132, ha inserito all'interno del Libro VI, Titolo IV, Capo II del Codice civile una nuova Sezione (I-bis) composta dal solo art. 2929-bis.

<sup>2</sup> L'espressione è di Roberta **CATALANO**, L'articolo 2929-bis c.c. nel sistema dei rimedi revocatori, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 11.

quale si va ad aggiungere alle ipotesi di "responsabilità senza debito" ex art. 2910 CC<sup>3</sup>, comma II e 602 CPC<sup>4</sup>.

Dalla Relazione che accompagna il Disegno di legge di conversione del decreto legge 83/2015 emerge chiaramente che il nuovo strumento nasce dalla crisi dell'azione revocatoria ordinaria; alla base dell'introduzione di quella che viene qualificata come "azione semplificata", si scorge la volontà del legislatore di perseguire un "duplice beneficio": per il ceto creditorio, la riduzione dei tempi per la realizzazione coattiva del credito; per l'amministrazione della giustizia, la deflazione del processo ordinario di cognizione.

Si osservi, infatti, che secondo il nuovo schema delineato dall'art. 2929-bis CC, i presupposti richiesti per la sua attivazione sono inizialmente (e semplicemente) affermati dal creditore e oggetto di accertamento da parte del giudice solo in via successiva ed eventuale allorché sia proposta opposizione dai soggetti legittimati (debitore o terzo)<sup>5</sup>.

Attraverso l'art. 2929-bis CC il legislatore sembra aver introdotto un nuovo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, la cui attuazione si realizza attraverso una "forma semplificata di azione esecutiva"; o meglio, un rimedio che, oltre a preservare la garanzia patrimoniale generica, tende alla diretta liquidazione del bene e alla rapida soddisfazione del creditore.

Un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale la cui portata è, in particolare, limitata - sul piano oggettivo - a determinati atti e - sul piano soggettivo - ai soli creditori già muniti titolo esecutivo nei confronti del debitore.

Se è vero - come spesso è affermato dai commentatori della norma - che una delle principali ragioni alla base dell'introduzione dell'art. 2929-bis CC è (stata) la diffidenza maturata dal legislatore verso gli strumenti di articolazione del patrimonio che comportano un effetto segregativo, troppo spesso utilizzati nella prassi a danno del ceto

---

<sup>3</sup> Art. 2910 CC (oggetto dell'espropriazione), comma II: "Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".

<sup>4</sup> Art. 602 CPC (modo dell'espropriazione): "Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono".

<sup>5</sup> Si legge nella Relazione che accompagna il D.L. di conversione che "Il beneficio per l'amministrazione della giustizia consiste nella possibilità di riduzione del contenzioso, in ragione dell'eventualità che il debitore o il terzo assoggettato all'esecuzione non proponga opposizione".

creditorio, appare necessario verificare l'attuale portata del carattere "universale" della garanzia patrimoniale ex art. 2740 CC.

L'idea è che il legislatore attraverso il nuovo rimedio abbia voluto riaffermare tale carattere e questo a fronte della crescente possibilità per i soggetti di ricorrere a strumenti di articolazione del proprio patrimonio - variamente denominati - che comportano una limitazione della responsabilità patrimoniale e, dunque, un problema di tutela del ceto creditorio.

Una riaffermazione che, al riconoscimento di talune forme di separazione patrimoniale, prevede la possibilità per il creditore di ricorrere a strumenti - quali l'art. 2929-bis CC - allorché le stesse siano utilizzate con intenti fraudolenti.

In questa prospettiva si spiega il primo capitolo di questo lavoro; l'indagine ha lo scopo di evidenziare come il crescente fenomeno dei patrimoni separati non abbia, come è stato affermato, comportato "l'erosione" del carattere universale della responsabilità patrimoniale.

Partendo da una panoramica circa la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 CC, l'attenzione si sofferma - senza alcuna pretesa di completezza e nei limiti degli obiettivi di questo lavoro - sulle origine storiche della responsabilità patrimoniale e, in particolare, al rapporto tra questa e la teoria di unità del patrimonio elaborata nella dottrina francese da Aubry et Rau.

Una teoria che, nonostante il dilagare di fenomeni di separazione patrimoniale, sembra (ancora) ispirare il legislatore; l'introduzione di uno strumento, quale quello ex art. 2929-bis CC, sembra proprio essere la conferma che nessuna inversione del rapporto regola (garanzia generica universale) ed eccezione (separazione patrimoniale) è intervenuta nell'Ordinamento.

Uno spunto di riflessione (e conferma) sembra provenire dallo stesso Ordinamento francese ove una forma di separazione patrimoniale - la *fiducie* - ha posto (e pone) gli stessi interrogativi circa la validità del principio della garanzia patrimoniale generica.

Nel secondo capitolo, il "cuore" del presente lavoro, si procederà all'analisi dell'art. 2929-bis CC.

L'obiettivo è di far emerge le numerose criticità che la norma presenta, nonché le questioni "lasciate aperte" dal legislatore (anche dopo l'intervento correttivo del 2016), fornendo al lettore un'esposizione dei principali orientamenti e delle soluzioni proposte in merito dalla dottrina.

Quelle criticità sono (forse) alla base dello scarso utilizzo del rimedio in questione.

Ciò rilevato, è da condividere l'opinione di chi ha affermato che la critica dell'esistente non si deve tradurre nella monolitica cristallizzazione degli istituti consegnatici dalla tradizione<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Carlo **DORE Jr**, *La tutela del creditore ex art. 2929-bis CC: il legislatore combatte la "crisi economica" aprendo la "crisi degli istituti"?*, in *Rivista di Diritto civile*, 4/2016, p. 1165.

### LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE, LE SEPARAZIONI PATRIMONIALI E IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEL PATRIMONIO: UNA PROSPETTIVA EUROPEA.

#### 1) La responsabilità patrimoniale del debitore. Una panoramica.

Non ci si può occupare della tutela dei creditori, senza prima aver dato conto – se pur sinteticamente tenuto conto dei fini del presente lavoro - del principio della responsabilità patrimoniale<sup>7</sup> del debitore, al quale fa riferimento la rubrica dell'art. 2740 CC e il Titolo III del Libro VI, dedicato appunto alla disciplina "della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale".

L'art. 2740 del Codice Civile italiano stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, non solo presenti, ma anche futuri<sup>8</sup>; questo articolo è mutuato storicamente

---

<sup>7</sup> Per approfondimenti sulla responsabilità patrimoniale si segnalano: Giorgio **LASERRA**, *La responsabilità patrimoniale*, Jovene, 1966; Maria **PORCELLI**, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Ed. Scientifiche italiane, 2012; Vincenzo **ROPPO**, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in Tratt. dir. priv. diretto da Pietro Rescigno, tomo I, Utet, 1997; Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, artt. 2740-2744*, in Cod. civ., a cura di Schlesinger, Giuffrè, 1991; Caterina **MIRAGLIA**, (voce) Responsabilità patrimoniale, in Enc. giur. Treccani, Vol. XXVII., 1991; Francesco **GALGANO**, *Responsabilità del debitore e garanzie del creditore*, in Trattato di diritto civile, Vol. II, a cura di Galgano, Cedam, 2009, p. 1116 e seguenti; Francesco **MACARIO**, *Responsabilità patrimoniale: nozioni introduttive*, in Trattato di diritto civile, a cura di Lipari, Rescigno e Zoppini, Vol. IV, Tomo II, Giuffrè, 2009; Mariano **D'AMELIO**, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale: disposizioni generali*, in Comm. cod. civ. D'Amelio e Finzi, Firenze, 1943; Giacomo **ROJAS ELGUETA**, *Autonomia private e responsabilità patrimoniale del debitore*, Giuffrè, 2012; Girolamo **MONTELEONE**, *Per un chiarimento sul concetto di responsabilità o garanzia patrimoniale del debitore*, in Rivista di Diritto Commerciale, 1993, I, p. 315 e seguenti; Rosario **NICOLÒ**, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in Commentario del Codice civile, a cura di Scialoja-Branca, libro VI - Tutela dei diritti, sub. art. 2740, Zanichelli, 1954.

<sup>8</sup> Calogero **GANGI**, *Debito e responsabilità nell'antico diritto germanico e nel vigente diritto tedesco*, in Scritti giuridici vari, vol. I, Cedam, 1933, p. 18, afferma che la "responsabilità patrimoniale è il vincolo del patrimonio per debito".

dall'Ordinamento giuridico francese<sup>9</sup> dove l'attuale articolo 2284 Code civil afferma esattamente la stessa cosa (qui specificando che i beni possono essere sia di natura mobiliare che immobiliare).

I due Ordinamenti sanciscono così formalmente la c.d. garanzia patrimoniale generica (le *gage général des créanciers*)<sup>10</sup>, in base alla quale il patrimonio attivo del debitore costituisce per il creditore una

---

<sup>9</sup> Non a caso, l'articolo 1948 del CC Italiano del 1865 altro non era che la traduzione letterale dell'articolo 2092 del CC francese del 1804 (il *Code Napoléon*) che disponeva - ed oggi continua a disporre all'articolo 2284 - che "Quinque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir"; specularmente, l'articolo 1948 stabiliva che "chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri"; si osservi che il Legislatore italiano, al fine di includere anche le obbligazioni sorte indipendentemente dalla volontà del debitore, ha preferito l'espressione "chiunque sia obbligato", piuttosto che "chiunque si sia obbligato"; sul punto, Emilio **BIANCHI**, *Dei privilegi e delle cause di prelazione del credito in generale*, Marghieri, 1907, p. 7, affermava che "dicendo infatti *quiconque s'est obligé* si allude soltanto al caso di chi ha volontariamente assunto una obbligazione per via di contratto: mentre il principio si riferisce non soltanto a questo caso, ma ancora ai casi ben diversi in cui la obbligazione sorge, indipendentemente dalla volontà del debitore, dalle altre cause enumerate nell'art. 1097 Cod. civ. Dicendo invece "chiunque sia obbligato" si comprendono tutti i casi possibili: tanto quello, in vero dire più frequente, in cui la obbligazione è sorta dal contratto, quanto gli altri in cui abbia origine da quasi contratto, da delitto, o quasi delitto, oppure derivi direttamente dalle disposizioni della legge. Infatti il principio che chi ha contrattato una obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento danni (art. 1218 CC), vale tanto per quelle che il debitore ha contratto in virtù di convenzione, e col suo espresso consenso, quanto per quelle che hanno origine dal fatto lecito od illecito di lui, o sono poste a suo carico da una disposizione legislativa"; Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in *Il codice civile - Commentario art. 2740-2744*, a cura di Shlesingher, 2° ed., Giuffrè, 2010. Circa l'influenza del modello francese nell'elaborazione del Codice civile, si segnala l'analisi di Antonio **GAMBARO**, *I moderni sistemi di civil Law tra influenze francesi e tedesche*, in *Trattato di diritto comparato*, a cura di Antonio Gambaro e Rodolfo Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Giappichelli, 1996, p. 363 e seguenti, il quale, parlando della recezione del modello francese e tedesco, ha affermato che "sulla scia della recezione legislativa è intervenuta una recezione dottrinale ben spiegabile con il fatto che i giuristi essendo coscienti di quanto il loro diritto positivo fosse una copia di quello francese si adattavano volentieri a considerare come autorità i commenti e le analisi della dottrina francese". L'Autore ha evidenziato, altresì, come successivamente in Italia anche il modello tedesco ha riscosso un rapido successo, senza però che si verificassero "fenomeni di più diffusa osmosi, quali quelli verificatesi al tempo della recezione del modello francese (...) In realtà la recezione dei modelli pandettistici in Italia non ha condotto ad una dominazione totale. L'unico settore effettivamente conquistato dai modelli tedeschi rimase l'università".

<sup>10</sup> L'espressione è utilizzata nell'articolo 2285 del Code civil il quale afferma che "Les biens du débiteur sont le gage commun des ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence".

garanzia generale, patrimonio sul quale soddisfarsi in caso di inadempimento<sup>11</sup>.

La responsabilità patrimoniale grava sul debitore sin dal sorgere dell'obbligazione<sup>12</sup>, ma diviene effettiva solo nel momento in cui si verifica l'inadempimento<sup>13</sup>, il quale assume certamente un ruolo centrale nell'attuale art. 2740 CC, rappresentando l'evento che determina l'operatività della responsabilità patrimoniale stessa<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Rosario **NICOLÒ**, *Della responsabilità patrimoniale*, in Scialoja-Branca (diretto da), in *Commentario del codice civile - Libro VI. Tutela dei diritti*, sub art. 2740, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1955, p. 5, secondo il quale "la responsabilità patrimoniale rappresenta, nell'ambito del nostro codice civile, un veicolo generale di tutela delle aspettative del creditore, il quale opera per il tramite di un vincolo gravante sui beni del debitore, posto a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione".

<sup>12</sup> In questo senso Salvatore **SATTA**, *L'esecuzione forzata*, in Tratt. dir. civ., Vol. XV, Tomo I, a cura di Vassalli, Utet, 1963, p. 33 e seguenti; Emilio **BETTI**, *Teoria generale delle obbligazioni*, Vol. II, *Struttura dei rapporti di obbligazione*, Giuffrè, 1953, pag. 23 e seguenti; *Contra* Caterina **MIRAGLIA**, (voce) *Responsabilità patrimoniale*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Volume XVII, 1991, p. 3, secondo cui non è possibile affermare che la responsabilità patrimoniale preesisterebbe all'inadempimento in quanto soltanto il consumato inadempimento mette in moto i meccanismi della responsabilità patrimoniale, tale per cui «la responsabilità patrimoniale non troverebbe alcun punto di emersione in uno svolgimento fisiologico del rapporto obbligatorio».

<sup>13</sup> Salvatore **SATTA**, *L'esecuzione forzata*, in Tratt. dir. civ., Vol. XV, Tomo I, a cura di Vassalli, Utet, 1963, p. 37, precisa che "il creditore non ha certo il potere di espropriare i beni del debitore per il solo fatto di essere tale, ma solo quando l'aspettativa di conseguire il bene mediante la prestazione è andata delusa, cioè si è verificato l'inadempimento".

<sup>14</sup> Si osservi che parte della dottrina ha ritenuto che la formulazione dell'attuale articolo 2740 CC si presenti più corretta rispetto al precedente articolo (art. 1948), il cui tenore letterale poteva far concludere che i beni del debitore fossero il mezzo di adempimento dell'obbligazione, piuttosto che di garanzia; questo perché l'art. 1948 stabiliva che il debitore " (...) fosse tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni (...) ", ritenendo così eccessivo il riferimento all'adempimento piuttosto che al contrario fenomeno dell'inadempimento. In questo senso Francesco **MACARIO**, *Responsabilità patrimoniale: nozioni introduttive*, in Trattato di diritto civile, a cura di Lipari, Rescigno e Zoppini, Vol. IV, Tomo II, Giuffrè, 2009, p. 164 e seguenti, il quale sostiene che la norma fosse essenzialmente scritta attorno al fenomeno fisiologico dell'adempimento. Convincente, sul punto, il rilievo di Federico **ROSSELLI**, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Bessone, Vol. IX, Tomo III, Giappichelli, 2000, p. 1 e seguenti, il quale rileva come "entrambi gli enunciati, italiano e francese, erano tuttavia inseriti nei titoli dei rispettivi codici concernenti non già l'adempimento delle obbligazioni, bensì i privilegi e le ipoteche, vale a dire la fase della realizzazione coattiva del credito, successiva all'inadempimento.

Ciò detto, però, la responsabilità patrimoniale resta elemento esterno all'obbligazione<sup>15</sup>, nonostante non manchi chi sostiene il contrario, spingendosi ad affermare che senza responsabilità patrimoniale non potrebbe esistere un'obbligazione<sup>16</sup>.

La responsabilità patrimoniale indica la possibilità per il creditore di assoggettare i beni del debitore ad esecuzione forzata allorché si verifichi l'inadempimento e il debitore ne debba rispondere.

In questo senso, è da condividere l'opinione di chi afferma che con i termini "responsabilità" e "garanzia" il Legislatore faccia riferimento al medesimo istituto; tale affermazione sembra condivisibile tenuto conto di quell'opinione secondo la quale, quella ex art. 2740 CC, non può ritenersi una garanzia in senso tecnico stante la mancanza non solo delle caratteristiche proprie di una garanzia (reale), ma dei diritti reali in generale, *in primis* il diritto di seguito.

Il che confermerebbe che i termini responsabilità e garanzia (patrimoniale) in questo contesto altro non sono che "due facce della stessa medaglia": la prima indica la soggezione del patrimonio del debitore alla soddisfazione coattiva da parte del creditore (lato passivo), la seconda la posizione di vantaggio del creditore rispetto al patrimonio del debitore (lato attivo)<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Questa è l'opinione oggi maggioritaria in dottrina; tale ricostruzione troverebbe, tra l'altro, conferma nella collocazione dell'art. 2740 CC nel Libro VI (tutela dei diritti) e non nel libro IV (obbligazioni).

<sup>16</sup> Vincenzo **ROPPO**, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in Trattato di diritto privato, Vol. XIX, a cura di Rescigno, Giappichelli, 1985, p. 485 e seguenti; nello stesso senso, Mariano **D'AMELIO**, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale: disposizioni generali*, in Comm. cod. civ. D'Amelio e Finzi, Firenze, 1943, p. 430 e seguenti; Salvatore **SATTA**, *L'esecuzione forzata*, in Trattato di diritto civile, Vol. XV, Tomo I, a cura di Vassalli, Utet, 1963, p. 33, il quale sostiene che "senza questa responsabilità non si ha diritto, perché non si ha obbligazione (...) perciò la responsabilità è immanente all'obbligazione, le dà giuridicità".

<sup>17</sup> Situazione di vantaggio che non si limita alla possibilità di procedere esecutivamente, ma anche di utilizzare mezzi di conservazione del patrimonio del debitore anteriormente alla fase esecutiva (azione revocatoria, azione surrogatoria e sequestro); in questo senso, taluni autori hanno affermato che il creditore è titolare di un vero e proprio potere di controllo sul patrimonio del

È interessante osservare come la dottrina francese, con riferimento all'articolo 2284 CC, parli unanimemente di "gage général", ossia di "pegno generale" e lo fa nonostante l'Ordinamento francese conosca il pegno (art. 2333 Code Civil) con caratteristiche del tutto simili a quello italiano, consapevole che si tratta di un pegno in "sens particulier consacré"<sup>18</sup>, e questo senza che ciò determini disquisizioni derivanti dal raffronto con la disciplina tecnica del pegno.

Ed allora, quella tesi che, in Italia, sosteneva che il diritto a suo tempo attribuito dall'articolo 1948 CC non fosse altro che un diritto di pegno<sup>19</sup> nella sua forma essenziale - nel senso di riconoscere al creditore semplicemente il diritto ad ottenere il valore pecuniario della cosa altrui in caso di inadempimento - non sembra, oggi, così inaccettabile

---

debitore; in particolare, parla di "status" Francesco **CARINGELLA**, in *Manuale di diritto civile*, Dike, 2016, p. 1572.

<sup>18</sup> Si veda la voce "gage" in Gérard **CORNU**, *Vocabulaire juridique*, Puf, 2014, p. 483 e seguenti; l'autore, dopo aver esposto le diverse forme del pegno (automobile, avec dépossession, commercial, des stocks, sans dépossession), fa riferimento proprio alla "gage commun des créanciers" affermando che "dans un sens particulier consacré, les biens du débiteurs sont le gage commun des créanciers, dont on dit semblablement que ceux-ci jouissent, sur cet ensemble, d'un droit de gage général, pour exprimer que le prix de ces biens s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (privilèges, hypothèque, etc.)".

<sup>19</sup> E' l'opinione (minoritaria) di Alfredo **ROCCO**, *Studi sulla teoria generale del fallimento*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1910, p. 696; secondo l'Autore, in particolare, ogni diritto di credito è accompagnato da un diritto di pegno sul patrimonio del debitore, il quale nasce contemporaneamente all'obbligazione, non al momento della esecuzione; tale per cui, la responsabilità patrimoniale si risolve in un diritto di pegno generico su tutto il patrimonio del debitore, destinato a specificarsi al momento dell'individuazione dei beni tramite il pignoramento; diversamente, Giovanni **PACCHIONI**, *Delle obbligazioni in generale*, in *Diritto civile italiano*, Vol. I, parte II, Cedam, 1941, p. 19 e seguenti, individua in capo al creditore un "potere di controllo gestorio" sui beni del debitore; ciò detto, l'opinione oggi assolutamente prevalente riconduce la posizione soggettiva del creditore allo schema del diritto potestativo; si veda Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in Piero Schlesinger (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, artt. 2740-2744, Utet giuridica, 2010; Giacomo **ROJAS ELGUETA**, *Autonomia private e responsabilità patrimoniale del debitore*, Giuffrè, 2012, p. 16, il quale precisa che "come accade per tutti i rapporti potestativi anche quello derivante dall'articolo 2740 CC presuppone un'ulteriore ed autonoma relazione giuridica fra le parti che, nel caso specifico, non si può che individuare nel rapporto obbligatorio".

come si pensava; ed anzi, tenuto conto da un lato del tenore letterale dell'articolo 2740 CC e dall'altro della giurisprudenza più recente, risulta condivisibile l'affermazione secondo la quale "il patrimonio del debitore costituisce la garanzia delle obbligazioni da lui assunte", garanzia appunto "generica".

Sembra che il testo normativo dell'articolo 2740 CC, nonostante opinioni di contrario avviso<sup>20</sup>, sia piuttosto chiaro nella sua formulazione e nel suo significato: esso sancisce il principio in virtù del quale in caso di inadempimento, il debitore risponde con tutti i suoi beni (coerente è dunque la rubrica "responsabilità patrimoniale"), sui quali il creditore ha la possibilità di procedere esecutivamente.

In questo senso, non mi pare sbagliato o eccessivo parlare di garanzia generica, allorché sia chiaro che questa non garantisce il creditore contro il potenziale rischio di insolvibilità del debitore per incapacienza del patrimonio, ma prende atto degli strumenti che l'Ordinamento riconosce in via generale al creditore per vedere tutelate le sue ragioni e i suoi interessi, lesi dall'inadempimento.

È proprio l'utilizzo dell'aggettivo "generica" che sottende e sottolinea la diversità con le garanzie tecniche (reali o personali)<sup>21</sup>, le quali

---

<sup>20</sup> Stefano **RODOTÀ**, *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, 1967, p. 42, "il nostro legislatore civile, adoperando il termine responsabilità (...) ha subito le conseguenze di una certa povertà di linguaggio, per cui lo stesso termine viene assunto per indicare concetti e situazioni tra loro profondamente differenti"; Vincenzo **ROPPO**, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Giappichelli, 1985, p. 493 e seguenti, secondo il quale ciò che risulta dalla formulazione dell'art. 2740 c.c. è "una regola di diritto, formulata in termini che si presentano ben lontani da un uso apprezzabilmente rigoroso e univoco del linguaggio giuridico".

<sup>21</sup> Si ricordi che il creditore, per effetto della responsabilità patrimoniale, non potrà giovare di un rapporto diretto con i beni del patrimonio del debitore, il rapporto è di natura personale e tale resta anche a seguito dell'inadempimento di quest'ultimo. Per questo motivo il creditore non potrà soddisfarsi automaticamente sul patrimonio del debitore esercitando un diritto immediato, ma soltanto promuovendo contro di lui l'azione di condanna e procedendo all'esecuzione forzata. In dottrina vedi Michele **FRAGALI**, *Garanzia*, in *Enc. Dir.*, Vol. XVIII, Giuffrè, 1967, p. 451 e seguenti; sottolinea come l'utilizzo dell'aggettivo "generica" rispetto alla garanzia ex art. 2740 CC ha come scopo proprio quello di sottolineare la differenza con la garanzia, piuttosto che rivendicarne l'identità; l'autore, in particolare, osserva come l'articolo 2740 CC si limiti semplicemente ad attribuire al creditore il potere di agire esecutivamente sui beni del debitore, senza che questo sia

possono (eventualmente) aggiungersi nelle forme del pegno, dell'ipoteca e dei privilegi.

Questa forte connessione della responsabilità patrimoniale con la possibilità per il creditore di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, ha spinto taluno a voler confinare la stessa nell'ambito del diritto processuale<sup>22</sup> e questo sul rilievo che le due forme di responsabilità – quella personale ex art. 1218 e quella patrimoniale ex art. 2740 CC – per quanto diverse, si risolvono, in ultima analisi, nell'attribuzione al creditore di una somma di denaro mediante (appunto) il processo esecutivo<sup>23</sup>.

---

accompagnato dal potenziamento della stessa azione espropriativa, cosa che accade con la garanzia in senso proprio.

<sup>22</sup> Questa sembra essere l'opinione di Beatrice **GAMBINERI**, *Garanzia e processo. I. Fattispecie e struttura*, Giuffrè, 2002, p. 9, secondo la quale, appunto, la responsabilità patrimoniale si risolve nel potere di agire esecutivamente sui beni del debitore; tra la dottrina che ricollegando la responsabilità patrimoniale all'azione esecutiva, vi rinviene in ultima analisi uno strumento di diritto processuale, si segnalano Francesco **CARNELUTTI**, *Appunti sulle obbligazioni*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1915, I p. 557 e seguenti; Pietro **RESCIGNO**, *Obbligazione (nozione)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, 1979, p. 206. *Contra* Carlo Maria **PRATIS**, *Della tutela dei diritti: art. 2740- 2783*, Utet, 1976, p. 22 e seguenti, afferma che si tratta di un errore dottrinale quello che limita la rilevanza della responsabilità patrimoniale alla sola fase esecutiva, giacché questa riveste già grande importanza nella fase fisiologica del rapporto e rappresenta comunque il presupposto sostanziale per l'esercizio dell'azione processuale; Rosario **NICOLÒ**, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, libro VI - Tutela dei diritti, sub. art. 2740, Zanichelli, 1954, p. 4, secondo il quale "La norma che considera oggetto potenziale della responsabilità e quindi dell'azione esecutiva tutti i beni del debitore è certamente una norma di diritto materiale, perché determina la sfera in cui può operare lo strumento processuale e stabilisce quali diritti sostanziali del debitore possono essere sacrificati per realizzare, attraverso l'azione esecutiva, il diritto sostanziale del creditore".

<sup>23</sup> E' necessario coordinare l'art. 2740 CC con l'art. 1218 CC in quanto entrambe le norme si occupano della responsabilità del debitore in caso di inadempimento; l'art. 1218 CC delinea la c.d. "responsabilità personale", la quale consente di stabilire quando il debitore è responsabile dell'inadempimento, obbligandolo al risarcimento del danno cagionato con l'inadempimento; in pratica, l'art. 1218 CC consente di trasformare l'obbligazione originaria (inadempita) in una nuova obbligazione di tipo risarcitorio costituita per il tramite della sentenza di condanna del giudice; tale nuova obbligazione, se non adempiuta spontaneamente, consente al creditore di avvalersi della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 CC, che gli permette di aggredire il patrimonio del proprio debitore attraverso il processo esecutivo; è stato così affermato che, mentre l'art. 1218 CC stabilisce le condizioni in presenza delle quali il debitore deve rispondere dell'inadempimento, l'art.

Ai fini del presente lavoro non è utile soffermarsi oltre sul concetto di inadempimento, poiché quello che viene in rilievo nell'articolo 2929-bis CC in relazione al concetto di responsabilità patrimoniale, non è un inadempimento, quanto un certo utilizzo del patrimonio da parte del debitore.

Diviene allora fondamentale soffermarsi su un altro aspetto, quello della disponibilità dei beni da parte del debitore.

È utile anzitutto evidenziare che la responsabilità patrimoniale non determina nessun limite al potere dispositivo del debitore, nel senso che dalla responsabilità patrimoniale non discende in capo al debitore alcun obbligo di conservazione del patrimonio in vista dell'adempimento.

---

2740 CC, invece, disciplina le conseguenze (patrimoniali) dell'inadempimento stesso. Questo aspetto, porta Caterina **MIRAGLIA**, voce "responsabilità patrimoniale", in *Enc. giur. Treccani*, Volume XXVII, p. 3, ad affermare che responsabilità personale e patrimoniale "sono collegati in modo assai stretto nell'ambito dell'inadempimento, al punto da apparire come due aspetti del medesimo fenomeno, legati da un nesso di propedeuticità e strumentalità" e non, quindi, due diversi fenomeni; di diverso avviso sembra, invece, Girolamo **MONTELEONE**, *Per un chiarimento sul concetto di responsabilità o garanzia patrimoniale del debitore*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1993, I, p. 315 e seguenti, secondo il quale "la vera responsabilità del debitore è quella prevista dall'art. 1218 CC regolante le conseguenze dell'inadempimento o della mora", mentre la responsabilità ex art. 2740 CC "è in realtà una garanzia generale dalla legge apprestata indistintamente a tutti i creditori verso il proprio debitore non già dopo l'inadempimento, ma prima in funzione cautelativa"; Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, artt. 2740-2744, in *Cod. civ.*, a cura di Schlesinger, Giuffrè, 2010, p. 26, secondo il quale "la responsabilità personale è in sostanza un'espressione di sintesi equivalente a responsabilità per danni, che da un lato presuppone, a differenza della garanzia patrimoniale, che mira a prevenire il danno, l'esistenza di una menomazione patrimoniale cui l'ordinamento reagisce, dall'altro richiama o una fonte di obbligazione (2043 CC) o l'inadempimento ad una obbligazione (1218 CC)". Per approfondimenti circa l'effetto sostitutivo dell'articolo 1218 CC si veda Antonio **CICU**, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Giuffrè, 1948, p. 225 e seguenti; *Contra* Salvatore **SATTA**, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. XV, Tomo I, a cura di Vassalli, Utet, 1963, p. 15, il quale nega che l'obbligazione risarcitoria sia nuova, si aggiunga o si sostituisca, in quanto l'obbligazione è sempre la stessa, ossia quella "che garantisce l'interesse del creditore al conseguimento della cosa"; Michele **GIORGIANNI**, *L'obbligazione. (La parte generale delle obbligazioni)*, I, Giuffrè, 1968, p. 169, precisa che quello che il creditore ottiene per mezzo della conversione ai sensi dell'art. 1218 "è solo l'equivalente pecuniario non già della prestazione, ma del danno arrecato al creditore dall'inadempimento" affermando che "sarebbe gravissimo errore pensare che la equivalenza debba intendersi nel senso che questa somma di denaro corrisponde alla valutazione pecuniaria della prestazione inadempita: essa invece corrisponde alla valutazione pecuniaria del danno che è stato conseguenza dell'inadempimento".

In altre parole, il debitore rimane libero di disporre dei propri, salva la possibilità per il creditore di avvalersi dei c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale<sup>24</sup> tutte le volte in cui ritenga che alla diminuzione patrimoniale corrisponda un rischio al soddisfacimento della propria pretesa<sup>25</sup>.

Dunque, se da un lato la condizione debitoria non determina automaticamente una limitazione al potere dispositivo in capo allo stesso debitore dei suoi beni, dall'altro questo conservato potere non può tradursi nella possibilità di ledere (anche solo potenzialmente) le ragioni creditorie attraverso diminuzioni del patrimonio, che rappresenta "la garanzia generica".

---

<sup>24</sup> Quali:1) l'azione revocatoria (2900 CC); 2) l'azione surrogatoria (2901 CC) e 3) il sequestro conservativo (2905 CC). A tal proposito, Girolamo **MONTELEONE**, *Per un chiarimento sul concetto di responsabilità o garanzia patrimoniale del debitore*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1993, I, p. 318-319, afferma che "la funzione della delineata garanzia è evidentemente quella di dare, nei limiti del possibile e del consentito, al creditore una preventiva assicurazione che il debitore onorerà la propria obbligazione, e che in mancanza egli potrà conseguire quanto dovuto; essa non si esaurisce con l'espropriazione dei beni dopo l'inadempimento"; questo ha consentito all'Autore di affermare che il debitore è sottoposto ad un "controllo gestorio" del creditore, il quale, in pendenza dell'obbligazione, ancor prima dell'adempimento, ha il potere di intervenire ogni qualvolta il debitore, riducendo il proprio patrimonio, metta a rischio sia l'adempimento che l'eventuale soddisfazione coattiva; controllo che si traduce in uno status di soggezione del debitore nei confronti del creditore che "pende dal sorgere all'estinguersi dell'obbligo".

<sup>25</sup> Secondo la prevalente dottrina più che di un diritto del creditore, si può parlare semmai di una "posizione di preminenza del creditore sui beni del debitore". Si veda, sul punto, Girolamo **MONTELEONE**, *Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria: contributo allo studio della responsabilità patrimoniale dal punto di vista dell'azione*, Giuffrè, 1975, p. 86 e seguenti; secondo l'Autore bisogna guardare alla responsabilità patrimoniale come ad uno status giuridico proprio del soggetto debitore che si traduce in una "costante ingerenza che il creditore è legittimato a svolgere, ed il debitore è costretto a subire" fermo restando che a tali poteri "non corrispondono altrettanti obblighi specifici del debitore"; Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, artt. 2740-2744*, in *Cod. civ.*, a cura di Schlesinger, Giuffrè, 2010, p.14, il quale riporta il pensiero di Angelo **FALZEA**, *Destinazione di beni allo scopo*, in autori vari, Giuffrè, 2003, p. 29 e seguenti, secondo il quale "anche se l'art. 2740 collega la responsabilità ai beni del soggetto, questo collegamento non vale a instaurare un rapporto quantitativo tra l'entità della responsabilità e l'entità del patrimonio, nel senso, cioè che, come l'incremento del patrimonio non comporta un ampliamento della responsabilità, la sua riduzione non ne comporta una limitazione".

Si deve, dunque, prendere atto che gli atti del debitore possono certamente incidere sulla sua "capacità di rispondere", che è quanto dire sulla sua garanzia (generica), tale per cui non sembra scorretto affermare che la sua libertà di disposizione si risolve concretamente nella possibilità di compiere (solo) quegli atti che non incidono sulla garanzia (generica) del creditore.

Alla luce di ciò, si può capire perché, nonostante la responsabilità patrimoniale consista essenzialmente nel potere del creditore di sottoporre ad esecuzione forzata i beni del debitore, in essa siano state fatte rientrare tradizionalmente (anche) l'azione revocatoria (art. 2900 CC), quella surrogatoria (art. 2901 CC) e il sequestro conservativo (art. 2905 CC), che sono (invece) mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero strumenti a carattere preventivo e cautelare con i quali il creditore cerca di mantenere integra l'utilità delle (future) azioni esecutive<sup>26</sup>.

Secondo taluni, questa "inclusione" confermerebbe non solo che la responsabilità patrimoniale preesiste all'inadempimento (cioè grava sul debitore sin dal sorgere dell'obbligazione), ma è anche operativa prima di questo; diversamente, non si spiegherebbe la possibilità concessa al creditore – prima dell'inadempimento – di assumere iniziative volte a conservare il patrimonio del debitore<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> A queste, si possono aggiungere anche norme che non incidono direttamente sul patrimonio, ma che ne condividono le finalità; si pensi a quella che consente la modifica coattiva del rapporto obbligatorio (decadenza dal termine ex art. 1186 CC), attribuendo la possibilità al creditore di esigere immediatamente la prestazione, altrimenti inesigibile per la presenza di un termine, qualora il debitore abbia nel frattempo messo a rischio, per fatto proprio, l'adempimento del proprio debito.

<sup>27</sup> In questo senso Ugo **NATOLI** - Lina **BIGLIAZZI GERI**, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (Le azioni surrogatoria e revocatoria). Appunti delle lezioni*, Giuffrè, 1974, p. 2 e seguenti, attribuiscono particolare rilevanza all'interesse del creditore alla conservazione della garanzia delle proprie ragioni rappresentata dal patrimonio del debitore a prescindere dall'inadempimento e rinvergono il fondamento normativo della tutela di tale interesse proprio nell'art. 2740 CC; nello stesso senso anche Vincenzo **ROPPO**, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in Enc. dir., Vol. XXXIX, Giuffrè, 1988, p. 1041 e seguenti, secondo il quale il patrimonio del debitore rappresenta una vera e propria "copertura" per il creditore e non semplicemente l'oggetto dell'esecuzione forzata; Francesco **MESSINEO**, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Giuffrè, 1959, p. 60 e seguenti,

La responsabilità patrimoniale è, dunque, una relazione tra due soggetti (debitore e creditore), ma con unico oggetto, il patrimonio, ossia – come recita l’art. 2740 CC – “tutti i beni presenti e futuri” del debitore, sancendo così il carattere universale della responsabilità<sup>28</sup>.

Fondamentale, per comprendere l’attuale (discussa) validità del principio di responsabilità patrimoniale universale del debitore, chiarire il concetto stesso di patrimonio.

*Segue. Il principio di unità del patrimonio nella teoria di Aubry e Rau.*

Il patrimonio è un concetto chiave nel diritto dell’esecuzione forzata e la sua nozione è stata al centro di un forte dibattito (soprattutto) nella dottrina francese, la quale ha cercato di individuarne i fondamenti e di fornire alla stessa una adeguata collocazione sistematica.

Ai fini del presente lavoro, è impossibile (e nemmeno utile) dare conto dell’immensa produzione dottrinale d’oltralpe sul punto, ma ragioni di completezza - stante anche le origini del Codice civile italiano e, in particolare, dell’art. 2740 CC - suggeriscono di esaminare alcuni dei risultati prodotti da quel dibattito, tenuto conto del fatto che proprio

---

secondo il quale il fatto che la responsabilità patrimoniale sorge al momento dell’inadempimento, “non toglie che il corrispondente potere - quello di colpire il patrimonio del debitore in caso di inadempimento, sussista virtualmente, dal punto di vista giuridico, sin dal momento in cui il credito nasce”; concentra l’attenzione sulla fase esecutiva Umberto **BRECCIA**, *Le obbligazioni*, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica - Zatti, Giuffrè, 1991, p. 63, secondo cui se è vero che il vincolo patrimoniale di cui all’art. 2740 CC assiste il rapporto obbligatorio attraverso le forme cautelari fin dal suo nascere, è altrettanto vero che diviene pienamente operante solo in fase esecutiva; *Contra* Caterina **MIRAGLIA**, voce *Responsabilità patrimoniale*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Volume XVII, 1991, p. 3, secondo cui non è possibile affermare che la responsabilità patrimoniale preesisterebbe all’inadempimento in quanto soltanto il consumato inadempimento mette in moto i meccanismi della responsabilità patrimoniale, tale per cui «la responsabilità patrimoniale non troverebbe alcun punto di emersione in uno svolgimento fisiologico del rapporto obbligatorio».

<sup>28</sup> Come ha autorevolmente osservato Francesco **CARNELUTTI**, *Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione*, Vol. I, Cedam, 1929, p. 172, l’oggetto della responsabilità patrimoniale (l’intero patrimonio) individua ciò che “può venire tolto”, mentre l’oggetto dell’esecuzione indica “ciò che viene tolto”.

in Francia è stata elaborata una delle principali teorie circa la consistenza del patrimonio - quella di Aubry e Rau - che ha permesso (poi) di affrontare il tema della responsabilità patrimoniale nella prospettiva dei c.d. patrimoni separati.

L'ampio dibattito in Francia è stato determinato dall'assenza nel Codice del 1804 di una chiara ed esplicativa definizione di patrimonio, il che ha reso necessaria una sua teorizzazione<sup>29</sup> e questo anche al fine di tracciare la portata della responsabilità patrimoniale del debitore.

Per la dottrina francese, il patrimonio è inteso tradizionalmente come "*l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, envisagé comme formant une universalité de droit*"<sup>30</sup>, un'entità astratta<sup>31</sup> composta da elementi attivi e passivi che, nel corso del tempo, possono modificarsi nella loro consistenza, aumentando, diminuendo o scomparendo totalmente; una "*masse mouvante, sujette à des transformations*" che comprende sia i beni presenti che quelli futuri del suo titolare. Si tratta di una definizione, come si può facilmente osservare, che suona piuttosto familiare ad un giurista italiano<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Come ben ricorda Andrea **ZOPPINI**, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 552, "il primo degli interrogativi formulati induce a verificare quale significato si attribuisca nel diritto privato al lemma "patrimonio" - che è opportuno ricordarlo, è un *Oberbegriff* (termine generico) di elaborazione prettamente dottrinale - e, soprattutto quale senso abbia postulare la sua necessaria unità/unicità".

<sup>30</sup> Charles Marie **AUBRY** et Charles Frédéric **RAU**, *Cours de droit civil français, d'après la méthode de Zachariae*, 5<sup>ème</sup> éd. revue et complétée, t. IX par Etienne **BARTIN**, Paris (Marchal et Godde), 1917.

<sup>31</sup> Così Jean **CARBONNIER**, *Droit civil. Les Biens. Les obligations*, vol. II, Presses universitaires de France, 2000, p. 3 e seguenti, secondo il quale "le patrimoine constitue une unité abstraite, distincte des biens et des charges qui le composent"; nello stesso senso anche Ambroise **COLIN** - Henri **CAPITANT**, *Cours élémentaire de droit civil français*, t. I, 1947, Librairies Dalloz, p. 110.

<sup>32</sup> Si osservi, per esempio, che per la dottrina civilistica svizzera, il patrimonio non comprende gli elementi passivi, nel senso che il patrimonio è costituito esclusivamente dalla totalità degli elementi attivi (c.d. patrimonio netto); si tratta, anche qui, di una posizione (minoritaria) elaborata proprio dalla dottrina francese e fatta propria dalla (maggioritaria) dottrina elvetica. Questo per sottolineare, ancora una volta, come l'elaborazione francese in tema di patrimonio sia stata piuttosto rilevante e influente nel pensiero civilistico europeo. Sul punto, per la Svizzera, si veda Paul-Henri **STEINAUER**, *Les droits réels*, I, Berna, p. 57 e seguenti; *contra* Luc **THEVENOZ** - Jean-Philippe

E poiché il patrimonio non è "un'accozzaglia di beni", è stato necessario individuare un "vincolo unificativo"<sup>33</sup> per la nozione stessa di patrimonio, vincolo che è stato tradizionalmente individuato nell'idea dell'unicità del suo titolare.

Si osservi, infatti, che (anche) in natura non esiste "il patrimonio", esistono "singole cose" che se suscettibili di valutazione economica si

---

**DUNAND**, *La fiducia: droit des biens ou droit des obligations?*, in Rapports suisses présentés au XVème Congrès international de droit comparé, Zurich, p. 491; per la Francia, si veda per tutti, Alain **SERIAUX**, *La notion de patrimoine, brèves notations civilistes sur le verbe avoir*, in Revue Trimestrielle de droit civil, 1994, p. 801 e seguenti, il quale invita a riconsiderare la qualifica di "universalità di diritto" allorché il patrimonio è costituito esclusivamente da elementi attivi; secondo l'Autore il patrimonio sarebbe, in definitiva, "*l'avoir légitime d'une personne physique ou morale*" come affermato a p. 803; l'Autore sostiene che tale modo di intendere il patrimonio sarebbe coerente sia con il linguaggio comune, sia con alcune norme del CC, "A l'homme de la rue, à ce citoyen banal que nous sommes tous peu ou prou, nul n'a jamais pu faire croire que son patrimoine fût autre chose que l'ensemble (il y a bien une idée d'universalité) de ses seuls biens. Meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, seuls les biens sur lesquels une personne détient actuellement des droits font dans son esprit partie de son patrimoine. A la rigueur pourra-t-on la convaincre qu'il convient d'ajouter à cela les biens qui sont potentiellement siens, tels ceux qu'elle a l'intention d'acquérir à plus ou moins brève échéance. Mais de dettes, il n'en est point question. A l'exception peut-être de celles, très rares, qui grèvent directement la chose possédée (obligations dites propter rem) les dettes ne sont rattachables qu'à la personne de l'obligé et non à ses biens. Certes, c'est avec ses biens présents ou à venir que le débiteur devra payer ses dettes à ses créanciers mais, répétons-le, sauf à adopter une perspective comptable, les dettes ne grèvent jamais en principe directement les biens du débiteur. Son patrimoine n'est rien d'autre que ce qu'il possède légitimement et qui pourra ainsi lui servir à acquitter ce qu'il doit personnellement. Le code civil n'en dit pas davantage : « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir », affirme l'article 2092. Il n'est guère besoin de méditer longuement cette disposition pour constater qu'elle n'établit aucune corrélation directe entre un actif et un passif; tout y transite en réalité par la personne de l'obligé. C'est parce que ce dernier a contracté personnellement des obligations qu'il sera tenu de les acquitter avec les biens qui sont siens: avec son patrimoine. En somme, au lieu d'établir une corrélation fictive entre un actif et un passif et d'en conclure que c'est là ce qu'il faut entendre par patrimoine, n'est-il pas à la fois plus simple et plus exact de soutenir que le patrimoine est constitué par l'ensemble des biens qui appartiennent à une personne et que c'est avec ces biens que cette personne règlera les dettes (...)".

<sup>33</sup> Sono espressioni di Lodovico **BARASSI**, *Istituzioni di diritto civile*, Giuffrè, 1945, p. 32.

qualificano come “beni”, i quali se riferibili ad uno stesso soggetto formano “il patrimonio”.

La teoria soggettiva (o personalistica) del patrimonio è stata sviluppata da due giuristi francesi, Charles Marie Aubry e Charles Frédéric Rau, nella prima metà del XIX secolo e si è imposta in Francia come la “teoria classica”<sup>34</sup>; questa è detta “soggettiva” in virtù del fatto che l’esistenza di un patrimonio viene giustificata nella misura in cui questo è riconducibile ad un soggetto di diritto.

Più specificatamente, il patrimonio è considerato come una “emanazione della persona” (fisica o giuridica) dalla quale è assolutamente inscindibile<sup>35</sup>; in particolare, il patrimonio è inteso come uno strumento necessario alla realizzazione delle aspirazioni personali del soggetto; questo permette di comprendere perché il patrimonio nasce con la persona e con questa svanisce, ovvero con la morte e la successiva trasmissione agli eredi<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Bisogna evidenziare che Charles Marie Aubry e Charles Frédéric Rau sviluppano la teoria personalistica partendo dal materiale del tedesco Karl Salomo Zachariae Von Lighental, *Handbuch des Franzosischen Civilrechts*, Heidelberg, 1827, la cui opera è una trattazione del diritto francese dell’epoca; in particolare, la prima edizione dell’opera dei due professori francesi è del 1839 e si presenta come una semplice traduzione rivisitata dell’opera tedesca; la seconda edizione è del 1850, ma è a partire dalla terza (1856) che l’Autore tedesco viene indicato come l’ispiratore. È stato inoltre osservato da Anne Laure THOMAT-RAYNAUD, *L’unité du patrimoine: essai critique.*, Defrénois, Paris, 2007, p. 387 e seguenti, che sebbene la teoria personalistica si rinviene già nella prima edizione del Manuale di Aubry e Rau del 1839, è solo nella IV edizione che questa raggiunge la sua completa formulazione mediante l’affermazione che il patrimonio oltre ad essere uno ed indivisibile è (anche) unico. Charles Marie AUBRY et Charles Frédéric RAU, *Cours de droit civil français, d’après la méthode de Zachariae*, 4<sup>ème</sup> éd. revue et complétée par Ch. Aubry et Ch. Rau, t. VI, Paris, 1873, Per l’edizione italiana, si fa riferimento a quella tradotta da Francesco Muzj, *Corso di diritto francese, sull’opera alemanna di C.S. Zach.*, Napoli, 1857- 1858, t. III, patrimonio.

<sup>35</sup> Charles Marie AUBRY et Charles Frédéric RAU, *Cours de droit civil français, d’après la méthode de Zachariae*, 5<sup>ème</sup> éd. revue et complétée, t. IX par Etienne BARTIN, Paris (Marchal et Godde), 1917, p. 335 ss.; “l’idée du patrimoine se déduit directement de celle de la personnalité”.

<sup>36</sup> Charles Marie AUBRY et Charles Frédéric RAU, *Cours de droit civil français, d’après la méthode de Zachariae*, 5<sup>ème</sup> éd. revue et complétée, t. IX par Etienne Bartin, Paris (Marchal et Godde), 1917, p. 372.

Il legame, strettissimo, tra personalità e patrimonio, della quale è emanazione, spiega perché il patrimonio stesso - come la personalità - non può che essere uno ed indivisibile; in altre parole, l'unità della persona determina (anche) l'unità del patrimonio che non può suddividersi in ulteriori universalità giuridiche distinte le une dalle altre.

Dalla teoria soggettiva discendono tre corollari: 1) solo le persone (fisiche o giuridiche) possono avere un patrimonio; 2) ciascuna persona possiede necessariamente un patrimonio<sup>37</sup>; 3) ciascuna persona non può che possedere un solo patrimonio; quest'ultimo corollario è certamente il più importante perché da esso discende il carattere dell'unità del patrimonio, in virtù del quale il patrimonio non è suscettibile di divisioni al suo interno.

L'unità del patrimonio permette di spiegare due importanti fenomeni giuridici comuni a molti sistemi civilistici: da una parte quello della successione a titolo universale, dall'altro quello della responsabilità patrimoniale (universale) del debitore<sup>38</sup>; quest'ultima, non a caso, caratterizza sia l'ordinamento giuridico francese che quello italiano, che la sanciscono formalmente nei rispettivi Codici civili<sup>39</sup>, a differenza di Paesi, quali la Svizzera, che non conoscono norme speculari all'art. 2740 CC (o al 2284 Code civil).

---

<sup>37</sup> Charles Marie **AUBRY** et Charles Frédéric **RAU**, *Cours de droit civil français, d'après la méthode de Zachariae*, 4<sup>ème</sup> éd. revue et complétée par Ch. Aubry et Ch. Rau, t. VI, Paris, 1873, p. 231: "les personnes physiques ou morales peuvent seules avoir un patrimoine, toute personne a nécessairement un patrimoine alors même qu'elle ne posséderait actuellement aucun bien, une même personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine".

<sup>38</sup> Charles Marie **AUBRY** et Charles Frédéric **RAU**, *Cours de droit civil français, d'après la méthode de Zachariae*, 5<sup>ème</sup> éd. revue et complétée, t. IX par Etienne **BARTIN**, Paris (Marchal et Godde), 1917, p. 366, "Le patrimoine étant une émanation de la personnalité, les obligations qui pèsent sur une personne doivent naturellement aussi grever son patrimoine.", ed ancora a p. 368 : "L'indivisibilité du droit de gage établi par l'art. 2092 conduit à reconnaître que tous les biens faisant partie du patrimoine d'une personne sont indistinctement affectés à l'acquittement de toutes ses obligations, (...)."

<sup>39</sup> Come si è osservato nell'introduzione al paragrafo 1, al quale si rimanda.

Per comprendere il successo di questa teoria - al di là delle critiche mosse soprattutto dalla dottrina tedesca<sup>40</sup> - e la forte influenza esercitata sul pensiero civilistico (non solo francese)<sup>41</sup>, nonché la sua attualità, è necessario cogliere l'invito di Andrea Zoppini di indirizzare l'analisi oltre la valenza puramente giuridica dei suoi corollari; l'Autore pone l'accento sul fatto che il patrimonio "non è solo lo strumento della tecnica costruttiva del privatista (...) esso è soprattutto, un *droit*

---

<sup>40</sup> Alla teoria soggettiva vennero mosse forti critiche soprattutto dalla dottrina pandettistica tedesca, la quale vi contrappose la "teoria oggettiva del patrimonio", la "Zweckvermögenstheorie" (letteralmente teoria dei patrimoni destinati ad uno scopo); sarà sufficiente qui evidenziare che secondo questa teoria, la nozione di patrimonio non si spiega in relazione alla persona, ma al fine stesso del patrimonio, da questa idea centrale, discende la possibilità non solo di dividere il patrimonio al suo interno in relazioni a diversi fini che si intendono perseguire, ma (anche) la possibilità di configurare patrimoni "senza titolare". A differenza della teoria soggettiva, qui l'elemento unificante del patrimonio non è dato più dall'appartenenza ad un (unico) soggetto, bensì dalla connessione di questo ad uno scopo. Ben evidentemente, le esigenze a fondamento di questa impostazione sono di tipo economico e legati ai forti cambiamenti in atto (già) alla fine del XIX secolo, con la relativa emersione di nuovi protagonisti del mercato: il capitale e l'impresa (accanto all'uomo). Tale teoria ebbe, in verità, poca fortuna sia in Francia che in Italia. Come rileva Andrea ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 555 e seguenti, "una reazione a questa impostazione (quella personalistica) si ha con la teorica dello *Zweckvermögen*, legata soprattutto ai nomi di Alois Brinz e di Ernest Immanuel Bekker, che si sviluppa nell'alveo della dottrina finzionistica della persona giuridica (...) lo scopo e non la volontà del soggetto, è il concetto che a quella dottrina pare idoneo a ricondurre ad unità sistematica (...) si che il patrimonio (e non il soggetto) diviene termine oggettivo del debito (...). All'appartenenza, caratteristica dell'imputazione soggettiva, si sostituisce la connessione oggettiva con uno scopo determinato (...): il patrimonio non è (necessariamente) di qualcuno, ma (essenzialmente) *fur etwas*. Per approfondimenti, Alois BRINZ, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, vol. I, 2° ed., 1888, Erlagen; Ernest Immanuel BEKKER, *System des Heutigen Pandektenrechts*, I, Weimar, 1886.

<sup>41</sup> In Italia, Antonio CICU, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Giuffrè, 1948, p. 19, secondo il quale "il principio di unificazione del patrimonio è dato dal ricollegamento di tutti i rapporti giuridici ad un soggetto. Impossibile quindi riconoscere in esso un'unità a sé stante ove lo si distacchi dal soggetto."; nello stesso senso anche Vincenzo Michele TRIMARCHI, *Patrimonio (nozione generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 280, secondo il quale "il patrimonio è una realtà economica e giuridica, costituita da un complesso di situazioni giuridiche soggettive risultante dall'unicità del titolare". In Francia, Jean CARBONNIER, *Droit civil. Les Biens. Les obligations*, vol. II, Presses universitaires de France, 2004, p. 1520; secondo il quale "la personnalité étant indivisible, si le patrimoine est une émanation de la personnalité, une même personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine".

*philosophique*<sup>42</sup> tale per cui “non è possibile cogliere il valore metanormativo di questo concetto giuridico senza considerare il ruolo giuspolitico in un sistema che riordina l'imputazione giuridica sul cardine dell'unità del soggetto di diritto e che assegna al diritto privato un valore costituzionale”.

In particolare, dietro la teoria del patrimonio e la sua unità, si nascondono (almeno) tre importanti operazioni di “ingegneria giuridica”<sup>43</sup>: anzitutto, la connessione tra personalità e patrimonio fa emergere l'importanza del principio etico di autoresponsabilità; secondariamente, il forte legame con la persona assolve un ruolo di garanzia rispetto alla persona umana, negando rimedi che possano importare la costrizione fisica in materia civile e commerciale; in ultimo, l'unità del patrimonio combinata all'universalità della responsabilità patrimoniale ha garantito e continua a garantire l'eguale partecipazione dei soggetti al traffico negoziale e al commercio giuridico<sup>44</sup>.

Queste sono certamente le principali ragioni a fondamento della concezione unitaria del patrimonio, elaborata nell'ordinamento giuridico francese e penetrata in quello italiano segnando “gli assi ortogonali del sistema privatistico” con particolare riferimento alla responsabilità patrimoniale.

---

<sup>42</sup> Così Andrea **ZOPPINI**, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, p. 553, il quale parla di “diritto innato”; si veda anche Mirzia **BIANCA**, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Cedam, 1996, p. 148, nota 113, la quale sottolinea che tale concezione del patrimonio nasce nel «panorama ideologico della Francia di fine secolo, infervorata dai principi illuministici (...) L'interpretazione in chiave personalistica del patrimonio si pone quale retaggio delle codificazioni “borghesi” e si pone su un piano più ampio rispetto alla sistematica strettamente giuridica, assumendo il ruolo di principio di carattere filosofico e universale, la cui formulazione rappresenta solo una delle manifestazioni delle concezioni soggettivistiche del sistema» .

<sup>43</sup> Andrea **ZOPPINI**, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 553.

<sup>44</sup> Andrea **ZOPPINI**, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 553 e seguenti.

Se si volesse individuare la ragione alla base di questa ricezione, questa è da ricercarsi essenzialmente nella volontà (anche del Legislatore) di limitare quanto più possibile il ricorso a strumenti giuridici volti a modificare (anche indirettamente) il regime della responsabilità patrimoniale - così come delineato oggi dall'art. 2740 CC, prima dall'art. 1948 CC - sulla considerazione che la stessa assurge a "principio generalissimo (...) e capitale per la protezione presso che di tutti i diritti soggettivi", tale per cui non si tratta (esclusivamente) di tutelare il ceto creditorio, ma (anche) di soddisfare interessi sovraindividuali.

Da qui, la qualificazione della natura di "ordine pubblico" della norma che sancisce il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, in relazione alla quale - in accoglimento della teoria personalistica - si è ritenuto conseguentemente di attribuire all'unitarietà del patrimonio valenza di principio generale, tale per cui deve rappresentare un'eccezione (e non la regola) la possibilità che un soggetto possa essere titolare di più patrimoni.

Questa (breve) ricostruzione in chiave storico-comparatistica spero abbia consentito di chiarire perché l'idea dell'indivisibilità del patrimonio si sia legata a quella della responsabilità patrimoniale: dal carattere personalistico del patrimonio si è fatta discendere come conseguenza logica che (tutto) il patrimonio del debitore rappresenti la garanzia patrimoniale di (tutti) i creditori.

## **2) I fenomeni di separazione patrimoniale: fine della responsabilità patrimoniale (universale)?**

Tradizionalmente si è ritenuto che il Codice Civile del 1942, con l'articolo 2740, riproducendo l'articolo 1948 del precedente Codice del 1865 che, a sua volta, recepiva l'articolo 2092 del Codice napoleonico, abbia - stante queste origini - accolto il principio dell'unità e dell'indivisibilità del patrimonio<sup>45</sup>, con la conseguenza che

---

<sup>45</sup> Si segnala che una delle principali critiche mosse alla teoria elaborata da Aubry e Rau è quella di non avere un reale fondamento normativo, ma di aver piegato il dato normativo - l'art. 2092 Code civil - per giustificare il principio di unità ed indivisibilità del patrimonio; in particolare, l'accoglimento della teoria dell'unità del patrimonio da parte del Code civil fosse incompatibile con

il rapporto tra il primo ed il secondo comma dell'art. 2740 CC doveva essere ricondotto necessariamente allo schema regola (la garanzia generica) ed eccezione (la separazione patrimoniale)<sup>46</sup>, quest'ultima intesa in un duplice senso; da un lato la riserva di legge di cui al comma II esclude limitazioni pattizie della responsabilità patrimoniale che non siano consentite dalla legge, dall'altro, tali disposizioni conservano un carattere eccezionale, tale per cui devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

Dunque, l'impostazione elaborata in Francia e accolta in Italia poteva essere così riassunta nella formula "un solo soggetto, un solo patrimonio, una sola responsabilità".

Si è già accennato alle critiche mosse a suo tempo alla teoria dell'unità del patrimonio, ma queste si risolvevano in attacchi piuttosto generali, come ben ricorda Andrea Zoppini richiamando il pensiero di François Géný, "(...) la dottrina di Aubry e Rau (...) è apparsa "inutile" perché sprovvista d'un autentica capacità esplicativa, quando non addirittura "pericolosa", perché di ostacolo all'evoluzione dell'ordinamento"<sup>47</sup>.

---

alcune disposizioni che prevedevano espressamente (già) forme di separazione patrimoniale. Sul punto si rimanda a Frédéric SPETH, *La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne*, Paris, 1957, p. 116 e seguenti, nel quale l'Autore procede ad una dettagliata analisi delle forme di separazione patrimoniale previste, arrivando ad affermare che queste potevano essere raggruppate in quattro categorie: «1) Divisions à l'occasion du mariage; 2) Divisions à l'occasions de donations; 3) Divisions à l'occasion du décès ou de l'absence; 4) Donation à l'occasion du commerce ou d'une activité lucrative»; nello stesso Maurice PICARD, *Traité Pratique de droit civil français*, Tomo III, Les biens, Paris, 1926, p. 19 e seguenti, secondo il quale le numerose eccezioni al principio di unità del patrimonio - tra le quali l'accettazione dell'eredità con beneficio; la separazione domandata dai creditori del defunto, i beni componenti la dote - devono condurre ad affermare che l' art. 2092 non possa certo rappresentare il fondamento normativo di tale teoria.

<sup>46</sup> Sul rapporto regola-eccezione si veda Domenico RUBINO, *La responsabilità patrimoniale del debitore. Il pegno*, in Trattato di diritto civile italiano, vol. XIV, Utet, 1956, p. 12 e seguenti.

<sup>47</sup> Testualmente Andrea ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in Rivista di Diritto Civile, 2002, p. 554; François GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, II ed., Paris, 1919, p. 443 e seguenti; il quale rimproverava ad Aubry e Rau di essere partiti da un'idea aprioristica, preconcepita che generava conclusioni inutili e pericolose; in particolare, la critica mossa prendeva in considerazione la (già) esistenza dell'istituto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in cui l'erede si trova

É solo in tempi molto più recenti che la critica al “dogma dell’unità, della personificazione e dell’indivisibilità del patrimonio” e, dunque, a quello della responsabilità patrimoniale universale del debitore, si fa particolarmente intensa all’interno della dottrina civilistica; tanto in Italia quanto in Francia il dibattito presenta un minimo comune denominatore: il patrimonio separato (*le patrimoine d’affectation*)<sup>48</sup>.

Da questo momento, per le ragioni più avanti esposte, si utilizzerà per comodità il termine “patrimonio separato”, con l’avvertimento che si tratta di una semplice scelta operativa e che, stante il fine del presente lavoro, alle diverse espressioni (patrimonio destinato, segregato, autonomo, finalizzato)<sup>49</sup> si riconosce la medesima portata descrittiva di un fenomeno, quello della separazione patrimoniale.

---

implicitamente titolare di due diversi patrimoni. Bisogna rilevare che la critica sostanziale di Gény ebbe, in realtà, davvero scarsa attenzione da parte della dottrina francese dell’epoca; più recentemente si segnala la critica di Anne Laure **THOMAT-RAYNAUD**, *L’unité du patrimoine: essais critique*, Defrénois, Paris, 2007, p. 34 ss.; l’Autrice pur riconoscendo che la teoria del patrimonio trova «une assise» negli art. 2092 e 2093 del Code civil, afferma che la teoria di Aubry e Rau è stata definita a posteriori, allo scopo di trovare un fondamento sul quale poggiarsi per dare una portata pratica alle medesime disposizioni. In particolare, ai due giuristi francesi viene mossa la critica di aver costruito un sotterfugio al solo fine di assicurare i creditori, facendogli credere che la persona risponde sempre dei suoi debiti, testualmente “Aubry e Rau en reliant leur analyse aux anciens articles 2092 e 2093 du Code civil, ont placé l’unité du patrimoine au coeur de la sécurité des obligations et de la confiance contractuelle”.

<sup>48</sup> Per quanto riguarda la dottrina francese si segnalano: Serge **GUINCHARD**, *L’affectation de bien en droit privé français*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1976, p. 330 e seguenti; Pierre **RAYANAUD**, *La nature juridique de la dot. Essai de contribution à la théorie générale du patrimoine*, Libr. du Recueil Sirey, 1934.

<sup>49</sup> Si deve dar conto che secondo l’opinione maggioritaria, la titolarità del patrimonio di destinazione rappresenta il discrimine tra i patrimoni separati (la cui titolarità è separata) ed autonomi (la cui titolarità spetta a più soggetti o, secondo altro indirizzo appresso indicato, ad un soggetto collettivo): in tal senso, Alfredo **GALASSO** e Mimma **TAMBURELLO**, *Del fondo patrimoniale*, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, I, Zanichelli, 1999, p. 140; Angelo **DI SAPIO**, *Fondo patrimoniale: l’alienazione dell’unico bene costituito, l’estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario), il lar familiaris ed il mito di Calipso*, in Diritto Famiglia e Persone, 1/1999, p. 388; sul concetto di patrimonio autonomo o separato si veda anche Francesco **SANTORO PASSARELLI**, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, 1962, p. 86; Francesco **MESSINEO**, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, I, 1957, p. 386, il quale afferma che è patrimonio autonomo quello caratterizzato

È dunque necessario cercare di chiarire cosa sia un patrimonio separato, con la premessa che questa non è la sede per analizzare le varie discipline di dettaglio degli strumenti che, variamente denominati, possono essere ricondotti al fenomeno della separazione patrimoniale.

Sia altrettanto chiaro che di patrimonio separato non esiste una chiara definizione legislativa e (tantomeno) esiste chiarezza in dottrina; esiste, invece, un'ambiguità terminologica<sup>50</sup> a tutti i livelli - legislativo, giurisprudenziale e dottrinale - che suggerisce di abbandonare qualsiasi tentativo di classificazione dei vari strumenti per evidenziare (invece) quelle che sono le caratteristiche proprie del fenomeno in questione, accogliendo così l'invito di Giuseppina Capaldo, la quale ritiene che, nonostante le "diverse accezioni di separazione, segregazione, destinazione, il tema si presta ad una trattazione unitaria"<sup>51</sup>.

---

dall'appartenenza ad un ente collettivo. Segnala la difficoltà di trovare una linea distintiva accettata da tutti tra i due concetti, dalla cui distinzione sembra prescindere per preferire il termine "autonomo", Giorgio **OPPO**, *Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica*, in *Scritti giuridici. Persone e famiglia*, Vol. V, Cedam, 1992, p. 273.

<sup>50</sup> Parla di "precarietà terminologica" Davide **MESSINETTI**, *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. cartolarizzazione dei crediti*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 102.

<sup>51</sup> Giuseppina **CAPALDO**, *Patrimoni separati* (voce), in *Diritto civile - a cura di Silvio Martuccelli, Giuffrè*, 2011, p. 1201 e seguenti; Mirzia **BIANCA**, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Cedam, 1996 p. 181; nello stesso senso anche Paolo **SPADA**, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 842 e seguenti, il quale invita a soffermarsi sugli indici rivelatori del fenomeno, piuttosto che sulla "semantica di vocaboli di uso promiscuo ed incerto nella cultura giuridica"; in particolare, l'ambiguità terminologica, nonché la distanza tra le sofisticate elaborazioni dottrinali e il linguaggio utilizzato dal Legislatore emerge chiaramente all'art. 4 del d.lgs 21 aprile 1993 n. 124 relativo ai fondi pensione, il quale stabilisce che "i fondi pensioni possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente (...)", livellando così con tre parole intere biblioteche, come rileva Angelo **DI SAPIO**, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 3/2007, Giuffrè, p. 1259.

Secondo autorevole dottrina il patrimonio separato è “un complesso di beni che formano un nucleo a sé stante nel patrimonio del debitore che, in forza di uno specifico vincolo di destinazione<sup>52</sup>, è sottratto alla funzione di garanzia svolta dal restante patrimonio generale, essendo riservato al soddisfacimento di dati creditori” ed ancora che “è sufficiente (...) fermarsi alla constatazione che di patrimonio separato (o autonomo, “dedicato” o, volendo, “segregato”) si parla tutte le volte in cui la legge considera un determinato nucleo patrimoniale come oggetto di una disciplina giuridica particolare e, segnatamente, si registra una deviazione (non necessariamente omogenea) del principio generale della responsabilità patrimoniale”<sup>53</sup>.

Da queste definizioni, si può osservare come i fattori comuni alle diverse fattispecie siano da un lato quello relativo al vincolo di destinazione, cioè lo scopo della separazione - da qui il termine “patrimoni destinati” - dall’altro quello attinente alla (limitazione) della responsabilità patrimoniale<sup>54</sup>, con il quale si stabilisce quali creditori (e

---

<sup>52</sup> Si segnala l’esistenza di un dibattito circa la necessità di distinguere tra “separazione” e “destinazione” patrimoniale; in particolare Angelo **FALZEA**, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Destinazioni di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Giuffrè, 2003, p. 23 e seguenti; il quale ritiene necessario distinguere i due concetti in quanto non sempre coincidono; l’Autore osserva che “come può sussistere una separazione di beni del patrimonio del destinante senza che i beni separati vengano fatti oggetto di un’autonoma destinazione di utilizzazione – il che avviene nella costituzione di garanzie reali –, così può verificarsi una destinazione di beni ad una specifica utilizzazione ma senza che essi vengano giuridicamente separati dal patrimonio del destinante”.

<sup>53</sup> Così Andrea **ZOPPINI**, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, p. 554, il quale richiama il pensiero di Salvatore **PUGLIATTI**, *Gli istituti del diritto civile*, vol. I, Giuffrè, 1943, p. 303 e di Giorgio **OPPO**, *Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica*, in *Scritti giuridici. Persone e famiglia*, vol. V, Cedam, 1992, p. 299 e seguenti.

<sup>54</sup> Fa eccezione “la separazione patrimoniale, prevista dalle norme in materia di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi di investimento (artt. 22 e 36 d.lgs. 58/1998), permette di distinguere il patrimonio del singolo investitore, sia da quello degli altri investitori, che da quello dell’intermediario; rispondendo sia alla finalità di individuare la titolarità di singoli strumenti finanziari e di somme di danaro, che a quella di verificare il corretto operare dell’intermediario e il risultato della gestione. In questo caso, quindi la segregazione non realizza né la funzione di limitare la responsabilità, né risolve un problema tecnico di imputazione di diritti. È un sistema contabile che consente la corretta e trasparente esecuzione del contratto, a tutela dell’investitore non rilevando, quindi, sul piano della responsabilità

quali no) possano aggredire i beni del patrimonio separato e con quali azioni.

Sarà su questo secondo aspetto che si concentrerà l'attenzione del presente lavoro, tenuto conto che è opinione condivisa ed unanime della dottrina quella secondo la quale i patrimoni separati rappresentino anzitutto una deroga, ammessa esclusivamente in casi tassativamente previsti dalla legge (art. 2740 CC, comma II) al principio generale della universalità della responsabilità patrimoniale (2740 e 2741 CC)<sup>55</sup>.

Sul punto, anche la giurisprudenza della Cassazione ha avuto modo di chiarire che "la separazione patrimoniale è uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre, essendo diretto ad interrompere la normale corrispondenza tra la soggettività ed unicità del patrimonio (...) in deroga ai principi fissati dagli articoli 2740 e 2741 CC"<sup>56</sup>.

Ciò detto, la moltiplicazione delle ipotesi di patrimoni separati se da un lato non ha messo formalmente in discussione la necessaria autorizzazione legale per la loro realizzazione, dall'altro sembra aver comunque innescato (implicitamente) un lento procedimento di erosione del principio di unicità del patrimonio e messo, così, in

---

patrimoniale", così Giuseppina **CAPALDO**, *Cartolarizzazione dei crediti di leasing e articolazione del patrimonio*, in *Diritto della Banca e del Mercato finanziario*, 1/2018, p. 39, nota 5.

<sup>55</sup> In questo senso Giuseppina **CAPALDO**, *Patrimoni separati* (voce), in *Diritto civile - a cura di Silvio Martuccelli, Giuffrè*, 2011, p. 1201 e seguenti; Andrea **ZOPPINI**, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, p. 550; il quale rileva con riferimento alla separazione e all'autonomia, che queste "significano non solo e non tanto destinazione (...) ma (...) distinta imputazione dei rapporti giuridici e vincolo del patrimonio ad una specifica funzione di garanzia, cioè alla sola garanzia delle obbligazioni nate dalla sua gestione a quell'impiego".

<sup>56</sup> **Cassazione** 28 aprile 2004, n. 8090, in *Giustizia Civile*, I, p. 2050; secondo Angelo **DI SAPIO**, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645 ter*, in *Il Diritto di Famiglia e delle persone*, 3/2007, p. 1264, il rapporto dei patrimoni destinati (separati) con quello della responsabilità patrimoniale costituisce il "nodo dogmatico centrale", sul quale deve concentrarsi l'attenzione.

discussione la portata di "ordine pubblico" del principio della responsabilità patrimoniale universale.

Il ragionamento che sottende la conclusione - il superamento della responsabilità patrimoniale universale - è piuttosto semplice: il proliferare dei patrimoni separati negli Ordinamenti giuridici moderni dovrebbe condurre, in Italia, a sovvertire l'insegnamento per cui la separazione patrimoniale non è (più) l'eccezione<sup>57</sup>, ma la regola, ed in Francia, a ritenere completamente superata la teoria dell'unità del patrimonio; non deve stupire che qualche Tribunale italiano sia stato attratto da questa impostazione allorché si è dovuto confrontare con "l'introduzione" del *trust* nell'ordinamento<sup>58</sup>.

Proliferazione - per via legislativa - giustificata dalla necessità di soddisfare interessi di diversa natura, afferenti, da un lato, alla sfera della persona e dei rapporti familiari, dall'altro, alla disciplina legale delle attività economiche e finanziarie<sup>59</sup>.

Al primo gruppo di interessi è certamente da ricondurre quello che viene considerato l'archetipo delle forme di separazione patrimoniale: il fondo patrimoniale (art. 167 CC e seguenti); la legge, infatti, predetermina qui lo scopo (soddisfacimento dei bisogni familiari),

---

<sup>57</sup> Hanno affermato il ribaltamento del rapporto regola-eccezione tra il primo e il secondo comma dell'art. 2740 CC, Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, artt. 2740-2744, in Cod. civ., a cura di Schlesinger, Giuffrè, 2010, p. 134 e seguenti; Arnaldo **MORACE - PINNELI**, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Giuffrè, 2007, p. 72 e seguenti; Vincenzo **ROPPO**, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in Enc. dir., Vol. XXXIX, Giuffrè, 1988, p. 532; Giacomo **ROJAS ELGUETA**, *Autonomia private e responsabilità patrimoniale del debitore*, Giuffrè, 2012, 76 e seguenti.

<sup>58</sup> **Tribunale** di Reggio Emilia, 15 maggio 2007, in *Trust*, 2007, p. 425, secondo il quale "L'art. 2740 c.c. non costituisce più, da diverso tempo, principio supremo e inderogabile dell'ordinamento italiano stanti le eccezioni introdotte con diverse deroghe legislative e con la ratifica della Convenzione de L'Aja sui trust e sul loro riconoscimento, con particolare riferimento all'art. 11".

<sup>59</sup> In particolare, in ambito societario, la *ratio* del ricorso alla tecnica della separazione patrimoniale è da rinvenirsi nell'esigenza, da un lato, di gestire razionalmente il rischio dell'impresa, senza coinvolgere l'intero patrimonio societario, dall'altro, quello di contenere i costi derivanti da una duplicazione soggettiva connessa alla creazione di società *ad hoc*; il tutto, all'interno di un più ampio obiettivo, ovvero il richiamo di capitali stranieri.

delimita l'oggetto (beni immobili e mobili registrati, titoli di credito) e regola la responsabilità patrimoniale derivante dal vincolo di destinazione, stabilendo che sui beni del fondo - patrimonio separato - possono soddisfarsi esclusivamente i creditori delle obbligazioni contratte nell'interesse familiare.

Questa tecnica legislativa è stata utilizzata per dettare la disciplina dei patrimoni separati fino ai primi anni Novanta ed aveva come obiettivo quello di limitare il più possibile l'ambito di operatività dell'autonomia privata tenuto conto dell'eccezionalità della separazione patrimoniale rispetto alla regola generale dell'universalità della responsabilità patrimoniale, il che comportava che solo in ipotesi eccezionali il Legislatore interrompesse la corrispondenza tra soggettività ed unicità del patrimonio, consentendo che su alcuni beni si potessero soddisfare esclusivamente alcuni creditori.

Questo, come si è già accennato, non ha impedito che il fondo patrimoniale sia stato (poi) utilizzato come strumento di protezione del patrimonio a danno dei creditori generali.

È a partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso che si assiste alla messa in campo di una nuova tecnica legislativa in materia di patrimoni separati, caratterizzata dal riconoscimento di un sempre più ampio potere ai privati di modellarne i relativi istituti, e questo con riferimento non solo allo scopo e all'oggetto, ma talvolta anche con riferimento al profilo della responsabilità patrimoniale<sup>60</sup>.

Questo *trend* normativo dovrebbe condurre secondo taluni a quel risultato che viene fatto ricadere sotto una formula piuttosto suggestiva, quella di "responsabilità patrimoniale specializzata"; come dire che i patrimoni separati si pongono in deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740, comma I), ma anche della *par condicio creditorum* (art. 2741 c.c.), tanto da rivoluzionarne il fondamento logico sistematico, in quanto le singole

---

<sup>60</sup> Sul punto, Giuseppina **CAPALDO**, *Autonomia privata e statuti a responsabilità patrimoniale. I finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in *Gli strumenti di articolazione del patrimonio. Profili di competitività del sistema*, a cura di Mirzia Bianca e Giuseppina Capaldo, 2010, p. 65 e seguenti.

ipotesi di patrimoni separati non rappresenterebbero (più) mere eccezioni dei suddetti principi, bensì veri e propri presupposti fondanti di un nuovo fenomeno volto alla specializzazione della responsabilità patrimoniale.

Dietro questa impostazione si cela la negazione dell'unitarietà del patrimonio<sup>61</sup> e, dunque, la fine della responsabilità patrimoniale universale quale principio di ordine pubblico; in questo senso, è stato affermato che la segmentazione della responsabilità patrimoniale determinata dall'introduzione di numerose forme di separazione patrimoniale abbia avviato "un processo erosivo della unitarietà della condizione patrimoniale del soggetto e del corollario della responsabilità patrimoniale universale del debitore"<sup>62</sup>, tale da poter affermare un "inesorabile e definitivo declino della responsabilità patrimoniale".

**Segue. Il fondo patrimoniale: archetipo delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale generica, ma anche degli usi fraudolenti delle forme di separazione.**

Come si è già potuto osservare, i patrimoni separati (o destinati ad uno scopo) attraggono una pluralità di figure, tra loro eterogenee<sup>63</sup>; la

---

<sup>61</sup> Sull'unitarietà del patrimonio, in particolare, si segnala Paola **MANES**, *Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo*, Cedam, 2005, p. 164, la quale osserva che l'idea dell'unità del patrimonio come regola generale comporta un notevole disagio rispetto al concreto svolgersi del traffico giuridico, teso alla creazione di patrimoni separati privi di personificazione e alla specializzazione della garanzia patrimoniale e come esso sia superato proprio attraverso il moltiplicarsi dei patrimoni «ipotesi previste dalla legge non più eccezionali perché statisticamente dominanti».

<sup>62</sup> Giovanni **DORIA**, *Il patrimonio "finalizzato"*, in *Rivista di Diritto Civile*, p. 493; nello stesso senso, Pietro **PERLINGERI** e Andrea **FEDERICO**, in *Limitazioni della responsabilità patrimoniale*, in P. Perlingeri (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, p. 386 e seguenti, secondo i quali, "(...) Non pare incauto ipotizzare un processo di evoluzione tendente al superamento dell'indivisibilità del patrimonio e della responsabilità illimitata del debitore secondo il principio dell'universalità, mediante la progressiva affermazione della specialità della responsabilità patrimoniale».

<sup>63</sup> Si segnalano, in particolare, i Fondi comuni di investimento mobiliare introdotti dalla l. 23 marzo 1983, n. 77; i patrimoni di S.p.A. destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, introdotti con la riforma societaria attuata dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6 e i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza, previsti e disciplinati dall'art. 2117 CC.

peculiarità di tali istituti si riscontra nella circostanza per cui, in virtù della destinazione dei beni ad un determinato scopo, questi vengono sottratti alla generale responsabilità patrimoniale del loro titolare, con riferimento a posizioni debitorie sorte per finalità estranee allo scopo di destinazione.

Stante l'impossibilità in questa sede di procedere ad una analisi dettagliata dei vari istituti che realizzano la separazione patrimoniale, l'attenzione si concentrerà sul fondo patrimoniale e si limiterà alle ricadute di questo in punto di responsabilità patrimoniale.

Questa scelta è dettata da due ordini di ragioni: da un lato ciò che più rileva ai fini del presente lavoro è il fenomeno separativo connesso alla posizione e alla tutela dei creditori, dall'altro il fondo patrimoniale oltre ad essere una delle prime e principali forme di separazione patrimoniale, è anche quello che più è stato utilizzato fraudolentemente a danno dei creditori.

Si è già accennato al fondo patrimoniale, ossia un patrimonio separato<sup>64</sup>, sprovvisto di soggettività giuridica<sup>65</sup>, che consente

---

<sup>64</sup> La dottrina maggioritaria ritiene che il fondo patrimoniale costituisca un patrimonio separato: Francesco **CORSI**, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, 1984, p. 88; Marcella **FORTINO**, *Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole*, Giuffrè, 1997, p. 255; Remo **BASSETTI**, *Convenzioni matrimoniali*, Edizioni Giuridiche Simone, 1992, p. 127; Tommaso **AULETTA**, *Il fondo patrimoniale*, in Bonilini e Cattaneo (a cura di), *Il diritto di famiglia*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Atto del seminario di studi svolto a Bologna nei giorni 5,6,7 settembre 1975, a cura del comitato Regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia Romagna, 1975, p. 344; Augusto **PINO**, *Diritto di famiglia*, Padova, 1998, p. 136; Salvatore **TONDO**, *Note sul fondo patrimoniale*, in Consiglio Nazionale del Notariato - Studi e materiali, 2001, p. 112.

<sup>65</sup> Paola **MANES**, *Il fondo patrimoniale*, in *Rivista del Notariato*, 1990, p. 667, l'Autrice raffrontando il fondo patrimoniale con l'abrogato istituto del patrimonio familiare, osserva che "(...) anche il fondo patrimoniale manca di personalità giuridica: i beni che lo compongono, anche se destinati ad un medesimo e determinato scopo (soddisfare le esigenze della famiglia) ed amministrati perché possono raggiungere tale finalità restano nella titolarità di persone fisiche"; il patrimonio familiare era una convenzione matrimoniale disciplinata dagli artt. 167 ss. CC; potevano essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni immobili o titoli di credito, da uno o da entrambi i coniugi ovvero da un terzo, anche durante il matrimonio. La costituzione del patrimonio familiare importava l'inalienabilità dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia. L'istituto ebbe scarsa applicazione pratica e fu così abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 19 maggio 1975) che lo ha sostituito con quello del fondo patrimoniale, di cui agli artt. 167 –

nell'ambito familiare di destinare-vincolare parte del patrimonio ai bisogni familiari.

A sostegno di tale destinazione<sup>66</sup>, l'art. 170 CC limita la responsabilità patrimoniale stabilendo che "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Il dato fondamentale, in punto di (limitazione) della responsabilità patrimoniale, è la perimetrazione dei "bisogni familiari"<sup>67</sup>; ed infatti, tanto più questo concetto è ampio, tanto più si realizza una limitazione della responsabilità patrimoniale generica, a (potenziale) danno dei creditori generali.

---

171 CC; a seguito della soppressione dell'Istituto del patrimonio familiare, il fondo patrimoniale è divenuto la sola convenzione matrimoniale che permette ai coniugi di destinare uno o più beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; sicché esso è tradizionalmente incluso nel novero dei patrimoni separati, in quanto destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori.

<sup>66</sup> Si osservi che la giurisprudenza attribuisce natura reale al vincolo di destinazione, tale da determinare (appunto) la creazione di un patrimonio separato; sul punto, **Cassazione**, 27 gennaio 2012, n. 1242, secondo cui: "... in tema di azione revocatoria, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi ai sensi dell'art. 168 CC, la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio". È giusto il caso di sottolineare che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non comporta automaticamente un effetto traslativo della proprietà; dalla convenzione che istituisce il Fondo patrimoniale discende "l'effetto di destinazione" sui beni che lo compongono, al quale - semmai - può affiancarsi (anche) un "effetto traslativo" che discende, non dalla convenzione, ma da apposito atto dispositivo.

<sup>67</sup> Per una ricostruzione analitica della nozione "bisogni della famiglia" si rinvia a Valentina **BELLOMIA**, *La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2013, p. 698 e seguenti.

Bisogna evidenziare che la genericità con cui è formulata la norma ha consentito negli anni un uso scellerato dell'istituto, attribuendo di fatto alla giurisprudenza e alla dottrina il compito di definire l'ampiezza della deroga all'art. 2740 CC proprio tramite la definizione del concetto di "bisogni familiari"<sup>68</sup>.

Non è un caso che la Corte di Cassazione abbia evidenziato che sull'affidabilità nell'utilizzo del Fondo patrimoniale incidono i problemi interpretativi derivanti dalla scarsa disciplina (artt. 167/171 CC), affermando che "(...) non risulta esaustiva, avendo il Legislatore ad essa dedicato soltanto cinque articoli, all'interno dei quali non sono puntualmente delineate e distinti le diverse fasi della costituzione,

---

<sup>68</sup> Il parametro di riferimento è stato individuato, da un lato, nell'indirizzo della vita familiare, così come determinato in maniera concorde dai coniuge (v. l'art. 144 CC), il quale non può non tenere conto del contesto economico – sociale della famiglia, e, dall'altro, nell'obbligo di contribuzione alle aspettative della famiglia ed al benessere materiale e spirituale dei componenti; non sono di per sé esclusi bisogni individuali dei singoli componenti della famiglia, mentre restano escluse le esigenze voluttuarie o caratterizzate da un intento meramente speculativo; si veda, per la giurisprudenza, **Cassazione** 7 gennaio 1984, n. 134, in *Giustizia civile*, I, 1985, p. 19, secondo la quale rientrano nell'ambito dell'art. 170 CC anche le esigenze volte al "pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi"; nello stesso senso anche **Cassazione** 9 aprile 1996, n. 3251; **Cassazione** 7 agosto 2009, n. 15862; per quanto riguarda la dottrina, si rimanda a Franco **CARRESI**, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Padova, 1992, p. 61, dovrebbe farsi riferimento in primo luogo all'indirizzo della vita familiare e, sussidiariamente, al ceto sociale ed alle condizioni economiche della famiglia. In maniera esemplificativa vengono indicati tra i bisogni familiari di cui all' art 170 CC "il vitto; il vestiario; i medicinali e le cure mediche alle quali dovessero sottoporsi i componenti della famiglia; l'abitazione; l'educazione dei figli; l'addestramento professionale o lavorativo dei suoi membri; la conduzione di una normale vita di relazione; gli svaghi e la villeggiatura; il risparmio, nonché tutto quello che assicuri alla famiglia un dignitoso livello di vita" apparendo quindi del tutto superato "l'orientamento restrittivo che considerava i bisogni familiari sinonimo di "esigenze indispensabili" della famiglia perché necessari alla sua stessa esistenza". Sul piano processuale, il giudizio sull'effettiva inerenza del debito ai bisogni della famiglia attiene ad un accertamento di fatto, in quanto tale demandato al giudice di merito e, pertanto, censurabile in sede di legittimità per solo vizio di motivazione (v. **Cassazione** 18 settembre 2001, n. 11683); pertanto, è onere del coniuge che invochi la prova della conoscenza da parte del creditore procedente quello di provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, mentre il nesso di pertinenza allo scopo potrebbe ammettersi anche in via presuntiva in quanto opinare in senso contrario implicherebbe, per il creditore procedente, un onere di allegazione e prova di circostanze negative.

gestione, modificazione ed estinzione del fondo. Non solo ma della disciplina adottata sono ravvisabili profili di dubbia coerenza (...)»<sup>69</sup>.

Più specificamente, il fondo patrimoniale realizza un'ipotesi di separazione patrimoniale unilaterale, nel senso che introduce una limitazione al potere esecutivo in relazione ai soli creditori generali, ovvero quelli che hanno questa qualità per interessi estranei ai bisogni della famiglia, i quali, ove non abbiano già promosso il pignoramento sui beni destinati al fondo patrimoniale, sono costretti a rivolgere le pretese esecutive esclusivamente sul (restante) patrimonio generale del debitore, e questo anche se il credito è sorto anteriormente alla costituzione del fondo stesso ; diversamente, i creditori ammessi a soddisfarsi sui beni del fondo patrimoniale, qualora questo risulti insufficiente, potranno aggredire il patrimonio personale del coniuge-debitore.

Il Fondo patrimoniale è un regime integrativo che si affianca a quello scelto dai coniugi, della comunione o della separazione; stante la sua natura di convenzione matrimoniale, le Sezioni Unite hanno affermato che la costituzione del Fondo patrimoniale "è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 CC circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il comma 3 che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio"<sup>70</sup>.

Un aspetto controverso relativo alla disciplina del fondo patrimoniale riguarda il "doppio" regime pubblicitario; ed infatti, se rispetto ai titoli di credito l'art. 167 CC stabilisce che essi "devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo", per quanto attiene il fondo costituito da beni immobili, da un lato, l'art. 162 CC prevede la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio, dall'altro, l'art. 2647 CC ne prescrive la trascrizione<sup>71</sup>;

---

<sup>69</sup> **Cassazione** 08 agosto 2014, n. 17811, nella quale la Corte si sofferma anche sulla funzione del Fondo patrimoniale, che è la destinazione dei beni ad esso conferiti a «far fronte ai bisogni della famiglia coniugale», e questa è «la funzione economico-sociale che il legislatore ha inteso attribuirgli».

<sup>70</sup> **Sezioni Unite**, 13 settembre 2009, n. 21658.

<sup>71</sup> In realtà, la trascrizione ex art. 2647 CC non è l'unica formalità da realizzare nei pubblici registri, almeno nel caso in cui l'atto costitutivo del fondo patrimoniale abbia anche effetti traslativi; in questo caso, si dovrà dar luogo,

conseguentemente, ci si è chiesti quale forma di pubblicità determinasse l'effetto di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.

Secondo le Sezioni Unite<sup>72</sup>, la costituzione del fondo patrimoniale - inclusa tra le convenzioni matrimoniali - richiede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ex art. 162 CC, intesa quest'ultima come forma di pubblicità dichiarativa, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 CC, ha mero valore di pubblicità notizia. Conseguentemente, è solo in mancanza dell'annotazione a margine che il vincolo non è opponibile ai terzi creditori, i quali potranno aggredire i beni del fondo tornati a far parte - o, forse meglio, mai usciti dalla - garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 CC.

Diversamente, la dottrina maggioritaria ha evidenziato come entrambe le forme di pubblicità dovrebbero considerarsi essenziali ai fini dell'opponibilità del fondo patrimoniale, stante il fatto che ciascuna assolve una specifica funzione: l'annotazione consentirebbe di opporre la convenzione matrimoniale in sé, mentre la trascrizione riguarderebbe l'opponibilità del vincolo esistente sui singoli beni del fondo<sup>73</sup>.

---

oltre alla pubblicità notizia del vincolo, anche la pubblicità dichiarativa del relativo trasferimento, ex art. 2643 n. 1 (nel caso di trasferimento ai coniugi, in comunione, della proprietà) e n. 2 (nel caso in cui il disponente attribuisca a questi il diritto di usufrutto sul bene, riservandosene la proprietà). Per i beni mobili registrati, analogamente vale l'art. 2683 n. 1 e 2 CC.

<sup>72</sup> **Sezioni Unite**, 13 settembre 2009, n. 21658, "la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 CC, resta degradata a mera pubblicità-notizia (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che - come appunto nella specie - abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili". Sul punto, si veda anche **Corte Costituzionale**, 6 aprile 1995, n. 111, che ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 162 comma ultimo, 2647 e 2915 CC nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti a mezzo di convenzione matrimoniale su beni immobili, l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari.

<sup>73</sup> Tommaso **AULETTA**, *Il fondo patrimoniale. Artt. 167-171*, in *Il codice civile. Commentario*, a cura di Schlesinger, Giuffrè, 1992, p. 756, secondo il quale è l'intero sistema degli art. 162, ultimo comma, 163, comma 3, CC, 2647 e 2685 CC che induce ad affermare che rispetto al singolo bene l'opponibilità del vincolo è affidata alla trascrizione, "in particolare porta a tale conclusione l'art.

Dunque, il fondo patrimoniale determina una deroga al principio ex art. 2740 CC, comma I, ma anche a quello della *par condicio creditorum* (art. 2741 CC); si osservi, infatti, che la creazione del fondo patrimoniale da un lato sottrae beni alla garanzia generica, dall'altro determina la suddivisione del crediti in tre categorie: 1) quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia; 2) quelli contratti per esigenze estranee ai bisogni familiari ma di cui il creditore ignorava l'estraneità stessa<sup>74</sup>; 3) quelli contratti per esigenze estranee ai bisogni familiari e riconosciuti tali dal creditore.

Solo le prime due categorie sono ammesse a soddisfarsi sui beni del fondo patrimoniale, con la precisazione che il fondo patrimoniale costituisce - per i motivi cui sopra - una garanzia aggiuntiva e non esclusiva<sup>75</sup>.

---

2685, ultimo comma, che attribuendo genericamente alle trascrizioni in esso previste, gli effetti stabiliti per gli immobili, pare riferirsi ad una funzione dichiarativa"; Cesare Massimo **BIANCA**, *La famiglia*, in *Diritto civile*, Vol. II, Giuffrè, 2014, p. 76 e seguenti; Paolo **DELL'ANNA**, *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Utet, 2009, p. 447.

<sup>74</sup> In questo caso, sarà compito del debitore (opponente) dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 170 CC, ossia l'effettiva conoscenza da parte del creditore del fatto che il credito contratto fosse estraneo ai bisogni della famiglia, e ciò in virtù dell'insufficienza della "mera conoscibilità". Franca **GALLETTA**, *I regolamenti patrimoniali tra coniugi*, Jovene, 1990, p. 151, la quale afferma che "Per quanto riguarda l'onere della prova, si ritiene che lo stesso gravi sui coniugi o sul coniuge che si oppone all'esecuzione. Mentre, per quanto riguarda l'oggetto della prova, si sostiene che deve essere dimostrata la conoscenza effettiva, non sembrano sufficiente la dimostrazione che il creditore avrebbe potuto conseguire tale conoscenza con l'uso della normale diligenza. Non sembra potersi addossare alla controparte l'onere di accertare se l'affare sia concluso per far fronte ai bisogni della famiglia e se sia vantaggioso per la stessa"; Francesco **CORSI**, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, 1984, p. 104, per il quale "L'onere della prova della conoscenza in questione grava su chi (i coniugi, o almeno uno di essi) voglia avvantaggiarsi del fatto che il creditore conoscesse l'estraneità ai bisogni della famiglia dell'obbligo assunto. In tal modo, anche il creditore che ignorasse tale estraneità, finisce per essere legittimato ad escutere i beni e i frutti del fondo, così come quello perfettamente consapevole dell'estraneità, ma nei confronti del quale manchi la prova di tale consapevolezza".

<sup>75</sup> Si osservi che secondo l'opinione maggioritaria deve ritenersi operativo il *beneficium excussionis*, in virtù del quale i creditori legittimati ad aggredire il fondo patrimoniale dovranno rivalersi anzitutto sul medesimo e, quindi, sui beni personali dei coniugi, nonché sulla comunione legale.

Nel silenzio del Legislatore, ci si interroga se il divieto di aggredire i beni del fondo patrimoniale riguardi (anche) i crediti sorti anteriormente alla costituzione del fondo.

Sul punto, la Cassazione ha affermato l'irrelevanza di qualsiasi indagine riguardo all'antiorità del credito e questo sul rilievo che, da un lato l'art. 170 CC non riproduce la regola dettata dall'abrogato art. 169 CC che, in tema di patrimonio familiare, faceva espresso riferimento ai soli crediti successivi, dall'altro questa mancata specificazione deve far concludere nella volontà del legislatore di non porre in essere una distinzione tra crediti anteriori e successivi.

La dottrina ha, inoltre, evidenziato l'illogicità di tale conclusione rispetto alla previsione dell'art. 170 CC che fa riferimento allo stato soggettivo del creditore, il che implicherebbe necessariamente l'esistenza del fondo patrimoniale e, dunque, l'opponibilità ai soli crediti successivi. Come è stato osservato "è evidente che il creditore anteriore non ha alcun dovere di interrogarsi sull'estensione della garanzia patrimoniale ai beni di un fondo patrimoniale non ancora costituito e che assurda è la pretesa di una sua conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia"<sup>76</sup>.

Si è già più volte accennato all'utilizzo del fondo patrimoniale per finalità diverse a quelle per le quali il legislatore lo ha pensato.

È possibile affermare che negli anni la funzione dell'istituto sia stata collegata non tanto ai bisogni della famiglia, quanto alla necessità di taluni coniugi di sottrarsi all'operatività della regola ex art. 2740 CC, così da guadagnarsi l'appellativo di "fondo di pulcinella"<sup>77</sup>; questa deviata funzione si spiega anche in relazione alla semplicità ed economicità con il quale un fondo patrimoniale può essere costituito.

Non ci si stupisce, quindi, che dall'esame della giurisprudenza in tema di fondi patrimoniali emerge, da un lato un uso frequente dell'azione

---

<sup>76</sup> Giovanni **FANTICINI**, *Il divieto di agire sui beni in fondo e un possibile equilibrio tra la tutela della famiglia e le ragioni dei creditori*, in *Giurisprudenza di merito*, 4/2013, p. 806.

<sup>77</sup> L'espressione è di Francesco **CORSI**, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu - Messineo, Vol. VI, II, Giuffrè, 1984, p. 92.

revocatoria ordinaria (e fallimentare)<sup>78</sup>, dall'altro un atteggiamento della giurisprudenza volto a privilegiare gli interessi creditori, ammessi ad utilizzare l'azione revocatoria anche quando l'atto costitutivo del fondo non abbia comportato un effetto traslativo della proprietà e ciò sulla considerazione che l'assenza di un tale effetto passa in secondo piano allorché si considera che la costituzione di un fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggregabili solo a determinate condizioni con relativa riduzione della garanzia patrimoniale generica<sup>79</sup>.

Ciò detto, non sempre l'azione revocatoria è in grado di soddisfare gli interessi del creditore e questo non solo per le possibili difficoltà sul piano probatorio<sup>80</sup>, ma (anche) e soprattutto perché l'azione ex art.

---

<sup>78</sup> Secondo costante giurisprudenza l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è revocabile con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 CC, mediante la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore istante (c.d. inefficacia relativa) dell'atto compiuto dal debitore che sia pregiudizievole alle sue ragioni. La costituzione del fondo, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, pertanto suscettibile di revocatoria; in particolare si veda **Cassazione** 28 novembre 1990, n. 11449, nella quale la Suprema corte afferma che «gli atti di disposizione del proprio patrimonio, che possono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che eserciti l'azione revocatoria, purché ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901 cod. civ., sono quelli che importano attuazione o modificazioni sulla situazione patrimoniale del debitore, tali da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa la realizzazione coattiva del credito».

<sup>79</sup> Così Arianna **FUSARO**, *Commento agli artt. 167-171*, in Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, Della Famiglia, I, a cura di Balestra, Utet, 2010, p. 1082; nello stesso anche Tommaso **AULETTA**, *Il fondo patrimoniale. Artt. 167-171*, in Il codice civile. Commentario, a cura di Schlesinger, Giuffrè, 1992, p. 84 e seguenti; *Contra* Vincenzo **DE PAOLA**, *Il diritto patrimoniale della famiglia*, Vol. III, Giuffrè, 2002, p. 89, secondo il quale mancando un atto di disposizione in senso tecnico in grado di determinare l'effetto traslativo, mancherebbe il presupposto per esercitare l'azione revocatoria. Per quanto riguarda la giurisprudenza si segnala **Cassazione** 28 novembre 1990, n. 11449, nella quale viene affermato che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria "quel che conta non è la disposizione in senso tecnico, ma la destinazione implicante sottrazione alla regola generale della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 CC".

<sup>80</sup> In realtà, si tratta di difficoltà probatorie "relative"; infatti, la qualificazione della giurisprudenza in termini di "atto gratuito" dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (anche quando questo provenga da terzo), si è tradotta in una semplificazione sul piano probatorio per il creditore. Trattandosi di atto gratuito, per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, sarà sufficiente la sussistenza dei presupposti ex art. 2901, comma I: 1) il credito dell'attore che agisce in revocatoria; 2) l'elemento soggettivo (*scientia fraudis*); 3) l'elemento oggettivo (*eventus damni*). Quanto all'elemento soggettivo, sarà

2901 CC è soggetta ad un termine di prescrizione di cinque anni (2903 CC).

**Segue. Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter CC: valorizzazione dell'autonomia privata e nuovi (possibili) rischi per il ceto creditorio.**

Accanto al fondo patrimoniale si rinvengono altre ipotesi importanti di separazione; meritano certo di essere segnalati gli atti destinazione ex art. 2645-ter CC<sup>81</sup>, a partire dai quali il Legislatore ha riconosciuto un

---

sufficiente la *scientia fraudis* del debitore, e non anche la *participatio fraudis* del terzo. Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che, trattandosi di uno stato soggettivo del debitore, la *scientia fraudis* può essere provata dal creditore anche mediante presunzioni (**Cassazione**, 4 marzo 2008, n. 24777; **Cassazione**, 17 gennaio 2007, n. 966; **Cassazione**, 21 marzo 2014, n. 6795). Qualora, invece, la costituzione del fondo sia anteriore al sorgere del debito, occorrerà altresì il *consilium fraudis* del debitore; sul punto, la Cassazione ha precisato che rispetto a quest'ultimo è sufficiente il dolo generico, ossia la semplice previsione del pregiudizio per i creditori; in particolare, **Cassazione**, 7 ottobre 2008, n. 24757, ha specificato che il dolo generico deve essere provato da chi lo allega e, questo, anche mediante il ricorso a presunzioni. Con riferimento, invece, all'*eventus damni*, non è richiesto che la destinazione patrimoniale renda impossibile la soddisfazione del credito, bastando il solo aggravamento del pericolo dell'incapienza del restante patrimonio del debitore; sul punto, si segnalano pronunce che ritengono questo requisito insito nella costituzione di un fondo patrimoniale (**Cassazione** 2 settembre 1996, n. 8013 e **Cassazione** 18 settembre 1997, n. 9292).

<sup>81</sup> La norma in esame, avente ad oggetto la "trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche", è stata introdotta nel nostro codice civile dall'art. 39-novies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, poi convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51; l'art. 2645-ter CC consente di compiere «atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela». Poiché l'esame dell'Istituto si limiterà in questa sede alle sole implicazioni che esso comporta sul piano della responsabilità patrimoniale generica, si rinvia, per una analisi più completa, ai contributi di Mirzia **BIANCA**, (a cura di De Donato), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale: il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2013; Mirzia **BIANCA**, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Rivista di Diritto civile*, 2007, I, p. 197 e seguenti; Barbara **MASTROPIETRO**, *L'atto di destinazione tra codice italiano e modelli europei di articolazione del patrimonio*, in *Rivista del Notariato*, 2012, p. 319 e seguenti; Aurelio **GENTILI**, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie*, in *Rivista di Diritto Privato*, 2010, p. 49 e seguenti; Giorgio **OPPO**, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2007, I, p. 1 e seguenti; Giacomo **ROJAS ELGUETA**, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2007, p. 185 e seguenti; Andrea **ZOPPINI**, *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una*

maggiore spazio all'autonomia privata per il perseguimento di finalità diverse a quelle rigidamente prefissate in altre norme sin a quel momento; ciò che caratterizza questo strumento è, infatti, la possibilità di porre in essere una separazione patrimoniale senza che il legislatore abbia preselezionato gli scopi, ma semplicemente in virtù della meritevolezza degli interessi<sup>82</sup>.

Il Legislatore, facendo riferimento ad ogni interesse che sulla scorta dell'art. 1322 CC venga ritenuto meritevole di tutela, ha concesso ampio spazio all'autonomia negoziale, dal momento che il vaglio della meritevolezza rimane nella competenza dell'organo giurisdizionale ed è postergato ad un momento solo eventuale ma comunque successivo alla stipula dell'atto stesso.

---

*ricostruzione sistematica*, in *Rivista di Diritto Privato*, 2007, p. 721 e seguenti; Francesco **GAZZONI**, *Osservazioni sull'art. 2645-ter*, in *Giustizia Civile*, 2006, II, p. 165; Paola **MANES**, *La norma sulla trascrizione degli atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contratto e impresa*, 2006, p. 626; Rolando **QUADRI**, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto e impresa*, 2006, p. 1717 e seguenti; Michele **LUPOI**, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento del trust*, in *Rivista del notariato*, 2006, p. 467 e seguenti; Biagio **GRASSO**, *L'art. 2645-ter c.c. e gli strumenti tradizionali di separazione dei patrimoni*, in *Rivista del notariato*, 2006, I, p. 1191 e seguenti; Gaetano **ANZANI**, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter CC*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 10/2007, p. 398 e seguenti.

<sup>82</sup> Stante la collocazione della norma nel titolo I del Libro sesto dedicato alla trascrizione, è sorto un vivace dibattito sulla natura della norma; secondo un primo orientamento assolutamente minoritario, la norma sarebbe - stante la sua collocazione - una "norma sugli effetti" la cui funzione è quella di disciplinare l'effetto pubblicitario delle ipotesi di destinazione patrimoniale già previste dal Legislatore; diversamente, ed è l'opinione prevalente, si è affermato che la norma fosse una "norma sulla fattispecie" il cui ruolo, lontano dall'essere semplicemente ricognitivo, era (invece) quello di introdurre una figura generale (atipica) di destinazione patrimoniale. Nel primo senso, si vedano, in particolare, Umberto **STEFINI**, *Destinazione patrimoniale a autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c.*, 2010; Paola **MANES**, *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contratto e impresa*, III, 2006, p. 630 e seguenti; nello stesso senso, in giurisprudenza, si segnala **Tribunale** di Trieste, 7 aprile 2006, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I, p. 524 con nota critica di M. Cinque, *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645 ter cod.civ.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale*. Nella motivazione della decisione si legge anche che l'art. 2645 ter CC «non costituisce la giustificazione legislativa di un nuovo negozio. Con essa non si è voluto introdurre nell'ordinamento un nuovo tipo di atto ad affetti reali, un contratto innominato, che diventerebbe il varco per il tanto discusso negozio traslativo atipico».

Queste caratteristiche hanno portato ad affermare che la tipicità del negozio di destinazione riguarda esclusivamente gli effetti dell'atto - la separazione e la limitazione della responsabilità patrimoniale - e non il suo contenuto<sup>83</sup>.

Così, se in dottrina è stato affermato che l'art. 2645-ter CC rappresenta il "punto di arrivo del processo evolutivo della responsabilità patrimoniale del debitore", la giurisprudenza non ha mancato di osservare la (potenziale) natura eversiva del nuovo strumento in quanto "(...) ammettendo la generalizzata possibilità di costituire masse autonome in forza dell'autonomia negoziale, sarebbe scardinato il rapporto tra regola ed eccezione di cui all'art. 2740 CC"<sup>84</sup>.

Come è facile immaginare, il nuovo strumento ha determinato sin dalla sua introduzione una preoccupazione (legittima) in punto di tutela del ceto creditorio.

Si osservi che i beni oggetto degli atti di destinazione previsti dall'art. 2645-ter CC, pur essendo separati dal restante patrimonio del destinante, al fine di garantire la realizzazione dello scopo cui sono destinati, rimangono nella titolarità del conferente medesimo.

In relazione alla limitazione della responsabilità patrimoniale, la separazione realizzata dagli atti di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter CC non può certamente considerarsi biunivoca<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> È stato osservato che la norma presenta carattere di atipicità anche sotto il profilo soggettivo in quanto - diversamente da quanto avviene per il Fondo patrimoniale, ma anche per i patrimoni destinati nelle S.p.A - il Legislatore non ha (nemmeno) predeterminato i soggetti legittimati ad utilizzare lo strumento ex 2645-ter.

<sup>84</sup> **Tribunale** di Reggio Emilia 27 gennaio 2014 e 7 giugno 2014; **Tribunale** Santa Maria Capua Vetere 22 novembre 2013.

<sup>85</sup> In realtà, la norma non contiene nessuna indicazione specifica circa il carattere unilaterale della separazione; questo, infatti, viene fatto discendere dalla circostanza che l'art. 2645-ter CC non delinea un meccanismo quale quello di cui all'art. 2447-quinques CC, ossia una separazione di tipo bilaterale. La riconduzione a una separazione unilaterale è prevalente tra gli autori: tra i molti, Francesco **GAZZONI**, *Osservazioni sull'art. 2645-ter CC*, in *Giustizia Civile*, 2006, II, p. 181 e seguenti; Rolando **QUADRI**, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto e Impresa*, 2007, p. 1720; Giorgio **OPPO**, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2007, I, p. 3 e seguenti.

Se da un lato, infatti, i beni sottoposti al vincolo sono sottratti alle azioni esecutive dei creditori generali, dall'altro i creditori muniti di un titolo connesso con il patrimonio separato potranno soddisfarsi non solo sui beni appartenenti a quest'ultimo, ma anche sul patrimonio residuo del debitore<sup>86</sup>.

La situazione è del tutto speculare a quella che si realizza con la costituzione del fondo patrimoniale, con la precisazione che qui il vincolo di impignorabilità è più forte; infatti, dalla trascrizione dell'atto destinato deriva un vincolo assoluto di impignorabilità dei beni e dei frutti conferiti nel patrimonio separato per tutti i debiti contratti per finalità estranee o diverse rispetto a quelli individuati nell'atto di destinazione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, comma 1, CC.

Diversamente, come già visto, nel fondo patrimoniale i beni sono suscettibili di essere sottoposti ad esecuzione anche per debiti contratti per uno scopo estraneo al vincolo di destinazione, qualora il creditore non fosse a conoscenza di tale circostanza (170 CC).

A ciò si aggiunga che la trascrizione assicura una tutela più forte dei creditori destinati; infatti, poiché la separazione patrimoniale opera solo a vantaggio di tale categoria di creditori, questi potranno rivalersi anche sui restanti beni del destinante, mentre i creditori personali di quest'ultimo non saranno mai ammessi a soddisfarsi sui beni destinati anche qualora abbiamo contratto un credito in data anteriore alla

---

<sup>86</sup> Si osservi che l'art. 2645 ter CC non prevede - come accade per il Fondo patrimoniale - nessun meccanismo di sussidiarietà e, in mancanza di tale previsione, taluno ha ritenuto che i creditori destinati possano rivalersi liberamente e immediatamente sul restante patrimonio del destinante, privilegio loro accordato in ragione del *favor* del legislatore verso le destinazioni di pubblica utilità; in questo senso, Francesco **GAZZONI**, *Osservazioni sull'art. 2645-ter CC*, in *Giustizia Civile*, 2006, II, p. 181 e seguenti; l'opinione contraria, secondo cui opererebbe, invece, un meccanismo di sussidiarietà, è autorevolmente sostenuta, fra gli altri, da chi individua l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di sussidiarietà, valevole in tutte le ipotesi in cui vi sia un patrimonio specificamente destinato al soddisfacimento delle pretese del creditore, e ricava l'esistenza di tale principio sia dalle regole in tema di società personali, che dagli artt. 2911 e 190 CC; in questo senso Giorgio **OPPO**, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645-ter CC)*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2007, I, p. 3 e seguenti. In questa prospettiva si reputa irragionevole l'attribuzione ai creditori della destinazione il potere di aggredire direttamente il patrimonio generale del destinante, ponendosi in concorrenza con i creditori personali i quali già vedono diminuire la propria garanzia generica.

trascrizione dell'atto di destinazione, ma abbiano proceduto alla trascrizione del pignoramento successivamente alla trascrizione di quest'ultimo, secondo il combinato disposto degli artt. 2645-ter CC e 2915, comma I, che è oggetto di espreso richiamo dall'art. 2654-ter.

Dunque, è possibile affermare che l'articolazione del ceto creditorio appare più netta nell'ipotesi del patrimonio destinato dal momento che, come osservato, i creditori estranei al vincolo non hanno alcuna possibilità di rivalersi sul relativo patrimonio, nemmeno se inconsapevoli della circostanza che l'obbligazione assunta fosse estranea rispetto alla finalità della destinazione<sup>87</sup>.

Alla luce di queste caratteristiche, sarà qui sufficiente osservare che fino all'introduzione dell'art. 2929-bis CC, il Legislatore, ha fronte di uno strumento così incisivo sul versante della responsabilità patrimoniale, aveva previsto come unico strumento di tutela delle ragioni creditorie - in caso di incapacità del patrimonio residuo del conferente - la sola azione revocatoria ordinaria caratterizzata, non solo da un breve termine prescrizione, ma anche da non indifferenti difficoltà probatorie<sup>88</sup>.

*Segue. Il "trust" alla francese: la "fiducie"*<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Angelo **DI SAPIO**, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645 ter*, in *Il Diritto di Famiglia e delle persone*, 3/2007, p. 1257 e seguenti, parla di tutela affievolita rispetto a quella offerta ai creditori dall'art. 170 CC. Un'altra significativa differenza rispetto al fondo patrimoniale si riscontra in relazione al riparto dell'onere della prova; infatti, nell'ipotesi del fondo patrimoniale, ricade sul debitore l'onere di provare la sussistenza del duplice requisito della estraneità del debito ai bisogni della famiglia e della consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore; diversamente, nel caso del patrimonio di destinazione l'onere di dimostrare la connessione tra debito e finalità destinataria grava sul creditore.

<sup>88</sup> Rispetto alla mancanza di tutela dei creditori "ordinari", si rinvia a Barbara **MASTROPIERO**, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, Jovene, 2011, p. 124 e seguenti; sui rimedi a tutela delle ragioni dei creditori del destinante si sofferma Federico **ROSSELLI**, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter CC*, in *DORIA G.* (a cura di), *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, Giappichelli, 2010, p. 101 e seguenti.

<sup>89</sup> Si osservi che la Francia, pur avendo firmato la Convenzione dell'Aja (1° luglio 1985) il 26 novembre 1991, non ha mai proceduto alla sua ratifica;

"*Enfin la fiducie à la Française!*"<sup>90</sup>, questo il titolo di un articolo scritto dal senatore Philippe Marini subito dopo l'approvazione della legge n. 211 con la quale è stato introdotto nell'Ordinamento giuridico francese l'istituto della "fiducie" (disciplinato agli articoli 2011-2030 del Code civil<sup>91</sup>); titolo piuttosto evocativo che sottintende alle diverse

---

Baptiste ODY, *De l'acception du trust dans l'instauration de la fiducie en France*, in *Revue Juridique de l'Ouest*, 2011, p. 177, afferma che "cette ligne de conduite, constante en dépit des fluctuations politiques, illustre bien l'idée sous jacente qu'il existe un "impérialisme juridico-américano anglais" qui doit être combattue. Il semble que les grands cabinets d'affaires anglo-saxons en soient une sorte de catalyseur, à la fois cause et conséquence de la puissance d'une culture juridique étrangère. À ce titre, il convient de constater que le législateur a en même temps résisté et cédé à l'envahisseur anglo-saxon. Il a résisté en ce que le trust dans sa coquille originelle n'est toujours pas reconnu ni intégré à la législation nationale. En revanche, il a cédé à l'envahisseur anglo-saxon. Il a résisté en ce que le trust dans sa coquille originelle<sup>31</sup> n'est toujours pas reconnu ni intégré à la législation nationale. En revanche, il a cédé en ce que ce dernier a servi de modèle pour instaurer la fiducie, qui n'avait vocation qu'à être un "trust à la française".

<sup>90</sup> Philippe MARINI, *Enfin la fiducie à la française!*, in *Dossier. La fiducie*, Recueil Dalloz, 2007, n. 20, p. 1346 e seguenti.

<sup>91</sup> Il Legislatore francese con la "Loi de modernisation de l'économie" (LME) n.776 del 4 agosto 2008 ha apportato sostanziali modifiche alla fiducie; si osservi, infatti, che l'istituto era nato per rispondere all'esigenza di introdurre nel sistema un meccanismo dotato di una flessibilità assimilabile a quella del trust nei sistemi di *common law*, per evitare che la Francia potesse essere penalizzata da questa carenza, soprattutto rispetto agli investitori stranieri; questo motivo accompagnato dalla paura che lo strumento potesse essere utilizzato fraudolentemente, avevano spinto il Legislatore a riservare l'istituto alle sole persone giuridiche; restrizione rimossa nel 2008 con l'abrogazione dell'art. 2014 Code civil. Accanto a ciò, il Legislatore ha esteso la possibilità agli avvocati di rivestire la qualità di fiduciario, fino a quel momento riservata ai soli istituti bancari; si osservi che entrambi i soggetti - istituti bancari ed avvocati - sono tenuti a dichiarare qualsiasi operazione che risulti sospetta in relazione a funzioni di riciclaggio di capitali; in quest'ottica, il decreto n. 219/2010 ha istituito il registro nazionale della fiducia nel quale, entro un mese dalla costituzione, il contratto deve essere inserito; si osservi che l'inserimento nel registro non produce alcun effetto in relazione all'opponibilità verso i terzi, dal momento che l'accesso al suo contenuto è consentito solo alle autorità giudiziarie, alle autorità antiriciclaggio e all'amministrazione finanziaria. Sul punto si veda l'attenta analisi di Daniela PAPPADÀ, *Il registro francese della fiducie*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2010, p. 391 e seguenti. Circa le varie modifiche apportate alla legge originaria si veda Sonia UGOLINI, *La fiducie francese sempre più competitiva rispetto al trust?*, in *Contratto e impresa. Europa*, 3/2010, p. 818, la quale rileva che "Dalla sua entrata in vigore nel 2007, la legge sulla fiducie francese è stata successivamente estesa e modificata dalla legge n. 776 del 4 agosto 2008 *de modernisation de l'économie*, dall'ordinanza n. 1345 del 18 dicembre 2008 sulla riforma *del droit des entreprises en difficulté*, poi precisata dall'ordinanza n. 112 del 30 gennaio

“limature” che il progetto di legge originario<sup>92</sup> – presentato dallo stesso Marini – ha dovuto subire per poter ottenere l’approvazione del Parlamento.

Titolo, dunque, che non nasconde le difficoltà incontrate per giungere a tale risultato; un risultato non così scontato, allorché si trattava di introdurre in Francia, nazione che non ha ancora ratificato la Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al *Trust* e patria della teoria dell’unità del patrimonio, un istituto che legittimava apertamente la separazione patrimoniale.

Un risultato alla quale la Francia non poteva sostanzialmente sottrarsi se non al prezzo di rimanere completamente isolata in uno scenario di apertura - anche dei Paesi di *Civil Law* - a strumenti giuridici duttili nell’organizzazione e gestione del patrimonio.

Nello specifico, l’art. 2011 del Code Civil definisce la Fiducie come “l’operazione<sup>93</sup> attraverso la quale uno o più disponenti trasferiscono dei beni, dei diritti o delle garanzie, presenti o futuri, a uno o più fiduciari, che li conserveranno in un patrimonio separato dal loro, agendo per il perseguimento di un determinato scopo ovvero a vantaggio di uno o più beneficiari”<sup>94</sup>.

---

2009 portant diverses mesures relative à la fiducie, dalla legge n. 526 del 12 maggio 2009 *de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures*, che ha ratificato le due precedenti ordinanze rivedendone in parte alcune disposizioni, e, infine, dal decreto n. 219 del 2 marzo 2010”; Arianna NERI, *La recente legge francese sulla fiducie: una fiducia con molti limiti*, in *Trust e attività fiduciarie*, 10/2007, p. 569 e seguenti.

<sup>92</sup> Consultabile al seguente link: [https://www.senat.fr/rap/l06-011/l06-011\\_mono.html](https://www.senat.fr/rap/l06-011/l06-011_mono.html).

<sup>93</sup> Nonostante il Legislatore abbia preferito utilizzare il termine “operazione”, non vi è alcun dubbio che la *fiducie* sia un contratto; questo è confermato sia dalla sua collocazione nella disciplina delle obbligazioni, sia dall’art. 2021 che ne individua la fonte - oltre che nella legge - nel contratto.

<sup>94</sup> Così l’art. 2011 Code civile: “l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, de droits ou des sûretés, présentes ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, le tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un plusieurs bénéficiaires”.

Anche rispetto alla Fiducie, l'attenzione si concentrerà esclusivamente sull'effetto separativo, che rappresenta tra l'altro il nucleo centrale dell'operazione fiduciaria.

A tal proposito, si deve osservare che la dottrina francese si è interrogata circa la portata del verbo "transfer" utilizzato dal Legislatore nell'articolo 2011 che, in sede di approvazione della legge, è stato preferito alla più specifica espressione "proprietà fiduciaria" contenuta nella proposta di legge originaria.

Secondo taluni, questa scelta terminologica dovrebbe condurre ad escludere l'intenzione del legislatore di riconoscere al nuovo istituto un effetto reale.

Tale affermazione sarebbe confermata anche da una serie di indici, quali l'assenza del termine "proprietario" con riferimento al fiduciario e l'attribuzione a questo di poteri limitati rispetto a quelli derivanti dalla proprietà ordinaria di cui all'art. 544 del Code civil.

In particolare, non solo al fiduciario non è consentito alienare i beni ed è gravato da un obbligo di rendicontazione della sua attività, ma sul piano fiscale il costituente (continua) ad essere considerato il proprietario e, coerentemente, (continua) ad essere il destinatario della maggior parte delle imposte dirette relative ai beni che costituiscono la fiducie.

Accanto a ciò, se non bastasse per escludere l'effetto reale, viene fatto osservare che l'unico effettivo trasferimento di proprietà che si realizza è quello a favore del beneficiario al termine della c.d. fiducie gestion<sup>95</sup>,

---

<sup>95</sup> Accanto alla funzione di gestione, dal 2009 il Legislatore ha specificato che la fiducie può avere anche una funzione di garanzia (fiducie sûreté). In questo caso, i beni sono trasmessi a titoli di garanzia e se alla scadenza del debito garantito, il costituente avrà versato la somma dovuta, riottterrà la disponibilità dei beni. E', invece, espressamente vietata la fiducie con scopo di liberalità (v. art. 893 e 2016 Code civil), e ciò al fine di evitare conflitti con le disposizioni di ordine pubblico in materia successoria, tale per cui il beneficiario dovrà a pena di nullità fornire una contropartita di valore equivalente a quello dei beni che gli saranno trasmessi dal fiduciario. Su quest'ultimo punto François **TRIPET**, *La prohibition de la fiducie-libéralité; pourquoi une telle mesure?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2, 2007, p. 194 e seguenti, nota che un atteggiamento di questo tipo riflette un vero e proprio "processo alle intenzioni", che produce conseguenze particolarmente drastiche, quali non solo una nullità di ordine pubblico, ma anche l'ulteriore sanzione fiscale irrogata dall'Amministrazione finanziaria. Partendo dal presupposto secondo cui la fiducia liberale avrebbe

a condizione che questo non coincida con il costituente così come consentito dall'art. 2016 Code civil.

Questi rilievi sono funzionali ad affermare che il risultato della *fiducie* è certamente la creazione di un patrimonio separato, in francese "patrimoine d'affectation"<sup>96</sup>.

Dalla definizione legale dell'art. 2011 emerge pertanto l'essenzialità di tre elementi nella *fiducie*: 1) il trasferimento di beni; 2) una finalità determinata (non liberale); 3) la creazione di un patrimonio fiduciario, che rimane separato da quello di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione fiduciaria (costituente, fiduciario e beneficiario).

È in virtù di questa separazione che il patrimonio fiduciario risulta aggredibile esclusivamente in relazione a debiti contratti per la gestione e la conservazione del patrimonio stesso (art. 2025).

Nello specifico, i creditori personali del fiduciario non possono avanzare pretese in relazione ad un patrimonio che viene lui "trasferito" per un periodo limitato e per un fine specifico; inoltre, il patrimonio è insensibile ad eventuali procedure fallimentari o liquidatore che dovessero aprirsi nei confronti del fiduciario stesso (art. 2024).

Diversamente, i creditori personali del beneficiario hanno la possibilità di esercitare azioni conservative che lo stesso ometta e, solo al termine

---

sempre un fine evasivo, oltre alla tassa massima applicabile sul valore degli elementi trasferiti a titolo gratuito, deve aggiungersi una maggiorazione dell'ottanta per cento sui beni trasmessi a titolo di liberalità, il tutto senza possibilità di revoca e restituzione delle tasse percepite laddove il giudice accerti la validità dell'operazione economica.

<sup>96</sup> In realtà, il Legislatore francese non utilizza mai esplicitamente tale espressione; così, nelle varie disposizioni (2021, 2023, 2025, 2030) compare il termine "patrimonio fiduciario". Sul punto André **PRUM**, *L'arrivée annoncée de la fiducie*, in *Revue de Droit Bancaire et Financier*, 2/2007, p. 2, ritiene che il vero risultato ricercato dalla *fiducie* è quello di costituire un patrimonio "d'affectation" (separato, destinato), spostando così l'attenzione dall'effetto traslativo; in questo senso afferma che "la définition de la fiducie est centrée sur le transfert par un ou plusieurs constituants de biens, droits ou su<sup>2</sup>retés à un ou plusieurs fiduciaires qui doivent les tenir séparés de leurs patrimoines propres. Il eut été peut être préférable de l'axer sur la constitution d'un patrimoine d'affectation, qui constitue le véritable résultat recherché (par la fiducie)".

dell'operazione fiduciaria, reclamare il trasferimento dei beni al loro debitore.

Quanto ai creditori del costituente, questi hanno la possibilità di aggredire il patrimonio separato in due ipotesi: 1) qualora siano stati vittime di frode<sup>97</sup>; 2) quando siano titolari di un diritto di seguito connesso ad una garanzia anteriore al contratto di *fiducie* (art. 2025).

Ciò detto, la separazione patrimoniale che si realizza mediante la *fiducie* è imperfetta (o unilaterale).

L'art. 2025, infatti, prevede che nel caso in cui il patrimonio fiduciario non sia sufficiente, i creditori della *fiducie* possano rifarsi sul patrimonio del costituente, salvo che nel contratto istitutivo la responsabilità venga limitata al solo patrimonio fiduciario, a condizione che tale limitazione sia però espressamente accettata dai creditori.

#### 4) Riflessioni e conclusioni di diritto interno (e non solo).

---

<sup>97</sup> Si osservi che in caso di apertura di una procedura collettiva, la separazione costituisce *a priori* un atto avente carattere fraudolento allorché la separazione avvenga nel c.d. "periodo sospetto" - ossia un lasso di tempo che intercorre tra la data di cessazione dei pagamenti e il giudizio che apre la procedura concorsuale - così come previsto all'art. 632-1 n. 9 del Codice del Commercio. Sul punto si veda Pierre **CROCQU**, *Transparance et patrimoines d'affectation*, in *Droit & Patrimoine*, 3/2012, p. 26 e seguenti, nel quale l'Autore mette in evidenza che l'utilizzo dell'azione revocatoria prevista dall'art. 1167 del Code civil risulta particolarmente difficoltosa allorché si considera che la costituzione della *fiducie* è considerato un atto a titolo oneroso, con la conseguenza di dover dimostrare la conoscenza da parte di due soggetti - il costituente e il fiduciario - del pregiudizio creato ai creditori generali attraverso la creazione di un patrimonio separato.

L'articolo 2740 CC è una norma imperativa, secondo taluni addirittura espressione di un principio di ordine pubblico<sup>98</sup> funzionale a garantire l'effettiva tutela del ceto creditorio nelle transazioni commerciali e, più in generale, il corretto funzionamento del sistema economico.

Sul piano internazionale, è stato osservato che il principio della responsabilità patrimoniale del debitore è sottoposto da diversi anni a forti tensioni nei vari Ordinamenti, tanto da condurre taluno a parlare di una "corsa verso l'irresponsabilità"<sup>99</sup>.

Questo a fronte del fatto che la responsabilità patrimoniale del debitore è considerata elemento fondamentale per la conservazione del diritto positivo, come ben evidenzia il Prof. Lynn Lopuky in un suo celebre articolo, il cui titolo è piuttosto evocativo: "The Death of Liability"<sup>100</sup>, morte della responsabilità.

---

<sup>98</sup> Cesare Massimo **BIANCA**, *Le garanzie reali e la prescrizione*, Vol. VII, Giuffrè, 2011, p. 12 e seguenti; il quale, in relazione agli articoli 2740 e 2741 CC afferma che «si tratta di principi portanti dell'ordinamento giuridico sui quali è fondato il sistema dei rapporti obbligatori e che costituiscono condizioni necessarie di tutela dell'iniziativa economica». Nello stesso senso: Vincenzo **ROPPO**, *Sulle limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1982, p. 252; Giorgio **LASERRA**, *La responsabilità patrimoniale*, Jovene, 1966, p. 151; Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale*, 2<sup>a</sup> edizione, Giuffrè, 2010, p. 6; Cipriano **COSSU**, *Revocatoria ordinaria (azione)*, Utet, 1998, p. 452; Luigi **SALOMONE**, *Gestione e separazione patrimoniale*, Cedam, 2011, p. 334, il quale specifica che "il valore di ordine pubblico dell'art. 2740 CC sembra concretarsi in ciò, che all'interprete non è assolutamente consentito inventarsi un regime di opponibilità ai creditori di un atto dispositivo in assenza totale di riferimenti nel diritto scritto". *Contra*. Antonio **GAMBARO**, voce *Trust*, in *Digesto (discipline privatistiche) sez. civile*, Vol. XIX, 1999, p. 466, il quale già prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter, riferendosi al trust affermava che "invocare la lettura tradizionale dell'art. 2740 CC come fonte di un principio di ordine pubblico appare perfino ridicolo"; Giuseppe **TUCCI**, *Concorso dei creditori e azione revocatoria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, p. 25, il quale scorge nell'inevitabile ridimensionamento che il principio della garanzia patrimoniale, l'impossibilità di leggere l'art. 2740 CC in termini di principio di ordine pubblico.

<sup>99</sup> Giorgio **LASERRA**, *La responsabilità patrimoniale*, Jovene, 1966, p. 15.

<sup>100</sup> Lynn **LOPUCKY**, *The Death of Liability*, in *The Yale Journal*, 106 (1996), p. 1 e seguenti; in particolare in relazione all'importanza della responsabilità patrimoniale, l'Autore afferma "Law is a system for controlling human behavior. In contemporary society, governments enforce law by essentially two mechanisms: incarceration and liability. These roughly correspond to the two spheres of the legal system: the criminal and the civil. In the criminal sphere, the wrongdoer is threatened with imprisonment; in the civil sphere, the

Tale tendenza riguarda anche l'Ordinamento italiano, ove l'art. 2740 CC negli ultimi anni è al centro di un tentativo di revisione da parte della dottrina civilistica circa la sua effettiva portata.

Un processo di revisione che muove dal riconoscimento da parte del Legislatore della possibilità per i soggetti di dare vita a forme di separazione patrimoniale, a fronte di un art. 2740 CC immutato nella sua formulazione.

In particolare, la configurazione tradizionale della responsabilità patrimoniale così come delineata dall'art. 2740 CC dovrebbe considerarsi superata con l'emanazione dell'art. 2645-ter CC, o meglio che con esso si debba ritenere invertito il rapporto regola (responsabilità universale) ed eccezione (la separazione patrimoniale).

Se ci si chiede per quale motivo (solo) con l'introduzione degli atti di destinazione si è giunti ad affermare il tramonto della responsabilità patrimoniale universale del debitore, la risposta è da ricercarsi nel fatto che il Legislatore non abbia qui predeterminato il fine della separazione.

In questo senso, la valorizzazione dell'autonomia privata che caratterizzerebbe il nuovo istituto sarebbe sintomatica dell'esistenza di una regola generale di separabilità del patrimonio.

In realtà, gli indici normativi (e non) a sostegno di una tale conclusione, appaiono piuttosto deboli, se non inesistenti.

Andiamo per ordine.

Anzitutto, nonostante l'autorevolezza di chi l'ha sostenuta, appare poco convincente quel tentativo di distinguere tra limitazioni della responsabilità patrimoniale e limitazioni del patrimonio; in virtù della quale, solo le limitazioni della responsabilità patrimoniale risulterebbero in contrasto con l'art. 2740 CC, mentre non lo sarebbero le seconde in quanto direttamente incidenti sul (solo) patrimonio (e non sulla responsabilità)<sup>101</sup>.

---

wrongdoer is threatened with deprivation of wealth. Liability is crucial because it is one of only two principal means by which government enforce law".

<sup>101</sup> Angelo **FALZEA**, *Introduzione e considerazioni conclusive*, Destinazioni di beni allo scopo - Strumenti attuali e tecniche innovative, in Quaderni romani

Tale ricostruzione risulta apprezzabile sul piano teorico, ma non sul piano pratico ove si deve prendere atto che le limitazioni al patrimonio - derivanti da una separazione - si risolvono sovente nella frustrazione della responsabilità patrimoniale.

Quanto alla paventata generalizzazione del modello separativo, si deve osservare che se è vero che l'art. 2645-ter CC è caratterizzato dall'assenza di una preselezione rigida delle finalità che con esso si possono perseguire, non si può interpretare questo come una totale libertà dei soggetti di costituire patrimoni separati.

È il caso di rammentare che una delle principali questioni che hanno riguardato tale norma, è l'ampiezza del giudizio di meritevolezza circa l'interesse che i soggetti hanno perseguito con l'atto di destinazione e, dunque, con la separazione patrimoniale<sup>102</sup>.

Sul punto, l'opinione maggioritaria ritiene di dover valorizzare il più possibile il giudizio di meritevolezza, escludendo che questo si possa limitare a un giudizio sulla (sola) liceità, ossia al non contrasto con norme imperative, principi di ordine pubblico e buon costume.

Certamente con l'articolo 2645-ter CC il Legislatore ha aperto una nuova stagione nel modo di legiferare nell'ambito delle separazioni patrimoniali, ma la fattispecie rientra a pieno titolo in una delle eccezioni alla regola generale ex art. 2740 CC, che si va ad affiancare,

---

di diritto commerciale, 2003, p. 23; Aurelio **GENTILI**, *Le destinazioni i patrimoniali atipiche. Egesi dell'art. 2645-ter CC*, in *Rassegna di diritto civile*, 2007, p. 19 e seguenti; secondo l'Autore, se è vero che l'art. 2740 CC collega la responsabilità del debitore ai beni di cui è titolare ma lo fa al solo fine di stabilire che "la responsabilità patrimoniale coinvolge l'intero patrimonio anche futuro dell'obbligato, ma non certo per instaurare un rapporto quantitativo tra l'entità della responsabilità e l'entità del patrimonio". In particolare, viene fatto osservare "come l'incremento del patrimonio non comporta un ampliamento della responsabilità, la sua riduzione non ne comporta una limitazione", da qui discende la necessità di "tenere rigorosamente distinti gli atti che incidono direttamente sulla responsabilità, causandone un ampliamento o una limitazione, dagli atti che incidono direttamente sul patrimonio e che perciò solo indirettamente hanno influenza sulla responsabilità".

<sup>102</sup> Si rammenti che l'art. 2645-ter CC richiede, infatti, che l'atto di destinazione sia rivolto "alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma".

con delle caratteristiche specifiche, alle altre ipotesi di separazione patrimoniale già previste dall'Ordinamento<sup>103</sup>.

È possibile condividere l'utilizzo di espressioni quali "responsabilità patrimoniale specializzata", "responsabilità parcellizzata"<sup>104</sup>, a condizione che queste non si risolvano nella negazione della responsabilità universale del debitore, che rimane la regola generale.

Così, la possibilità di dar vita a separazioni patrimoniali non può mai tradursi nella frustrazione del ceto creditorio generale; la separazione patrimoniale può e deve avvenire in un contesto in cui il patrimonio residuale è in grado di soddisfare le pretese dei creditori generali.

Diversamente, la separazione assume un carattere fraudolento che legittima l'esperimento di strumenti di tutela, *in primis*, l'azione revocatoria.

In questo senso il patrimonio è unico.

Dall'unicità non discende l'impossibilità di dare vita a forme di separazione patrimoniale per raggiungere determinati fini, bensì il divieto di utilizzare tali strumenti per violare una regola di carattere generale, quella della responsabilità patrimoniale universale<sup>105</sup>.

Così, spostando l'attenzione all'Ordinamento francese, non sembra strano che parte della dottrina veda nell'istituto della *fiducie*, non una

---

<sup>103</sup> In particolare, si pensi al Fondo patrimoniale (167 CC); ai patrimoni destinati ad uno specifico affare (2447-bis CC); ai Fondi pensione (d.lgs 21 aprile 1993 n. 124); ai patrimoni delle S.p.A destinati in via esclusiva ad uno specifico affare (2447-bis CC); alla separazione degli strumenti finanziari (art. 22 d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58); al trust (l. 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica della Convenzione sulla legge applicabile ai trust adottata a L'Aja il 1° luglio 1985).

<sup>104</sup> Serena **MEUCCI**, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Giuffrè, 2009, p. 364.

<sup>105</sup> Sul punto Antonio **CICU**, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, 1948, Giuffrè, p. 227 e seguenti; secondo il quale esiste in capo al debitore un obbligo di non alterare la propria consistenza patrimoniale, ovvero di non impedire al creditore di soddisfarsi sul patrimonio; a tal proposito afferma che "dovere di prestazione e dovere di conservare la garanzia patrimoniale sono ambedue elementi dell'obbligazione, e correlativamente diritto alla prestazione e diritto alla conservazione della garanzia elementi del credito".

minaccia al principio dell'unità del patrimonio, ma una "renaissance" e "valorisation" dello stesso<sup>106</sup>.

Principio che rappresenta la "colonne vertébrale" del sistema giuridico, in grado di far comprendere le singole eccezioni.

In questa direzione, viene evidenziato come il principio di unità del patrimonio rappresenta anzitutto una chiara scelta politica che trova la sua espressione più alta nelle norme che regolano la responsabilità patrimoniale del debitore secondo la massima contenuta nell'opera di Aubry et Rau, "qui s'oblige, oblige le sien", ovvero "chi si obbliga, obbliga il suo"<sup>107</sup>.

È chiara la preoccupazione della dottrina francese di un eventuale degenerazione del fenomeno separativo oltre i limiti del principio di unità del patrimonio; fino ad oggi, infatti, la sequenza una persona - un patrimonio - una responsabilità sembra essere riuscita da un lato a garantire la sicurezza giuridica, dall'altro a rispondere alle istanze della moderna economia e alla concorrenza di strumenti provenienti dalle esperienze di *Common Law*, in particolare dal *trust*.

Sia permesso, in conclusione, fare un breve cenno all'Ordinamento svizzero per rilevare che, qui, il Codice civile non contiene nessuna norma che imponga al debitore di non sottrarre il suo patrimonio ai propri creditori, sulla falsariga di ciò che avviene in Italia (art. 2740 CC) e in Francia (art. 2284 Code civil).

Ciò nonostante, il Tribunale Federale ha sentito la necessità di chiarire che "*le droit suisse est fondé sur le principe selon lequel le débiteur répond de ses obligations sur l'entière de son patrimoine*"<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> Si rimanda per approfondimenti all'attenta analisi di Mustapha **MEKKI**, *Le patrimoine aujourd'hui*, in *La Semaine Juridique*, Edition Générale n. 46, 2011, doct. 1258, nel quale l'Autore analizza la validità del principio di unità del patrimonio all'interno dell'Ordinamento giuridico francese anche e soprattutto dopo l'introduzione di patrimoni separati, quali la Fiducie, ma anche la EIRL in ambito commerciale (art. 526-6 Code de commerce).

<sup>107</sup> Vedi *Corso di Diritto Civile Francese. Tradotto dal tedesco su la quinta edizione*, a cura di Camillo **ATTANASIO** e Baldassare **DEL CORE**, Napoli, 1847, p. 593.

<sup>108</sup> Sentenza ATF 123 III 438 c. 3a.

Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che il principio sancito dall'art. 2740 CC è ben lontano dal potersi dire superato o sovvertito nella sua portata, ed anzi sembra (ancora) ispirare il Legislatore<sup>109</sup>, come dimostra la recente introduzione dell'art. 2929-bis CC, al quale è dedicato il secondo capitolo di questo lavoro.

---

<sup>109</sup> Mirzia **BIANCA**, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Rivista di Diritto civile*, 2007, p. 170-171, l'Autrice proprio riferendosi all'introduzione dell'articolo 2645-ter CC, afferma che "Al riguardo mi sembra che, diversamente da chi denuncia la scomparsa del principio di responsabilità patrimoniale, deve affermarsi il suo attuale rilievo costituzionale. Il principio di responsabilità patrimoniale esprime infatti il rapporto tra diritto di credito e tutela giudiziaria esecutiva che dà operatività concreta all'art. 2740 c.c."

L'ARTICOLO 2929-bis CC. ASPETTI PROCESSUALI.

1) L'articolo 2929-bis CC. Sulla natura giuridica.

L'art. 12 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015 n. 132, ha inserito all'interno del Libro VI, Titolo IV, Capo II del Codice civile una nuova Sezione (I-bis), composta dal solo articolo 2929-bis, rubricato "Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o alienazioni a titolo gratuito".

In particolare, la norma prevede che<sup>110</sup>:

" (1) Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro l'anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

(2) Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito ad un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al 1° comma

---

<sup>110</sup> Questo il testo della norma a seguito dell'ultimo intervento ad opera del c.d. Decreto Banche (D.L. 59/2016) convertito con la legge n. 119/2016, con il quale sono stati abrogati il 2° e il 3° comma del testo originario, sostituendoli con tre nuovi commi. Critico circa l'utilizzo della decretazione d'urgenza è Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, 4/2016, p. 136, il quale non comprende "quali fossero i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza (art. 77, comma 2°, Cost.) che imponessero un simile intervento nella materia, sempre delicatissima della circolazione dei beni senza alcun preventivo dibattito fra i c.d. addetti ai lavori".

dell'art. 2812, il creditore pignora la cosa libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

(3) Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al Titolo V del Libro Terzo del Codice di Procedura Civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al 1° comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuta conoscenza del pregiudizio arrecato.

(4) L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato".

Dalla lettura della norma emerge chiaramente che con essa il Legislatore ha voluto introdurre una più celere tutela delle ragioni creditorie.

Questa "accelerazione" in termini di tutela è stata ottenuta rendendo – a certe condizioni che saranno esaminate più dettagliatamente nel prosieguo del presente lavoro – non più necessaria la fase a cognizione piena avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di determinati atti pregiudizievoli per le ragioni creditorie.

In altre parole, è possibile affermare che con l'art. 2929-bis CC l'azione revocatoria ordinaria (2901 CC) ha perso il suo carattere necessariamente prodromico rispetto alla fase esecutiva.

A partire dal 2015 – a certe condizioni, è bene ribadirlo<sup>111</sup> – il bene immobile o mobile registrato che si stato trasferito a titolo gratuito o

---

<sup>111</sup> Si anticipano le condizioni che saranno oggetto di esame nelle parti dedicate del presente lavoro, alle quali si rimanda. L'esercizio dell'azione ex art. 2929-bis richiede la sussistenza di rigorose condizioni: 1) il credito per il quale si agisce deve essere sorto in un momento anteriore rispetto alla trascrizione dell'atto pregiudizievole posto in essere dal debitore; 2) il creditore deve essere (già) munito di titolo esecutivo; 3) l'atto pregiudizievole posto in essere dal debitore deve consistere in atti di alienazione a titolo

sia stato oggetto di un vincolo di indisponibilità può essere direttamente espropriato dal creditore senza che questi abbia

---

gratuito o di costituzione di vincoli di indisponibilità aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati; 4) l'azione esecutiva (pignoramento o intervento) deve essere esercitata dal creditore titolare entro l'anno dalla trascrizione dell'atto ritenuto pregiudizievole.

preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia<sup>112</sup>, la cui esecuzione è condizionata dal passaggio in giudicato<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> L'azione revocatoria ordinaria disciplinata dagli art. 2901 CC e seguenti è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con il quale il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti posti in essere dal debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni, sempre che ricorrano determinate condizioni. La ratio di tale azione risiede, quindi, nella necessità di tutelare il legittimo affidamento del creditore nel poter soddisfare le proprie ragioni aggredendo i beni del debitore. Ed infatti, come visto nel precedente capitolo al quale si rimanda, ai sensi dell'art. 2740 CC quest'ultimo risponde dell'inadempimento delle obbligazioni da lui assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri: eventuali atti dispositivi da lui compiuti in danno dei creditori potranno essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che agisce in revocatoria. La particolarità di tale azione risiede proprio negli effetti prodotti dalla sentenza favorevole al creditore: l'atto dispositivo, oggetto del giudizio, rimane valido ed efficace *erga omnes* ad eccezione che nei confronti dell'attore in revocatoria. Verso quest'ultimo, infatti, l'atto è inefficace e, pertanto, il bene oggetto dell'atto dispositivo potrà essere aggredito come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. Come ben si evince da tale rapida introduzione, sarà fondamentale per il creditore operare tempestivamente la trascrizione della domanda giudiziale, al fine di rendere noto il giudizio a terzi, e porsi al riparo da eventuali ulteriori atti pregiudizievoli posti in essere sul bene oggetto del giudizio. Sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, infatti, ai sensi dell'art. 2645 n. 5, la domanda di revoca degli atti soggetti a trascrizione deve essere trascritta se ha ad oggetto i diritti di cui all'art. 2643 CC. In tal modo, la sentenza favorevole potrà essere opposta a tutti coloro che abbiano trascritto o iscritto diritti sul medesimo bene, in seguito alla trascrizione della domanda (c.d. effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale). Giova evidenziare che il creditore al fine di poter soddisfare coattivamente il proprio credito, dovrà comunque procedere con l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 602 CPC e seguenti; la sentenza di revoca si pone quale mero passaggio intermedio nel procedimento finalizzato alla tutela del credito, costituendo il mezzo che permette al creditore di tutelare le proprie ragioni mediante l'esercizio di ulteriori e diverse azioni (esecutive o conservative). In particolare, il creditore dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza a lui favorevole prima di poter agire esecutivamente, atteso che è un dato ormai acquisito che le sentenze di mero accertamento e quelle costitutive possono fondare un'azione esecutiva anche prima del passaggio in giudicato, a norma dell'art. 282 CPC, limitatamente ai capi condannatori del dispositivo, come ad esempio quelli relativi alle spese di lite. Ne consegue che tutti gli altri effetti di tali decisioni si producono soltanto con il giudicato. Conseguentemente, il creditore vittorioso in sede revocatoria, per soddisfare la propria pretesa creditoria, potrà (agire esecutivamente nei confronti del terzo acquirente rispettando le formalità previste dagli art. 602-604 CPC. Alla luce di ciò, il terzo proprietario, pur risultando estraneo al rapporto obbligatorio tra debitore e il creditore, sarà parte passiva del processo esecutivo in quanto titolare del diritto che verrà espropriato, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 2901, 2902 2910 CC e 602 CPC. Per approfondimenti in tema di revocatoria: Ugo NATOLI, *Azione revocatoria*, in *Enciclopedia del Diritto*, IV, 1959, Giuffrè, p. 889 e seguenti.

<sup>113</sup> Bisogna dare conto dell'esistenza di un vivace dibattito circa il fondamento dell'azione revocatoria e sulla conseguente qualifica della sentenza,

---

dichiarativa o costituiva di inefficacia; sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza 13 giugno 1996, n. 5443, stabilendo che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria ha natura costitutiva, in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, nei confronti del creditore, atti che avevano già conseguito piena efficacia. Tale qualifica è determinante in quanto alle sentenze costitutive non si applica l'art. 282 CPC che sancisce la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado; la regola è costantemente riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità: Cassazione, Sez. III, 13 luglio 2007, n. 15721 (est. Vivaldi); Cassazione, Sez. II, 26 marzo 2009, n. 7369 (est. Migliucci), la cui massima è: "Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) non hanno, ai sensi dell'art. 282 CPC, efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro codice di procedura civile". Il dibattito è nato dal fatto che il Legislatore del 1990, nonostante i molti inviti provenienti dalla più attenta dottrina, non ha limitato espressamente la provvisoria esecutività alle sole sentenze di condanna, ma ha formulato la norma in termini estremamente generici, facendo riferimento alle "sentenze"; si è aperto così un dibattito se la provvisoria esecutività dovesse riferirsi a tutte le sentenze, ovvero alle sole sentenze di condanna. Secondo un primo orientamento minoritario si sarebbero dovute escludere dall'ambito operativo dell'art. 282 CPC le sole sentenze di accertamento, in quanto per loro natura insuscettibili di esecuzione forzata. In questo senso: Massimo **FABIANI**, *La sentenza costitutiva in materia revocatoria e il problema della sua esecutorietà*, in *Foro italiano*, 2001, I, p. 1363 e seguenti; Corrado **FERRI**, *Effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza condizionati da eventi successivi alla sua pronuncia*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2007, 1392 e seguenti; l'orientamento maggioritario che limita l'art. 282 CPC alle sole sentenze di condanna è fatto proprio dalla giurisprudenza sul rilievo che "l'anticipazione della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda la sola esecutività della sentenza, con la conseguenza, per la necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata, che la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 CPC trova espressione solo nella sentenza di condanna, poiché è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo". Così, costantemente, Cassazione, sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1037; Cassazione, sez. III, 9 febbraio 2000, n. 1440; Cassazione, sez. III, 3 novembre 2008, n. 26415; Cassazione, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 1283. In dottrina: Giuseppe **CHIOVENDA**, *Sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie*, in *Saggi di diritto processuale civile*, II, 1931, p. 323 e seguenti, il quale tuttavia ritiene che, in casi di urgenza, sia possibile ordinare l'esecuzione immediata anche di una sentenza costitutiva o dei relativi capi di condanna dipendenti; Sergio **CHIARLONI**, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di Tarzia - Cipriani, Cedam, 1992, p. 158-159; Luigi Paolo **COMOGLIO**, *Le riforme della giustizia civile*, Giappichelli, 1993, p. 371; Claudio **CONSOLO**, *sub art. 282*, *Codice di procedura civile*, diretto da Consolo, Ipsoa, 2013, p. 2816 e seguenti; Giuseppe **TARZIA**, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, IV ed., Giuffrè, 2009, p. 315 e seguenti. Sul punto, è da segnalare il pensiero di Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 156, secondo il quale il giudicato sulla sentenza di revoca è sostituito, con l'articolo 2929-bis, dalla trascrizione del pignoramento del bene immobile o mobile registrato, "di per sé idoneo a determinare l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione del debitore nei confronti del creditore precedente". Per

E' proprio alla luce di questo meccanismo che taluno legge nell'art. 2929-bis CC la conferma di quella "tendenza (del Legislatore) oramai inarrestabile a semplificare il processo" aggiungendo che mai "prima d'ora aveva osato tanto" in quanto "l'art. 2929-bis CC sostituisce infatti la sentenza di revoca dell'atto compiuto in frode ai creditori, efficace (ossia legittimante all'azione esecutiva sul bene oggetto dell'atto revocato) solo dopo il suo passaggio in giudicato, con la mera affermazione da parte del creditore (omissis)"<sup>114</sup>.

Al nuovo articolo 2929-bis CC è stata così attribuita una funzione direttamente satisfattiva dell'interesse del creditore, diversamente da quella funzione meramente strumentale tradizionalmente riconosciuta all'azione revocatoria ordinaria.

#### **Segue. L'intervento del Legislatore del 2015. Il D.L. 83/2015.**

Prima di occuparsi di questioni specifiche è necessario delineare lo scenario nel quale il Legislatore del 2015 è stato chiamato ad intervenire, e ciò tenuto conto del fatto che, come è stato affermato, l'articolo 2929-bis CC così come l'intero D.L. n. 83/2015 si inserisce nel "più ampio processo di riscrittura dei rapporti tra diritto ed economia e di ridefinizione del ruolo della giurisdizione".

In una società consumistica, l'indebitamento – a tratti bulimico - degli individui è una conseguenza inevitabile e, per certi versi, vitale per

---

approfondimenti sulla provvisoria esecutività: Bruno **CAPPONI**, *Orientamenti recenti sull'art. 282 CPC*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2013, p. 265 e seguenti; Giampaolo **IMPAGNATELLO**, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, I, Giuffrè, 2010, p. 299 e seguenti; Giampaolo **IMPAGNATELLO**, *Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutorietà*, in *Rivista Trimestrale del Diritto e Procedura Civile*, 2005, p. 751 e seguenti. Per approfondimenti sulla natura costitutiva della sentenza revocatoria: Claudio **CONSOLO**, *Oscillazioni "operazionali" sul litisconsorzio necessario da incertezze sulle fattispecie rilevanti (che può riguardare anche l'azione revocatoria)*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2000, p. 2283; Virgilio **ANDRIOLI**, *Diritto processuale civile*, I, Jovene, 1979, p. 347 e seguenti.

<sup>114</sup> Così Giuseppe **MICCOLIS**, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 336 e 337; l'Autore, inoltre, rileva come nel meccanismo delineato dall'art. 2929-bis CC, con particolare riferimento alla fase oppositiva, il giudicato si presenti come un "mero strumento dilatorio nelle mani del debitore".

l'economia stessa; in questo contesto, il sistema di recupero dei crediti riveste un ruolo fondamentale, nel senso che la capacità dello Stato di garantire un sistema di rapido recupero degli stessi, non solo permette il corretto funzionamento del sistema economico, ma è elemento di forte richiamo per gli investitori, soprattutto stranieri<sup>115</sup>. Ciò premesso, l'Italia sotto questo aspetto è stata storicamente davvero poco attraente<sup>116</sup>.

Ci si riferisce, in particolare, alle lungaggini che hanno tradizionalmente caratterizzato il contenzioso revocatorio e che hanno determinato conseguenze rilevanti su una platea trasversale di creditori; quelli c.d. "forti" sono stati (spesso) costretti ad accettare transazioni antieconomiche per ragioni di bilancio, quelli c.d. "deboli" che, tenuto conto dei (certi) costi processuali e dell'incertezza di vedere effettivamente tutelato il proprio diritto di credito all'esito dell'iter processuale, hanno (paradossalmente) ritenuto più utile non rivolgersi al sistema giudiziario nazionale, onde evitare un peggioramento della propria situazione finanziaria ed economica; contenzioso revocatorio spesso originato dalla creazione di patrimoni separati da parte dei debitori, la cui inattuabilità rappresenta un potenziale pericolo per la classe creditoria.

---

<sup>115</sup> Si veda C.S.M, *Parere e proposta al Ministro della Giustizia sul d.l. 83/15*, 16 luglio 2015, dove lo stesso C.S.M condivide l'opinione del Legislatore secondo la quale la riduzione e la velocizzazione del contenzioso sono obiettivi imprescindibili per aumentare la competitività del Paese e, dunque, attrarre investimenti stranieri; "(...) la modernizzazione dell'ordinamento giuridico passa (...) dalla rimozione delle criticità – in chiave, tra l'altro, di rapidità delle decisioni, di effettività della loro attuazione anche coattiva (...) – che concorrono a scoraggiare gli investimenti ed a deprimere il tasso di competitività del c.d. sistema Italia".

<sup>116</sup> Basti pensare che nel rapporto *Doing Business* del 2016, l'Italia si classificava a livello mondiale al 45° posto; pur avendo guadagnato ben 11 posizioni rispetto all'anno precedente, forte rimaneva la distanza rispetto ai Paesi più industrializzati: Regno Unito (6), USA (7), Canada (14), Germania (15), Francia (27) e Giappone (34); sulla singola voce "risoluzione delle insolvenze", l'Italia si è posizionata al 23° posto stante soprattutto la pessima immagine che i Tribunali italiani hanno all'estero, dietro a Paesi come Porto Rico, Cipro e la Repubblica Ceca, per fare qualche esempio; per consultare i rapporti annuali: <https://www.doingbusiness.org>. Si veda, sul punto, l'analisi di Angelo **DI SAPIO**, *Introduzione all'art. 2929-bis CC e al novellato art. 64 l. fall.*, in *Diritto ed Economia dell'Impresa*, 2/2016, p. 289 e seguenti.

Ciò detto, è possibile affermare che tre sono essenzialmente le ragioni alla base della scelta normativa ex art. 2929-bis CC: 1) la diffidenza del Legislatore verso strumenti che determinano sul patrimonio un effetto segregativo (totale o parziale)<sup>117</sup>, diffidenza ragionevolmente maturata a seguito di una prassi che ha visto (troppo) spesso utilizzare questi strumenti – *in primis* il fondo patrimoniale ex art. 167 CC – per ledere le ragioni creditorie<sup>118</sup>; 2) gli (inaccettabili) tempi connessi all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 CC<sup>119</sup>; 3) una sempre più

---

<sup>117</sup> Gaetano **PETRELLI**, *Trust interno, art. 2645-ter e trust italiano*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, p. 167 e seguenti, ritiene che l’articolo 2929-bis CC sia strumento funzionale a “contrastare efficacemente gli abusi delle destinazioni patrimoniali”; secondo Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull’introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 3/2016, p. 445, il “target” della norma in esame sono “trasparentemente” gli atti di “segregazione patrimoniale”; Rossella **MARIA TOTO**, *L’azione esecutiva diretta*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 3/2017, p. 464, ritiene che il Legislatore sia stato spinto ad introdurre l’art. 2929-bis CC dalla diffidenza verso gli strumenti implicanti il c.d. effetto segregativo, ma (anche) dalla necessità di rafforzare la tutela del credito; Mirzia **BIANCA**, *Il nuovo art. 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2016, p. 1137, afferma che “la prima sensazione che si prova nel leggere la nuova norma è quella (omissis) che il Legislatore abbia voluto (omissis) annientare definitivamente gli strumenti di articolazione del patrimonio”.

<sup>118</sup> L’articolo 2929-bis CC si pone certamente in linea di continuità con una solida tradizione giurisprudenziale di diffidenza nei confronti del fondo patrimoniale, la quale ha spesso evidenziato la distorsione pratica rispetto allo scopo solidaristico; in dottrina: Ila **SABBATELLI**, *Ancora su trust interni: un passo indietro (e confuso) della giurisprudenza di merito*, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2015, p. 981, la quale afferma che l’art. 2929-bis CC è un presidio forte a tutela dei creditori che nasce dalla “presa d’atto da parte del Legislatore del ricorso spesso distorto agli strumenti di segregazione patrimoniale”.

<sup>119</sup> Questa ragione emerge chiaramente dalla Relazione illustrativa (atto n. 3201/XVIII/C) che accompagna il disegno di legge di conversione del d.l. 83/2015, la quale rileva che mediamente un’azione revocatoria richiede 1.372 giorni per la sua definizione in primo grado e 1.546 per il grado di appello, tale per cui il creditore (nella migliore delle ipotesi) deve attendere circa otto anni prima di procedere ad esecuzione forzata; tale dato deve essere poi considerato con un altro dato, quello relativo alle nuove cause revocatorie: 6.500 all’anno; critico rispetto a questi dati Giacomo **OBERTO**, *L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito: dalla pauliana alla...“renziana”?*, Torino, 2015, p. 19; sul punto si veda Carmela **PERAGO**, *La nuova fattispecie legislativa di espropriazione contro il terzo proprietario: l’art. 2929-bis c.c.*, in *Foro Italiano*, 2019, V, p. 3, secondo la quale i “lungheggianti tempi processuali richiesti dall’esercizio dell’azione revocatoria” impongono al creditore “frettolose transazioni”, tale per cui l’art. 2929-bis CC avrebbe (anche) lo scopo di garantire un’effettiva

diffusa insofferenza da parte della giurisprudenza rispetto ad atti che, in vario modo, hanno come effetto quello di mitigare la responsabilità patrimoniale del debitore sancita all'art. 2740 CC<sup>120</sup>.

Due (sicuramente) sono, invece, gli elementi che caratterizzano il nuovo strumento ex art. 2929-bis CC: da una parte, l'ampliamento dell'efficacia soggettiva ed oggettiva del titolo esecutivo<sup>121</sup>; dall'altra, l'inversione cronologica tra processo di cognizione e processo esecutivo<sup>122</sup>. Secondo taluni, anche un terzo elemento caratterizzerebbe il nuovo art. 2929-bis CC, ossia la modifica dell'ordinario riparto dell'onere probatorio e, come è facilmente intuibile, questo a (tutto) favore del creditore; tale ultima affermazione merita una più attenta riflessione e verifica, non emergendo (forse) dal testo normativo così chiaramente come le altre due caratteristiche.

---

tutela del diritto di credito; Angelo **DI SAPIO**, *Introduzione all'art. 2929-bis CC e al novellato art. 64 l. fall.*, in *Diritto ed Economia dell'Impresa*, 2/2016, p. 209 s., il quale rileva come le lungaggini connesse al giudizio revocatorio, di fatto, svuotano il risultato pratico connesso all'azione revocatoria atteso che la definizione del giudizio revocatorio (otto anni) è qualcosa di diverso e lontano dall'effettiva risoluzione dell'insolvenza; della stessa opinione Marina **CECCACCI**, *L'articolo 2929-bis CC dalla prospettiva delle banche*, in *Diritto ed Economia dell'Impresa*, 2/2016, p. 376 e seguenti.

<sup>120</sup> In particolare, è Roberta Serafina **BONINI**, *Atti di destinazione – dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1/2016, p. 224, a sottolineare come la tutela dei creditori rimane una delle tematiche di maggiore importanza, motivo per il quale l'Ordinamento continua ad apprestare ogni tutela al fine di evitare la violazione di principi generali, primo fra tutti quello della garanzia patrimoniale generica sancita all'art. 2740 CC; il contributo si fa apprezzare per l'attenta analisi dei singoli strumenti a tutela del creditore nella prospettiva del nuovo strumento.

<sup>121</sup> Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 61, il quale rileva " ...è come se fosse stata ampliata l'efficacia del titolo esecutivo, che consente ora l'aggressione di beni non nel patrimonio del debitore, alle speciali condizioni dell'art. 2929-bis"; in questo senso anche Antonio **MONDINI**, *L'art. 2929-bis, CC, ("Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito")*: spunti di carattere processuale, in <http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2017/08/mondini.pdf>, p. 1.

<sup>122</sup> Su questo aspetto non si registrano contrasti in dottrina.

Queste sono le coordinate generali entro le quali si è mosso il Legislatore<sup>123</sup> del 2015 e che sono la premessa per comprendere il meccanismo di funzionamento del nuovo strumento normativo predisposto da un lato per facilitare il soddisfacimento di talune pretese creditorie e disincentivare una serie di comportamenti (troppo) spesso fraudolenti della classe debitoria<sup>124</sup>, dall'altro per deflazionare il contenzioso revocatorio<sup>125</sup>.

In estrema sintesi, l'art. 2929-bis CC permette al creditore di agire direttamente sul bene – cioè saltando la fase processuale di accertamento del diritto e della frode<sup>126</sup> - allorché questo dopo

---

<sup>123</sup> Definito da Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Foro Italiano*, 2016, V, paragrafo 1, come "Legislatore Balneare" e questo sul rilievo dell'inesistenza di quei requisiti di "straordinaria necessità ed urgenza" che a norma dell'art. 77, Il comma, Costi., consentono l'emanazione di un decreto legge; secondo l'Autore, inoltre, la delicatezza della materia – quella della circolazione dei beni – avrebbe dovuto suggerire quantomeno un preventivo dibattito tra gli "addetti ai lavori"; la stessa critica viene mossa da Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 61.

<sup>124</sup> Non sono mancate critiche alla scelta di privilegiare gli interessi del ceto creditorio a discapito di quelli del debitore; in particolare, Mauro **LEO**, *Il pignoramento revocatorio*, in *Rivista del Notariato*, 2016, 5, p. 981 e seguenti, evidenzia come tale meccanismo da un lato potrebbe comportare una "contrazione nell'impiego di alcuni strumenti negoziali, quali donazione, fondo patrimoniale e *trust*, ritenuti in grado di essere piegati per finalità elusive (*omissis*) anche alla luce di certe pronunce giurisprudenziali che ne hanno stigmatizzato tale uso", dall'altro di incidere ulteriormente "sul già precario cantiere permanente" del processo esecutivo, con conseguenti ripercussioni nella circolazione dei beni immobiliari, già penalizzata allorché gli stessi abbiano provenienza donativa; anche Mirzia **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2016, p. 1138, ritiene che la paura dell'uso fraudolento dei vincoli di destinazione e, in genere, degli strumenti di articolazione del patrimonio contro gli interessi dei creditori, insieme alla debolezza dell'azione revocatoria, abbiano determinato un graduale rifiuto verso gli strumenti di articolazione del patrimonio; secondo l'Autore, l'errore – anche e soprattutto della giurisprudenza – è stato quello di far prevalere queste preoccupazioni sulle valutazioni tecniche, con conseguenti decisioni giurisprudenziali dettate squisitamente da un'esigenza di giustizia.

<sup>125</sup> Non è un caso che il Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 16 luglio 2015 qualifichi il neo-introdotta strumento in termini di "revocatoria semplificata"; vedi C.S.M., *Parere e proposta al Ministro della Giustizia sul D.L. 83/15*, 16 luglio 2015.

<sup>126</sup> Sul punto, si veda ancora la Relazione illustrativa (atto n. 3201/XVIII/C) che accompagna il disegno di legge di conversione del D.L. 83/2015: "...viene

l'insorgenza del credito sia stato trasferito ad un terzo mediante un atto a titolo gratuito oppure sullo stesso sia stato costituito un vincolo di indisponibilità con conseguente effetto segregativo; questa deroga, così importante, che consente al creditore di accedere all'esecuzione forzata senza dover passare preventivamente per il processo a cognizione piena rappresenta il "cuore" normativo del nuovo strumento; quella cognizione piena connessa all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 CC che, fino all'introduzione della norma in esame era condizione necessaria per procedere esecutivamente in casi simili; quella sentenza dichiarativa di inefficacia che oggi, apertamente, il Legislatore non ritiene più indispensabile: "...*ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia...*" recita l'art. 2929-bis CC, comma 1<sup>27</sup>.

Ben sintetizza il meccanismo appena descritto, la formula di autorevole dottrina, che parla di "tecnica del *bypass* applicata al processo esecutivo"<sup>128</sup>; ma vi è di più, se si considera che il debitore mediante l'atto pregiudizievole - sicuramente con riferimento alle alienazioni a titolo gratuito di cui al 1° comma dell'art. 2929-bis CC - trasferisce il bene ad un terzo, tale per cui il nuovo meccanismo riconosce al creditore la possibilità di indirizzare l'espropriazione forzata direttamente nei confronti del bene appartenente (ora) al terzo,

---

introdotta l'art. 2929-bis del codice civile, che prevede una forma semplificata di azione esecutiva nell'interesse del creditore (omissis) attualmente il creditore pregiudicato da un atto del debitore deve promuovere un'azione revocatoria per rimuovere il medesimo atto e, prima di procedere al pignoramento, deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza".

<sup>127</sup> Giuseppe **FINOCCHIARO**, *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in Guida al diritto, 2015, p. 65; in particolare, sul punto, Rossella Maria **TOTO**, *L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929-bis CC*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 3/2017, p. 468, la quale afferma che "la pregiudizialità della declaratoria di inefficacia, l'anello della catena azione cognitiva-azione esecutiva, con l'art. 2929-bis viene meno; questo, a parere di chi scrive, il significato da attribuire all'inciso "ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia".

<sup>128</sup> Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 1/2016, p. 59, il quale parla di un "inedito fenomeno" - diverso dalla vendita o dalle assegnazioni forzate - in virtù del quale il creditore anteriore munito di titolo esecutivo può aggredire determinati beni (immobili o mobili registrati) che siano stati oggetto di alienazione a titolo gratuito e/o di vincoli di indisponibilità *bypassando* questi stessi atti.

introducendo così una nuova figura di espropriazione contro il terzo proprietario<sup>129</sup> accanto a quelle tradizionali connesse alla presenza di un'ipoteca, di un pegno o all'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria<sup>130</sup> e che si va ad aggiungere alle c.d. ipotesi di "responsabilità senza debito"<sup>131</sup> previste negli articoli 2910, 2° comma CC e 602 CPC<sup>132</sup>.

L'art. 2929-bis ha introdotto un istituto le cui caratteristiche sembrano sovvertire il ruolo e la funzione dell'azione revocatoria così come

---

<sup>129</sup> Giuseppe **TARZIA**, voce *Espropriazione contro il terzo proprietario*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VI, Utet, 1960, p. 967; Giuseppe **MICCOLIS**, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Giappichelli, 1998, p. 178 e seguenti.

<sup>130</sup> Così Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis c.c. e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2045 e 2046, la quale rileva come "accanto all'espropriazione del bene del terzo dato in pegno o soggetto alla garanzia dell'ipoteca per la soddisfazione del credito, e all'espropriazione del bene del debitore la cui alienazione al terzo sia stata revocata per frode, la norma in commento dispone che il bene immobile o mobile iscritto in pubblici registri che sia stato acquisito a titolo gratuito dal terzo, o soggetto a vincolo di indisponibilità, possa essere direttamente espropriato dal creditore dell'alienante quand'anche non sia stata esperita l'azione revocatoria ordinaria diretta alla dichiarazione di inefficacia dell'atto traslativo del diritto sul bene, o della costituzione o dotazione del patrimonio separato".

<sup>131</sup> L'espressione è di Francesco **CARNELUTTI**, *Lezioni di diritto processuale civile*, Cedam, 1929, p. 82; secondo i sostenitori della distinzione tra "debito" e "responsabilità", tali previsioni confermano la fondatezza circa l'esistenza di ipotesi di "responsabilità senza debito"; sul punto, per tutti, Michele **GIORGIANNI**, *L'obbligazione. (La parte generale delle obbligazioni)*, I, Giuffrè, 1968, p. 176 e seguenti; *contra* Luca **CROTTI**, *Azione esecutiva sui beni oggetto di vincoli di indisponibilità sui beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (art. 2929-bis)*, in *Contratto e Impresa*, 1/2018, p. 358, il quale, rispetto alla posizione occupata del terzo acquirente preferisce parlare di "responsabilità per debito altrui" che scatta in conseguenza dell'acquisto a titolo a titolo gratuito "senza una sentenza contro in giudicata e senza un diritto di seguito del creditore".

<sup>132</sup> L'espropriazione forzata con il terzo proprietario rinviene la sua previsione generale nell'articolo 2910, 2° comma, CC e la disciplina nel codice di rito all'articolo 602; in particolare tra le ipotesi di "responsabilità senza debito" contemplate dagli articoli citati vi è quella connessa all'esperimento dell'azione revocatoria, rimedio conservativo che crea "eccezionalmente in capo al creditore un'azione esecutiva nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, il terzo acquirente", così Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art., 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 431 e seguenti;

delineata dall'art. 2901 CC<sup>133</sup>, ma anche e soprattutto i rapporti tra processo di cognizione e processo esecutivo, riscrivendo (forse) anche il ruolo del giudice esecutivo.

Si comprende per quale motivo, dunque, la norma abbia suscitato fin da subito l'attenzione della dottrina sia civilistica che di quella processualcivilistica; la prima interessata alla perimetrazione dell'ambito operativo della norma sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la seconda impegnata a mettere in luce le questioni lasciate "aperte" dal Legislatore, con particolare riferimento al giudizio di opposizione e all'intervento dei creditori nella procedura intrapresa da altri ai sensi dell'art. 2929-bis.

Sia la dottrina civilistica che quella processualcivilistica hanno quindi affrontato, dalle rispettive prospettive, l'atteggiarsi del nuovo strumento con l'azione revocatoria ordinaria.

Non a caso, le espressioni più utilizzate per definire il nuovo strumento fanno riferimento ad una azione revocatoria "implicita"<sup>134</sup>, breve<sup>135</sup>,

---

<sup>133</sup> Come ben rileva Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2046 (nota 6), la nuova norma (2929-bis) riporta in auge il più generale tema della funzione dell'azione revocatoria, trattandosi di stabilire se la reintegrazione del patrimonio del debitore rappresenti un "bene" autonomo per la tutela del creditore o sia meramente strumentale alla tutela esecutiva; l'Autrice, che riporta il pensiero di Carmela Simona **PASTORE**, *sub art. 2901 CC*, in *Commentario al Codice civile*, a cura di Cendon (artt. 2740- 2906 CC), Giuffrè, 2009, p. 1094, secondo il quale "l'azione revocatoria mira a ricostruire il patrimonio del debitore, a conservarlo integro affinché il creditore possa soddisfare il proprio credito, che diversamente verrebbe pregiudicato", osserva che questo è oggi evidentemente assorbito dalla tutela (esecutiva) assicurata dall'art. 2929-bis CC. Si rammenti che secondo autorevole dottrina rinviene il fondamento dell'azione revocatoria sul piano strettamente processuale, allorché si prende atto che questa altro non è che una anticipazione della successiva azione esecutiva che il creditore (può) intraprendere contro il terzo acquirente, in questo senso Cesare Massimo **BIANCA**, *Diritto civile*, V, Giuffrè, 1994, p. 436.

<sup>134</sup> Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il D.L. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 588 e seguenti.

<sup>135</sup> Paolo **GALLO**, *Art. 2929-bis, Della tutela dei diritti*, in *Commentario Gabrielli*, a cura di Bonilini-Chizzini, Utet, p. 396 e seguenti.

“semplificata” o, con più specifico riferimento al piano processuale ad un “giudizio revocatorio invertito”<sup>136</sup> o “per saltum”<sup>137</sup>.

Ciò detto, l’art. 2929-bis CC rivela l’utilizzo di una tecnica legislativa piuttosto singolare<sup>138</sup>.

Anzitutto, la collocazione appare quantomeno “asistematica”<sup>139</sup>, non avendo l’art. 2929-bis alcun collegamento né con la norma precedente

---

<sup>136</sup> Daniele **CONCETTI**, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezze del diritto*, in *Notariato*, 2016, 145 e seguenti.

<sup>137</sup> Le espressioni con le quali è stato battezzato il nuovo strumento ex art. 2929-bis sono molteplici. Di «azione esecutiva semplificata» parla Mirza **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di Diritto Civile*, 4/2016, p. 1138; di «azione esecutiva invertita» parla Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell’art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, anno 4/2016, p. 136; di «azione esecutiva diretta», Francesco **CAMPI**, *Il nuovo art. 2929-bis CC tra inefficacia presunta, espropriazione anticipata e libertà negoziale*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 3/2016, p. 384; di «esecuzione anticipata» parlano Elisabetta **SMANIOTTO**, *L’art. 2929 bis CC Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Immobili e Proprietà*, 2015, p. 584 e Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell’art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 2/2016; Roberta Serafina **BONINI**, *Dall’azione revocatoria all’espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1/2016, p. 224; di «azione esecutiva speciale», invece, Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all’esecuzione forzata)*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 1/2016, p. 44.

<sup>138</sup> Mette in dubbio che rispetto a questo intervento legislativo come a quello precedente (D.L. n. 132/2014) si possa parlare di “tecnica legislativa”, Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 153 e seguenti; in particolare, l’Autore evidenzia la presenza di “dettami (stentiamo, invero, a chiamarle norme) sempre più prolissi e illeggibili (...) scritti in perfetto stile burocratico-bancario-ministeriale”.

<sup>139</sup> L’espressione è di Margherita **DOMINICI**, *L’art. 2929-bis e l’azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2046; va oltre Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 155, il quale afferma che “la scelta topografica rovina e deturpa la sobria armonia del fondamentale Titolo IV del Libro VI del codice civile, dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti e che, dopo una terna di norme stilisticamente perfette come gli artt. Da 2907 a 2909 c.c., s’occupa di disciplinare soprattutto gli effetti sostanziali del pignoramento e della vendita forzata, chiudendo il cerchio con l’art. 2929 c.c. sulla stabilità della vendita forzata, nonostante il processo esecutivo che ad essa aveva condotti fosse affetto da un qualche vizio di nullità”. Tra gli autori che si sono occupati della collocazione topografica della norma si segnalano anche Bruno **CAPPONI**, *Prime*

(2929) che si occupa della nullità degli atti esecutivi, né con quella successiva (2930) che introduce il capo sull'esecuzione per consegna e rilascio.

Sono state così proposte delle collocazioni ritenute più aderenti alla funzione della nuova norma. Se per taluno il nuovo strumento avrebbe dovuto trovare la sua collocazione immediatamente dopo l'azione revocatoria ordinaria, allorché quella disciplinata altro non è che una particolare forma di azione revocatoria<sup>140</sup>; per altri, la norma disciplina anzitutto l'esecuzione forzata, tale per cui la collocazione naturale sarebbe da rinvenire nella Sezione I (Dell'espropriazione) del Capo II (Dell'esecuzione forzata) del Codice civile, ovvero nel Codice di rito.

La "questione topografica" è strettamente collegata ad un'altra questione, quella relativa alla natura giuridica della fattispecie introdotta con l'art. 2929-bis CC.

Le opinioni si sono sviluppate essenzialmente attorno a due tesi.

Un primo orientamento afferma la natura processuale della norma, ritenendo che l'art. 2929-bis si limiti a disciplinare un particolare

---

*impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 59 e seguenti; Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 157 e seguenti; Ennio **CAVUOTO**, *L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Il Giusto Processo Civile*, 4/2015, p. 1173 e seguenti. *Contra* Angelo **DI SAPIO**, *Introduzione all'art. 2929-bis CC e al novellato art. 64 l. fallimentare*, in *Diritto Economia e Impresa*, 2/2016, p. 217, il quale ritiene condivisibile la scelta toponomastica allorché si considera che il nuovo strumento non rientra tra i mezzi di tutela della garanzia patrimoniale, quanto piuttosto tra i rimedi contro l'inadempimento debitorio.

<sup>140</sup> In questo senso Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 59, secondo il quale "(...) se dovessimo assumere l'aspetto sostanziale come preminente - la collocazione naturale sarebbe verosimilmente tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (Libro VI, Titolo III, Capo V, in una ideale Sez. II-bis)"; diversamente, Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 155, ritiene più opportuno l'inserimento dell'articolo 2901-bis CC.

processo esecutivo<sup>141</sup>. A questo, si contrappone chi sostiene che la norma intervenga (anche) su un piano sostanziale, ovvero introduca nell'ordinamento una nuova forma di azione revocatoria da annoverare, in quanto tale, tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale<sup>142</sup>.

Queste due ricostruzioni, lungi dall'essere mere speculazioni dottrinali, contribuiscono – come si vedrà meglio trattando della fase oppositiva – ad affrontare la complessa e rilevante questione attinente alla distribuzione degli oneri probatori<sup>143</sup>.

Ed infatti, attribuendo all'art. 2929-bis CC natura processuale, lo scopo della norma diviene essenzialmente quello di anticipare la fase esecutiva<sup>144</sup>, ragion per cui nell'eventuale giudizio oppositorio

---

<sup>141</sup> Per tutti, Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 29029-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 157 e seguenti; Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 281 e seguenti.

<sup>142</sup> In questi termini, Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 17 e Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 352, ove l'Autore afferma che "da un punto di vista sistematico, dunque, l'art. 2929-bis CC arricchisce il novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (omissis)".

<sup>143</sup> A tal proposito Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 62, afferma che "la questione non è soltanto terminologica: dal rilievo che a venire esercitata è un'azione esecutiva, per quanto speciale, e non di cognizione, per quanto deformalizzata, discendono una serie di conseguenze (omissis)".

<sup>144</sup> Per tutti, Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 157 e seguenti, secondo il quale con l'art. 2929-bis non è stato alterato nulla sul piano sostanziale, essendo stata solo offerta una possibilità processuale ulteriore al creditore, salvo poi affrontare in un momento successivo la tematica sostanziale, che potrà emergere ora a valle di un'espropriazione già iniziata, precisamente nell'ambito delle opposizioni esecutive i quali evidentemente rappresentano processi dichiarativi innestati sul tronco del processo esecutivo; tale per cui non sarebbero intervenute modifiche delle regole del diritto sostanziale, ma semplicemente riconosciuta una tutela processuale al creditore. Nello specifico un'azione esecutiva, che viene definita "anticipata", in presenza di alcune condizioni, lasciando ad un eventuale momento successivo (l'opposizione da parte del debitore), la necessità di affrontare la questione sostanziale della responsabilità del bene aggredito per il credito per il quale si procede. Tale posizione è ribadita e

---

sviluppata in un successivo scritto in cui l'Autore, nel sostenere la natura processuale dell'art. 2929-bis CC afferma che la dottrina contraria "prende un abbaglio, confondendo le regole del processo esecutivo con le regole sostanziali che presiedono alla liceità dell'espropriazione forzata, ossia alla giustizia dell'esecuzione dal punto di vista del suo oggetto. Sul piano del diritto sostanziale il creditore si soddisfa giustamente solo se a questo fine vengono utilizzati beni a fronte di lui responsabili, area questa che si perimetra secondo regole sostanziali che tuttavia non rilevano all'interno dell'attività esecutiva, bensì solo nell'ambito di un (eventuale) processo dichiarativo instaurato in collegamento al processo esecutivo. Se prendiamo in considerazione il principio di base, tratto dall'art. 2740 c.c., per cui il debitore risponde con beni che gli appartengono, possiamo certamente affermare che l'attività espropriativa non inizia né procede verificando la sussistenza in concreto di quella appartenenza. Questo profilo sostanziale è del tutto irrilevante nell'ambito dell'attività esecutiva, la cui ritualità si fonda sulla sussistenza di quelli che ben sono stati definiti come "indici di appartenenza", che in sé sono solo concetti di diritto processuale e non di diritto sostanziale. Insomma, se gli organi esecutivi procedono verificando solo i presupposti processuali del loro agire, l'interessato a far valere una discrasia tra piano sostanziale e piano processuale deve porsi al di fuori del processo esecutivo ed instaurare un processo dichiarativo per far valere i profili sostanziali della vicenda, quindi l'ingiustizia dell'esecuzione per il suo oggetto. Ora, l'art. 2929-bis c.c. non altera in alcun modo il piano sostanziale, ma fornisce solo un ulteriore indice di responsabilità che, se si vuole, permette una più ampia utilizzabilità processuale dell'azione esecutiva, ma non una sua più ampia liceità sul piano sostanziale". Così, Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 283. Della stessa opinione è Barbara **BORRILLO**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: le tutele del creditore e del debitore a confronto*, in *Rassegna di diritto civile*, 1/2018, p. 7 e seguenti, in relazione alla natura giuridica del nuovo istituto afferma che "Posto il condivisibile assunto per il quale l'azione di cui all'art. 2929-bis CC non si presenta quale sottospecie di azione revocatoria, pare potersi sostenere che essa si ponga, a differenza dell'*actio pauliana*, quale strumento esecutivo che determina una accelerazione della fase processuale (successiva alla revocatoria) nel senso che "aggira" uno step prima considerato ineluttabile. È quindi da cogliere con favore la considerazione per la quale la nuova norma incide, semplificandole, sulle condizioni per poter esperire l'azione esecutiva, senza però intervenire sulla natura dell'azione". *Contra*, per tutti, Stefano **PAGLIANTINI**, *Ancora sull'articolo 2929-bis CC (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 307 e 308, il quale, proprio in riferimento al pensiero di Mauro Bove, afferma che "Siccome la pignorabilità ha qui per oggetto dei beni sui quali non vi è un diritto reale di garanzia e neanche è stato ottenuto (dal creditore) un giudicato di revoca, come fa (ecco la domanda) il nuovo indice di responsabilità, di cui Bove discorre, a prescindere da un'inopponibilità (di legge) ostativa a che il donatario (detto ellitticamente) possa esercitare la propria situazione di appartenenza in pregiudizio del creditore anteriore? Alle corte: il *posterius* di una pignorabilità che non conosce il *prius* di un'inopponibilità, per opinione unanime relativa e temporanea, ov'è che si incardinerebbe? Delle due, infatti, l'una: o si ammette il conio di un *monstrum*, come l'ha ben etichettato Marco De Cristofaro, a guisa del quale qui si avrebbe un'antergazione degli effetti del pignoramento, e (per *incidens*) l'idea (non meno bislacca) di una retroattività del pignoramento (di beni alienati e destinati gratuitamente nell'anno precedente) si muove negli stessi dintorni,

dovranno essere seguite le regole probatorie che caratterizzano l'azione revocatoria ordinaria.

Diversamente, l'adesione alla natura sostanziale della norma comporta che al creditore venga concesso oltre che di avvalersi dell'inversione tra processo cognitivo ed esecutivo, anche di poter contare su un'inversione in punto di riparto dell'onere probatorio.

Viene fatto osservare che la ricostruzione in termini (soli) processuali dell'art. 2929-bis non sarebbe coerente con l'ispirazione generale di una disciplina che è chiaramente finalizzata ad evitare condotte elusive del debitore.

In particolare, questa finalità sarebbe in concreto vanificata allorché si imponesse al creditore di provare l'esistenza dei presupposti ex art. 2929-bis a seguito della semplice opposizione del debitore<sup>145</sup>; in questo senso, è stato evidenziato il rischio che il giudicato si possa prestare ad essere un "mero strumento dilatorio nelle mani del debitore"<sup>146</sup>.

---

oppure si deve riconoscere, come pare abbia più di un costrutto, che l'art. 2929-bis è piuttosto una norma che ha modificato la rilevanza esterna delle alienazioni a titolo gratuito, sospettate di pregiudicare i creditori anteriori. *Tertium non datur*. Col che, se non la si vuol dire norma materiale, in quanto attributiva (giova ripeterlo) non di un diritto ma di un potere d'azione, potrà riconoscersi che l'interprete è al cospetto di una previsione posta sul crinale, sommando il profilo sostanziale a quello processuale" ed ancora sottolinea che "l'interprete medio non deve indugiare nell'equivoco del legislatore, scambiando la non testualità dell'effetto sostanziale (l'inefficacia/inopponibilità) con una sua carenza tout court".

<sup>145</sup> È la riflessione di Andrea ZOPPINI, *L'effettività in-vece del processo*, in *Rivista di diritto processuale*, 3/2019, p. 683;

<sup>146</sup> È l'espressione di Giuseppe MICCOLIS, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 336; l'Autore sostiene chiaramente la natura esclusivamente processuale della norma, eppure non emerge (invece) così chiaramente se la nuova norma porti con sé (anche) un effetto revocatorio.

Accanto a queste due tesi "estreme", si colloca quella ricostruzione che riconosce una "natura mista" - esecutiva e sostanziale - al nuovo strumento<sup>147</sup>.

Non appare assolutamente trascurabile quanto affermato nella Relazione illustrativa al D.D.L di conversione in legge del D.L. 27-6-2015, n. 83 ove si afferma che l'art. 2929-bis CC disciplina "un'azione (revocatoria) semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all'esercizio dell'azione esecutiva. Che la domanda esecutiva abbia tale valore non è scritto *expressis verbis*, per non indulgere in definizioni dottrinali, ma si evince dal complessivo impianto".

Secondo taluno, il legislatore nel confezionare la norma ha volutamente assunto un atteggiamento pragmatico con il (solo) fine di individuare un efficace mezzo di rapida tutela del creditore.

Questo da un lato spiegherebbe la scarsa attenzione ai profili sistematici; dall'altro starebbe (anche) a dimostrare l'autonomia dell'azione ex art. 2929-bis CC rispetto all'azione revocatoria<sup>148</sup>.

La fattispecie sembra dunque presentare i tratti di un'azione a struttura complessa, in quanto affianca all'attribuzione di un diritto (potere) di

---

<sup>147</sup> In questo senso Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 588 e seguenti; Stefano **PAGLIANTINI**, *Ancora sull'articolo 2929-bis CC (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 303 e seguenti; Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 431 e seguenti; in termini critici Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 284, il quale parla di "ibrido tra azione esecutiva ed azione dichiarativa. Come se l'art. 2929-bis CC avesse disciplinato (omissis) una sorta di azione esecutiva speciale che presenti in sé la potenzialità della domanda revocatoria".

<sup>148</sup> Daniele **MURITANO**, *Il nuovo art. 2929-bis CC: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in *Rivista di Diritto Bancario - dottrina e giurisprudenza commentata*, 11/2015, p. 2.

azione esecutiva un implicito, legale, effetto costitutivo di tipo revocatorio.

## 2) Presupposti e procedimento. Introduzione.

Si è già avuto modo di osservare che all'interno dell'art. 2929-bis CC il legislatore ha posto in essere un'inversione temporale tra la fase di cognizione e quella esecutiva.

Questo perché il legislatore consente al creditore (già) munito di titolo esecutivo di poter agire direttamente in via esecutiva contro gli atti negoziali posti in essere dal debitore in pregiudizio della garanzia generica ex art. 2740 CC e rappresentati da atti di alienazioni a titolo gratuito o da vincoli di indisponibilità aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati.

A tal proposito è stato chiarito che "l'obiettivo del legislatore della novella non è certo quello di limitare l'autonomia privata, vietando la stipula di atti di disposizione a titolo gratuito; è semmai quello di evitare che il debitore possa dissolvere la garanzia patrimoniale generica, così sottraendosi al rispetto dell'art. 2740 CC"<sup>149</sup>.

---

<sup>149</sup> Così Paolo **FRUGIUELE**, *L'articolo 2929-bis CC e l'inopponibilità degli atti dispositivi*, in *Immobili & Proprietà*, 6/2016, p. 369; nello stesso senso anche Giovanni **RIZZI**, *L'art. 2929-bis CC: una nuova tutela per il ceto creditorio. Appunti e riflessioni*, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it), il quale pone l'accento (anche) sulla possibile funzione deterrente del nuovo strumento rispetto a possibili utilizzazioni fraudolente delle separazioni patrimoniali. L'Autore, in proposito, afferma che "Scopo della norma non è, invece, quello di porre termine al ricorso di negozi quali il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione, il trust (come si è letto in alcuni primi commenti di stampa). Tali negozi, se posti in essere in relazione ai reali scopi per i quali sono stati concepiti, nulla avranno da temere. Non potranno, invece, essere più essere utilizzati (come, purtroppo, troppo spesso è avvenuto nel passato) per il solo scopo di sottrarre ai creditori beni sui quali soddisfare le proprie legittime pretese. La nuova norma è stata emanata anche e soprattutto per combattere questo fenomeno. La norma in commento certamente limiterà, nel futuro, il ricorso a questi negozi, non potendo più, gli stessi, costituire una barriera protettiva contro le pretese dei creditori, ma, probabilmente, contribuirà a "rivalutarli" nella "communis opinio", essendo, attualmente, nella prassi di norma associati a situazione di insolvenza o ad intenzione frodatrice. Insomma, una riconsiderazione di istituti e negozi che se correttamente utilizzati possono costituire insostituibili strumenti per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela (si pensi, ad esempio, ad un trust di tutela, posto in essere per far fronte ai bisogni di un soggetto disabile, nell'ottica del "dopo di noi").

Prima dell'introduzione del nuovo strumento il creditore che avesse voluto reagire ad un tale comportamento del debitore avrebbe potuto (e dovuto) utilizzare l'azione revocatoria ordinaria al fine di ottenere una sentenza costitutiva che dichiarasse l'inefficacia relativa dell'acquisto del terzo<sup>150</sup> o dell'atto istitutivo del vincolo di indisponibilità.

Ottenuta questa, il creditore avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della stessa ed avviare la procedura esecutiva espropriando il bene nelle forme degli artt. 602 CPC e seguenti<sup>151</sup>.

L'art. 2929-bis CC oggi consente al creditore che si trovasse nella medesima situazione di agire direttamente in via esecutiva, trascrivendo il pignoramento sul bene oggetto del negozio pregiudizievole, senza necessità di esperire preventivamente l'azione revocatoria che da sempre costituisce il presupposto necessario alla reazione del creditore danneggiato. Ed infatti "la c.d. inefficacia relativa consiste nella preclusione alla possibilità per il terzo di sottrarsi all'esecuzione forzata, per un debito che non lo riguarda o dal quale

---

<sup>150</sup> L'accertamento preventivo dell'inefficacia dell'atto serve come ricorda Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 363, ad "aggirare la regola per cui l'esecuzione deve indirizzarsi sui beni appartenenti al soggetto indicato nel titolo esecutivo. Infatti, mentre nelle altre fattispecie contemplate nell'art. 602 CPC – ove pure si assiste ad una divaricazione tra il contenuto del titolo esecutivo e il soggetto passivo dell'esecuzione – sussiste un vincolo formale tra il bene del terzo ed il diritto di credito (esempio, l'ipoteca per gli immobili), la dichiarazione d'inefficacia cui tende la revocatoria presuppone invece l'accertamento di delicate circostanze di fatto (omissis)"; anche Rossella Maria **TOTO**, *L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2017, p. 468, la quale afferma che "La sentenza di revoca, con la inefficacia relativa che ne consegue, è quel provvedimento giudiziale che costituisce, sul bene del terzo, il "vincolo di garanzia rispetto al credito" tale da giustificare l'assoggettamento all'espropriazione".

<sup>151</sup> La posizione del terzo revocato è, nel sistema codicistico, parificata in tutto e per tutto a quella del terzo acquirente dell'immobile ipotecato o del terzo datore di ipoteca. Sul punto, si rimanda a Francesco **CARNELUTTI**, *Diritto e processo nella teoria dell'obbligazione*, in *Studi in onore di Chiovenda*, 1927, Cedam, p. 299.

potrebbe andare esente, eccedendo il proprio titolo domenicale poiché acquistati anteriormente al pignoramento”<sup>152</sup>.

Nella pratica questo si traduce nella possibilità di porre in essere una immediata espropriazione a) contro il terzo proprietario ai sensi dell’art. 602 CPC; b) contro il disponente come se il bene fosse libero da vincoli di indisponibilità che ne determinano l’effetto segregativo.

Questa possibilità, come si è già avuto modo di osservare, non è concessa a qualunque creditore, ma è condizionata alla sussistenza di specifici presupposti individuati dal Legislatore al primo comma dell’art. 2929-bis CC.

Sia permesso rilevare fin da subito che il nuovo strumento ha rappresentato una forte novità nel quadro normativo italiano per una serie di motivi.

Non solo ha consentito di procedere direttamente all’espropriazione del bene del terzo in casi in cui prima era necessario instaurare preventivamente un giudizio revocatorio; ma altresì previsto che la verifica di quegli stessi specifici presupposti che consentono di utilizzare questa “corsia preferenziale”<sup>153</sup> sia rinviata ad una eventuale fase oppositiva, che potrebbe anche non esserci.

Si osservi, infatti, che in presenza di una serie di indici<sup>154</sup>: 1) atto dispositivo pregiudizievole posto in essere dal debitore a titolo

---

<sup>152</sup> Così Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull’introduzione del nuovo art. 2929-bis CC, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 3/2016, p. 433.*

<sup>153</sup> L’espressione è di Vittorio **VIOLANTE**, *L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132, in Rivista dell’esecuzione forzata, 4/2015, p. 589.*

<sup>154</sup> Sono quelli indicati dal Legislatore al comma I dell’art. 2929-bis CC, il quale prevede “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La

gratuito e/o costituzione di un vincolo di indisponibilità su beni immobili o mobili registrati; 2) anteriorità del credito rispetto all'atto pregiudizievole; 3) possesso di un titolo esecutivo, al creditore è consentito di trascrivere direttamente il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole.<sup>155</sup>

Questo si traduce nella possibilità per il creditore di avvalersi di uno strumento potentissimo attivabile sulla base della semplice affermazione dell'esistenza dei presupposti ex art. 2929-bis nell'atto di precetto<sup>156</sup>; ed, infatti, la loro verifica giudiziale è demandata ad una fase successiva (e solo eventuale) dello stesso procedimento esecutivo, la quale – come vedremo meglio - non determina la sospensione automatica della stessa esecuzione forzata.

Fatte queste premesse, è opportuno esaminare i requisiti richiesti dall'articolo 2929-bis CC, non solo per delimitare l'ambito applicativo dello stesso, ma anche per poter affrontare successivamente questioni quali il riparto dell'onere probatorio in sede di opposizione e i rapporti del nuovo strumento con l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 CC.

## 2.1 Il credito anteriore e il titolo esecutivo.

Come si è già potuto osservare, l'art. 2929-bis si presenta come uno strumento di tutela delle ragioni di soli alcuni creditori: quelli cioè che

---

disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro l'anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa”.

<sup>155</sup> La stessa facoltà è concessa anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa, così come stabilito dall'art. 2929-bis CC.

<sup>156</sup> Molto critico Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 363, il quale rileva come sia inaccettabile questo meccanismo, allorché si considera che l'accertamento compiuto dal giudice al fine di pronunciare una sentenza revocatoria presuppone “l'accertamento di delicate circostanze di fatto, la cui sussistenza mal si presta a essere semplicemente affermata dal creditore per poter agire contro il terzo proprietario”; nello stesso senso anche Giuseppe **MICCOLIS**, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 338 il quale prende atto che “(...) i presupposti per l'applicazione dell'art. 2929-bis CC sono meramente affermati dal creditore e, come tali, in caso di contestazione devono anche essere provati”.

si trovano nelle condizioni stabilite dal comma I, il quale delimita l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della nuova norma.

Prima condizione espressamente sancita dalla norma è che il credito sia sorto prima del perfezionamento dell'atto dispositivo o segregativo. Dunque, nella nuova norma non sono certamente ricompresi gli atti anteriori al sorgere del credito che potranno essere (solo) oggetto di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 CC<sup>157</sup>.

Questo emerge chiaramente dalla lettura del I comma, ove si prevede che legittimato alla trascrizione del pignoramento è quel creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore compiuto successivamente, quindi esclusivamente il creditore anteriore.

Si tratta, dunque, di stabilire quando un credito può essere considerato anteriore rispetto all'alienazione a titolo gratuito, ovvero al vincolo di indisponibilità.

Si osservi, infatti, che se in taluni casi l'accertamento è piuttosto semplice – come nel caso di un contratto di compravendita –, in altri casi questa operazione può risultare non di così immediata soluzione. È il caso del credito per risarcimento del danno.

Sul punto la dottrina suggerisce il ricorso alla giurisprudenza in tema di azione revocatoria, in virtù della quale il requisito dell'antiorità del credito (rispetto all'atto pregiudizievole) deve essere verificato in relazione al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito è stato accertato giudizialmente<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup> Nonostante il chiarissimo tenore letterale della norma, non è mancato chi ha prospettato una possibile applicazione dell'art. 2929-bis (anche) ai creditori anteriori e ciò nel tentativo di "meglio funzionalizzare la tutela creditoria" attraverso una sorta di equiparazione tra "la conoscenza" del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditore di cui al comma III dell'art. 2929-bis CC e la "dolosa preordinazione" dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 CC. In questo senso Rosario **FRANCO**, *La novella codicistica dell'art. 2929-bis c.c.: tra accelerazione delle tutele creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento*, in *Foro Napoletano*, 3/2015, p. 685 e seguenti.

<sup>158</sup> Sul punto si veda Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 9, il quale richiama il Tribunale di Salerno, 9 luglio 2013, nel quale viene affermato che "il requisito dell'antiorità rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base

Così, nel caso di un credito risarcitorio bisognerà considerare non il momento in cui lo stesso è stato accertato dal giudice con sentenza; bensì il momento in cui si è verificato l'inadempimento, ovvero il fatto illecito che ha determinato l'obbligazione risarcitoria.

È stata precisata la non necessità che tale momento emerga da atto avente data certa, posto che "non risulta che il momento in cui è nato il credito debba risultare necessariamente da atto avente data certa, posto che tale requisito non appare, quanto meno in prima lettura, ricavabile da alcun elemento della disposizione in esame"<sup>159</sup>.

In senso contrario, è stato argomentato che se è vero che il legislatore non fa riferimento al requisito della "data certa", è altrettanto vero – come si vedrà meglio nel prosieguo – che richiede (invece) che il creditore sia (già) munito di un titolo esecutivo, tale per cui non dovrebbero sorgere dubbi circa la necessità che il credito anteriore abbia (anche) data certa.

La prima ricostruzione appare preferibile tenuto conto che l'art. 2929-bis riferisce il requisito dell'antiorità al solo credito e non (anche) al titolo esecutivo, il quale può tranquillamente formarsi in un momento successivo all'atto dispositivo, rilevando esclusivamente che il creditore abbia tale qualifica prima dell'atto pregiudizievole.

Alla luce di ciò, è stato affermato che in relazione al requisito dell'antiorità è sufficiente che questo emerga inequivocabilmente dal complessivo rapporto obbligatorio<sup>160</sup>.

Una questione specifica in tema di antiorità del credito ha riguardato il fondo patrimoniale, questione sollevata dalla mancanza di un

---

al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo del suo accertamento giudiziale".

<sup>159</sup> Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 3.

<sup>160</sup> Giuseppe **GAROFALO**, *L'art. 2929-bis nel diritto di famiglia*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1/2018, p. 288 e seguenti.

coordinamento con le norme in tema di pubblicità immobiliare dell'atto costitutivo del fondo stesso.

Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che l'opponibilità del vincolo nascente dal fondo discende dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e non dalla trascrizione ex art. 2647 CC, la quale degrada a mera pubblicità notizia<sup>161</sup>.

In considerazione di ciò, allorché venga in rilievo un fondo patrimoniale, la questione dell'antiorità in relazione all'art. 2929-bis deve essere definita considerando il momento in cui lo stesso è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio, non risultando sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari; ed, infatti, è solo con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio che sorge il vincolo – e con esso, come si vedrà – anche il pregiudizio alle ragioni creditorie.

Si è potuto accennare, parlando del requisito dell'antiorità, alla necessità che il creditore (anteriore) sia altresì munito di titolo esecutivo<sup>162</sup> per poter avvalersi del procedimento ex art. 2929-bis.

---

<sup>161</sup> **Sezioni Unite**, 13 ottobre 2009, n. 21658, della quale si riporta la massima: "la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo". Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario.

<sup>162</sup> Sul controverso concetto di titolo esecutivo, **Sezioni Unite**, 7 gennaio 2014, n. 61, con nota di Valerio **MONTELEONE**, *L'oggettivazione del pignoramento: tramonta la concezione astratta del titolo esecutivo?*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2014, p. 319 e seguenti e Bruno **CAPPONI**, *Le Sezioni Unite e l'oggettivazione degli atti di espropriazione forzata*, in *Rivista di diritto processuale*, 2/2014, p. 496 e seguenti.

Sul punto è stato osservato che nel nuovo strumento l'esistenza stessa del credito risulta "coperta" proprio dalla disponibilità del titolo esecutivo da parte del creditore<sup>163</sup>.

Dunque, in relazione all'esistenza del credito, il creditore non ha necessità, nel momento in cui intenta l'azione esecutiva ex art. 2929-bis, di fornire alcuna prova specifica, essendo sufficiente la disponibilità di un titolo esecutivo; è bene però sottolineare che il titolo esecutivo, che è condizione necessaria per ottenere la tutela di un diritto sostanziale in sede esecutiva, non è (però) condizione sufficiente per procedere ai sensi dell'art. 2929-bis CC, essendo altresì necessario che il credito documentato nel titolo preesista all'atto dispositivo<sup>164</sup>.

Si osserva che, sebbene non sia stato ribadito in modo esplicito, il credito per il quale si procede in via esecutiva ex art. 2929-bis CC, deve essere "certo, liquido ed esigibile" come stabilito dall'art. 474 CPC, comma I.

Alla luce di ciò risulterebbe superflua la precisazione operata dal legislatore circa la necessità che il creditore sia "munito di titolo esecutivo"; e questo perché in base alle norme del codice di rito l'esecuzione forzata non può essere intrapresa senza il titolo stesso<sup>165</sup>.

Nella pratica, dunque, il creditore che intenda avvalersi della procedura ex art. 2929-bis CC dovrà essere in possesso di una

---

<sup>163</sup> Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 442.

<sup>164</sup> Nel caso in cui l'atto pregiudizievole sia anteriore al sorgere del credito, per il creditore non vi sarà altra via percorribile che l'azione revocatoria ordinaria nel cui giudizio dovrà provare la dolosa preordinazione per poter dare inizio all'esecuzione forzata.

<sup>165</sup> In questo senso : Rossella Maria **TOTO**, *L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2017, p. 468; Luca **BALLERINI**, *Atti di destinazione e tutela dei creditori: l'art. 2929-bis CC riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1/2016, p. 275; Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 15; Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 61.

sentenza o altro provvedimento alla quale la legge attribuisce efficacia esecutiva, ovvero da scrittura privata autenticata o atto ricevuto da notaio, dal quale risulta il credito per il quale intende procedere esecutivamente.

In questa dinamica, è ben evidenziare un rischio, il (preteso) creditore in possesso del titolo esecutivo, potrebbe non essere (o non essere più) titolare di alcun corrispondente diritto di credito. Come si vedrà, in questa situazione, il legislatore prevede che sia onere del (preteso) debitore (o del terzo) esecutato sollevare opposizione all'esecuzione<sup>166</sup>.

## 2.2 Il pregiudizio (*eventus damni*).

Prima di procedere all'esame di questo ulteriore requisito, è necessario dare atto che nella prima sua formulazione – quella del 2015 – l'art. 2929-bis faceva riferimento limitato al "creditore pregiudicato da un atto del debitore"; salvo poi – nel III comma – indicare, tra i requisiti, la "conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie".

Con le modifiche apportate nel 2016 con la l. n. 119, il legislatore, nel disciplinare l'opposizione all'esecuzione, ha specificato che con questa il debitore (e il terzo) può contestare, tra l'altro, la circostanza che "l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie"<sup>167</sup>, facendo

---

<sup>166</sup> Si veda, sul punto, anche il principio di diritto enunciato dalle **Sezioni Unite** con la sentenza 28 novembre 2012, n. 21110: "Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo".

<sup>167</sup> Si osservi che nel I comma dell'art. 2929-bis CC, il pregiudizio compare "indirettamente" tra i requisiti: "Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel

così riferimento “specifico” ed “oggettivo” al pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

Secondo taluno questa modifica è da leggere nella volontà del legislatore, di limitare da un lato la portata applicativa della norma solo ove sussista un effettivo pregiudizio per il creditore; dall’altro di realizzare una sorta di simmetria con l’azione ex art. 2901 CC<sup>168</sup>.

Infatti, non solo il requisito del “pregiudizio” accomuna le due norme, ma è proprio alla giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria alla quale si fa riferimento per definire la portata dello stesso<sup>169</sup>.

Si osservi così che il legislatore del ‘42, nel formulare l’art. 2901 CC, ha positivizzato *l’eventus damni*, preferendo al termine “danno” quello di “pregiudizio”; secondo autorevole dottrina, questa scelta è stata dettata dalla volontà di consentire l’operatività del rimedio revocatorio

---

termine di un anno dal termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto (omissis)”; solo nel III comma, il pregiudizio compare “oggettivamente”: “Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al Titolo V del Libro Terzo del Codice di Procedura Civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al 1° comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuta conoscenza del pregiudizio arrecato”.

<sup>168</sup> Così Mirza **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2016, p. 1147.

<sup>169</sup> Circa l’utilità e la necessità di far riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina in tema di azione revocatoria ordinaria per definire il requisito del pregiudizio ex art. 2929-bis: Rosario **FRANCO**, *La novella codicistica dell’art. 2929-bis c.c.: tra accelerazione delle tutele creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento*, in *Foro Napoletano*, 3/2015, p. 685 e seguenti; Paolo **FRUGIUELE**, *L’articolo 2929-bis CC e l’inopponibilità degli atti dispositivi*, in *Immobili & Proprietà*, 6/2016, p. 377; “sembra” discostarsi Mirza **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2016, p. 1147, la quale evidenzia la necessità di valutare il pregiudizio ex art. 2929-bis in maniera “più rigorosa”, salvo poi affermare che la logica che governa il nuovo strumento è quella dell’azione revocatoria e che “per pregiudizio qui deve intendersi (omissis) quello che ha specificatamente inciso sul diritto del creditore a soddisfarsi sul patrimonio del debitore (*eventus damni*), secondo lo schema dell’azione revocatoria”.

(anche) ai casi di solo “pericolo di danno”, quale potenziale possibilità di lesione delle ragioni creditorie<sup>170</sup>.

Ed infatti, in materia di revocatoria ordinaria, l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario intende il “pregiudizio” quale mero pericolo di insolvenza, ovvero mera variazione qualitativa della garanzia patrimoniale.

Nello specifico, non si ritiene necessario che l’atto di disposizione abbia determinato un oggettivo ed attuale pregiudizio alle ragioni creditorie, ma è sufficiente che questo sia in grado di rendere più difficoltosa la soddisfazione sul patrimonio del debitore (il c.d. *periculum damni*)<sup>171</sup>.

A tal fine, è necessario valutare il requisito del “pregiudizio” tenendo conto da un lato dell’ammontare del debito, dall’altro della consistenza del patrimonio debitorio.

Si osservi che la c.d. insolvenza relativa ha consentito di superare la necessità di una preventiva infruttuosa escussione, permettendo così la revoca di un atto compiuto dal debitore anche quando le condizioni patrimoniali di questo fossero tali da far (anche soltanto) presumere l’impossibilità della soddisfazione coattiva del credito.

---

<sup>170</sup> Rosario **NICOLÒ**, *Dell’azione revocatoria*, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e V. Branca, Zanichelli, 1953, XXI, p. 217; Lina **BIGLIAZZI GERI**, voce *Revocatoria (azione)*, in Enc. Giur., 1991, XXVII, p. 5; Ugo **NATOLI**, voce *Azione revocatoria*, in Enc. Dir., Giuffrè, 1959, IV, p. 888 e seguenti.

<sup>171</sup> Andrea **FEDERICO**, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, in Rassegna di diritto civile, p. 796, afferma che «il pregiudizio deve essere valutato in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione e non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che la soddisfazione dei creditori sia resa più incerta o difficile»; in giurisprudenza Cassazione, 9 marzo 2006, n. 5105, ha specificato che è necessario e sufficiente che l’atto sia pericoloso in termini di potenziale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore; Cassazione 30 giugno 2015, n. 13343; Cassazione 3 febbraio 2015, n. 1902.

Nello schema dell'art. 2929-bis CC il requisito del pregiudizio è semplicemente affermato dal creditore procedente, nel senso che questo si considera implicitamente sussistente nel momento in cui viene esercitata l'azione; in altre parole, il controllo giudiziario circa la sua effettiva sussistenza sarà solo eventuale, nel caso in cui il debitore (o il terzo) dovesse proporre opposizione ai sensi del comma III.

È da considerare inaccettabile l'opinione secondo la quale la sussistenza del pregiudizio debba essere oggetto di specifica dichiarazione da parte del creditore nell'istanza di pignoramento; non è possibile infatti immaginare che il destinatario di questa dichiarazione sia l'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento, tra i cui compiti non può certamente farsi rientrare la verifica preventiva dei presupposti ex art. 2929-bis. Inoltre, questa ricostruzione collide con il tenore letterale dell'art. 2929-bis che colloca chiaramente il controllo giudiziale sui requisiti – potenzialmente tutti – alla fase eventuale dell'opposizione.

Discorso diverso è stabilire a chi spetti – creditore o opponente – fornire la prova della sua sussistenza, ma questo rientra nella più generale problematica della distribuzione degli oneri probatori in fase oppositiva.

Trattato il requisito del pregiudizio, bisogna esaminare quali sono gli atti che lo possono generare. Infatti, anche attraverso questo profilo il legislatore realizza un'ulteriore delimitazione dell'ambito operativo dello strumento ex art. 2929-bis CC, non essendo questo utilizzabile rispetto a tutti gli atti pregiudizievoli, ma solo a quelli che comportano un trasferimento a titolo gratuito, ovvero costituiscono sui beni "vincoli di indisponibilità".

**Segue. L'ambito oggettivo. In particolare, i beni mobili registrati e la questione delle quote di s.r.l.**

Lo strumento ex art. 2929-bis CC è mezzo di tutela dei creditori il cui ambito di applicazione, rispetto all'azione revocatoria ordinaria, appare decisamente più ristretto e questo tenuto altresì conto che gli atti del debitore - già limitati ai soli atti di disposizione e/o costituzione

di vincoli di indisponibilità – possono avere ad oggetto esclusivamente beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri.

Se sono certamente da escludere dall'area operativa dell'art. 2929-bis CC gli atti aventi ad oggetto beni rispetto ai quali non sussiste nessuna forma di pubblicità in relazione alle vicende traslative e costitutive di vincoli, più problematico è definire quali siano quei beni mobili che devono ritenersi "iscritti in pubblici registri" (comma I).

Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che l'art. 2929-bis CC dopo aver equiparato ai beni immobili i beni mobili iscritti in pubblici registri, non opera alcun rinvio all'art. 2683 CC, cioè a quella categoria di beni mobili rispetto ai quali il legislatore prevede, a fini dichiarativi, la trascrizione delle vicende che li riguardano<sup>172</sup>.

In altre parole, ci si è chiesti se per beni mobili ex art. 2929-bis CC, stante il mancato richiamo dell'art. 2683 CC, possano essere considerati tutti i beni mobili, comunque soggetti a "forme di pubblicità idonee a far risultare la presenza di vincoli di indisponibilità" pur se non ricompresi nell'elenco ex art. 2683 CC.

Secondo un primo orientamento<sup>173</sup>, l'art. 2929-bis CC introdurrebbe delle deroghe così rilevanti rispetto alla disciplina generale, tale per cui la stessa disposizione non dovrebbe essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica; conseguentemente, nell'ambito applicativo della stessa dovrebbe essere ricompresi esclusivamente i beni mobili ex art. 2683 CC, rispetto ai quali l'Ordinamento appresta un sistema di pubblicità idoneo a ricomprendere quelle vicende alienative e costitutive di vincoli che consentono – al ricorrere di tutte le condizioni – di attivare il rimedio ex art. 2929-bis CC<sup>174</sup>.

---

<sup>172</sup> L'art. 2683 CC stabilisce che "devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione" gli atti che hanno per oggetto: navi e galleggianti iscritti nei registri indicati nel codice della navigazione; aeromobili iscritti nei registri indicati nello stesso codice; gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

<sup>173</sup> Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, 4/2016, p. 137; Stefano **PAGLIANTINI**, *A proposito dell'art. 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza*, in *Europa e diritto privato*, 2017, p. 167 e seguenti;

<sup>174</sup> In particolare, secondo Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*,

Di diverso avviso è la dottrina maggioritaria<sup>175</sup>.

Si osserva che la stessa Relazione di accompagnamento all'art. 2929-bis CC se da un lato afferma che la norma si applica esclusivamente ai soli beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, dall'altro non contiene alcuna specificazione circa i registri in questione; tale impostazione è riprodotta nel testo nella norma, tale per cui si deve ritenere che la volontà del legislatore non sia quella di limitare l'ambito operativo del nuovo strumento ai soli beni mobili ex art. 2683 CC; a sostegno di ciò, si osserva che il legislatore quando ha voluto effettuare una limitazione in questo senso, lo ha fatto in modo chiaro<sup>176</sup>.

Conseguentemente, si ritiene che il tenore letterale della norma consente di applicare l'art. 2929-bis CC rispetto a tutti i beni mobili per i quali sia prevista l'iscrizione in registri comunque tenuti da organismi pubblici.

Ciò detto, uno dei maggiori dubbi interpretativi ha riguardato la possibilità di ricomprendere nell'area applicativa dell'art. 2929-bis CC (anche) gli atti a titolo gratuito relativi a quote di partecipazione in

---

2/2016, p. 1191, " (...) mentre i registri previsti dalle leggi speciali con riferimento a taluni beni o categorie di beni mobili si caratterizzano per la limitatezza delle vicende che possono essere oggetto di trascrizione o iscrizione (costituzione di diritti reali di garanzia, stipulazione di patti a riservato domino *et similia*). Poiché deve ritenersi inaccettabile che la possibilità di ricorrere allo strumento che la possibilità di ricorrere allo strumento di tutela dipenda, anziché dallo statuto generale del bene, dal fatto che in relazione a talune vicende che possano interessarlo siano previsti determinati adempimenti "pubblicitari", peraltro non esaustivi di tutte le situazioni che legittimano l'esperienza della revocatoria *per saltum*".

<sup>175</sup> Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2/2016, p. 160; Andrea **CARENA**, *L'art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva degli interessi dei creditori e del debitore*, p. 264 e seguenti; Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 12 e seguenti; Massimo **CIRULLI**, *Diritto e processo nell'art. 2929-bis CC*, in Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, 3/2019, p. 941 e seguenti.

<sup>176</sup> Si pensi all'art. 179 CC, dedicato all'individuazione dei beni personali dei coniugi sottratti al regime della comunione legale, laddove viene fatto espresso riferimento ai soli beni ex art. 2683 CC; ed ancora, sempre nell'ambito dei rapporti tra coniugi, l'art. 184 CC, comma I, nel limitare l'annullabilità degli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro e da questo non convalidati, si riferisce esclusivamente ad atti aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili elencati nell'art. 2683 CC.

s.r.l.<sup>177</sup>, entità qualificate della giurisprudenza come beni mobili "immateriali" ex art. 812 CC, ultimo comma<sup>178</sup>.

Sulla questione si è recentemente espresso il Tribunale di Milano con l'ordinanza 22 gennaio 2020<sup>179</sup>, la quale rappresenta altresì uno dei primi provvedimenti che ha preso posizione rispetto alle principali criticità del nuovo strumento ex art. 2929-bis CC.

---

<sup>177</sup> La questione era già stata sollevata da Elisabetta **SMANIOTTO**, *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Immobili & proprietà*, 10/2015, p. 590 e seguenti.

<sup>178</sup> L'orientamento prevalente attribuisce alla quota di partecipazione natura di bene immateriale, non potendo la stessa essere incorporata e materializzata in una *res* (art. 2468 CC, comma I). La posizione espressa dalla più remota giurisprudenza, qualificava la partecipazione come "L"unitaria situazione soggettiva del socio - sintesi dei diritti e dei doveri a questi attribuiti dalla prestabilita disciplina dell'organizzazione societaria, che è estrinsecazione, modo di essere del socio in tale organizzazione, diviene alterità rispetto al soggetto, assume la consistenza di individualità ontologica oggettiva, rispetto alla quale il soggetto socio si trova in relazione di appartenenza; al fine - si ripete - della sua trasferibilità a terzi, con uno degli strumenti apprestati dall'ordinamento legislativo, subentrando il terzo acquirente all'alienante, o *de cuius*, nell'unitaria situazione soggettiva di questi nella organizzazione societaria. L'unitaria situazione soggettiva del socio nell'organizzazione societaria, definita quota di partecipazione, assume, dunque, la qualità di bene", così **Cassazione** civile - Sez. III, 12 dicembre 1986, n. 7409. La giurisprudenza più recente afferma che la quota esprime una posizione contrattuale obiettivata e che va considerata come un bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in un pubblico registro ai sensi dell'art. 812 CC. La tesi che considera la quota di partecipazione in s.r.l. come bene mobile registrato si è sviluppata solo in seguito all'introduzione dell'obbligo di registrazione presso l'ufficio del Registro delle imprese per i trasferimenti di quote di partecipazione in s.r.l., attuata con la L. n. 310/93 (cd. Legge Mancino). Tale tesi, supportata dalla giurisprudenza di merito (**Tribunale** di Ferrara, 9 maggio 2005, in *Le Società*, 2006, p. 488 e seguenti; **Tribunale** di Bologna 30 gennaio 1997, in *Le Società*, 1997, p.932 e seguenti) nonché da autorevole dottrina (Franco **DI SABATO**, *Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario*, in *Giurisprudenza commerciale*, 6/ 2002, p. 679 e seguenti; Giuseppe **FERRI JR**, *In tema di pubblicità del trasferimento di quota di s.r.l. secondo la legge n. 310 (appunti)*, in *Rivista del diritto commerciale e delle obbligazioni*, 1994, I, p. 336 e seguenti; Daniele **SANTOSUOSSO**, *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, 2003, p. 208, secondo il quale la quota rappresenta un bene mobile registrato sui generis; Carlotta **RINALDO**, *Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, in *Rivista di diritto civile*, 3/2017, p. 631 e seguenti) ritiene, data l'indubitabile natura di pubblico registro del Registro delle imprese, che la novella del 1993 abbia determinato l'inserimento della quota di partecipazione in s.r.l. nell'ambito della categoria generale dei beni mobili di cui all'art. 812 CC, comma III, più specificatamente, nella speciale categoria di beni mobili di cui all'art. 815 CC, in cui è stabilito che "i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano, e in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili".

<sup>179</sup> **Tribunale di Milano** – Sez. III civile, 22 gennaio 2020 – Pres. Galioto - Est. Angelini.

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano venivano pignorate quote di una s.r.l. nonostante le stesse fossero state donate dal debitore esecutato ad altro soggetto (il proprio coniuge). L'esecuzione era intrapresa entro l'anno dalla cessione a titolo gratuito, ma avverso la stessa era proposta opposizione ex art. 615 CPC, con la quale gli opposenti sostenevano che la disciplina ex art. 2929-bis CC non avrebbe potuto applicarsi agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto quote di una s.r.l., in quanto gli atti inopponibili al creditore sarebbero solo quelli soggetti a trascrizione nei pubblici registri e, fra essi, non potrebbero essere annoverati gli atti di cessione di quote sociali di s.r.l., come tali soggetti ad *iscrizione* nel registro delle imprese. A fronte della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione, il quale condivideva gli assunti degli opposenti, il creditore proponeva reclamo al collegio ai sensi dell'art. 622 CPC, chiedendo la revoca del provvedimento sospensivo.

Si osservi che il dubbio interpretativo circa la possibilità di attrarre nell'area applicativa dell'art. 2929-bis CC (anche) gli atti a titolo gratuito relativi alle quote di partecipazione in s.r.l. sorge da un "difetto di coordinamento" rinvenibile nel testo dello stesso articolo; il legislatore, infatti, dopo aver equiparato ai beni immobili i beni mobili iscritti in pubblici registri, fa riferimento unicamente alla "trascrizione" e non anche all'iscrizione (nel registro delle imprese).

Ciò detto, il Tribunale di Milano ritiene che (anche) le quote di s.r.l. trasferite a titolo gratuito possano essere pignorate ex art. 2929-bis CC.

In particolare, viene evidenziato come le vicende che riguardano la circolazione delle quote societarie – compreso il pignoramento – devono essere iscritte presso il registro delle imprese ai sensi degli

articoli 2470<sup>180</sup> e 2471<sup>181</sup> CC, registro che è espressamente qualificato come “pubblico” dall’art. 2188 CC, comma III<sup>182</sup>.

Ed è propria alla luce di quest’ultimo rilievo che i giudici milanesi ritengono, sulla scorta di autorevole dottrina<sup>183</sup>, non necessario porre

---

<sup>180</sup> Si riporta il testo dell’articolo 2470 CC (Espropriazione della partecipazione): “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”.

<sup>181</sup> Si riporta il testo dell’articolo 2471 CC (Efficacia e pubblicità): “il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale”.

<sup>182</sup> Si riporta il testo dell’articolo 2188 CC (Registro delle imprese): “E’ istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.” In particolare l’ordinanza in commento afferma che “ (...) il sostantivo trascrizione deve essere inteso, nel casi quote di s.r.l. deve essere inteso come iscrizione nel registro delle imprese, giusta da un lato la previsione dell’art. 2471 CC, comma I, che dispone l’iscrizione nel registro delle imprese di tutte le vicende attinenti ai trasferimenti alle quote di partecipazione al capitale delle società a responsabilità limitata e, dall’altro, la previsione dell’art. 2188 CC, comma III, che attribuisce al registro delle imprese natura di pubblico registro”.

<sup>183</sup> Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell’art. 29029-bis CC*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 2/2016, p. 160; Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla “renziana”?*, Giappichelli, 2015, p. 12 e seguenti; Antonio **MONDINI**, *L’art. 2929-bis CC (“Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a*

in essere alcuna operazione interpretativa in senso analogico o estensivo dell'art. 2929-bis CC, in quanto è la stessa interpretazione letterale che consente di applicare la nuova forma di tutela (anche) alle quote di s.r.l..

Ed ancora, respinto il carattere eccezionale dell'art. 2929-bis CC, lo stesso non deve essere soggetto ad una interpretazione restrittiva, tale per cui la nuova forma di tutela può essere riferita "a tutti i beni mobili risultanti da pubblici registri" a condizione che il trasferimento e/o la costituzione del vincolo di indisponibilità sia avvenuto con un atto soggetto ad iscrizione nel pubblico registro; sul punto, l'ordinanza sottolinea la necessità di interpretare il sostantivo "trascrizione" come inclusivo della "iscrizione" e ciò al fine di evitare un depotenziamento dell'istituto, il quale deve trovare (invece) applicazione rispetto a tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, quale il registro delle imprese per le quote di s.r.l.<sup>184</sup>.

### 2.3 Gli atti a titolo gratuito. Questioni terminologiche e conseguenze applicative.

---

*titolo gratuito*): spunti di carattere processuale, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 28 agosto 2017.

<sup>184</sup> Sul punto Giacinto **PARISI**, *Espropriazioni esecutive ex 2929-bis CC e opposizioni esecutive*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2020, p. 1916 e seguenti, afferma che "l'omesso richiamo da parte dell'art. 2929-bis CC all'elenco di cui all'art. 2683 CC ha un significato ben preciso e vale cioè ad attribuire all'istituto in esame una portata generale: oltre alle quote di s.r.l., sono dunque aggredibili con tali modalità anche le azioni della s.p.a. e gli strumenti finanziari, le cambiali, gli assegni e più in generale, tutti i titoli di credito i quali prevedono una forma di pubblicità legale dei relativi trasferimenti". E' interessante osservare come l'Autore rilevi che come l'opportunità di fornire un'interpretazione "ampia" dell'art. 2929-bis CC sia legata anche alla possibilità che, nel tempo, l'ordinamento possa disciplinare ulteriori forme di pubblici registri, con particolare attenzione al fenomeno in forte espansione delle c.d. criptovalute, tra l'altro ritenute impignorabili da **Tribunale** di Brescia, 18 luglio 2018.

Una delle principali questioni interpretative della nuova norma è legata all'ampiezza terminologica utilizzata dal legislatore<sup>185</sup>, il quale prevede l'utilizzo del nuovo strumento non rispetto ai soli atti di natura donativa, ma alla più generale categoria delle "alienazioni a titolo gratuito".

Se per taluno l'utilizzo di questa (ampia) terminologia è da rinvenire nell'imprecisione che spesso caratterizza il legislatore, per altri questo non è un caso di improprietà di linguaggio, ma il frutto di una scelta consapevole e ragionata, il cui scopo è quello di non limitare l'utilizzo dell'art. 2929-bis CC alle sole donazioni.

Andiamo per ordine.

Anzitutto, ciò che pregiudica la garanzia generica ex art. 2740 CC è un depauperamento del patrimonio del debitore senza che vi sia un corrispettivo; in questo senso rileva la "gratuità" degli atti posti in essere dal debitore rispetto agli interessi del creditore.

Per inquadrare correttamente la categoria degli "atti a titolo gratuito" è necessario chiarire il rapporto intercorrente tra negozio giuridico gratuito, liberalità e donazione: il primo è il genere, la seconda è una specie di negozio a titolo gratuito e il (contratto) di donazione è la principale liberalità.

In altre parole, gli "atti di alienazione a titolo gratuito" rinviano al *genus* dei negozi traslativi della proprietà a causa gratuita, ambito ben più ampio degli atti liberali.

Dunque, il riferimento alla gratuità dell'atto ex art. 2929-bis ha un particolare rilievo, trattandosi di un concetto ampio che comprende, al suo interno, quello di "liberalità", senza esaurirsi in questo.

---

<sup>185</sup> Barbara **BORRILLO**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: le tutele del creditore e del debitore a confronto*, in *Rassegna di diritto civile*, 1/2018, p. 15, la quale afferma che "il presupposto che, rispetto agli altri, sembra presentare notevoli profili di problematicità è quello concernente l'individuazione degli atti che delimitano l'ambito di operatività dell'art. 2929-bis: atti che si concretizzano in quelli costitutivi di vincoli di indisponibilità e di alienazioni compiuti a titolo gratuito".

Conseguentemente gli “atti di alienazione a titolo gratuito” non si limitano ai soli contratti di donazione, i quali sono caratterizzati, oltre che dalla gratuità, anche dallo spirito di liberalità, ossia dalla consapevolezza del disponente di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretto (c.d. elemento soggettivo) e dal depauperamento del patrimonio del donante e dal contestuale incremento del patrimonio del donatario (c.d. elemento oggettivo).

Dunque, non tutti gli atti a titolo gratuito sono liberalità, mentre (viceversa) tutte le liberalità sono atti a titolo gratuito.

Chiarito ciò, è possibile affrontare la questione accennata all’inizio del paragrafo circa il significato da attribuire all’espressione “alienazioni a titolo gratuito” utilizzata nel comma I dell’art. 2929-bis; si tratta, come facilmente intuibile, di una questione centrale in quanto da essa discende l’ampiezza del raggio operativo del nuovo strumento.

Secondo un primo orientamento<sup>186</sup> l’espressione deve essere interpretata in maniera restrittiva in quanto l’art. 2929-bis si presenta come una norma speciale rispetto all’art. 2901. Questo carattere emergerebbe dai numerosi (ulteriori) requisiti richiesti dal legislatore per accedere alla tutela ex art. 2929-bis, ma anche dal fatto che l’azione revocatoria ordinaria è proponibile sia rispetto agli atti a titolo gratuito che a quelli a titolo oneroso.

Dalla specialità viene fatto discendere il divieto di applicare la norma a casi che non siano espressamente considerati dal legislatore, impedendo così interpretazioni estensive, quale quella analogica.

A sostegno di questa ricostruzione è stato affermato che il riferimento al titolo gratuito deve necessariamente subire una riduzione teleologica al fine di evitare di estendere gli effetti dell’art. 2929-bis di là dalla *ratio* ad esso sotteso.

---

<sup>186</sup> Tra i primi sostenitori Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all’esecuzione forzata)*, in Rivista dell’esecuzione forzata, 1/2016, p. 69-70, il quale si limita ad affermare che dal carattere eccezionale/speciale discende il divieto di interpretazione estensiva della norma.

In particolare, il titolo gratuito deve interpretarsi come "donazione formale" e questo per impedire conseguenze sconvenienti per il sistema della circolazione dei diritti e la sua sicurezza<sup>187</sup>.

Viene così evidenziato il rischio che si cela nel consentire al creditore di agire contro qualsiasi atto che, nella sua prospettiva, potrebbe qualificarsi gratuito (anche in assenza di una sentenza, in esito al giudizio introdotto con l'azione di simulazione): il terzo acquirente, per il semplice fatto di acquistare da un soggetto che era il debitore di qualcun altro, rischierebbe potenzialmente di subire sempre il pignoramento<sup>188</sup>.

La questione, dunque, diviene quella di stabilire se la "gratuità" a cui fa riferimento l'art. 2929-bis debba essere verificata esclusivamente sulla base di criteri formali - in *primis* il *nomen iuris* del negozio posto in essere -, o se si possa ricorrere (anche) a valutazioni di tipo sostanziale.

In altri termini, si tratta di verificare l'applicabilità dell'art. 2929-bis (anche) rispetto ad atti formalmente onerosi, ma sostanzialmente gratuiti.

Sul punto è stato osservato che in giurisprudenza la determinazione della natura di un atto "non dipende dal *nomen iuris* attribuitogli dall'una o dall'altra parte, ma dalla reale volontà negoziale, che va desunta dall'esame del contenuto del contratto in relazione agli scopi pratici perseguiti dagli interessati"<sup>189</sup>.

---

<sup>187</sup> Rosario **FRANCO**, *La novella codicistica dell'art. 2929-bis c.c.: tra accelerazione delle tutele creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento*, in *Foro Napoletano*, 3/2015, p. 685 e seguenti.

<sup>188</sup> Stefano **PAGLIANTINI**, *Ancora sull'articolo 2929-bis CC (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 310, rileva "il rischio di un abuso nella tutela del credito, in quanto il qualsiasi terzo resterebbe così esposto al pignoramento promosso dal creditore (del proprio dante causa) allegante (e senza dunque darne prova) la simulazione dell'acquisto a titolo oneroso, risulta (diremmo) di palmare evidenza".

<sup>189</sup> Così, Cassazione, 16 ottobre 1980, n. 5563; nello stesso senso, recentemente: Cassazione, 24 giugno 2015, n. 13087.

Ed ancora, secondo le Sezioni Unite, "la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del *solvens*, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa (omissis) mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceve un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta (omissis)"<sup>190</sup>.

È sulla base di questi insegnamenti giurisprudenziali che parte della dottrina ha ritenuto possibile *bypassare* mediante l'art. 2929-bis, non solo l'azione revocatoria, ma anche quella di simulazione.

È stato osservato che se si consente al creditore "di *bypassare* azioni cognitive miranti alla dichiarazione di inefficacia di atti a titolo gratuito compiuto dopo l'insorgere del credito" non si comprende "per quale oscura ragione non dovrebbe valere, e direi a maggior ragione, anche a fronte di un atto gratuito nullo o simulato, per il quale l'azione dichiarativa porterebbe ad una dichiarazione di inefficacia"<sup>191</sup>.

Non è strano che questa tesi sia proposta da chi, come Mauro Bove, afferma la natura processuale dell'art. 2929-bis.

---

<sup>190</sup> **Sezioni Unite**, 18 marzo 2010, n. 6538.

<sup>191</sup> Così Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 289.

Nel respingere l'idea che il nuovo strumento abbia comportato una modifica delle regole sostanziali, si afferma che questa ha determinato esclusivamente conseguenze sull'ordine temporale tra fase cognitiva ed esecutiva, che nell'art. 2929-bis è invertito.

Alla luce di ciò non si comprende per quale motivo non è possibile adattare questo schema ai casi di simulazione, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il debitore simuli una vendita che nasconde in realtà una donazione; in questo caso, infatti, si potrebbe consentire al creditore di agire esecutivamente ex art. 2929-bis, rinviando alla (eventuale) fase oppositiva l'accertamento della dissimulazione<sup>192</sup>.

Tale ricostruzione è respinta dalla dottrina maggioritaria, la quale mostra di voler rimanere fedele al principio della "stretta interpretazione"<sup>193</sup>, ma anche dalla giurisprudenza; con una sentenza

---

<sup>192</sup> Sempre Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 289, propone che il creditore faccia una semplice affermazione di simulazione nell'atto di precetto, lasciando al debitore la possibilità e l'onere di contestarla mediante l'opposizione. Contrari a questa impostazione, Serena **MEUCCI**, *Il nuovo art. 2929-bis CC nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in *Persona e Mercato*, 3/2015, p. 13, la quale ritiene questa soluzione inaccettabile poiché determina "un irragionevole aggravamento della posizione del debitore esecutato e dell'onere probatorio a carico di quest'ultimo in sede di opposizione", tale per cui il "criterio orientativo di fondo va reperito nella circostanza che la gratuità risulti dal titolo e non debba essere oggetto di accertamento giudiziale"; Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 594, il quale ritiene "che l'atto di precetto con cui si avvia l'esecuzione, non sembra strumento compatibile con l'allegazione di tali peculiari schemi pregiudizievoli alle ragioni creditorie, che (forse preferibilmente) dovrebbero essere contrastati preliminarmente nel giudizio di accertamento ex art. 2901 CC"; Stefano **PAGLIANTINI**, *Ancora sull'articolo 2929-bis CC (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 310;

<sup>193</sup> In particolare, Giuseppe **MICCOLIS**, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 338, il quale afferma che "(...) non si condivide l'interpretazione offerta da Bove allorché ritiene applicabile la norma anche in altre fattispecie di inefficacia, quali la simulazione (omissis). Peraltro, l'art. 2929-bis è una norma cucita addosso all'art. 2901 e all'azione revocatoria"; con specifico riferimento all'ipotesi di simulazione relativa – la vendita che dissimula una donazione – se da un lato l'Autore afferma che "l'art. 2929-bis non sembra escludere questa possibilità", dall'altro conclude che "la

emessa all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 2929-bis, si è " (...) ritenuto che la regola dettata dall'art. 2929-bis opera solo per i negozi che all'evidenza risultano a titolo gratuito non potendosi diversamente ritenere esperibile il rimedio dell'esecuzione forzata anticipata prima di accertare se in realtà si tratti di negozio retto da causa gratuita; ritenuto infatti che la gratuità dell'atto è condizione speciale e deve risultare documentalmente e con evidenza, senza specifici accertamenti propri dell'azione di simulazione (...)"<sup>194</sup>.

E' stato così affermato che "rientrano nell'ambito applicativo della norma (omissis) la donazione e, comunque, i negozi a titolo gratuito *inter vivos*, anche innominati e meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 CC, purché tali risultino essere, stando al *nomen iuris* adottato, senza dover passare attraverso riqualificazioni giuridiche in base al loro contenuto o, ancora meno mercé azioni di accertamento della simulazione relativa di un atto apparentemente compiuto a titolo oneroso: in tali ipotesi, il creditore non potrà certo procedere a pignoramento immediato del bene, ma dovrà previamente agire in sede di cognizione per sentire dichiarare e accertare la riqualificazione dell'atto ovvero la simulazione relativa di questo e susseguentemente sentirne pronunciare l'inefficacia relativa ex art. 2901 CC, ovviamente trascrivendo l'atto introduttivo del processo di cognizione, per poter aggredire il bene *in executivis* in esito al giudizio dichiarativo-costitutivo"<sup>195</sup>.

---

natura eccezionale della norma implica una interpretazione restrittiva che esclude l'allargamento dell'ambito applicativo"; Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, anno 4/2016, p. 136 e seguenti; Serena **MEUCCI**, *Il nuovo art. 2929-bis CC nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in *Persona e Mercato*, 3/2015, p. 11 e seguenti; Barbara **BORRILLO**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: le tutele del creditore e del debitore a confronto*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 1/2018, p. 15; parla della necessità che la gratuità risulti "all'evidenza", ovvero in senso formale (e non sostanziale), Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, anno 4/2016, p. 137, il quale rinvia all'analisi di Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015.

<sup>194</sup> Tribunale di Brescia, 10 dicembre 2015. Commento di Filippo Maria **DE STEFANO**, *L'art. 2929-bis CC si applica solo ai negozi che risultano all'evidenza a titolo gratuito*, [www.ildirittobancario.it](http://www.ildirittobancario.it).

<sup>195</sup> Così Andrea **TEOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere Giuridico*, 2/2016, p. 153 e seguenti.

Viene così respinta l'idea che l'art. 2929-bis sia norma che consente di *bypassare* ogni tipo di accertamento giudiziale prodromico alla declaratoria di inefficacia giudiziale, ivi inclusi gli accertamenti che precedono una sentenza di simulazione.

Tale impostazione sarebbe giustificata anche tenuto conto delle conseguenze sul piano processuale che la soluzione contraria comporterebbe.

Sul punto, è stato osservato che "non sarebbe compatibile con il processo esecutivo l'applicazione dell'art. 2929-bis CC ad atti per i quali il creditore contesti la presenza di effettivo o congruo corrispettivo. Ammettere ciò, rallenterebbe ulteriormente il processo esecutivo con le inevitabili opposizioni all'esecuzione che si risolverebbero in una mera traslazione sul ruolo del Giudice dell'esecuzione dei procedimenti di revocatoria oggi sul ruolo di cognizione ordinario"<sup>196</sup>.

In conclusione, aderendo all'orientamento più restrittivo in virtù del quale nell'ambito applicativo del nuovo strumento ricadrebbero esclusivamente gli atti formalmente e sostanzialmente gratuiti, bisognerebbe accettare che concretamente la norma potrebbe colpire le sole donazioni o atti diversi dalle donazioni ma comunque a titolo gratuito.

Se questa può essere una ricostruzione accettabile e ben fondata per le ragioni sopra viste non si comprende perché, allora, il legislatore non abbia fatto riferimento solo a queste, ma abbia utilizzato una terminologia tanto ampia e foriera di dubbi interpretativi.

#### **2.4 I vincoli di indisponibilità. Questioni.**

---

<sup>196</sup> Così Francesco **DELFINI**, *La fattispecie dell'art. 2929-bis CC: profili civilistici*, in *I Contratti*, 1/2017, p. 103 e seguenti.

Con riferimento agli atti che possono determinare un pregiudizio alle ragioni creditorie il legislatore affianca agli "atti di alienazione a titolo gratuito", gli atti costitutivi di "vincoli di indisponibilità".

Anche in questo caso si pongono dubbi interpretativi circa il termine utilizzato, dalla cui definizione dipende un'applicazione più o meno ampia del nuovo strumento.

Nello specifico, due sono gli interrogativi.

Da un lato, si tratta di capire quali vincoli ricadono nell'espressione utilizzata dal legislatore; dall'altro, di stabilire se la "gratuità" sia da riferire anche ai vincoli in questione.

Con riferimento al primo interrogativo, secondo un primo orientamento, l'espressione "vincoli di indisponibilità" dovrebbe ricomprendere i soli "vincoli di inalienabilità" e non anche i "vincoli di destinazione".

In realtà, si tratta di una ricostruzione rimasta piuttosto isolata in dottrina, tenuto conto che il suo accoglimento vanifica lo scopo perseguito dal legislatore con il nuovo strumento, ossia quello di sanzionare le utilizzazioni abusive degli strumenti di destinazione con effetto di separazione patrimoniale.

Si osserva che se l'obiettivo dell'art. 2929-bis è quello di tutelare il creditore da quegli atti del debitore che diminuiscono la garanzia patrimoniale generica, allora l'espressione "vincoli di indisponibilità" non può che essere letta nel senso di ricomprendere tutti quegli atti che determinano una deviazione delle regole ordinarie di responsabilità patrimoniale.

A rilevare ai fini dell'operatività dell'art. 2929-bis è, dunque, non tanto la creazione da parte del debitore di limiti alla libera disponibilità dei beni, quanto il ricorso ad atti che determinano una limitazione all'espropriabilità degli stessi.

A venire in rilievo saranno, allora, gli “atti di destinazione con effetto di separazione patrimoniale”.

Come si è potuto meglio osservare nel primo capitolo del presente lavoro - al quale si rimanda - la principale caratteristica del patrimonio separato è di non essere aggredibile da tutti i creditori, ma solo da quelli il cui credito è riferibile alla destinazione (*rectius*, funzione) stessa del patrimonio.

A sostegno di questa tesi vi sarebbero una serie di indici.

Anzitutto, l’espressione “vincolo di indisponibilità” è la stessa utilizzata nell’art. 2915 CC<sup>197</sup>, che l’art. 2929-bis deroga.

La stessa Relazione al Codice civile, nel trattare dei “vincoli di indisponibilità”, vi riconduce non solo quelli di “inalienabilità”, ma anche quelli “di destinazione”<sup>198</sup>; ed ancora, la Relazione illustrativa alla legge di conversione del D.L. n. 83/2015, oltre a fare testualmente riferimento ai vincoli di indisponibilità, menziona a titolo esemplificativo, tra l’altro, il fondo patrimoniale.

Alla luce di ciò, tra gli atti di destinazione con effetto di separazione patrimoniale vanno certamente annoverati il *trust*, i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter CC, il fondo patrimoniale ed “in generale ogni vincolo di destinazione del patrimonio” che, stante il regime di separazione patrimoniale, rappresentano un potenziale pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie<sup>199</sup>.

---

<sup>197</sup> Infatti, l’art. 2915 CC stabilisce che “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento”.

<sup>198</sup> La Relazione al Codice civile, n. 1189, recita “gli artt. 2914 e 2915 dispongono (...) che le alienazioni di beni immobili o di beni mobili registrati, nonché degli atti che importano vincoli di indisponibilità, come il vincolo dotale, quello derivante dalla comunione dei beni tra coniugi o dalla costituzione del patrimonio familiare (...)”.

<sup>199</sup> Così Mirza **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di Diritto Civile*, 4/2016,

Il secondo interrogativo attiene alla riferibilità della "gratuità" (anche) ai "vincoli di indisponibilità".

Il dubbio nasce dal fatto che, mentre nel testo della norma si afferma che "il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione (...) compiuto a titolo gratuito", il Titolo della rubrica è "Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito".

Questa difformità ha consentito di poter affermare che la "gratuità" dovesse essere riferita ad entrambi gli atti<sup>200</sup>, ovvero alle sole alienazioni.

Premesso che entrambe le ricostruzioni sono accettabili stante l'imprecisione del legislatore, la seconda risulta essere più convincente. Questo in considerazione del fatto che il vincolo in sé non è mai né oneroso né gratuito, lo può essere (semmai) l'atto di costituzione del vincolo, alla quale però la norma non fa riferimento.

Ed ancora, viene fatto osservare che la riferibilità della gratuità ai vincoli di destinazione potrebbe portare a dei risultati pratici poco desiderabili. In particolare, si fa riferimento alla possibilità che atti di destinazione posti in essere a tutela di soggetti particolarmente deboli

---

p. 1140; nello stesso anche Barbara **BORRILLO**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: le tutele del creditore e del debitore a confronto*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 1/2018, p. 7 e seguenti.

<sup>200</sup> Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015; Barbara **BORRILLO**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: le tutele del creditore e del debitore a confronto*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 1/2018, p. 7 e seguenti; Serena **MEUCCI**, *Il nuovo art. 2929-bis CC nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in *Persona e Mercato*, 3/2015, p. 11 e seguenti; Daniele **MURITANO**, *L'articolo 2929-bis CC e la protezione del patrimonio familiare*, in *Patrimoni, Finanza a internazionalizzazione*, 1/2016, p. 4 e seguenti; Luca **BALLERINI**, *Atti di destinazione e tutela dei creditori: l'art. 2929-bis CC riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1/2016, p. 275 il quale afferma che "l'intestazione della norma (...) sembrerebbe riferire tale requisito esclusivamente ai negozi di alienazioni. Ma l'obiezione è superata dal corpo dell'enunciato normativo, dove la gratuità è collegata, in modo inequivoco, all'atto del debitore, sia esso traslativo o costitutivo del vincolo".

- quali i disabili - possano essere resi inefficaci mediante il ricorso al nuovo strumento; nello stesso momento in cui atti, quali quelli stipulati per esigenze imprenditoriali e finanziarie, potrebbero rimanere (paradossalmente) in piedi in virtù della loro onerosità<sup>201</sup>.

Con riferimento ad atti di destinazione che realizzano scopi di pubblica utilità o che si presentino come adempimento di un dovere morale, è stata affermata la necessità che la tutela del creditore non sia legata (solo) alla natura onerosa o gratuita dell'atto, ma tenga conto (anche) del rilievo costituzionale dei fini perseguiti<sup>202</sup>.

Una conferma in questo senso sembra provenire anche dalla normativa fallimentare, ove l'art. 64 l.f. esclude dalla revocatoria fallimentare "gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità"<sup>203</sup>.

Ciò detto, non sono trascurabili (anche in questo caso) le ricadute sul piano processuale derivanti dall'adesione a quest'ultima ricostruzione.

Si osservi che la procedura ex art. 2929-bis inizia con la richiesta del creditore all'ufficiale giudiziario di provvedere al pignoramento; ora, a fronte di un vincolo di indisponibilità a titolo oneroso oppure gratuito,

---

<sup>201</sup> È il rilievo di Mirza **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2016, p. 1141, la quale fa riferimento ai patrimoni dedicati ad uno specifico affare e agli atti con funzione di ristrutturazione del debito.

<sup>202</sup> In questo senso Serena **MEUCCI**, *Il nuovo art. 2929-bis CC nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in *Persona e Mercato*, 3/2015, p. 16; l'Autrice, pur sostenendo che la gratuità vada riferita sia alle alienazioni che ai vincoli di indisponibilità, quando si riferisce ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter CC afferma che "(...) non presenta di per sé causa gratuita: l'esperibilità del rimedio ex art. 2929-bis dovrà essere valutata caso per caso con riferimento alla singola fattispecie. Elemento centrale nella configurazione dell'atto di destinazione è infatti l'espressa indicazione dell'interesse (...) che orienta il profilo della meritevolezza ex 1322 CC (...)".

<sup>203</sup> Mirza **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2016, p. 1142, la quale afferma che la "moderna prospettiva del principio della responsabilità patrimoniale trova conferma in tutta una serie di norme del codice civile e del codice fallimentare che pongono il principio di tutela del credito in posizione recessiva rispetto ad altri diritti costituzionalmente rilevanti".

volto all'adempimento di un dovere morale, è ragionevole pensare che qualsiasi valutazione debba essere rimessa necessariamente alla fase oppositiva, non essendo l'ufficiale giudiziario dotato di poteri in questo senso.

Conseguentemente il rischio è, anche qui, quello di aggravare i compiti del giudice dell'esecuzione in funzione cognitiva, disattendendo gli scopi perseguiti dal legislatore con il nuovo strumento<sup>204</sup>.

**Segue. L'art. 2929-bis CC e i diritti reali di garanzia. L'ipoteca, in particolare.**

La dottrina si è interrogata circa la possibilità che l'atto di disposizione del debitore ex art. 2929-bis CC possa avere ad oggetto (anche) la costituzione di diritti reali di garanzia, quali il pegno e l'ipoteca.

Secondo un primo orientamento, la costituzione di diritti reali di garanzia rientrerebbe nell'ambito applicativo del rimedio ex art. 2929-bis CC<sup>205</sup>.

---

<sup>204</sup> Sul punto Carlo **DORE Jr**, *La tutela del creditore ex art. 2929-bis CC: il legislatore combatte la "crisi economica" aprendo la "crisi degli istituti"?*, in *Rivista di Diritto civile*, 4/2016, p. 1155 e seguenti., "La ratio della nuova norma appare facilmente intellegibile: attraverso il superamento (omissis) del filtro preventivo dell'*actio pauliana*, il legislatore in primo luogo intende assicurare una più efficiente protezione alle ragioni del creditore (omissis) offrendo al ceto creditorio (omissis) una più elevata garanzia di realizzazione delle proprie pretese, attraverso una tutela più incisiva e meno farraginoso in quanto emendata dal giudizio di cognizione che fa normalmente seguito all'esperimento dell'azione revocatoria. In secondo luogo, la disposizione in commento risulta finalizzata a risolvere la "crisi della giustizia" determinando una riduzione del contenzioso, posto che le contestazioni relative alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. vengono relegate alla fase (successiva ed eventuale) dell'opposizione all'esecuzione. Rapidità e semplificazione sono dunque gli obiettivi al cui perseguimento l'art. 2929-bis c.c. risulta funzionale; rapidità e semplificazione sono gli strumenti individuati dall'ordinamento per favorire il superamento della crisi attraverso un istituto dai contorni certamente innovativi nell'ambito della disciplina dell'esecuzione forzata individuale".

<sup>205</sup> Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 82 e seguenti; Roberta **METAFORA**, *L'azione revocatoria semplificata di cui all'art. 2929-bis CC*, in *Il giusto processo civile*, 2016, p. 856; Paolo **FRUGIUELE**, *L'articolo*

Secondo taluno, tale inclusione dovrebbe essere giustificata in relazione alla possibilità di ritenere che la costituzione di diritti reali di garanzia crei una sorta di "vincolo" rilevante ai sensi dell'art. 2929-bis CC<sup>206</sup>.

Tale ricostruzione troverebbe conferma nell'art. 2916 CC<sup>207</sup>, secondo il quale la concessione di diritti reali di garanzia sui beni pignorati è inopponibile al creditore pignorante, se iscritta dopo il pignoramento; così, deve dedursi che rispetto all'ipoteca iscritta "prima" del pignoramento, il creditore ha interesse a far dichiarare fraudolento l'atto di concessione al terzo in garanzia<sup>208</sup>.

Secondo questa tesi, si tratterebbe di una situazione speculare a quella che si verrebbe a creare in relazione all'art. 2929-bis CC, nel caso in cui dopo aver contratto il debito, il debitore conceda – nell'anno - ipoteca volontaria sull'immobile; in questo senso, l'interesse del creditore pignorante ex art. 2929-bis CC non sarebbe diverso da quello di quei creditori pignoranti ai quali l'ipoteca è opponibile (in quanto iscritta prima del pignoramento), i quali intendono far revocare per frode la concessione della garanzia fatta a favore di terzi.

---

*2929-bis CC e l'inopponibilità degli atti dispositivi*, in *Immobili & Proprietà*, 6/2016, p. 369 e seguenti; Paolo **GALLO**, *Art. 2929-bis CC, Della tutela dei diritti*, in *Commentario Gabrielli*, a cura di Bonilini-Chizzini, Utet, p. 418.

<sup>206</sup> La ricostruzione è essenzialmente riconducibile ad uno dei primi commentatori dell'art. 2929-bis CC, Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 82 e seguenti; secondo l'A., infatti, la costituzione di un'ipoteca determina l'apposizione di un vincolo sul bene, che viene destinato a garanzia di una specifica posizione debitoria, a detrimento di eventuali altri creditori chirografari che abbiano pignorato il bene.

<sup>207</sup> Si riporta il testo dell'art. 2916 CC: "Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento".

<sup>208</sup> Così Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 82 e seguenti.

Ammessa l'applicabilità del nuovo rimedio (anche) rispetto agli atti costitutivi di diritti reali di garanzia, bisognerebbe poi applicare analogicamente l'art. 2901 CC, comma II che considera – ai fini della revocatoria ordinaria – “onerose” le prestazioni di garanzia concesse contestualmente al credito garantito; tale per cui, a *contrario*, bisognerebbe considerare “gratuita” la concessione di un'ipoteca successiva al credito garantito<sup>209</sup>.

Conseguentemente, con riferimento all'art. 2929-bis CC, il creditore (chirografario) avrebbe la possibilità di procedere ad espropriazione forzata come se il bene fosse libero dall'ipoteca, a condizione di trascrivere il pignoramento entro l'anno dell'iscrizione dell'ipoteca stessa.

In realtà, tale ricostruzione è stata oggetto di forte critica.

Anzitutto, è stato osservato che l'art. 2929-bis CC mira a impedire tutti quegli atti che comportino una diminuzione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 CC; il che può avvenire esclusivamente attraverso la separazione del bene dal patrimonio residuo del debitore<sup>210</sup>.

---

<sup>209</sup> In questo senso Paolo **GALLO**, *Art. 2929-bis CC, Della tutela dei diritti*, in Commentario Gabrielli, a cura di Bonilini-Chizzini, Utet, p. 418; l'Autore rileva come la giurisprudenza, in realtà, ritiene non sufficiente ai fini dell'accertamento del carattere gratuito od oneroso il riferimento al solo carattere cronologico, dovendo accertare caso per caso se il rilascio della garanzia sia stata o meno funzionale al fine della concessione del credito. In particolare, **Cassazione**, 5 dicembre 1992 n. 1294, secondo la quale “in tema di azione revocatoria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità della garanzia, ex art. 2901 CC, comma II, sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia (...)”. La stessa soluzione è offerta da Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla “renziana”?*, Giappichelli, 2015, p. 82 e seguenti; proprio con riferimento alla posizione di questo di Giacomo Oberto, non si comprende come possano ritenersi applicabili all'art. 2929-bis CC statuizioni giurisprudenziali in tema di revocatoria ordinaria, giacché lo stesso Autore ritiene che l'art. 2929-bis CC sia un'azione totalmente diversa dalla revocatoria ex art. 2901 CC. La critica è di Daniele **MURITANO**, *Il nuovo art. 2929-bis CC: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in *Rivista di Diritto Bancario - dottrina e giurisprudenza commentata*, 11/2015, p. 14.

<sup>210</sup> Contra. Angelo **DI SAPIO**, *Dalla prospettiva della tutela dell'affidamento dei terzi*, in *Diritto Economia e Impresa*, 2/2016, secondo il quale “ (...) anche la costituzione di ipoteca – in qualsiasi categoria la si faccia rientrare, atto di alienazione o atto di vincolo – è di pregiudizio per le ragioni del creditore, in quanto, in chiave diacronica, rallenta la realizzazione del credito e crea un

Ciò detto, l'ipoteca non può rientrare nella nozione di vincolo di indisponibilità ex art. 2929-bis CC, allorché crea, si un vincolo, che (però) non è in grado di realizzare una separazione patrimoniale in senso tecnico, ovvero nel senso di sottrarre al creditore la disponibilità del bene per la soddisfazione forzata del proprio credito<sup>211</sup>.

A ciò si aggiunga che la gratuità dell'ipoteca concessa non contestualmente al sorgere del credito può essere desunta solo in via presuntiva, ben potendo essere concessa a titolo oneroso; tale per cui, questo potrebbe comportare la necessità di un accertamento in sede giudiziale, andando a sconfiggere gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione perseguiti dal legislatore proprio con l'introduzione dell'art. 2929-bis CC<sup>212</sup>.

Ciò detto, secondo autorevole dottrina, la costituzione di diritti reali di garanzia non rientrerebbe nel campo di applicazione del nuovo rimedio ex art. 2929-bis CC e questo perché la tutela del creditore avverso l'atto pregiudizievole – la costituzione di un diritto reale di garanzia, appunto – non si traduce nella possibilità di un'aggressione esecutiva esorbitante dall'ambito soggettivo

---

ordine di preferenza sul ricavato dall'espropriazione in cui il creditore chirografario risulta postergato. Il legislatore ha voluto evitare questo pregiudizio. Mi sembra perciò incongruente escludere l'ipoteca dal perimetro dell'art. 2929-bis c.c. alla luce del fine perseguito dalla novella”.

<sup>211</sup> Sul punto, Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria “semplificata” degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2016, p. 1227, esclude altresì che la costituzione di diritti reali di garanzia possa rientrare nel concetto tecnico di “alienazione”.

<sup>212</sup> Così Daniele **MURITANO**, *Il nuovo art. 2929-bis CC: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in *Rivista di Diritto Bancario - dottrina e giurisprudenza commentata*, 11/2015, p. 14; l'A. evidenzia altresì come il considerare l'ipoteca alla stregua di un atto comportante un vincolo di indisponibilità del bene, che consente di attivare il rimedio ex art. 2929-bis CC, costituisce una forzatura che può produrre, a danno dei debitori, conseguenze gravi e dannose; a tal proposito, richiama il “tipico caso di colui che ha un debito bancario nascente da un'apertura di credito in conto corrente chirografario e intende ripianarla stipulando un mutuo fondiario. Nessuna banca stipulerebbe più mutui fondiari ovvero, ammesso che li stipuli, dovrebbe attendere il termine di un anno prima di erogare la somma. L'ipoteca si consoliderebbe, infatti, decorso l'anno dall'iscrizione in assenza di creditori che abbiano pignorato il bene ex art. 2929-bis CC (...)”.

segnato dalle parti del rapporto obbligatorio, come previsto dall'art. 2929-bis CC, bensì nella sola "correzione" dei titoli di prelazione che possono essere fatti valere in sede distributiva<sup>213</sup>.

*Segue. L'art. 2929-bis CC e il trust. Alcune riflessioni.*

Il *trust* è un istituto tipico dei sistemi di *common law* che ha avuto accesso nel nostro Ordinamento in seguito all'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la l. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

E' stato affermato che il *trust*, strumento estraneo alla tradizione giuridica del nostro Paese, è frutto di una tradizione giuridica "irrispettosa della differenza tra diritti reali e diritti di credito"<sup>214</sup>, la quale non conosce principi cardine del nostro diritto civile come l'unità del patrimonio o la tipicità dei diritti reali<sup>215</sup>.

Ciò detto, il *trust* – grazie alla Convenzione cui sopra – va ad affiancarsi ad altri negozi come il fondo patrimoniale e gli atti di destinazione, arricchendo così il novero degli strumenti che il legislatore mette a disposizione dei privati per imprimere una destinazione giuridicamente rilevante a un patrimonio, senza dovere necessariamente passare attraverso la creazione di un nuovo soggetto di diritto.

Nello specifico, la Convenzione dell'Aja ratificata dall'Italia ha consentito di ritenere legittimato il cittadino di uno Stato ratificante, il cui diritto non conosca i *trust*, "a istituire un *trust* nel proprio Stato, sottoponendolo ad una legge straniera che disciplini i *trust*".

---

<sup>213</sup> Così Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 441. Contra **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 82, il quale non esclude di poter ricondurre ipoteca e pegno in una accezione lata dell'espressione "alienazione" e ciò sulle indicazioni che in questo senso sembrano provenire dagli artt. 54, 169 320 e 493 CC.

<sup>214</sup> Antonio **GAMBARO**, voce *Trust*, in *Digesto (discipline privatistiche) sez. civile*, Vol. XIX, 1999, p. 449 e seguenti.

<sup>215</sup> Diego **CORAPI**, *Il concetto di trust secondo la common law inglese*, (introduzione) in Geoffrey Chavalier Chesire, Giappichelli, 1998.

Si tratta del c.d. *trust* "interno", ovvero istituito da soggetti italiani con beni presenti sul territorio nazionale e disciplinato da una legge straniera<sup>216</sup>.

Dal punto di vista strutturale il *trust*, che può assumere diverse conformazioni, presenta un nucleo essenziale e caratterizzante: attraverso il *trust*, un soggetto - disponente o *settlor* - trasferisce la proprietà dei suoi beni o una parte di essi ad un altro soggetto, definito *trustee*, il quale è tenuto ad amministrarli e gestirli in favore di un terzo beneficiario<sup>217</sup>.

Ai fini del presente lavoro, ci si limiterà ad analizzare l'istituto del *trust* in relazione alla possibilità per i creditori del disponente di ricorrere al rimedio ex art. 2929-bis CC; questo perché il *trust* realizza una vicenda traslativa che è, di regola, opponibile ai creditori del *settlor*<sup>218</sup>.

---

<sup>216</sup> L'espressione "trust interno" è di Maurizio LUPOI, *Trusts*, Giuffrè, 2001, p. 546 e seguenti; secondo il quale, il *trust* interno è un *trust* in cui tutti gli "elementi soggettivi ed obbiettivi siano legati ad un ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto come *trust* (nel senso accolto dalla Convenzione), mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce quella qualificazione". Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e legislativa degli ultimi anni è possibile affermare che l'ammissibilità del *trust* interno nell'Ordinamento italiano è ormai pacifica. In particolare, viene richiamata: 1) la Legge n. 269/2006, la quale, modificando l'art 73 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, include il *trust* tra i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società; 2) la Legge n. 112/2016 (c.d. legge "Dopo di noi"), la quale individua nel *trust* uno degli strumenti utilizzabili dai privati per perseguire le finalità indicate dalla legge; Maria Claudia ANDREINI, *Le situazioni affidanti e la c.d. legge "Dopo di Noi" (L.112/2016). Parte Prima: Il Trust e l'art. 2645 ter*, in *Rivista di Diritto Civile*, 3/2018, pag. 623 e seguenti.

<sup>217</sup> Il *trust* si configura come una fattispecie negoziale complessa e unitaria all'interno della quale possono isolarsi due negozi: uno istitutivo con il quale si designa il *trustee* quale amministratore e gestore del patrimonio, uno attributivo/traslativo con cui il *settlor* (disponente) trasferisce i beni oggetto del *trust* al *trustee* oppure, trattenendo la titolarità dei beni, li vincola ad una destinazione specifica. Per effetto del *trust*, quindi, il *settlor* si spoglia della titolarità dei beni – nel *trust* traslativo - mentre il *trustee* si impegna ad amministrarli e a disporne a favore del beneficiario secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e nei limiti imposti dalla legge.

<sup>218</sup> Gianluca SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Utet, 2011, p. 223, il quale evidenzia come "il conferente non controlla più i beni conferiti, ne perde la titolarità e quindi i suoi creditori non possono considerarli come suoi agli effetti della responsabilità patrimoniale".

La questione, in relazione all'art. 2929-bis CC, è quella di comprendere se è in che misura si possa ravvisare nel *trust* la presenza di alienazioni e/o vincolo di indisponibilità (compiuti a titolo gratuito).

Che la costituzione del *trust* rappresenti un potenziale pericolo per i creditori del disponente emerge chiaramente dalla stessa Convenzione dell'Aja, la quale all'art. 15, comma I, lettera e), inserisce la "protezione di creditori in caso di insolvenza" nell'elenco di quelle materie, previste dalle regole di conflitto del foro, che devono comunque trovare applicazione (nonostante la Convenzione stessa).

E' necessario evidenziare che una delle principali "varianti" dell'istituto in esame è data dal c.d. *trust* "auto-dichiarato", nel quale la persona del disponente e del *trustee* vengono a coincidere, con la conseguenza che, in questa ipotesi, nessun trasferimento di proprietà è individuabile<sup>219</sup>.

---

<sup>219</sup> E' necessario dare atto dell'esistenza di un dibattito circa l'ammissibilità del *trust* auto-dichiarato; sul punto, appare utile richiamare una recente sentenza del Tribunale di Parma n. 1567 del 16 ottobre 2019 con la quale viene affermata la radicale nullità del *trust* auto-dichiarato; Nel caso di specie due coniugi costituivano un *trust* di diritto inglese, conferendovi degli immobili, di proprietà in pari quota ai disponenti, al fine di attuare lo scopo del *trust*, indicato nell'atto istitutivo come quello di garantire la miglior gestione ed amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare; i disponenti assumevano cumulativamente le qualità di disponente, di *trustee*, e di primi beneficiari (beneficiari "attuali"). Il Tribunale di Parma richiama **Cassazione** n. 12718 del 19 maggio 2017, la quale afferma che il "trust", che non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, "postula, in capo al "trustee", una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, sicché i tre centri di imputazione (disponente, "Trustee" e beneficiario) non possono coincidere. In caso contrario, il "trust" è affetto da nullità rilevabile di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del "Trustee" da quella piena, per violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985. Se tutte tali figure coincidono, la proprietà del *trustee* in nulla differisce dalla proprietà piena e il *trust*, pertanto, è nullo". Alla luce di ciò, il Tribunale di Parma giunge alla conclusione che, nel caso di specie, il conferimento in *trust* è stato un mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e la proprietà costituita solo in apparenza in patrimonio separato, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie dei terzi; ciò detto, viene sottolineato come l'invalidità del *trust* in esame si impone anche in applicazione della legge inglese, individuata quale legge applicabile dall'atto istitutivo del *trust*: il *trust* in esame risulta infatti *sham trust*, atteso che manca la *certainty of intention to create the trust (for the benefit of the beneficiaries)*, che richiede l'effettivo trasferimento della proprietà dei beni conferiti e la perdita del controllo diretto dei beni da parte del disponente.

E' stato osservato che, non diversamente da quanto avviene nel *trust* "puro" – quello in cui i beni vengono intestati ad un soggetto diverso, il *trustee* – anche nel caso del *trust* "auto-dichiarato" l'atto costitutivo crea un vincolo che legittimerebbe il ricorso al rimedio ex art. 2929-bis CC.

A ciò si aggiunga che la stessa relazione che accompagna il D.D.L di conversione del D.L. 83/2015 fa espresso riferimento, in relazione ai vincoli di indisponibilità, al *trust* auto-dichiarato.

Dunque, che si tratti di un *trust* puro o auto-dichiarato, è possibile immaginare una lesione della garanzia patrimoniale generica, la quale si realizza in maniera differente.

Nel primo caso, si realizzerà un *trust* traslativo in cui la lesione della garanzia patrimoniale non scaturirà dall'atto istitutivo del *trust* stesso – stante il contenuto meramente programmatico – quanto dagli atti traslativi posti in essere - in esecuzione dell'atto istitutivo - a favore del *trustee*.

Diversamente, nel caso del *trust* auto-dichiarato, la lesione della garanzia patrimoniale non potrà che derivare dall'unico atto, ovvero quello istitutivo<sup>220</sup>; in questo caso, la lesione discenderà dall'effetto segregativo che impedisce ai creditori diversi dai beneficiari di soddisfarsi sui beni ai quali il vincolo è stato apposto.

Ciò chiarito, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2929-bis CC al *trust*, è necessario il requisito della gratuità.

Preso atto che l'atto istitutivo del *trust* non è in grado di fornire una chiara indicazione in termini di onerosità/gratuità stante la mancanza di un vero e proprio corrispettivo, risulta necessario fare riferimento ai rapporti intercorrenti tra il disponente e il beneficiario del *trust*; in altre

---

<sup>220</sup> Sul punto, Tribunale di Forlì 5 Febbraio 2015 secondo il quale " (...) anche nella fattispecie di un *trust* auto-dichiarato, pur realizzandosi il negozio dispositivo *uno actu* con l'atto istitutivo del *trust*, emerge una differenza ontologica tra il negozio di istituzione e quello di disposizione, essendo quest'ultimo imperniato sul trasferimento al *trustee* di posizioni soggettive delle quali egli si avvale per svolgere il compito affidatogli nel negozio istitutivo".

parole, bisognerà considerare la “causa concreta” del negozio per affermarne l’onerosità e/o la gratuità<sup>221</sup>.

Sul punto, in relazione ai vincoli di indisponibilità, è necessario fare una precisazione: allorché si voglia riferire il requisito della gratuità ex art. 2929-bis CC (anche) ai vincoli di indisponibilità, l’applicazione del nuovo rimedio avverrà nei limiti in cui il vincolo non presenta carattere oneroso; diversamente, a prescindere dal carattere oneroso e gratuito, l’art. 2929-bis CC potrà essere applicato al vincolo creato mediante il *trust*.

Ove i requisiti ex art. 2929-bis CC sussistano, la relativa azione esecutiva sarà promossa alternativamente nei confronti del disponente o del *trustee*, a seconda che si tratti di *trust* auto-dichiarato o, rispettivamente, traslativo.

Quanto alle modalità di espropriazione, nonostante il comma II dell’art. 2929-bis CC preveda espressamente che questa debba avvenire nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario (solo) nel caso di atti di alienazioni, la dottrina accoglie una “lettura non tassativa” dell’art. 2929-bis CC che consente di ritenere che (anche) i beni oggetto di atto costitutivo di vincolo di indisponibilità possano essere oggetto di esecuzione nelle forme dell’espropriazione presso il terzo<sup>222</sup>.

---

<sup>221</sup> Secondo Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla “renziana”?*, Giappichelli, 2015, p. 207 e seguenti, sono certamente estendibili all’art. 2929-bis CC i risultati e le osservazioni elaborate nell’ambito dell’azione ex art. 2901 CC; Maurizio **LUPOI**, *Trusts*, Giuffrè, 2001, p. 592, afferma che “l’istituzione di un *trust* è, di per sé, un atto neutro per i fini dell’azione revocatoria perché il negozio istitutivo del *trust* altro non è che la nascita di un rapporto, del quale il disponente detta le regole. I negozi che possono arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sono unicamente quelli di trasferimento al *trustee*”; Giuseppe **TUCCI**, *Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria*, in *Trusts e Attività fiduciarie*, 2003, p. 34, secondo il quale “nel momento in cui si procede ad una valutazione della complessa fattispecie nell’ambito del giudizio revocatorio, per qualificare la stessa in termini di gratuità o di onerosità, sarà necessario considerare l’intero assetto di interessi, quale risulta dal collegamento tra il momento di organizzazione del singolo *trust* ed il momento dispositivo ed dal coinvolgimento sia del disponente sia del fiduciario sia del beneficiario o dei beneficiari, che, nella logica del *trust*, come risulta dall’articolo 2, comma primo della Convenzione, risultano titolari di pretese di situazioni giuridiche protette”.

<sup>222</sup> Andrea **PANTALEO**, *Il nuovo art. 2929-bis CC. Prime riflessioni.*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2015, secondo il quale l’interpretazione letterale della norma “si scontrerebbe con l’orientamento giurisprudenziale ad oggi

Quanto alle opposizioni proponibili<sup>223</sup>, deve ritenersi che il trustee che voglia opporsi al pignoramento debba proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 CPC; la situazione non muta in presenza di trust auto-dichiarato: anche in questo caso, infatti, il debitore utilizzerà l'opposizione ex art. 615 CPC al fine di contestare la non pignorabilità del bene da parte dei suoi creditori personali, quale conseguenza dell'effetto segregativo del trust.

Diversamente, l'eventuale beneficiario potrà opporsi in qualità di soggetto "interessato" al mantenimento del vincolo - così come previsto dall'art. 2929-bis CC, comma III - ai sensi dell'art. 619 CPC.

## 2.5 Il procedimento e il termine annuale.

Dunque, con l'inserimento dell'art. 2929-bis nel Codice civile, il creditore munito di titolo esecutivo che constati che il debitore ha compiuto sul proprio patrimonio atti di alienazione a titolo gratuito o di costituzione di vincoli disponibilità su beni immobili o mobili registrati, potrà agire in via esecutiva contro il debitore (ovvero contro il terzo) senza dover preventivamente esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 CC, " se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto".

Andiamo per ordine.

Si deve prendere atto che l'art. 2929-bis CC si dimostra piuttosto scarno dal punto di vista processuale.

Il Legislatore si limita a prevedere che in caso di alienazione l'azione esecutiva deve essere proposta nelle forme dell'espropriazione contro

---

assolutamente prevalente per il quale i beni conferiti in un trust, una volta dichiarati inefficaci i relativi atti dispositivi, possono essere aggrediti dal creditore nelle forme dell'espropriazione presso il terzo proprietario (ovverosia il trustee) ex art. 602 CPC (sul punto si vedano tra le altre le sentenze del **Tribunale** di Torino del 5 maggio 2009, **Tribunale** Reggio Emilia, 14 luglio 2007 e 14 marzo 2011)"; della stessa opinione è Roberta **CATALANO**, *L'articolo 2929-bis CC nel sistema dei rimedi revocatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 72, la quale afferma che "(...) in assenza di deroghe espresse da parte dell'art. 2929-bis CC, le norme dettate dal Codice di procedure civile in materia di esecuzione vanno applicate tutte le volte in cui ne ricorrano i presupposti, sicché anche quelle relative all'espropriazione contro il terzo proprietario dovranno essere applicate ogniqualvolta il vincolo di indisponibilità risulti attuato tramite trasferimento di diritti".

<sup>223</sup> Si rinvia al paragrafo relativo alla "fase di opposizione" per gli approfondimenti in merito alle opposizioni.

il terzo proprietario; in tal modo prevedendo una nuova ipotesi di espropriazione contro il terzo che si va ad aggiungere alle due già contemplate dagli articoli 2910 comma II CC e 602 CPC<sup>224</sup>.

Diversamente, nulla si dice sulle forme che l'azione esecutiva deve assumere nel caso di atti costitutivi di vincoli di indisponibilità a cui non acceda anche un effetto traslativo.

Si tratta, quindi, di ricostruire la procedura esecutiva che si instaura ex art. 2929-bis.

Il creditore dovrà previamente notificare al debitore (e al terzo acquirente ex art. 603 CPC quando l'atto abbia comportato

---

<sup>224</sup> Se il pregiudizio alle ragioni del creditore è determinato da un atto di alienazione a titolo gratuito, egli potrà promuovere l'azione esecutiva direttamente contro l'avente causa che, in quanto estraneo al rapporto obbligatorio sottostante il titolo esecutivo, assumerà il ruolo del "terzo proprietario", ovvero dell'espropriato non debitore (espressione utilizzata da Claudio **CONSOLO** - Francesco Paolo **LUISO** (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Ipsoa, 2007, p. 4189; Giuseppe **MICCOLIS**, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Giappichelli, 1998; Romano **VACCARELLA**, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione, parte II: la tutela*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1986, II, p. 406). Il richiamo testuale al terzo proprietario deriva, coerentemente, dalle previsioni degli articoli 2910 CC, II comma e 602 CPC e seguenti, che riconoscono al creditore il diritto di agire *in executivis* quando l'alienazione da parte del debitore in favore del terzo avente causa sia stata revocata per frode, ovvero in esito all'azione revocatoria ordinaria.

l'alienazione del bene)<sup>225</sup> oltre al titolo esecutivo, il precetto<sup>226</sup>, cioè un atto che, in base al I comma dell'art. 480 CPC, consiste

---

<sup>225</sup> Si osservi che quando l'atto dispositivo posto in essere dal debitore comporta il trasferimento a terzi, questi saranno parte necessaria del procedimento espropriativo, secondo le forme di cui agli articoli 602 CPC e seguenti. In tutti i casi espressamente indicati dall'art. 602 CPC, l'espropriazione colpisce un soggetto diverso dal debitore e per questo si parla di espropriazione contro il "terzo proprietario"; la situazione è destinata a mutare nel momento stesso in cui viene instaurato il processo espropriativo contro il "terzo", questo terzo cessa di essere tale sul piano processuale, in quanto, essendo lui il vero soggetto passivo dell'espropriazione (come si evince indirettamente dal disposto generico dell'art. 602 CPC), egli in realtà è parte del processo esecutivo pur rimanendo "terzo" sul piano puramente sostanziale. Il codice, pur continuando a definire il "il terzo" il soggetto di cui trattasi, prende senz'altro atto della necessità che questo diventi parte del nel senso di soggetto passivo dell'esecuzione, e detta, al riguardo alcune norme che non lasciano dubbi su tale qualità. Così dispone che il titolo esecutivo e il precetto siano notificati anche al terzo, aggiungendo anzi che nel precetto si deve fare precisa menzione del bene del terzo che si intende espropriare (603, comma II); enuncia nella maniera più chiara che tutti gli atti di espropriazione si compiono "nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore". Eccezion fatta soltanto per quella che concerne il divieto al debitore di rendersi acquirente del bene espropriato (604, comma I); ed infine, dispone che ogni qual volta sia prevista l'audizione del debitore, deve essere sentito anche il terzo (604, II comma). In conclusione, si può affermare che questa espropriazione si compie congiuntamente nei confronti di due soggetti; l'uno (il debitore) in una posizione che, sul piano processuale, è quella della parte in un senso puramente formale, ma pur sempre necessaria, anche nel giudizio di opposizione ex art. 615 avanzata dal terzo assoggettato all'esecuzione, e, sembrerebbe anche in quello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617; mentre l'altro (il c.d. terzo) è il vero soggetto passivo della espropriazione, considerato dalla legge come se fosse il debitore ed è perciò parte nel processo esecutivo. Così Crisanto **MANDRIOLI** e Antonio **CARRATTA**, *Diritto processuale civile – IV – L'esecuzione forzata*, Giappichelli, 2017, ai quali si rimanda per gli approfondimenti sul punto. Si osservi che quando l'espropriazione ha ad oggetto un bene del debitore, il creditore non ha l'onere di indicare nel precetto il bene che intende pignorare poiché, essendo tutti i beni del debitore oggetto della garanzia patrimoniale, l'individuazione del bene da espropriare avviene al momento del pignoramento; diversamente, nell'espropriazione contro il terzo "l'indicazione del bene nel precetto è essenziale per orientare la difesa del terzo all'opposizione all'esecuzione piuttosto che all'opposizione di terzo ex art. 619 CPC", così Cassazione 29 aprile 1964, n. 1036. Per approfondimenti: Romano **VACCARELLA**, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Giappichelli, 1983.

<sup>226</sup> Sul piano operativo ci si può interrogare sulla necessità o meno di precisare già nel precetto il riferimento all'art. 2929-bis CC; la norma, infatti, su questo aspetto non dice nulla. Richiamando l'art. 121 CPC (libertà delle forme) il quale afferma che "gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo", si potrebbe ritenere che il creditore possa omettere di volersi avvalere della speciale tutela ex art. 2929-bis; tale ricostruzione potrebbe comportare una violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, allorché si considera la funzione informativa del precetto, atto

“nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci (...) con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”<sup>227</sup>.

Notificati precetto e titolo esecutivo e, decorsi i consueti dieci giorni<sup>228</sup> senza che il debitore (o il terzo) abbia provveduto spontaneamente, il creditore potrà rivolgersi all’ufficiale giudiziario presso il giudice competente per l’esecuzione al fine di chiedere che costui provveda alla notifica del pignoramento e alla relativa trascrizione<sup>229</sup>.

---

prodromico all’esecuzione forzata; la soluzione più garantista suggerisce di inserire già in sede di precetto l’indicazione all’art. 2929-bis, in modo tale da mettere il debitore (e l’eventuale terzo) nella condizione di orientare i propri comportamenti successivi e, dunque, la propria difesa. Stesse considerazioni dovrebbero valere, a maggior ragione, per il pignoramento, quale primo atto dell’esecuzione forzata.

<sup>227</sup> “Il più importante tra i procedimenti di esecuzione forzata è quello diretto a soddisfare il creditore di una prestazione pecuniaria, ossia quello di espropriazione forzata, nelle sue diverse varianti dell’espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi; dell’espropriazione immobiliare; dell’espropriazione contro il terzo proprietario e dell’espropriazione di beni indivisi. La soddisfazione del creditore si ottiene a mezzo di tre passaggi essenziali. Innanzitutto, si avrà individuazione (con il pignoramento) di (uno o più beni) beni facenti parte del patrimonio del debitore, i quali vengono vincolati alle finalità di esecutive di soddisfazione del creditore. Il secondo passaggio prevede la trasformazione di questi beni in denaro (trasformazione che si otterrà con la vendita forzata degli stessi, o con la loro assegnazione). Ultimo passaggio è quello della *distribuzione del ricavato* della vendita forzata al creditore procedente (o ai creditori procedenti o intervenuti)”, così Claudio **CONSOLO**, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Volume I, Giappichelli, 2017, p. 289 e seguenti, al quale si rinvia.

<sup>228</sup> Salvo esenzione autorizzata dal Presidente del Tribunale ex art. 482 CPC.

<sup>229</sup> L’impostazione tradizionale ritiene che il processo esecutivo inizi con il pignoramento, mentre la notificazione del titolo esecutivo e del precetto sono atti di natura processuale prodromici al processo esecutivo; secondo Bruno **CAPPONI**, *Manuale di diritto dell’esecuzione civile*, Giappichelli, 2010, p. 120, “il precetto si colloca all’esterno del processo esecutivo, pur essendo atto preordinato all’esecuzione forzata”; mentre secondo Francesco **LUISO**, *Diritto processuale civile – III – Il processo esecutivo*, Giuffrè, 2017, p. 73, bisogna distinguere il processo esecutivo dall’esecuzione forzata in senso stretto: il primo inizia con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, la seconda col pignoramento. Si osservi che la centralità del pignoramento nell’art. 2929-bis ha spinto Andrea **TEOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 156, a parlare di “pignoramento revocatorio” stante la funzione costituiva dell’inefficacia nei confronti del creditore dell’atto posto in essere dal debitore. *Contra* Massimo **CIRULLI**, *Diritto e processo nell’art. 2929-bis CC*,

Si osservi, a questo punto, che la tutela ex art. 2929-bis ha carattere temporaneo, nel senso che il creditore può avvalersi di questa a condizione che provveda a trascrivere il pignoramento entro un anno dalla data in cui è stato trascritto l'atto pregiudizievole.

È stata forse la consapevolezza del legislatore circa le potenzialità "eversive" del nuovo strumento a suggerire l'introduzione di tale limitazione temporale, quale sorta di "compensazione" delle ragioni del ceto debitorio e di quelle legate alla sicurezza nella circolazione dei diritti.

Quanto alla natura del termine, la qualificazione pressoché unanime in dottrina è nel senso di ritenerlo un termine di decadenza e, in quanto tale, non suscettibile né di interruzione né di sospensione.

Conseguentemente, la decadenza potrà essere impedita esclusivamente dal pignoramento, *rectius* dalla sua trascrizione.

La scelta di collegare il termine annuale alla trascrizione del pignoramento è stata oggetto di critica.

Il rischio che viene evidenziato prende in considerazione l'ipotesi in cui il debitore decida di rendersi irreperibile impedendo la notifica del pignoramento e, conseguentemente, anche la sua trascrizione.

In tale situazione il creditore potrebbe essere costretto, stante il decorso del termine annuale ex art. 2929-bis e ricorrendone le condizioni, ad utilizzare quell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 che nelle idee del legislatore doveva essere *bypassata* proprio per deflazionare il contenzioso revocatorio.

---

in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 3/2019, p. 943, il osserva che "il pignoramento non è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, come l'azione revocatoria (omissis), ma di realizzazione della garanzia, talché appare maggiormente appropriata la definizione di azione esecutiva speciale".

Alla luce di ciò, taluno ha ritenuto che sarebbe stato più rispondente all'effettiva tutela delle ragioni creditorie collegare il termine in questione alla richiesta di notifica del pignoramento<sup>230</sup>.

**Segue. I presupposti ex art. 2929-bis CC e l'istanza di pignoramento: quale contenuto?**

Decorso inutilmente termine assegnato nel precetto, il creditore può dunque procedere con l'esecuzione forzata.

Si ricordi che la notificazione del precetto e del titolo esecutivo sono attività prodromiche all'esecuzione forzata, ma non sono sufficienti; è necessario, infatti, che il creditore provochi l'intervento dell'ufficiale giudiziario, organo cui spetta il compito di pignorare i beni del debitore (492 CPC)<sup>231</sup>.

A tal proposito il creditore depositerà nella cancelleria del Tribunale competente il titolo esecutivo ed il precetto già notificati al debitore, chiedendo all'ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento dei beni fino alla concorrenza del credito che emerge dallo stesso titolo esecutivo.

Sul punto è bene osservare che il pignoramento non può avere ad oggetto beni che siano fuoriusciti dal patrimonio del debitore.

---

<sup>230</sup> In questo senso Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 595, il quale sostiene che nel corso di questo anno le alienazioni e i vincoli devono considerarsi come "sospesi", ovvero devono considerarsi "inefficaci per un anno, atteso che in tale arco temporale un eventuale pignoramento trascritto prevale sui suddetti atti compiuti dal debitore (omissis). In senso contrario, si sostiene che questa conclusione non può essere accolta, in quanto la mera richiesta di notificazione non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità, il che comporterebbe inevitabilmente problemi in punto di tutela dell'affidamento dei terzi.

<sup>231</sup> Ai sensi del comma I dell'art. 492, il pignoramento è l'"ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre la garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi".

Di regola, infatti, nel caso in cui il creditore ritenga che gli atti posti in essere dal debitore abbiano avuto come unico scopo quello di frustrare la garanzia patrimoniale ex art. 2740, egli potrà (e dovrà) preventivamente instaurare un giudizio revocatorio ex art. 2901CC e questo al fine di veder dichiarata nei suoi confronti l'inefficacia relativa dell'alienazione.

Solo con il passaggio in giudicato della sentenza, il creditore potrà procedere a pignorare il bene nelle forme dell'espropriazione forzata contro il terzo proprietario (602 CPC).

Ora, con l'introduzione dell'art. 2929-bis, il legislatore consente al creditore – in presenza delle condizioni esaminate in precedenza – di *bypassare* l'azione revocatoria e pignorare direttamente il bene immobile o mobile registrato del suo debitore, anche presso il terzo acquirente<sup>232</sup>.

È possibile dunque affermare che l'avvio della procedura ex art. 2929-bis passi attraverso la richiesta del creditore all'ufficiale giudiziario di provvedere al c.d. pignoramento revocatorio<sup>233</sup>.

Se non vi sono dubbi sul fatto che nell'istanza di pignoramento il creditore debba fare riferimento all'art. 2929-bis, ci si chiede se egli debba anche indicare i presupposti che legittimano la tutela in questione.

Si osserva che ciò non è richiesto dal legislatore, il quale è (forse) consapevole del fatto che l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere in merito<sup>234</sup>.

---

<sup>232</sup> La «pregiudizialità» della declaratoria di inefficacia, l'anello della catena azione cognitiva-azione esecutiva, con l'art. 2929-bis viene meno; questo, a parere di chi scrive, il significato da attribuire all'inciso «ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia». Così Rossella Maria **TOTO**, *L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2017, p. 469.

<sup>233</sup> L'espressione è di Mauro **LEO**, *Il pignoramento revocatorio*, in *Rivista del Notariato*, 5/2016, p. 981 e seguenti

<sup>234</sup> L'istanza di pignoramento è rivolta all'ufficiale giudiziario il quale non è legittimato ad accertare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla disposizione

In realtà, si tratta di un aspetto che ha poco attratto l'interesse sia della dottrina che della giurisprudenza, sul rilievo che è solo attraverso la proposizione delle opposizioni esecutive che il debitore, il terzo assoggettato all'esecuzione ed ogni altri interessato possono contestare l'esistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla tutela ex art. 2929-bis, così come espressamente previsto dal comma III.

È dunque il giudizio di opposizione la sede naturale ove il giudice si ritiene munito della cognizione necessaria per indagare circa la sussistenza delle condizioni che legittimano il *bypass* dell'azione revocatoria ordinaria.

### 3) La fase di opposizione.

Con l'articolo 2929-bis CC il legislatore ha invertito il rapporto temporale tra cognizione ed esecuzione; questa disciplina, volta all'effettività della tutela del credito, fa sorgere il problema di tutelare il debitore, il terzo e gli altri soggetti eventualmente pregiudicati dall'espropriazione attraverso la previsione di strumenti processuali volti a prevenire l'espropriazione del bene qualora l'azione esecutiva sia illegittima.

Il legislatore, coerentemente con l'obiettivo di consentire al creditore di promuovere l'esecuzione forzata a prescindere dal preventivo esperimento dell'azione revocatoria, ha riservato alla fase oppositiva<sup>235</sup>

---

in commento; sul punto Roberta **METAFORA**, *L'azione revocatoria semplificata di cui all'art. 2929-bis CC*, in *Il Giusto Processo Civile*, 3/2016, p. 866 e seguenti; Ennio **CAVUOTO**, *L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Il Giusto Processo Civile*, 4/2015, p. 1177 e seguenti.

<sup>235</sup> Tra le numerose opere dedicate al tema delle opposizioni si segnalano: Enrico Tullio **LIEBMAN**, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, 1936; Crisanto **MANDRIOLI**, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXX, Giuffrè, 1980; Roberto **VACCARELLA**, *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enciclopedia Giuridica del Diritto Treccani*, XXI, 1990. Sulla struttura dei giudizi oppositori Chiara **CARIGLIA**, *La distribuzione degli oneri della prova nei giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 CPC all'azione esecutiva intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 2929-bis CC*, in *Giurisprudenza Italiana*, 11/2018, p. 2584 (n. 26), da una parte rileva che la categoria dei giudizi oppositori ha confini molto estesi e contenuti

tutte le contestazioni in punto di operatività del nuovo strumento ex art. 2929- bis CC.

Così, al comma III dell'art. 2929-bis CC prevede che "Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al Titolo V del Libro Terzo del Codice di Procedura Civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al 1° comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuta conoscenza del pregiudizio arrecato"<sup>236</sup>.

---

assolutamente non omogenei – si va dalle opposizioni ex 615 CPC alle opposizioni che, se proposte, determinano la conversione di procedimenti a cognizione sommaria in giudizi autonomi (art. 633 CPC e seguenti; art. 148 CC; art. 28 L. 300/1970), alle opposizioni proponibili avverso un atto della PA che ingiunga al privato di pagare un'obbligazione di imposta, alle opposizioni contro le ordinanze irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie - dall'altro rileva che questi presentano il medesimo schema strutturale; ed infatti, in ognuno di questi procedimenti è rinvenibile 1) un provvedimento giurisdizionale, ovvero un atto negoziale o amministrativo, avente generalmente efficacia esecutiva, che documenta – in taluni casi accerta – l'esistenza di un diritto di un soggetto (privato o pubblico) nei confronti di un altro soggetto; 2) la contestazione (*rectius*, opposizione) da parte del soggetto obbligato mediante l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del diritto rinvenibile nel provvedimento o atto opposto.

<sup>236</sup> Roberta **METAFORA**, *L'azione revocatoria semplificata di cui all'art. 2929-bis CC*, in *Il Giusto Processo Civile*, 2016, p. 863, rileva che "con questo richiamo generico a tutte le opposizioni esecutive, il legislatore mostra di voler evitare per il futuro tutte le questioni che in passato erano sorte nella pratica circa la legittimazione a proporre l'opposizione all'esecuzione (molto frequenti, ad esempio, in caso di espropriazione del fondo patrimoniale)". Stante l'inidoneità strutturale del processo esecutivo ad ospitare eventuali contestazioni (non essendovi «controversie da decidere, ma diritti da attuare»), il processo di esecuzione procede, di fatto, in assenza di udienze, ma non *inaudita altera parte*, al debitore non rimane che far valere l'illegittimità dell'esecuzione fuori da questa. Lo strumento previsto dall'ordinamento per reagire ad un processo esecutivo illegittimamente intrapreso o anche solo minacciato, per assicurare che vi sia corrispondenza tra l'azione esecutiva ed il diritto di procedervi, è quello delle opposizioni. Le opposizioni esecutive, disciplinate dal titolo V del Libro III del codice di procedura civile, sono rimedi processuali che servono per contestare un'esecuzione forzata illegittima sotto il profilo sostanziale o processuale. Dal punto di vista strutturale, si parla di processi di cognizione autonomi rispetto a quello di esecuzione: di cognizione, poiché si tratta di far luogo ad un accertamento, che è compito tipico del giudice, in sede di cognizione; autonomo, nel senso che postula un autonomo atto introduttivo di un giudizio che – per quanto funzionalmente coordinato col processo esecutivo – si svolge in modo autonomo, ad iniziativa di chi vuol far valere eventuali discordanze dalla realtà o illegittimità. Dal punto di vista funzionale, invece, le opposizioni sono connesse al processo di esecuzione

Per comprendere chi e come può sollevare l'opposizione occorre verificare innanzitutto se l'atto posto in essere dal debitore abbia provocato o meno il trasferimento del bene nel patrimonio di un terzo<sup>237</sup>.

---

poiché è da questo che si originano ed è su questo che producono i loro effetti. Il Titolo V suddivide le opposizioni in: opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione ed in opposizioni di terzi. Della prima tipologia, inoltre, fanno parte l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi. Le tre opposizioni presentano tratti in comune; sono tutte dirette a negare la legittimità dell'esecuzione: le opposizioni ex art. 615 CPC e seguenti e 619 CPC e seguenti sul piano della sostanza (si contesta il *se* dell'esecuzione), l'opposizione ex art. 617 CPC sul piano della forma (si contesta il *come* dell'esecuzione). Le stesse, ancora, possono essere proposte sia in presenza di un'esecuzione non ancora iniziata, sia in presenza di un'esecuzione già iniziata. Per approfondimenti: Crisanto **MANDRIOLI** e Antonio **CARRATTA**, *Diritto Processuale Civile*, Volume IV, Giappichelli, 2019. Osserva Francesco **CAMPI**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c. tra inefficacia presunta, espropriazione anticipata e libertà negoziale*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 397 che "per quanto concerne il procedimento esecutivo, il debitore ed il terzo proprietario si troveranno in posizioni simili; il richiamo fatto dal primo comma dell'art. 2929-bis all'esecuzione forzata azionabile nei confronti del debitore, nonostante il vincolo apposto al proprio bene, e nei confronti del terzo avente causa a titolo gratuito, è di tipo sistemico e permette l'applicazione di tutto l'impianto normativo che disciplina l'espropriazione, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'art. 604 CPC per il terzo proprietario. Dunque, il riconoscimento del diritto a sollecitare il giudizio incidentale di opposizione, contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2929-bis CC, non va considerato come una previsione speciale bensì come enunciazione di una facoltà processuale ordinaria che in via interpretativa si sarebbe comunque potuta riconoscere all'esecutato – debitore o non – in forma anticipata".

<sup>237</sup> Secondo **Cassazione**, 4 settembre 1985, n. 4612, se il pregiudizio del terzo deriva dalla sua qualità di acquirente o di avente causa del debitore, egli è legittimato all'opposizione all'esecuzione (come anche all'opposizione agli atti). Sul punto Giorgio **COSTANTINO** e Romano **VACCARELLA**, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata*, in *Rivista di Diritto Civile*, II, 1986, p. 387 e seguenti, i quali hanno compiuto l'uno un'articolata prospettazione delle diverse possibili figure del terzo coinvolto nel processo espropriativo e l'altro l'articolata prospettazione dei diversi possibili rimedi. In particolare, secondo il primo, la posizione del terzo totalmente estraneo sia all'obbligazione che alla responsabilità può legittimamente essere ignorata dal creditore procedente; per il secondo, invece, la posizione di questo terzo è quella del terzo legittimato all'opposizione ex art. 619 CPC. Soluzione, quest'ultima, accolta dalla dottrina con riferimento alla tutela ex art. 2929-bis CC ove vengano in rilievo atti costitutivi di vincoli di indisponibilità senza effetto traslativo, a favore di terzi.

Se questo è avvenuto, vengono in rilievo tre soggetti: il creditore procedente, il debitore e il terzo proprietario (c.d. espropriato senza debito)<sup>238</sup>.

Conseguentemente, l'esecuzione va condotta anche contro il terzo, secondo le forme di cui agli articoli 602 e seguenti CPC<sup>239</sup>; perché, se è vero che soggetto passivo dell'esecuzione resta il debitore quale titolare dell'obbligo correlato al credito, soggetto passivo dell'espropriazione non può che essere il proprietario del bene pignorato, in quanto è da costui che l'aggiudicatario dovrà derivare il suo acquisto ex art. 2919 CC.

In questo scenario, sia il debitore che il terzo possono proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 CPC, con la quale contrastare l'azione esecutiva del creditore procedente<sup>240</sup>.

---

<sup>238</sup> Espressione molto diffusa per indicare l'esecutato non gravato da obbligazioni personali; Claudio **CONSOLO** - Francesco Paolo **LUISO** (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Ipsa, 2007, p. 4189; Giuseppe **MICCOLIS**, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Giappichelli, 1998; Giorgio **COSTANTINO** e Romano **VACCARELLA**, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione, parte II: la tutela*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1986, II, p. 406.

<sup>239</sup> In questo caso, a norma dell'art. 603 CPC, comma II, sia il titolo esecutivo che il precetto dovranno essere notificati anche al terzo proprietario, e nell'atto di precetto dovrà essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare; questo è essenziale per orientare la difesa del terzo all'opposizione all'esecuzione piuttosto che all'opposizione di terzo.

<sup>240</sup> Si riporta il testo dell'art. 615 CPC: "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile". Ai sensi dall'art. 615 CPC, l'opposizione all'esecuzione si presenta come il rimedio, esterno ma funzionalmente collegato all'esecuzione, con cui contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata (comma I). Oltre al debitore, la legittimazione a proporre

Si osservi che l'oggetto dell'opposizione è più ampio rispetto a quello proprio dell'opposizione ordinaria ex art. 615 CPC; ed infatti, se da un lato rimangono impregiudicati tutti i motivi normalmente deducibili, dall'altro con lo strumento ex art. 615 CPC può (*rectius*, deve) essere

---

opposizione all'esecuzione spetta anche al creditore del debitore esecutato che agisce in via surrogatoria ex art. 2900 CC e al terzo esecutato nell'esecuzione contro il terzo proprietario (che non è soggetto passivo del debito ma subisce comunque un'esecuzione sui beni di sua proprietà). Si definisce preventiva, l'opposizione proposta contro l'atto di precetto che annuncia la volontà del creditore di procedere ad esecuzione (c.d. opposizione a precetto), successiva, l'opposizione proposta dopo il compimento degli atti esecutivi sul patrimonio del debitore (opposizione all'esecuzione). L'opposizione all'esecuzione trova il proprio fondamento nel principio dell'efficacia incondizionata del titolo esecutivo di cui al brocardo latino *nulla executio sine titulo*. Secondo tale principio, il processo di esecuzione può essere avviato e portato a termine in presenza di un titolo esecutivo, il quale è in grado di attribuire al diritto che si intende soddisfare una certezza giuridica sufficiente a consentire la sua attuazione senza la necessità di ulteriori verifiche ed accertamenti. Come configurata dall'art. 615 CPC, l'opposizione si presenta come un rimedio di ampia portata, con cui possono farsi valere tanto motivi formali che di merito; attraverso la quale, può contestarsi tanto l'esecutività del titolo quanto il diritto rappresentato nel titolo stesso, ma anche l'impignorabilità del bene. Nelle c.d. opposizioni di forma si contesta il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero l'impignorabilità dei beni; invece, nell'opposizione proposta per motivi di merito si contesta l'esistenza del credito, del diritto sostanziale rappresentato nel titolo, per inesistenza dei fatti costitutivi o per l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto. Il giudizio di opposizione è un giudizio ordinario di cognizione che dà luogo ad una sentenza impugnabile con i "classici" gravami previsti contro le sentenze. La sentenza che accoglie l'opposizione contiene la declaratoria dell'inesistenza del diritto di agire esecutivamente; nel caso delle opposizioni di merito si può ritenere che sia accertata incidentalmente ex lege ex art. 34 CPC, così con efficacia di giudicato, anche l'inesistenza del credito; conseguentemente, sarà precluso per sempre al creditore di procedere a una nuova esecuzione per il credito dichiarato inesistente. Sul punto, Francesco **CARNELUTTI**, *Istituzioni del processo civile italiano*, III, 5 ed., Società editrice del Foro Italiano, 1956, p. 98, evidenzia come con l'opposizione all'esecuzione si contesta l'*an* dell'azione esecutiva, la legittimità dell'esecuzione, la sua ragion d'essere, e si distingue per questa via dall'opposizione agli atti con cui si contesta il *quomodo* dell'esecuzione, il "come" l'esecuzione deve essere compiuta; conseguentemente, accolta l'opposizione proposta sull'*an* dell'esecuzione non potrà essere iniziata una nuova esecuzione sulla base dello stesso titolo, a meno che non si verificano nuovi fatti idonei ad attribuire allo stesso atto la qualità, prima carente, di titolo esecutivo (o non sopravvengano che consentano di eseguire un titolo temporaneamente ineseguibile), mentre accolta l'opposizione concernente il *quomodo* niente impedisce che successivamente possa iniziarsi un nuovo processo sulla base dello stesso titolo esecutivo. Per approfondimenti si rinvia a Francesco Paolo **LUISSO**, *Diritto processuale civile*, III, Giuffrè, 2017; Crisanto **MANDRIOLI** e Antonio **CARRATTA**, *Diritto processuale civile*, Volume IV, 2019, Giappichelli.

fatto valere l'eventuale difetto dei presupposti applicativi dell'art. 2929-bis CC.

Sul punto, taluno ha evidenziato che l'inversione processuale realizzata dall'art. 2929-bis CC metterebbe il terzo in una "singolare condizione" in relazione alle difese ammissibili nel giudizio di opposizione circa l'accertamento del credito, che è alla base della richiesta di tutela ex art. 2929-bis CC <sup>241</sup>.

Il terzo, infatti, a norma dell'art. 2929-bis CC si trova assoggettato all'aggressione esecutiva per un credito la cui esistenza è "coperta" dal possesso da parte del creditore di un titolo esecutivo; questo senza che il creditore abbia dovuto preventivamente ottenere una sentenza che accertasse l'inefficacia (relativa) dell'atto di alienazione tra il debitore e il terzo.

A tal proposito, viene fatto osservare che l'accertamento preventivo dell'inefficacia dell'atto è funzionale ad aggirare la regola per cui l'esecuzione deve indirizzarsi su beni appartenenti al soggetto indicato nel titolo esecutivo; così, la sentenza emessa a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 CC ha la funzione di accertare la soggezione del bene (del terzo) all'azione esecutiva del creditore. Questo perché, a differenza delle ipotesi in cui il coinvolgimento del terzo si giustifica sulla base di un vincolo di garanzia (2910 CC), nella revocatoria la soggezione del terzo all'azione esecutiva è il risultato di un provvedimento – la sentenza revocatoria, appunto – che ne accerta i presupposti prima e fuori dall'esecuzione<sup>242</sup>.

---

<sup>241</sup> Così Piergiuseppe LAI, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 366, il quale afferma che "il profilo più problematico (...) concerne l'accertamento del credito. È quasi superfluo notare come il tema non sia affrontato dalla legge sostanziale (...) di regola finora la soggezione del terzo all'azione esecutiva del creditore doveva essere accertata, come detto, fuori e prima dell'espropriazione, in un giudizio a cognizione piena nel contraddittorio con il terzo proprietario".

<sup>242</sup> Piergiuseppe LAI, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 364, richiamando l'opera di Francesco Paolo LUISO, *L'esecuzione "ultra partes"*, Giuffrè, 1984, afferma che questo "ha escluso l'esecuzione contro il terzo proprietario revocato dalla fattispecie di esecuzione *ultra partes*, motivando tale

Alla luce di ciò, dunque, si può rilevare che la tutela del terzo – escluse le ipotesi in cui è rinvenibile un titolo formale di garanzia - si è tradizionalmente articolata su due livelli: la prima all'interno del giudizio di cognizione sulla revocatoria, la seconda (eventuale) nelle forme dell'opposizione ex art. 615 CPC.

Ora, a norma dell'art. 2929-bis CC, la tutela del terzo è limitata alla sola fase oppositiva.

Questo ha portato taluno ad interrogarsi sulle difese ammissibili in sede di opposizione dal terzo nel caso in cui il titolo esecutivo, che legittima il ricorso alla tutela ex art. 2929-bis CC, sia di natura giudiziale.

Ci si è chiesti, in particolare, se il titolo giudiziale che accerta - in via definitiva - (solo) nei confronti del debitore l'esistenza del credito, vincoli (anche) il terzo<sup>243</sup>.

---

conclusione proprio con la regola di diritto che impone di far procedere la cognizione sul coinvolgimento del terzo all'iniziativa esecutiva del creditore”.

<sup>243</sup> Per Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 366, il profilo dell'accertamento del credito rappresenta uno degli aspetti più problematici. Si osservi che nel caso in cui il credito sia portato da un titolo giudiziale, la contestazione del debitore è soggetta al limite della litispendenza e del giudicato, tale per cui la contestazione non può essere fondata su ragioni che non possono essere fatte valere o che avrebbero potuto essere fatte valere davanti al giudice del titolo; il problema si pone rispetto al terzo, allorché l'esecuzione avvenga sulla base di una sentenza di condanna passata in giudicato; in questo caso, ci si domanda se il terzo possa contestare il credito “sfuggendo” all'efficacia di quel giudicato: tipico è il caso del donatario esecutato ex art. 2929-bis CC. Come è bene evidenziato da Crisanto **MANDRIOLI** - Antonio **CARRATTA**, *Diritto processuale civile - l'esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali*, IV, Giappichelli, 2019, p. 30, il “temperamento della regola *nulla executio sine titulo* emerge anche dal fenomeno per il quale talora l'esecuzione può avvenire legittimamente (...) nei confronti (...) di soggetti diversi da quelli risultano dal titolo” evidenziando “che poi questi casi devono essere considerati eccezionali oppure espressione di un criterio generale che investe la portata soggettiva del titolo, è grave problema sul quale si è cimentato un approfondito (ancorché non riuscito) tentativo di dimostrare l'esistenza di un siffatto criterio generale nel senso dell'identificazione della portata soggettiva del titolo con la portata soggettiva del giudicato o dell'efficacia negoziale”; chiara è la critica alla posizione di Francesco Paolo **LUISO**, *L'esecuzione ultra partes*, Giuffrè, 1984. Quanto alla nozione di “terzo”, secondo Laura **DURELLO**, *Contributo allo studio della*

Un primo orientamento propone di applicare analogicamente l'art. 2859 CC<sup>244</sup>, con la conseguenza di distinguere a seconda che l'acquisto del terzo sia trascritto prima o dopo l'instaurazione del processo dichiarativo tra creditore e debitore in cui sia accertato il credito. Così, in caso di previa trascrizione il terzo non subirebbe il giudicato, salvo l'eventualità di una sua partecipazione al processo.

Diversamente, in caso di previa pendenza di quel processo, il creditore potrebbe opporre il giudicato sul credito anche al terzo.

Secondo altri, bisognerebbe "negare comunque l'opponibilità del giudicato al terzo, a prescindere dal raffronto temporale", e ciò sul rilievo che il terzo acquirente del debitore è un avente causa da questi in riferimento al bene, ma non ha alcun interesse oggettivo al giudicato sul rapporto obbligatorio intercorrente tra il suo dante causa e il creditore di questi<sup>245</sup>.

---

*tutela del terzo nel processo esecutivo*, Jovene, 2016, p. 51, il soggetto che ha acquistato la qualità di parte del processo esecutivo pur essendo terzo rispetto alla pretesa sostanziale azionata con il titolo esecutivo, in realtà non sarebbe da considerare "un vero e proprio terzo, in quanto avendo egli assunto la qualità di parte potrà avvalersi degli strumenti all'uopo predisposti dall'Ordinamento".

<sup>244</sup> Questa è la soluzione di Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 440; in realtà, poi, l'Autore conclude nel senso ritiene che in sede oppositiva può far valere esclusivamente le doglianze attinenti all'esistenza del titolo esecutivo o la sua caducazione per fatti sopravvenuti al giudicato (nota 35).

<sup>245</sup> Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 365 e seguenti. L'Autore, attraverso una attenta analisi, giunge ad escludere che il giudicato sul credito possa vincolare il terzo; in particolare afferma che: a) un tale effetto è estraneo all'art. 2909 CC, tenuto conto che questo presuppone la sostanziale identità tra il diritto accertato e quello acquistato dal terzo (avente causa), mentre qui il giudicato si forma sul credito mentre il terzo acquista dal debitore (non il credito, ma) la proprietà di un bene; b) che anche sotto "l'impegnativo tema dei limiti soggettivi" deve sostenersi la totale indifferenza del terzo; c) che, in particolare, non è rinvenibile un rapporto di pregiudizialità/dipendenza sostanziale tra il credito (accertato con giudicato) e il negozio traslativo della proprietà; d) che va escluso anche un "effetto riflesso del giudicato o dell'accertamento sul credito", sul rilievo che anche "autorevole dottrina escluda recisamente che l'esistenza di un nesso di dipendenza tra rapporti sostanziali possa giustificare sempre ed in ogni caso l'estensione degli effetti della sentenza verso i terzi rimasti legittimamente estranei al giudizio". Della stessa opinione Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio*

Questa criticità potrebbe (forse) essere superata tenendo in considerazione una serie di indici: 1) anzitutto, è lo stesso legislatore che ex art. 2929-bis CC amplia l'efficacia soggettiva del titolo esecutivo consentendo al creditore di pignorare beni che non appartengono al debitore<sup>246</sup>; 2) tale possibilità non è legittimata dal solo possesso di un titolo esecutivo, ma richiede una serie ulteriore di presupposti (comma I); 3) se è vero che la tutela del terzo (come quella del debitore) è limitata alla fase eventuale dell'opposizione, è altrettanto vero che questo è pur sempre un giudizio a cognizione piena nel quale è possibile non solo contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, ma anche di far valere il difetto dei presupposti ex art. 2929-bis CC; 4) l'art. 2929-bis CC introduce una nuova ipotesi di responsabilità senza debito<sup>247</sup> accanto a quelle previste finora negli articoli 2910 CC, comma II e 602 CPC<sup>248</sup>; 5) dalla disciplina

---

*dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 291. In giurisprudenza si veda Cassazione 14 maggio 2014, n. 10339, che esclude qualsiasi vincolo al giudicato formatosi tra le parti del rapporto obbligatorio affermando che "il convenuto in revocatoria ha interesse a richiedere un accertamento sull'entità del credito che sia efficace anche nei suoi confronti, allo scopo di ottenere che, nel caso di accoglimento della domanda, l'atto di disposizione patrimoniale effettuato dal debitore in suo favore sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell'effettivo importo del credito"; Antonio **MONDINI**, *L'art. 2929-bis CC ("Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito")*: spunti di carattere processuale, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 28 agosto 2017, p.14.

<sup>246</sup> Bruno **CAPPONI**, *Note sull'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 43 e seguenti, il quale ritiene che questo rappresenti "l'aspetto più vistoso della nuova disciplina", sottolineando che l'ampliamento dell'efficacia del titolo è consentita al ricorrere delle "speciali condizioni dell'art. 2929-bis CC" (e non dal semplice possesso del titolo stesso).

<sup>247</sup> Bruno **CAPPONI**, *Manuale di diritto all'esecuzione civile*, Giappichelli, 2012, p. 218, precisa che "(...) si parla di responsabilità senza debito, sottolineandosi che l'esecuzione riguarda il bene particolare, non il soggetto che ne è proprietario".

<sup>248</sup> Mi pare che questo rilievo sia fondamentale nel superare la preoccupazione espressa da Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 365 e seguenti; l'articolo 2929-bis CC entra, infatti, a pieno titolo tra i casi di espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602 CPC come sottolineano Crisanto **MANDRIOLI** - Antonio **CARRATTA**, *Diritto processuale civile - l'esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali*, IV, Giappichelli, 2019, p. 188 e seguenti, i quali, dopo aver considerato l'ipotesi tradizionale di revoca per frode ex art. 2901 CC, evidenziano come il bene del terzo può essere oggetto di espropriazione "anche prima che sia pronunciata sentenza revocatoria dell'efficacia dell'atto ex art. 2901 CC", e questo proprio ai sensi

dell'esecuzione contro il terzo emerge l'assimilazione dello stesso alla figura del debitore; in particolare, l'art. 604 CPC, comma I, afferma che "il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo tutte le disposizioni, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore"<sup>249</sup>, ivi comprese quelle relative all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 CPC<sup>250</sup>.

Ciò detto, l'ipotesi delineata ex art. 2929-bis CC rientra secondo la ricostruzione di autorevole dottrina, tra i casi di "terzi estranei al rapporto obbligatorio, ma responsabili per debito altrui" in quanto "titolari di diritti derivanti da un titolo di acquisto inefficace nei confronti del creditore precedente"; ipotesi rispetto alla quale si sottolinea che "la questione (...) non risiede nello stabilire se il terzo subisca o no l'efficacia del titolo esecutivo (...) quanto, piuttosto, nell'esistenza o no della responsabilità per debito altrui e nell'efficacia del titolo d'acquisto nei confronti del creditore precedente, in relazione alla struttura del procedimento esecutivo"<sup>251</sup>.

---

dell'art. 2929-bis CC. Se così è, allora, non vi è alcun dubbio che la nuova forma di tutela rientra a pieno titolo (anche) tra i casi di esecuzione *ultra partes* secondo l'insegnamento di Francesco Paolo **LUISO**, *L'esecuzione ultra partes*, Giuffrè, 1984, p. 58 e seguenti, il quale sottolinea che in queste ipotesi (...) per un verso non è necessario un titolo esecutivo che con templa il terzo proprietario; e per altro verso dal fatto che costui risente dell'esecuzione come normalmente ne risente il debitore indicato nel titolo" aggiungendo che (...) nell'espropriazione contro il terzo proprietario, è sufficiente un titolo esecutivo che contempra il debitore diretto come obbligato: sicché ci troviamo innanzi ad un caso di esecuzione *ultra partes* (...). In particolare, l'Autore già sottolineava come fosse evidente che (...) la *ratio* degli artt. 602 e seguenti CPC (...) è nell'opinione che un titolo esecutivo diretto contro il terzo proprietario il più delle volte è superfluo e che, quindi, per ragioni di economia processuale, è sufficiente l'estensione della efficacia di quello esistente nei confronti del debitore".

<sup>249</sup> **Cassazione**, 29 settembre 2007, n. 20580.

<sup>250</sup> Infatti, nel caso in cui l'esecuzione sia indirizzata nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio di cui al titolo esecutivo, questo assume in concreto la qualità di parte; conseguentemente, il terzo ha la possibilità di avvalersi dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 CPC al fine di contestare la sua legittimazione passiva, nonché il diritto della parte istante di procedere esecutivamente nei suoi confronti, oltre alla possibilità di richiedere ex art 624 CPC la sospensione del processo esecutivo fino al passaggio in giudicato della sentenza sull'opposizione. Crisanto **MANDRIOLI**, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in Enciclopedia del diritto, XXX, Giuffrè, p. 444, sottolinea che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 CPC può essere proposta da tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione o il suo preannuncio con l'intimazione del precetto, anche se (ed eventualmente proprio perché) non risultanti debitori dal titolo o legittimamente assoggettabili all'esecuzione.

<sup>251</sup> Così Giorgio **COSTANTINO**, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata*, in Rivista di Diritto Civile, 1986, p. 396.

Dunque, se di una questione di responsabilità si tratta (e non di limiti soggettivi del titolo esecutivo), in relazione all'art. 2929-bis CC bisognerebbe ritenere sussistente la responsabilità del terzo nella misura in cui ricorrono i presupposti che consentono l'operatività della nuova tutela creditoria; presupposti, la cui non sussistenza può essere fatta valere – dal debitore come dal terzo - tramite il sistema delle opposizioni all'esecuzione.

Alla luce di ciò e della specificità della tutela ex art. 2929-bis CC, si dovrebbe ritenere che l'accertamento del credito con efficacia di giudicato contenuto nel titolo esecutivo giudiziale vincoli (anche) il terzo, al quale sono riconosciute sia le difese ordinarie spendibili ex art. 615 CPC, sia quelle specifiche in relazione all'art. 2929-bis CC, ma non altre ed ulteriori difese oltre a queste.

Conseguentemente, il terzo potrà utilizzare la c.d. opposizione di merito per contestare l'esistenza del credito rappresentato nel titolo affermando l'inesistenza dei fatti costitutivi ovvero l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto; ma trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il terzo – come il debitore – incontrerà almeno due limiti relativi agli effetti del giudicato e alla non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione ex art. 615 CPC<sup>252</sup>.

Così, per il noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, l'opposizione contro il titolo esecutivo di formazione giudiziale non potrà fondarsi su fatti deducibili, ma che non sono stati dedotti nel processo che ha dato luogo al giudicato.

---

<sup>252</sup> Si spinge oltre Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2016, p. 1210 (nota 79), secondo il quale "appare evidente come la contestazione dell'esistenza del credito non possa – in line di principio – ricorrere, stante il fatto che (...) l'art. 2929-bis CC richiede la sussistenza del titolo esecutivo"; a sostegno di ciò viene richiamata **Cassazione**, 5 settembre 2008, n. 2204, nella quale viene affermato che "nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio", il che fa concludere all'Autore che "non possono essere sollevate accezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, la cui sede di trattazione è costituita unicamente dal procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.

Conseguentemente, a fondamento dell'opposizione potranno essere fatti valere solo fatti modificativi ed estintivi sopravvenuti al momento temporale in cui si è formato il giudicato sostanziale<sup>253</sup>.

Chiaramente, ove il titolo esecutivo utilizzato nell'espropriazione fosse di formazione stragiudiziale, il terzo – come il debitore – potrà far valere, quanto al credito, tutte le contestazioni, le difese e le eccezioni che sarebbero ammissibili in sede di ordinario processo di cognizione (di accertamento negativo del credito).

Se tale trasferimento non ha avuto luogo - come può accadere nel caso in cui il debitore abbia costituito un patrimonio separato al fine della realizzazione di uno scopo - allora l'esecuzione avverrà solo contro il debitore che resta al contempo proprietario; venendo al più in rilievo, quali possibili interessati, i beneficiari di quella destinazione<sup>254</sup>.

---

<sup>253</sup> Così **Cassazione**, 18 aprile 2006, n. 8928, la quale afferma che "con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, il debitore non può fondare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo".

<sup>254</sup> Secondo l'opinione prevalente l'atto di destinazione compiuto per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela conosce due modalità attuative: una più semplice, con la quale il disponente, riservandosi la titolarità dei beni oggetto di tale atto, li destina in favore del beneficiario; l'altra più complessa, che si inserisce nel contesto di una vicenda traslativa, poiché, a differenza di quanto accade nella prima ipotesi, il disponente aliena il bene a un terzo, con contestuale apposizione del vincolo a vantaggio proprio o di un altro soggetto, diverso dall'avente causa. Nel secondo caso, dove si verifica una "destinazione attributiva", il negozio deve essere trascritto – non solo ai sensi dell'articolo 2645-ter CC, ma anche in base agli articoli 2643 o 2684 CC, ai fini dell'art. 2644 c.c., trattandosi di un atto che comporta il trasferimento della proprietà su beni immobili o mobili registrati. Francesco **GAZZONI**, *Osservazioni sull'art. 2645-ter CC*, in *Giustizia Civile*, 2006, II, p. 165 e seguenti e Gaetano **PETRELLI**, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2006, II, p. 161 e seguenti. Sul punto si deve segnalare che parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto inammissibile una destinazione non attributiva, ben spesso sul presupposto che l'art. 2645-ter CC contenga una norma sulla trascrizione, la quale, a differenza di quanto sostenuto da larga parte degli interpreti, non disciplinerebbe un'autonoma fattispecie negoziale; in questo senso: Tribunale di Reggio Emilia, 22 giugno 2012, in *Giurisprudenza Italiana*, pagina 2274, con nota di Calvo; Tribunale S. Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014, I, p. 713, con nota di Azara; Tribunale di Trento, 20 gennaio 2015, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Tribunale di Reggio Emilia, 10 marzo 2015, in *Famiglia e Diritto* 2015, p. 902, con nota di Benni de Sena.

In questo secondo scenario, si può ipotizzare un'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 CPC<sup>255</sup> ad opera di quel beneficiario che, appunto, non assume la qualità di parte del processo esecutivo.

Sul punto è stato osservato che il beneficiario, ove l'esecutato avesse già proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 CPC, potrebbe intervenire in via adesivo-dipendente nel processo dichiarativo così instaurato<sup>256</sup>.

Nel procedimento ex art. 619 CPC, l'opponente non contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione nei confronti del debitore esecutato, quanto il diritto del creditore di agire su un determinato bene con la conseguente vendita forzata; ed infatti, con l'opposizione ex art. 619 CPC il terzo – che è estraneo al processo esecutivo – mira a sottrarre dall'esecuzione il bene sul quale egli vanta un diritto incompatibile con il diritto oggetto del pignoramento<sup>257</sup>; in altre parole, attraverso l'opposizione ex art. 619 CPC, il terzo "pregiudicato" dall'esecuzione senza essere né il soggetto passivo del rapporto obbligatorio di cui al titolo esecutivo né il soggetto passivo del processo esecutivo, mira a provare che il bene pignorato non rientra tra i beni che costituiscono la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 CC<sup>258</sup>.

---

<sup>255</sup> L'art. 619 comma I prevede che "Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni".

<sup>256</sup> Così Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 166 (nota 33); si pensi, per esempio, alla posizione del coniuge o dei figli maggiorenni in caso di aggressione dei beni del fondo patrimoniale.

<sup>257</sup> Se la funzione del giudizio di opposizione ex art. 619 CPC è chiara, la sua estensione è al centro di un vivace dibattito; ad una prima tesi, che limita l'oggetto del procedimento ex art. 619 CPC ad accertare l'illegittimità dell'esecuzione sul bene, se ne contrappone altra che sostiene l'idoneità della sentenza che definisce il procedimento a far stato definitivamente (anche) sull'appartenenza del bene. Per approfondimenti. Nel primo senso Francesco Paolo **LUISO**, *Diritto processuale civile*, III, Giuffrè, 2017, p. 304; Mauro **BOVE**, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Giappichelli, 1996, p. 260 e seguenti. Nel secondo senso, in particolare, Andrea **PROTO PISANI**, *L'opposizione di terzo ordinaria*, Jovene, 1965, p. 368 e seguenti.

<sup>258</sup> Bruno **BASSANI**, *Lineamenti del processo civile italiano*, 5° ed., 2015, Giuffrè, p. 883, rileva come proponendo l'opposizione, il terzo non

Così, se l'opposizione del terzo è accolta, il procedimento esecutivo iniziato col pignoramento di quel bene si concluderà ed il creditore potrà solo iniziare un altro; in questo caso, l'efficacia del titolo esecutivo non è minimamente intaccata, tale per cui il creditore potrà iniziare un nuovo procedimento esecutivo in cui procederà al pignoramento di altri (diversi) beni.

Ciò detto, bisogna collocare l'opposizione ex art. 619 CPC all'interno della disciplina ex art. 2929-bis CC, nella quale sono diversi e specifici i presupposti che rendono legittima l'esecuzione forzata sul bene riconducibile al terzo (nel caso di specie, il beneficiario della destinazione); conseguentemente, anche nell'ipotesi di opposizione ai sensi dell'art. 619, non sarà sufficiente la titolarità da parte del terzo di un diritto incompatibile sul bene pignorato, ma dovranno anche difettare i presupposti ex art. 2929-bis CC, comma I (almeno uno, in realtà).

Dunque, la differenza tra il beneficiario (non titolare) e gli esecutati è da individuare nel mezzo utilizzabile; mezzi diversi, ma che mirano al medesimo risultato: la liberazione del bene dall'aggressione esecutiva perché non responsabile sul piano sostanziale per il credito per cui si procede<sup>259</sup>.

Si è già avuto modo di rilevare la criticità legata agli atti posti in essere in adempimento di doveri morali<sup>260</sup>, ovvero a favore di soggetti costituzionalmente (art. 38, comma III, Costituzione) riconosciuti deboli (es. disabili).

In questo caso, taluno ritiene che i vincoli di solidarietà tutelati dalla Costituzione dovrebbero essere esclusi dall'operatività dell'art. 2929-bis CC, attraverso mirate dichiarazioni di incostituzionalità nella parte

---

interloquisce nel rapporto tra il creditore e il debitore ma esercita una sorta di "azione di separazione dall'esecuzione" del bene: egli chiede che esso venga liberato da un pignoramento che, pur regolare secondo la sua disciplina processuale, non lo deve però pregiudicare.

<sup>259</sup> Così Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 167.

<sup>260</sup> Vedi paragrafo 2.4 (da controllare)

in cui la stessa non prevede la sua inapplicabilità in ipotesi di tale specie<sup>261</sup>.

### 3.1 Il riparto dell'onere probatorio.

Poiché per esercitare l'azione ex art. 2929-bis CC è sufficiente che il creditore sia munito di un titolo esecutivo, l'onere della prova si pone allorché il debitore, il terzo o "ogni altro interessato", proponga opposizione nelle forme precedentemente viste.

Proposta l'opposizione di merito<sup>262</sup>, si apre un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto sarà l'accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti ex art. 2929-bis CC, comma I<sup>263</sup>.

In particolare, in sede di opposizione (di merito), potrà eccepirsi come da previsione del comma III: 1) che il creditore non sia titolare di un credito anteriore all'atto di disposizione; 2) che l'atto in questione non sia di alienazione a titolo gratuito o di costituzione di un vincolo di indisponibilità; 3) che non si sia verificato alcun pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. *eventus damni*); 4) che il pignoramento sia stato trascritto oltre l'anno dopo la trascrizione dell'atto del debitore; 5) che il debitore non fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. *scientia damni*).

---

<sup>261</sup> Così Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, anno 4/2016, p. 136 e seguenti.

<sup>262</sup> Si osservi che la Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. 83/2015 prevede che "la cognizione sulla domanda revocatoria in forma esecutiva è recuperata a posteriori tramite opposizione all'esecuzione, da proporre nelle forme di cui all'art. 615 o 619 CPC" (le c.d. opposizioni di merito, appunto).

<sup>263</sup> Si osservi che nella prima formulazione dell'art. 2929-bis CC l'ambito dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione era determinato nella "sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore"; nella successiva formulazione (l. 119/2016), il legislatore ha avvertito la necessità di un'ulteriore precisazione sull'elemento oggettivo dell'*eventus damni*, ritenuta comunque non necessaria atteso che il pregiudizio al creditore è (già) previsto nel primo comma quale presupposto dell'azione e, dunque, già ricompreso nel riferimento ai "presupposti di cui al primo comma", così Anna **SCOTTI**, *La c.d. revocatoria semplificata ex art. 2929-bis CC e 64, ultimo comma, LF, tra crisi della fattispecie e prospettiva dei rimedi*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2016, p. 492 (nota 32).

Uno dei profili più problematici e discussi relativi alla nuova norma è costituito dalla ripartizione dell'onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione.

Si tratta di stabilire in che modo operi la regola di giudizio ex art. 2697 CC<sup>264</sup> nel caso di specie, ed in particolare, se sia o meno rinvenibile una inversione dell'onere probatorio (rispetto a quello applicabile nel caso di esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex. art. 2901 CC) nei giudizi di opposizione instaurati ex art. 615 o 619 CPC.

Sul punto si registrano due diversi orientamenti.

Il prevalente orientamento ritiene che l'inversione dell'onere di instaurazione del giudizio cognitivo, determinata dalla natura oppositiva dello stesso, sia accompagnata anche dall'inversione dell'onere della prova<sup>265</sup>.

---

<sup>264</sup> L'art. 2697 CC disciplina la distribuzione dell'onere della prova in giudizio stabilendo che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti ne costituiscono il fondamento", mentre "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

<sup>265</sup> Tra i primi sostenitori, Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, 4/2016, p. 136 e seguenti; in senso conforme: Carmela **PERAGO**, *La nuova fattispecie legislativa, di espropriazione contro il terzo proprietario: l'art. 2929-bis CC*, in *Il Foro Italiano*, 3/ 2019, p. 2 e seguenti; Mirza **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di Diritto Civile*, 4/2016, p. 1155 e seguenti; Francesco **CAMPI**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c. tra inefficacia presunta, espropriazione anticipata e libertà negoziale*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 383 e seguenti; Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 59 e seguenti; Angelo **DI SAPIO**, *Introduzione all'art. 2929-bis CC e al novellato art. 64 l. fallimentare*, in *Diritto Economia e Impresa*, 2/2016; Rosario **FRANCO**, *La novella codicistica dell'art. 2929-bis c.c.: tra accelerazione delle tutele creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento*, in *Foro Napoletano*, 2015, 3, p. 685 e seguenti; Mauro **LEO**, *Il pignoramento revocatorio*, in *Rivista del Notariato*, fascicolo V, 2016, p. 983, il quale afferma che mentre nell'azione pauliana è il creditore che deve provare il danno subito e la conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle sue ragioni, nel rimedio ex art. 2929 bis c.c. è il debitore che deve provare, in sede di opposizione all'esecuzione, l'inesistenza di quel pregiudizio; Elisabetta **SMANIOTTO**, *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Immobili e Proprietà*, 2015, p. 584 e seguenti; Massimo **CIRULLI**, *Diritto e processo nell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 3/2019, p. 941 e seguenti.

Conseguentemente, sarebbe sempre onere dell'opponente dare la prova circa l'inesistenza dei presupposti applicativi della norma; a sostegno di questa tesi sono richiamati una pluralità di indici.

L'inversione dell'onere probatorio discenderebbe, anzitutto, dall'introduzione nell'art. 2929-bis CC di una presunzione legale di frode degli atti di alienazione a titolo gratuito e di costituzione di vincoli di indisponibilità allorché ricorrano le condizioni ex comma I<sup>266</sup>.

Che la norma sia costruita sul modello delle presunzioni legali (relative)<sup>267</sup> le quali "dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite" (art. 2728 CC, comma I), sarebbe confermato anche dal fatto che il comma I dell'art. 2929-bis CC non comprende tra i presupposti la c.d. *scientia damni*, che viene in rilievo solo in caso di opposizione (comma III); questo consentirebbe di affermare che le condizioni di accesso alla tutela ex art. 2929-bis CC non sono solo presunte, ma anche semplificate: queste, infatti, cambiano - "si complicano" - allorché dalla fase esecutiva si passi a quella cognitiva.

Che il legislatore abbia voluto ricorrere alle presunzioni troverebbe conferma anche nella Relazione illustrativa alla legge di conversione del D.L. n. 83/2015 - da valorizzarsi come criterio ermeneutico ai sensi dell'art 12, comma I, disp. prel. CC - dove si fa espresso riferimento alla "presunzione di inefficacia" degli atti posti in essere dal debitore, in virtù della quale viene concesso al creditore di accedere alla tutela esecutiva senza passare previamente dal giudizio a cognizione piena.

---

<sup>266</sup> Secondo Barbara **BORRILLO**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: le tutele del creditore e del debitore a confronto*, in *Rassegna di diritto civile*, 1/2018, p. 30, "il legislatore avrebbe potuto subordinare l'esercizio del potere da parte del creditore a un controllo preventivo dell'autorità giudiziaria, anche inaudita altera parte, sulla sussistenza dei presupposti, al pari del controllo che il giudice compie quando emette un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

<sup>267</sup> *Contra*, per tutti, Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 29029-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 157 e seguenti, il quale ritiene che l'onere della prova debba essere adempiuto dal creditore opposto, sul presupposto che vi sia "solo la possibilità dell'esercizio di un'azione esecutiva evitando il previo passaggio da un momento dichiarativo, ma non anche la costruzione di una presunzione legale, che starebbe all'opponente vincere".

La stessa Relazione che, dopo aver premesso che “il tema della prova è semplificato”, specifica che “coerentemente con la presunzione di frode, è prevista l’inversione dell’onere della prova”<sup>268</sup>.

È evidente che l’onere della prova cui fa riferimento la Relazione è quello in sede oppositiva, giacché nel testo dell’art. 2929-bis CC la necessità di fornire una prova è rinvenibile solo a seguito delle contestazioni ex comma III, non prima.

Dunque, se i requisiti richiesti per l’accesso alla tutela ex art. 2929-bis CC sono presunti e da questi discende una presunzione di frode degli atti del debitore<sup>269</sup>, non può che essere onere dell’opponente vincere questa presunzione se vuole conservare l’effetto (*rectius*, l’efficacia) dei

---

<sup>268</sup> “Poiché sono inefficaci in pregiudizio soltanto atti gratuiti e soltanto nei confronti di creditori anteriori, il tema di prova è estremamente semplificato e si articola su questi due punti: 1) pregiudizio dell’atto (*eventus damni*) per le ragioni dei creditori; 2) consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore (*scientia fraudis*). Coerentemente con la presunzione di frode, è prevista l’inversione dell’onere della prova. È peraltro da osservare con riguardo al punto 1), che già oggi la giurisprudenza stabile (Cass. 6 maggio 1998, n. 4578; Cass. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 27 marzo 2007, n. 7507) onera il debitore di fornire la prova che il suo residuo patrimonio utilmente pignorabile è capiente rispetto alle ragioni di credito. La presunzione giurisprudenziale risponde anche a un criterio di vicinanza alla prova e pertanto può elevarsi senza difficoltà a inversione legale dell’onere; con riguardo al punto 2), che il debitore ha normalmente consapevolezza dei propri debiti e della consistenza del suo patrimonio ed è pertanto pienamente in grado di rendersi conto del pregiudizio arrecato”.

<sup>269</sup> Sul punto, Vittorio **VIOLANTE**, *L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929-bis CC introdotto con il D.L. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 4/2015, p. 597, afferma che “in sintesi, se in sede di azione revocatoria ordinaria è il creditore a dover dimostrare l’intento fraudolento del debitore (e del terzo, a fronte di atti a titolo oneroso), in virtù della nuova norma sarà l’opponente ex art. 615 CPC a dover dimostrare (con riferimento agli atti sicuramente ricompresi nella previsione normativa) che il fondo patrimoniale, il *trust* o la donazione (*omissis*) non sono stati posti in essere al solo scopo di frodare il creditore”. *Contra* Chiara **CARIGLIA**, *La distribuzione degli oneri della prova nei giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 CPC all’azione esecutiva intrapresa dal creditore ai sensi dell’art. 2929-bis CC*, in *Giurisprudenza Italiana*, 11/2018, p. 2584, la quale pur ammettendo che il legislatore abbia voluto agevolare il creditore, ritiene che “il *favor* introdotto dall’art. 2929-bis CC non riguarda l’introduzione di una presunzione di frode a favore del creditore, con conseguente agevolazione del beneficiario sotto il profilo dell’assegnazione dell’onere probatorio primario nell’ambito del giudizio dichiarativo dove siano contestati gli indici revocatori”.

suoi atti<sup>270</sup>; questo, secondo l'insegnamento per cui "la presunzione opera mediante una *relevatio ab onere probandi* in favore della parte che invoca il fatto presunto: questo fatto deve essere considerato come se fosse vero, e quindi la parte che lo allega non deve fornirne la prova. Ad essa basterà far valere la norma per la quale il fatto si presume, per invocare le conseguenze giuridiche che discendono da quel fatto"<sup>271</sup>.

In questo senso, si è parlato di una "presunzione relativa di legittimità dell'iniziativa del creditore" destinata ad operare fino a che l'opponente non dimostri il contrario<sup>272</sup>; risulta così inaccettabile che il creditore – a seguito dell'opposizione – sia chiamato a provare ciò che la legge presume<sup>273</sup>.

Respinto è il parallelismo con quanto avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo; questo sul rilievo che in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 2929-bis CC non è rinvenibile alcuna domanda del creditore, ma solo domande dell'opponente che, in quanto attore sia in senso formale che sostanziale, è chiamato a provare i fatti costitutivi della propria pretesa volta a far accertare l'efficacia degli atti in questione (ovvero, a vincere la presunzione di inefficacia)<sup>274</sup>.

---

<sup>270</sup> Contra Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2/2016, p. 167, il quale respinge l'idea che si tratti di una presunzione di frode in senso tecnico.

<sup>271</sup> Michele **TARUFFO**, *Onere della prova*, in Digesto civile, XIII, Giappichelli, 2017, p. 65 e seguenti.

<sup>272</sup> Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 3/2016, p. 373.

<sup>273</sup> Anna Maria **SOLDI**, *Manuale dell'esecuzione forzata*, VII ed., Cedam, 2019, pagina 1732 e seguenti, la quale evidenzia come non avrebbe senso l'agevolazione apprestata a favore dei creditori ove dovesse ritenersi che, a seguito della mera proposizione di una opposizione ex art. 615 CPC, il creditore pignorante sia tenuto a fornire la prova positiva dell'*eventus damni* e della *scientia damni*. Contra Ennio **CAVUOTO**, *L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in Il giusto processo civile, 4/2015, p. 1177 e seguenti, il quale ritiene che la presunzione possa operare in sede di esecuzione e non anche in sede di opposizione.

<sup>274</sup> Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2/2016, p. 1220, secondo il quale "(...) potrebbe anche osservarsi come, a seguito della trascrizione del pignoramento, la privazione dell'efficacia relativa dell'atto pregiudizievole sia

Bisogna evidenziare che Bruno Capponi, che è uno dei principali sostenitori di questo orientamento, è altresì colui che evidenzia come il consentire non solo l'accesso diretto alla tutela esecutiva, ma anche il ribaltamento dell'onere della prova, può apparire come un "irragionevole eccesso di tutela"; ciò detto, l'inversione dell'onere della prova ex art. 2929-bis CC fondata su una presunzione di tipo relativo, rientrerebbe nell'esercizio della discrezionalità del Legislatore e, come tale, non censurabile da parte della Corte Costituzionale<sup>275</sup>.

Tale ricostruzione è respinta da chi sostiene la natura processuale dell'art. 2929-bis CC; la norma, intervenendo (solo) sui profili

---

ormai compiuta cosicché, a rigore, sarebbero il debitore, il terzo e ogni altro interessato alla conservazione dell'efficacia dell'atto medesimo a trovarsi nella posizione di dover provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa di opporre al creditore pignorante gli effetti del negozio "revocato". Se si osserva la vicenda da questo angolo visuale, pertanto, dovrebbe coerentemente concludersi che, in sede di opposizione all'esecuzione, l'onere probatorio gravi in capo agli opposenti, i quali potranno paralizzare l'iniziativa assunta dal creditore soltanto qualora riescano ad offrire la piena prova dell'insussistenza degli elementi richiesti dai commi 1 e 3 dell'art. 2929 bis c.c."

<sup>275</sup> Il problema della legittimità costituzionale della norma è evidenziato da Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 66, il quale ritiene che il riconoscimento in favore del creditore non solo dell'accesso diretto alla tutela esecutiva, ma anche del ribaltamento dell'ordinario onere della prova costituisce un irragionevole eccesso di tutela, contrastante sia con il principio di ragionevolezza che con quello di parità di trattamento delle parti. *Contra* il **Tribunale di Alessandria**, sez. I, 16 marzo 2018, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul presupposto che vi sarebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa del debitore e del terzo coinvolto dall'esecuzione ex art. 2929-bis CC, sui quali graverebbe l'onere della prova; nello stesso senso, **Tribunale di Milano**, 22 gennaio 2020, il quale occupandosi della questione relativa alla pignorabilità delle partecipazioni sociali in una s.r.l., sostiene la tesi dell'inversione dell'onere probatorio, senza però argomentare. Angelo **DI SAPIO**, *Introduzione all'art. 2929-bis CC e al novellato art. 64 l. fallimentare*, in *Diritto Economia e Impresa*, 2/2016, p. 228 e seguenti, il quale osserva che questo problema "è in parte arginabile, sempreché (omissis) in sede di opposizione si riconosca al debitore l'effettivo esercizio dei suoi diritti di difesa".

processuali, determinerebbe una semplice inversione nella successione tra cognizione ed esecuzione<sup>276</sup>.

Con l'opposizione si instaurerebbe quel giudizio che sarebbe stato necessario se al creditore non fosse stato riconosciuto il diritto a procedere ad esecuzione immediata.

Si osserva che la necessaria inversione dell'iniziativa processuale risponde alla struttura dei giudizi oppositori, ma questa non comporta (anche) l'inversione dell'onere della prova.

Così, se il giudizio che si apre a seguito dell'opposizione è quello revocatorio<sup>277</sup>, allora è onere del creditore - che ha agito in via esecutiva ex art. 2929-bis - fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Questo perché in base all'art. 2697 CC l'onere probatorio viene ripartito in base alle posizioni sostanziali delle parti in relazione all'oggetto del giudizio<sup>278</sup>; quest'ultimo da individuare nel diritto del

---

<sup>276</sup> Il principale sostenitore è Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 157 e seguenti e ribadito in Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 281 e seguenti. Della stessa opinione: Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 349 e seguenti; Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 153 e seguenti, il quale afferma che il nuovo art. 2929-bis conduce non tanto ad una inversione dell'onere della prova, "quanto a un'inversione dell'onere di promuovere il giudizio di cognizione, lasciato non più, appunto, all'iniziativa del creditore mediante *actio pauliana* ex art. 2901 CC, bensì a quella del debitore esecutato (*omissis*)"; Chiara **CARIGLIA**, *La distribuzione degli oneri della prova nei giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 CPC all'azione esecutiva intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 2929-bis CC*, in *Giurisprudenza Italiana*, 11/2018, p. 2581 e seguenti.

<sup>277</sup> Daniele **CONCETTI**, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezze del diritto*, in *Notariato*, 2016, 145, il quale afferma che "il giudizio di cognizione che si instaura a seguito all'opposizione all'esecuzione non è finalizzato soltanto a dimostrare l'insussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, ma può assumere altresì il contenuto tipico del giudizio revocatorio"; ciò detto, l'Autore sostiene la tesi dell'inversione dell'onere probatorio.

<sup>278</sup> Si osserva che la regola sull'onere della prova contenuta nell'art. 2697 CC deve essere applicata non in considerazione dell'iniziativa processuale, ma in

creditore di procedere ex art. 2929-bis CC, che per volontà del legislatore sorge con il semplice possesso di un titolo esecutivo e l'affermazione della sussistenza delle condizioni ex comma I, ma che in caso di opposizione deve essere provato in base alle regole di quello stesso processo che il creditore "aveva cercato di evitare"<sup>279</sup>.

Spetterebbe dunque al creditore fornire la prova circa l'esistenza di tutte quelle condizioni ex art. 2929-bis CC – fino a quel momento meramente affermate (*rectius*, presunte) – e della loro rispondenza alla realtà sostanziale<sup>280</sup>.

Il fatto che la norma nulla dica in merito alla parte che deve provare la frode, il pregiudizio o i presupposti ex art. 2929-bis CC e la mancanza di un riferimento alla soccombenza in caso di mancata prestazione della prova contraria, è sufficiente a far escludere che il legislatore abbia introdotto una presunzione relativa.

---

base alla posizione sostanziale delle parti: mentre il creditore opposto, che assume la veste processuale di convenuto, dovrebbe dimostrare i fatti costitutivi, il debitore, attore in opposizione dovrebbe provare quelli impeditivi, modificativi ed estintivi.

<sup>279</sup> In questo senso Crisanto **MANDRIOLI** - Antonio **CARRATTA**, *Diritto processuale civile - l'esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali*, IV, Giappichelli, 2019, p. 190 (nota 18); in particolare, secondo Antonio **CARRATTA**, *Le più recenti riforme del processo civile*, Giappichelli, 2017, p. 60 e seguenti, "mediante la contestazione esperita a mezzo dell'opposizione l'opponente assume di fatto la stessa posizione che avrebbe assunto ove il creditore procedente non avesse utilizzato l'espropriazione agevolata dell'art. 2929-bis e avesse fatto ricorso all'ordinaria azione revocatoria di cui all'art. 2901 CC"; a sostegno di questa ricostruzione, viene fatto osservare che la **Cassazione**, 16 marzo 2017, n. 6836, ha stabilito che, al di fuori delle ipotesi in cui trova applicazione l'art. 2929-bis CC, per agire nei confronti di terzi in via esecutiva sia necessario il preventivo esercizio dell'azione revocatoria; nello stesso senso Giacinto **PARISI**, *Espropriazioni esecutive ex 2929-bis CC e opposizioni esecutive*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2020, p. 1917.

<sup>280</sup> Sul punto Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 446, ha evidenziato che in fase di opposizione più che la negazione sui presupposti specifici della revocatoria (*scientia fraudis* e *periculum damni*) che emergono *in re ipsa*, le contestazioni verteranno essenzialmente sui presupposti di cui al I comma dell'art. 2929-bis (natura gratuita, infrannualità dell'aggressione esecutività ed anteriorità del credito).

In particolare, è stato osservato che la funzione delle presunzioni legali è certo quella di favorire la situazione processuale di una parte rispetto all'altra, ma in situazioni in cui l'operatività degli oneri probatori ordinari renderebbe estremamente difficoltosa la tutela dei diritti di quella parte. Situazione non rinvenibile nel caso di specie ove, tra l'altro, anche il criterio empirico della "vicinanza della prova" suggerirebbe di addossare al creditore l'onere probatorio primario.

In concreto, infatti, non sarebbe rinvenibile alcuna particolare difficoltà probatoria in capo al creditore, nemmeno quando in sede oppositiva dovessero essere contestati gli indici revocatori, quali il *periculum damni* e la *scientia fraudis*; rispetto al primo, al creditore sarà sufficiente dimostrare che l'atto ha comportato un mutamento della consistenza del patrimonio del debitore, tale da rendere (almeno) più incerta la soddisfazione del credito<sup>281</sup>; quanto alla consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, l'opposto potrà contare su una costante giurisprudenza che, in tema di revocatoria, consente il ricorso a prove presuntive.

In realtà, altre preoccupazioni muovono la dottrina a sostenere l'assenza di un'inversione degli oneri probatori.

Anzitutto, si tratta di tutelare il diritto di difesa del debitore, evitando un "irragionevole eccesso di tutela" a favore del creditore, contrastante sia con il principio di ragionevolezza che con quello di parità di trattamento delle parti.

Si osserva che l'inversione dell'onere della prova all'interno della tutela ex art. 2929-bis CC da una lato realizzerebbe una forte differenziazione tra i creditori titolari e i creditori non titolari: i primi a seguito

---

<sup>281</sup> Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 292 e seguenti; il quale, nel rilevare come spetti poi al debitore provare la capienza del suo patrimonio, ritiene che se la stessa regola operi nei confronti del terzo che dovesse proporre opposizione; l'Autore osserva che in questo caso il principio della vicinanza della prova non viene in aiuto, tale per cui tra l'alternativa che debba essere il creditore a dimostrare che nel patrimonio del debitore non ci sono altri beni, ovvero che sia il terzo a dimostrare l'assenza del pregiudizio stante la capienza del patrimonio del suo dante causa, è certamente quest'ultima da preferire.

dell'opposizione non dovrebbero provare nulla, mentre i secondi, dovendo agire necessariamente in revocatoria, dovrebbero sottostare all'ordinario regime probatorio che loro impone di fornire la prova dei presupposti ex art. 2901 CC<sup>282</sup>; dall'altro determinerebbe in capo al debitore opponente una forte compressione del suo diritto di difesa: egli non solo dovrebbe farsi carico dell'intero onere probatorio, ma dovrebbe fornire la prova negativa del diritto controverso<sup>283</sup>.

Vi è inoltre la necessità di garantire che le sentenze si fondano il più possibile sulla prova di fatti e non sulla mancata prova; questo sul rilievo che ove è posta una presunzione relativa "la decisione del giudice, seppur per insindacabile scelta del legislatore, sarà la conseguenza giuridica non della prova o mancata prova del fatto rilevante (presunto) bensì della mancata prova del fatto opposto a quello presunto"<sup>284</sup>.

### **3.2 La sospensione dell'esecuzione ex art. 624 CPC. Unica forma di tutela?**

Come visto, la difesa del debitore (o del terzo proprietario, o del soggetto comunque interessato alla conservazione del vincolo) avviene mediante lo strumento delle opposizioni – a seconda dei casi ex art. 615 o 619 CPC - con le quali si instaura il processo di cognizione secondo il modello dell'inversione delle fasi processuali delineato dall'art. 2929-bis CC; coerentemente con quanto affermato nella Relazione illustrativa ove si legge che "la cognizione sulla domanda revocatoria in forma esecutiva è così recuperata *a posteriori* tramite l'opposizione all'esecuzione".

---

<sup>282</sup> Antonio **MONDINI**, *L'art. 2929-bis CC ("Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito"): spunti di carattere processuale*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 28 agosto 2017.

<sup>283</sup> Michele **TARUFFO**, *presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1992, p. 750, il quale rileva che "quanto più è difficile fornire la prova del fatto negativo, tanto più la ripartizione degli oneri probatori cessa di essere un meccanismo di prova e diventa in realtà un meccanismo di terminazione della soccombenza".

<sup>284</sup> Chiara **CARIGLIA**, *La distribuzione degli oneri della prova nei giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 CPC all'azione esecutiva intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 2929-bis CC*, in *Giurisprudenza Italiana*, 11/2018, p. 2583.

L'opposizione non determina la sospensione automatica dell'esecuzione, con la conseguenza che il bene può venire forzatamente alienato in pendenza del giudizio di opposizione.

Ciò detto, il legislatore prevede la possibilità per il giudice di concedere, su richiesta di parte, la sospensione ove ricorrano "gravi motivi" (624 CPC).

L'istanza di sospensione può essere avanzata da parte opponente sia nel caso di opposizione ex art. 615 CPC che ex art. 619 CPC, così come prevede il legislatore nell'art. 624 CPC, nel quale si legge che "Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendone gravi motivi, sospende su istanza di parte, il processo con cauzione o senza".

In particolare, l'opposizione all'esecuzione ex 615 CPC è proponibile sia prima che dopo il pignoramento; dunque, è certamente la c.d. opposizione a precetto (615 CPC, comma I)<sup>285</sup> la sede naturale in cui il

---

<sup>285</sup> Si riporta il testo dell'art. 615, comma I: "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata". L'art. 615 CPC, comma I, disciplina l'opposizione preventiva all'esecuzione, la quale si propone dopo la notifica dell'atto di precetto, ma prima dell'inizio del pignoramento. Si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto dell'istante a procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto. Per questo motivo, detta tipologia di opposizione si definisce "opposizione a precetto", in quanto l'unico atto esistente da censurare è, appunto, il precetto. Nello specifico, la Cassazione ha più volte affermato che l'oggetto del giudizio consiste nell'accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione al momento della notifica del precetto (**Cassazione** 18512/2007; 20634/2006). L'opposizione si propone con normale atto di citazione, davanti al giudice competente secondo le normali regole (art. 17 e 27 CPC); quindi, il giudizio segue le regole comuni del processo ordinario di cognizione al quale non si applica la sospensione feriale dei termini processuali che va dal 1° agosto al 15 settembre. Le **Sezioni Unite** (23 luglio 2019, n. 19889) le quali hanno affermato che "Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell'art. 615 CPC, comma 1, decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies CPC, al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso

debitore (e il terzo) possono dolersi dell'illegittimità dell'azione esecutiva che il creditore minaccia di esperire ex art. 2929-bis CC, e prevenire il pignoramento proprio attraverso la proposizione dell'istanza di sospensione al giudice dell'opposizione<sup>286</sup>. Questo non

---

il provvedimento". Avverso l'ordinanza che decide sul reclamo non è ammesso il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto si tratta di un provvedimento cautelare e, come tale, riservato ai giudizi di merito.

<sup>286</sup> La possibilità anche per il giudice dell'opposizione a precetto di disporre la sospensione, è una novità introdotta dalla riforma del 2006, che ha generalizzato una disposizione già presente negli artt. 64 R.D. 16669/1933 sulla cambiale e 56 R.D. 1736/1933 sull'assegno (i quali prevedono espressamente che il giudice dell'opposizione a precetto possa sospendere l'efficacia esecutiva del titolo se vi è disconoscimento della sottoscrizione o vi sono gravi e fondati motivi). Prima dell'introduzione di questa possibilità, l'unico rimedio ritenuto utilizzabile per impedire l'inizio di una esecuzione ritenuta illegittima era individuato nell'art. 700 CPC in funzione sospensiva non dell'esecuzione (non iniziata) ma dell'efficacia esecutiva (**Cassazione** 2051/2000, in Foro Italiano, 2000, p. 1834). Secondo Francesco Paolo **LUISO**, *Diritto processuale civile*, III, Giuffrè, 2017, p. 306, "la novità è apprezzabile, in quanto non era giustificato lasciare il debitore esecutato senza strumenti di tutela, che impediscano il compimento di un atto pregiudizievole, come il pignoramento". Si riporta il testo dell'art. 615, comma I: "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata". L'articolo costituisce eccezione al disposto dell'art. 623 CPC nel senso della riserva al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione. La **Cassazione** (10 marzo 2006 n. 5368) ha precisato che il provvedimento di sospensione in questione ha carattere cautelare e, come tale, riservato ai giudizi di merito ed improponibile davanti alla Cassazione; mentre le **Sezioni Unite** (23 luglio 2019, n. 19889) hanno precisato che "Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell'art. 615 CPC, comma 1, decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies CPC, al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento". Avverso l'ordinanza che decide sul reclamo non è ammesso il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto si tratta di un provvedimento cautelare e, come tale, riservato ai giudizi di merito. Secondo Francesca **LOCATELLI**, *Il nuovo potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto*, in Rivista di Diritto Processuale, 2008, p. 84 e seguenti, il provvedimento di sospensione anticipa gli effetti della (sperata) sentenza di accoglimento dell'opposizione. Nel caso in cui l'istanza sia proposta e, nel frattempo, sia inizia l'esecuzione, si ritiene che "la tempestiva proposizione fa sorgere il potere di provvedere su di essa indipendentemente dal successivo inizio dell'esecuzione, che non può influire sull'esercizio di quel potere, in difetto di disposizione contraria; con la conseguenza che nel caso di concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva, gli atti esecutivi nel

toglie, comunque, che le parti si avvalgano della tutela prevista al comma II dell'art. 615 CPC (c.d. opposizione all'esecuzione)<sup>287</sup>.

---

frattempo compiuti resterebbero inefficaci per il sopravvenuto difetto di esecutività del titolo, mentre nel caso di provvedimento negativo, potrebbero soccorrere il potere di sospendere il processo esecutivo che l'art. 624 CPC attribuisce al giudice dell'esecuzione", così Crisanto **MANDRIOLI** e Antonio **CARRATTA**, *Diritto Processuale Civile*, Volume IV, Giappichelli, 2014, p. 210; in questo senso Giorgio **FRUS**, nota critica a **Tribunale di Roma**, 17 maggio 2006, in *Giurisprudenza Italiana*, 2008, p. 403.

<sup>287</sup> Diversa è la situazione che si verifica quando l'esecuzione è già iniziata; in questo caso, l'esigenza è quella di evitare il pericolo (già attuale) che venga esecutivamente attuato un diritto che si prospetta inesistente; fondamentale diviene la possibilità di poter sospendere provvisoriamente l'esecuzione. Si osservi che la pendenza dell'esecuzione implica la già avvenuta designazione del giudice dell'esecuzione, al quale potere rivolgere la richiesta di sospensione. Il procedimento di opposizione successiva presenta una struttura bifasica. L'art. 615, comma II, prevede che l'opposizione va proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale fissa, con decreto in calce allo stesso ricorso, l'udienza di comparizione davanti a sé ed un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. A questa udienza si applicano le norme del procedimento camerale (art. 185 disp. att.) e il giudice dell'esecuzione si pronuncia sull'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione, concedendola ove sussistano "gravi motivi" (624, comma I), con ordinanza reclamabile ex 669-terdecies (624, comma II). Alla fine dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve fissare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Da questo momento in poi, il giudizio di opposizione si svolgerà in modo autonomo secondo le ordinarie regole del giudizio di cognizione. Quanto al rapporto tra le due opposizioni, quella preventiva e quella successiva, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i due giudizi sono identici per *petitum* e *causa petendi* e che tra essi è pertanto configurabile la litispendenza. Secondo questo orientamento "la relazione fra un'opposizione a precetto ed un'opposizione all'esecuzione iniziata successivamente, le quali siano fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici, è, infatti, una relazione di identità sia con riferimento alla *causa petendi*, che al *petitum* (perché il bene della vita che si vuole conseguire è lo stesso). Solo quando le due opposizioni siano fondate su ragioni del tutto diverse, cioè su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione distinti (ad esempio, l'opposizione a precetto ha contestato l'esistenza stessa del titolo esecutivo fin dall'origine, quella ai sensi del secondo comma dell'art. 615 CPC l'inesistenza al momento dell'inizio dell'esecuzione, perché, per esempio, vi era stato adempimento spontaneo sia pure con riserva), oppure su ragioni solo in parte coincidenti, la relazione non è di litispendenza, ma di connessione per identità di *petitum* e per dipendenza nel primo caso e di parziale coincidenza della *causa petendi*, di identità di *petitum* e di dipendenza nel secondo. Si tratta, cioè, di una relazione di connessione, la quale andrà risolta con la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precetto, posto che l'eventuale accoglimento di essa e, quindi, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione, renderebbe superfluo accertare se quel diritto era inesistente anche per le ragioni gradate fatte valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata" (**Cassazione** 17037/2010). Non sono mancati orientamenti contrari, in

Ciò detto, è stato evidenziato che l'art. 615 CPC prevede che il giudice sospenda "l'efficacia esecutiva del titolo", così limitando il potere sospensivo del giudice alle ipotesi di difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, ovvero di contestazione del credito portato dallo stesso; tale per cui, il tenore letterale della norma non ricomprenderebbe il caso in cui l'opposizione a precetto sia fondata sull'insussistenza dei presupposti ex art. 2929-bis CC, ossia su elementi estranei sia al diritto di credito che al titolo esecutivo<sup>288</sup>.

È stata così proposta un'interpretazione estensiva dell'articolo 615 CPC, comma I, al fine di adeguarlo alla nuova disciplina ex art. 2929-bis CC; così, dovrebbe essere riconosciuto al giudice dell'opposizione a precetto il potere di dichiarare provvisoriamente improcedibile l'azione esecutiva per difetto dei presupposti ex 2929-bis CC.

Conseguentemente, sospeso il procedimento esecutivo per difetto dei presupposti ex art. 2929-bis CC, resterebbe pienamente valido il titolo esecutivo consentendo al creditore di riesercitare nelle forme ordinarie il diritto alla soddisfazione coattiva del credito, notificando nuovamente il precetto al debitore (ovviamente, questa volta, senza indicazione dell'art. 2929-bis CC)<sup>289</sup>.

---

particolare ad opera della giurisprudenza, la quale ha asserito che fra i due giudizi intercorre un rapporto di continenza, in quanto il *petitum* della causa di opposizione all'esecuzione successiva è più ampio di quello dell'opposizione all'esecuzione preventiva. Detta giurisprudenza, inoltre, ha escluso che vi sia litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a procedimenti esecutivi differenti, anche nel caso in cui questi venissero intrapresi sulla base dello stesso titolo giudiziale. (**Cassazione** 1831/1999; 8222/2001).

<sup>288</sup> Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2048.

<sup>289</sup> Parlano di "particolare situazione processuale" Carmela **PERAGO**, *La nuova fattispecie legislativa, di espropriazione contro il terzo proprietario: l'art. 2929-bis CC*, in *Il Foro Italiano*, 3/2019, p. 4 e Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2049, le quali sembrano evidenziare una sorta di criticità legata al fatto che, contrariamente al tenore letterale dell'art. 615 CPC (comma I) che parla di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, nel caso del difetto dei presupposti ex art. 2929-bis CC, il titolo rimane "pienamente efficace", tanto da poter essere (ri)utilizzato nelle forme ordinarie per la soddisfazione del credito incorporato nel titolo stesso.

Ciò detto, viene fatto osservare che non vi è alcun motivo di ritenere che il giudice dell'opposizione a precetto non possa disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo<sup>290</sup>; il problema è, semmai, il contrario: il giudice dell'opposizione a precetto – diversamente dal giudice dell'esecuzione – non può disporre anche della sospensione del processo esecutivo che il legislatore suppone non ancora iniziato<sup>291</sup>.

In particolare, potrebbe accadere che il creditore proceda con il pignoramento dopo la proposizione al giudice dell'opposizione dell'istanza di sospensione, ma prima che egli si sia pronunciato; si tratta di un'ipotesi non così remota dato che il creditore può procedere col pignoramento dopo soli dieci giorni dalla notifica del titolo e del precetto.

Nel silenzio della legge, autorevole dottrina aveva ritenuto che la soluzione più appropriata fosse quella di riconoscere al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, consentendo al giudice dell'esecuzione di disporre la sospensione del processo esecutivo sulla base della precedente

---

<sup>290</sup> Così Claudio **CONSOLO**, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Volume I, Giappichelli, 2017, p. 324, il quale ritiene che il giudice dell'opposizione a precetto può, certamente, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, ma non (semmai) un processo che non è ancora iniziato; Sul punto, è certamente da condividere l'opinione di Crisanto **MANDRIOLI** – Antonio **CARRATTA**, *Diritto Processuale Civile*, Volume IV, 2014, p. 210, secondo i quali la sottrazione al titolo della sua efficacia esecutiva implica l'impossibilità di compiere ulteriori atti esecutivi.

<sup>291</sup> Si è già avuto modo di rilevare che l'impostazione tradizionale ritiene che il processo esecutivo inizi con il pignoramento, mentre la notificazione del titolo esecutivo e del precetto sono atti di natura processuale prodromici al processo esecutivo; secondo Bruno **CAPPONI**, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Giappichelli, 2010, p. 120, "il precetto si colloca all'esterno del processo esecutivo, pur essendo atto preordinato all'esecuzione forzata"; mentre secondo Francesco **LUISO**, *Diritto processuale civile – III – Il processo esecutivo*, Giuffrè, 2017, p. 73, bisogna distinguere il processo esecutivo dall'esecuzione forzata in senso stretto: il primo inizia con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, la seconda col pignoramento. Si osservi che la centralità del pignoramento nell'art. 2929-bis ha spinto Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 156, a parlare di "pignoramento revocatorio" stante la funzione costitutiva dell'inefficacia nei confronti del creditore dell'atto posto in essere dal debitore.

sospensione del titolo, ovvero senza necessità di esperire l'opposizione ex art. 615, comma II<sup>292</sup>.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (26285/2019), la quale ha chiarito che il giudice dell'opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 CPC, comma I, conserva il potere di provvedervi anche se, nel frattempo, sia stato eseguito il pignoramento; conseguentemente, l'eventuale ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata, determinerà "ab esterno" la sospensione ex artt. 623 o 626 CPC di tutte le procedure esecutive *medio tempore* instaurate, nonché la nullità radicale del pignoramento<sup>293</sup>.

È stato affermato che "la tutela dell'opponente si realizza non tanto nella definizione dell'opposizione, ma nel provvedimento di sospensione"<sup>294</sup>, questo sul rilievo che nel caso in cui l'esecuzione venga portata a termine, l'acquisto compiuto dal terzo non potrebbe essere comunque travolto dall'accoglimento dell'opposizione, in

---

<sup>292</sup> La soluzione è di Claudio **CONSOLO**, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Volume I, Giappichelli, 2017, p. 324 e seguenti, il quale afferma che il problema di coordinamento potrebbe essere facilmente evitato attraverso una riscrittura dell'art. 615, comma I, in questi termini: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza che vincola, ove nel frattempo sia iniziata l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione, senza necessità di ulteriori opposizioni, a provvedere alla sua sospensione ex art. 624 CPC, sempre con salvezza del potere di impulso esecutivo dei creditori intervenuti titolati. Ove venga accolta l'opposizione a precetto, anche con sentenza non ancora passata in giudicato, l'esecuzione va dichiarata estinta, con la salvezza di cui al periodo precedente. Ove l'opposizione sia respinta si applica l'art. 627 CPC".

<sup>293</sup> Si tratta della sentenza della **Corte di Cassazione**, sezione III, del 17 ottobre 2019, n. 26285, con nota critica di Bruno **CAPPONI**, *Inibitorie e sospensioni nell'esecuzione forzata: istruzioni per l'uso nell'interesse della legge*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>294</sup> Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 64.

ragione dell'effetto preclusivo di cui agli artt. 2929 CC e 187-bis disp. att. CPC<sup>295</sup>.

Se l'esecuzione viene sospesa, non potrà essere compiuto alcun atto dell'esecuzione fino a che non sarà decisa l'opposizione, "salvo diversa disposizione del giudice" (626 CPC). Diversamente, se l'istanza di sospensione non dovesse essere accolta, la procedura espropriativa proseguirebbe indisturbata, con la possibilità che l'esecuzione termini prima della definizione dell'opposizione.

Il problema sorge allorché, accolta l'opposizione, il bene sia già stato forzosamente venduto, determinando in questo modo un conflitto tra il soggetto passivo e l'aggiudicatario del bene espropriato.

Sul punto, l'art. 187-bis disp. att. CPC dispone che "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti" della vendita forzata.

Ed è richiamando questo articolo che le Sezioni Unite<sup>296</sup> hanno ritenuto intangibile l'acquisto del terzo aggiudicatario del bene pignorato avvenuto all'esito di un'espropriazione condotta in assenza di un valido titolo esecutivo; in particolare, la Suprema Corte ha specificato che il sopravvenuto accertamento della mancanza di idoneo titolo esecutivo rientra nelle ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo, nel quale trova dunque applicazione la regola ex art. 187-bis disp. att. CPC.

Si ritiene che la soluzione offerta dalle Sezioni Unite debba essere applicata, a maggior ragione, anche alle ipotesi di sopravvenuto

---

<sup>295</sup> Per far fronte a questa criticità, con delibera del 16 luglio 2015 il Consiglio Superiore della Magistratura aveva proposto di riconoscere al giudice dell'esecuzione il potere non solo di sospendere l'esecuzione, ma "eccezionalmente, di revocare gli atti esecutivi già intrapresi, al fine di non lasciare indefinitivamente i beni staggiti sostanzialmente non negoziabili". Tale proposta non è stata recepita né in sede di conversione del D.L. n. 83/2015 né nella riforma del 2016, D.L. 119/2016.

<sup>296</sup> **Sezioni Unite**, 28 novembre 2012, n. 21110, con nota di Bruno **CAPPONI**, *Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti)*, in *Corriere Giuridico*, 2013, p. 387 e seguenti.

accertamento della mancanza dei presupposti ex art. 2929-bis, i quali vanno ad aggiungersi al necessario possesso di un valido titolo esecutivo<sup>297</sup>.

Conseguentemente, bisogna ritenere che all'opponente vittorioso nell'azione ex art. 2929-bis, III comma, stante l'impossibilità di mettere in discussione l'acquisto, non resti che il diritto al risarcimento del danno ed, eventualmente, la possibilità di soddisfarsi sul prezzo in via subordinata rispetto al creditore precedente e agli intervenuti.

Ed è proprio questo rischio che spinge il Legislatore ad intervenire sull'art. 615, comma II, prevedendo l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione<sup>298</sup>.

Alla luce di questi rilievi emerge l'importanza del ruolo del giudice nella valutazione circa la sussistenza dei "gravi motivi"<sup>299</sup> che gli consentono di esercitare il potere sospensivo.

---

<sup>297</sup> Sul punto si veda Enrico **ASTUNI**, *Appunti sull'azione esecutiva speciale*, in *Liberio Osservatorio del Diritto*, 2/2016: "a me pare che, nel contesto della pronuncia delle Sezioni Unite il "sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo" il titolo idoneo di cui si discute consista nel diritto di procedere ad esecuzione forzata. Questo diritto è dato, nell'esecuzione contro il debitore, dal possesso del titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile; nell'esecuzione contro il terzo proprietario, dal possesso del titolo e da condizioni speciali ulteriori (ipoteca, sentenza di revoca, fattispecie presuntiva). Anche alla mancanza di queste condizioni speciali deve applicarsi, perché non v'è ragione di distinguere, il principio espresso dalle Sezioni Unite.

<sup>298</sup> L'art. 615, comma II, recita: "Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Il Legislatore ha così accolto la proposta della "Commissione Tarzia", che prevedeva la "proponibilità dell'opposizione all'esecuzione per espropriazione fino al provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita", già prevedendo che il precetto contenesse, a pena di nullità, l'avvertimento del termine per proporre l'opposizione.

<sup>299</sup> Sul punto, Bruno **SASSANI**, *Lineamenti del processo civile italiano*, VI ed., 2015, p. 890, il quale rileva che la "formula evoca un concetto vago, sicché riesce difficile una definizione precisa; nella sostanza tuttavia si ritiene che il giudice non possa prescindere da una valutazione congiunta, da un lato, della probabilità di accoglimento dell'opposizione (una sorta di *fumus boni juris*) e, dall'altro, del confronto tra il danno che il creditore riceverebbe dall'attesa

In dottrina prevale la tesi secondo la quale il giudice può disporre la sospensione solo qualora, per un verso, le contestazioni sollevate con l'opposizione appaiano fondate e, per altro verso, il diniego del provvedimento richiesto possa arrecare all'opponente un pregiudizio irreversibile o comunque di elevata entità.

In altri termini, la concessione della tutela sospensiva è subordinata alla compresenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, i quali incidono in egual misura sulla determinazione finale dell'organo decidente.

Secondo un indirizzo dottrinale, il concetto di gravi motivi si identifica esclusivamente nella fondatezza delle doglianze addotte mediante l'opposizione; il *periculum*, invece, sostanziandosi nello stesso esercizio dell'azione esecutiva, è un requisito immanente alla situazione giuridica che l'istituto della sospensione mira a proteggere e, di conseguenza, non abbisogna di dimostrazione<sup>300</sup>.

Detto ciò, la giurisprudenza appare incline ad attribuire rilievo preponderante al requisito del *fumus boni juris* ed a subordinare la concessione della misura sospensiva alla valutazione positiva circa la verosimiglianza dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi sui quali si poggiano le censure dell'opponente.

---

connessa alla sospensione e il danno che il debitore subirebbe dalla prosecuzione. È ovvio che, per essere preso in considerazione, il danno di quest'ultimo non potrebbe limitarsi alla soggezione all'esecuzione (al decremento patrimoniale in sé che è fisiologico e scontato) ma deve consistere in qualcosa di più, in qualcosa eccedente il pregiudizio da esecuzione in sé preso (talora la giurisprudenza ricorre al concetto di irreparabilità del danno)".

<sup>300</sup> Così Chiara **PETRILLO**, *sub art. 624 CPC*, in Commentario alle riforme del processo civile, II, a cura di Briguglio-Capponi, Cedam, 2007, pagina 625 e seguenti; Pasquale **CASTORO**, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Giuffrè, 1998, p. 863, secondo il quale "gravi, giacché non sono altrimenti determinati, possono essere i motivi più vari, ma tuttavia da ingenerare nel giudice dell'esecuzione il convincimento che, giungendo alla fine della causa di opposizione, questa sarà con ogni probabilità accolta"; Francesco **BUCOLO**, *Il processo esecutivo ordinario*, Cedam, 1994, p. 1173, per il quale "se risulta ragionevole e secondo l'*id quod plerumque accidit*, prevedibile l'accoglimento dell'opposizione, siccome fondata su elementi normalmente inducenti al risultato perseguito dal debitore o dal terzo opponente".

In riferimento al comma I dell'art. 615, le Sezioni Unite hanno avuto modo recentemente di chiarire che "i gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono *sic et simpliciter* con il *periculum in mora* ed il *fumus boni iuris* sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione e purché non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo (come nel caso di quello giudiziale per fatti non azionati nel giudizio di cognizione, o perfino il difetto di giurisdizione sul merito: casi nei quali, a differenza del processo amministrativo, è da ritenersi precluso al giudice di adottare qualunque cautela) ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata *secundum legem*, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati"<sup>301</sup>.

E' stato osservato che dal rapporto tra opposizione all'esecuzione (615, comma II) e art. 2929-bis si può cogliere "l'attuale tendenza a portare dentro l'esecuzione accertamenti tradizionalmente propri della cognizione (e che di norma precedono l'esecuzione forzata)" venendo così "esaltato il potere del giudice dell'esecuzione da esercitarsi in sede di sospensione ex art. 624 CPC, connessa all'esercizio dell'opposizione all'esecuzione" in un "groviglio indistinguibile" tra esecuzione e cognizione<sup>302</sup>.

**Segue. La sospensione del processo esecutivo, l'efficacia delle sentenze che definiscono le opposizioni e le conseguenze sul processo esecutivo. Rapporti.**

L'esecuzione forzata, in quanto retta dall'impulso del (solo) titolo esecutivo, è indipendente dalle vicende impugnatorie (del titolo o

---

<sup>301</sup> **Sezioni Unite**, 23 luglio 2019 n. 19889.

<sup>302</sup> Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 63.

delle modalità in concreto assunte dall'esecuzione forzata), le quali sono da considerarsi sempre "esterne" rispetto all'esecuzione in corso; in questo senso, il rapporto tra opposizioni (di merito) e processo esecutivo che le occasiona<sup>303</sup> è stata correttamente definito in termini di "autonomia strutturale", quale conseguenza dell'efficacia incondizionata del titolo esecutivo<sup>304</sup>.

Dunque, l'unico modo per rendere il processo esecutivo sensibile alle vicende *lato sensu* impugnatorie, è quello di ottenere la sospensione dell'esecuzione<sup>305</sup> in attesa della definizione dell'opposizione<sup>306</sup>.

Sul punto è da segnalare l'insegnamento delle Sezioni Unite in base al quale (anche) nell'ipotesi estrema di esecuzione condotta in assenza di un titolo esecutivo, l'atto traslativo conserva i suoi effetti a condizione che l'esecuzione sia avvenuta con l'apparenza delle forme legali<sup>307</sup>.

---

<sup>303</sup> Le opposizioni sono, infatti, occasionate da un processo esecutivo iniziato o perlomeno preannunciato con la notificazione del precetto o (almeno) con la notificazione del titolo esecutivo secondo quanto previsto ex artt. 479 e 480 CPC.

<sup>304</sup> Così Crisanto **MANDRIOLI** - Antonio **CARRATTA**, *Diritto processuale civile - l'esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali*, IV, Giappichelli, 2019, p. 213; infatti, il procedimento esecutivo e quello di opposizione procedono, salva la sospensione del primo, in modo autonomo

<sup>305</sup> L'art. 298 CPC stabilisce, sulla falsariga di quanto stabilito all'art. 298 CPC in relazione alla sospensione del processo di cognizione, che durante la sospensione del processo esecutivo nessun atto può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

<sup>306</sup> Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, evidenzia l'importanza di precisare "che ogni sospensione impedisce al procedimento esecutivo di proseguire, ma non caduca gli atti già compiuti"; sul punto, l'Autore (già) evidenziava la sua contrarietà ad attribuire natura cautelare *tout court* all'ordinanza sospensiva. E' opportuno segnalare una recente sentenza delle **Sezioni Unite**, 23 luglio 2019, n. 19889, che, con riferimento alla c.d. sospensione pre-esecutiva, ne ha affermato la "natura cautelare *sui generis*" e, dunque, la reclamabilità ex art. 669-terdecies CPC. Per commenti alla sentenza si rinvia a: Riccardo **CONTE**, *Sezioni Unite e reclamabilità dell'ordinanza ex art. 615 CPC, comma I*, in *Giurisprudenza Italiana*, 11/ 2019, p. 2411 e seguenti; Roberta **METAFORA**, *La natura lato sensu cautelare della sospensione pre-esecutiva e la sua reclamabilità*, in *Il Corriere Giuridico*, 2/2020, p. 224 e seguenti.

<sup>307</sup> **Sezioni Unite**, 28 novembre 2012, n. 21110, sentenza della quale si riporta la massima ufficiale: "Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente". Per i commenti alla sentenza si rinvia a Simonetta

Si comprende, dunque, perché il tema della sospensione è strettamente collegato a quello dell'efficacia della sentenza che definisce l'opposizione di merito: se, infatti, si ritiene che l'esecuzione debba arrestarsi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che accoglie l'opposizione, il ruolo del provvedimento sospensivo – per quanto importante – è certamente ridimensionato; diversamente, la sospensione assume un ruolo fondamentale allorché si ritenga necessario il passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'opposizione perché questa possa spiegare i propri effetti nell'esecuzione che, in quanto processo di unico grado, si (spera) ancora in corso.

In questo senso si comprende l'affermazione secondo cui la tutela dell'opponente si realizza sostanzialmente nel provvedimento di sospensione; la definizione dell'opposizione, infatti, potrebbe intervenire in un momento successivo alla definizione dell'esecuzione<sup>308</sup>.

Si osservi che l'opposizione si svolge secondo un normale giudizio di cognizione destinato a concludersi con una sentenza, soggetta ai normali mezzi di impugnazione; il collegamento di questa sentenza con l'esecuzione merita di essere chiarito e ciò alla luce del fatto che nessuna norma – processuale o sostanziale - stabilisce quale sia l'efficacia da attribuire all'eventuale sentenza che accerti l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

---

**VINCRE**, *La stabilità della vendita forzata: un "dogma" riaffermato*, in Rivista di Diritto Processuale, 6/2013, p. 1558 e seguenti.

<sup>308</sup> Ciò detto, ben osserva Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 263 e seguenti, che la sospensione ha finalità diverse a seconda del diverso oggetto dell'opposizione; così, se nell'opposizione pre-esecutiva o a precetto (615 CPC, comma I), la sospensione inibisce l'avvio di qualsiasi processo di esecuzione facendo emergere una piena coincidenza tra l'oggetto del provvedimento inibitorio e l'oggetto della contestazione di merito introdotta dall'opposizione (infatti, impedendo che vengano compiuti atti esecutivi, il provvedimento di sospensione anticipa gli effetti dell'accoglimento dell'opposizione; nell'opposizione all'esecuzione (615 CPC, comma II), la sospensione lascia in vita gli atti già compiuti e inibisce esclusivamente la prosecuzione del processo esecutivo. Diversamente, nell'opposizione di terzo (619 CPC), la sospensione mira ad impedire che il bene venga venduto a terzi prima che ne sia accertata, in sede di cognizione ordinaria, l'effettiva proprietà.

Quanto alla natura di questa sentenza si registrano essenzialmente due orientamenti: secondo l'orientamento maggioritario, si tratterebbe di una sentenza di accertamento negativo; per altro orientamento, si tratterebbe di una sentenza costitutiva in grado di invalidare l'azione esecutiva o il titolo (o, almeno, gli atti compiuti in precedenza nel processo esecutivo)<sup>309</sup>.

Ciò detto, indipendentemente dall'adesione al primo o al secondo orientamento, a venire in rilievo è la questione relativa al carattere provvisoriamente esecutivo di sentenze diverse da quelle di condanna, questo perché secondo l'impostazione tradizionale sia le sentenze di accertamento che quelle costitutive sfuggirebbero alla regola dell'immediata esecutività ex art. 282 CPC<sup>310</sup>.

Se è vero che le sentenze di accertamento e costitutive sono sottratte alla regola dell'immediata esecutività, in presenza di una sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 615 CPC, l'esecuzione dovrebbe procedere indisturbata sino al passaggio in giudicato di quella; in questo senso, anche la sentenza di appello conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non rappresenterebbe titolo sufficiente per arrestare l'esecuzione forzata<sup>311</sup>.

---

<sup>309</sup> E' l'opinione di Enrico Tullio **LIEBMAN**, *Le opposizioni nel processo esecutivo*, Società Editrice del Foro Italiano, 1936, p. 168 e seguenti.

<sup>310</sup> Non è questa la sede per occuparsi del complesso dibattito relativo all'interpretazione dell'art. 282 CPC e al generale problema della provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado; la questione sorge dal tenore letterale dell'art. 282 CPC che nel prevedere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, non contiene alcuna distinzione tra sentenze di mero accertamento, costitutive e di condanna; ciò detto, sarà sufficiente dare conto del fatto che ai due orientamenti principali e contrapposti che ritengono o meno di riconoscere la provvisoria esecutività alle sole sentenze di condanna, se ne contrappone altro che, aderendo alla tesi più restrittiva, riconosce l'operatività dell'art. 282 CPC al capo accessorio di condanna alle spese di causa contenuto (anche) nelle sentenze costitutive e/o di mero accertamento. Per la tesi restrittiva: Giuseppe **TARZIA**, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Giuffrè, 2007, p. 274 e seguenti; Girolamo **MONTELEONE**, *Esecuzione provvisoria*, in *Digesto Civile (aggiornato)*, I, Utet, 2000, p. 367 e seguenti; Romano **VACCARELLA**, *Lezioni sul processo civile di cognizione*, Zanichelli, 2006, p. 254 e seguenti; diversamente orientati: Enrico Tullio **LIEBMAN**, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, a cura di Colesanti-Merlin, Giuffrè, 2012, p. 263 e seguenti; Corrado **FERRI**, *Lezioni sul processo civile*, I, Il Mulino, 2011, p. 634 e seguenti; Federico **CARPI**, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Giuffrè, 1979.

<sup>311</sup> In questo senso Crisanto **MANDRIOLI**, *Diritto processuale civile - l'esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali*, IV, Giappichelli, 2019, p. 231 e seguenti.

Così, in assenza di una norma che espressamente regoli l'efficacia della sentenza di opposizione all'esecuzione, la dottrina ha cercato di dare una risposta sviluppando le proprie riflessioni intorno a due contrapposte esigenze: da una parte, quella di garantire la stabilità delle pronunce di opposizione; dall'altra, quella di garantire la speditezza della procedura esecutiva.

Parte della dottrina ritiene che la sentenza di accoglimento dell'opposizione non contenga un mero accertamento, ma costituisca altresì una "inibitoria" alla prosecuzione del processo esecutivo; sul rilievo che tale misura – l'inibitoria – non è prevista da alcuna norma, autorevole dottrina ha affermato che l'accoglimento dell'opposizione determina (certamente) la caducazione degli atti compiuti, talché il processo esecutivo non può che arrestarsi<sup>312</sup>.

In relazione a quest'ultima ricostruzione sembrerebbe venire in rilievo non tanto l'efficacia esecutiva - ovvero l'art. 282 CPC -, quanto l'effetto conformativo della sentenza emessa in sede di opposizione in relazione ad un processo – quello esecutivo – che può procedere nella misura in cui (continua) a sussistere il diritto di agire esecutivamente<sup>313</sup>.

La soluzione si potrebbe poi (ancora) ricercare nel potere sospensivo del giudice dell'esecuzione (624 CPC), il quale su istanza di parte dovrebbe sospendere il processo esecutivo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'opposizione.

Se questa può apparire a prima vista come una soluzione ragionevole, non può nascondersi che essa è frutto di una applicazione alquanto forzata del potere sospensivo attribuito al giudice dell'esecuzione; basti pensare che quel potere gli è attribuito in relazione alla proposizione dell'opposizione al sussistere di "gravi motivi"; diversamente, qui, l'opposizione del debitore è stata accolta, tale per cui siamo ben oltre il perimetro dei "gravi motivi".

---

<sup>312</sup> In questo senso Francesco Paolo **LUISO**, *Diritto processuale civile*, III, Giuffrè, 2017, p. 272 e seguenti; Daniela **LONGO**, *L'esecuzione forzata riformata*, Giappichelli, 2009, p. 559 e seguenti.

<sup>313</sup> Secondo Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, la norma di riferimento per fondare tale effetto conformativo è l'art. 337 CPC, comma II, secondo il quale "quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata".

Ciò detto, un'ulteriore criticità potrebbe derivare dal fatto che il giudice dell'esecuzione potrebbe aver (già) esercitato il suo potere sospensivo in occasione della proposizione dell'opposizione risultata (poi) fondata e per la quale egli non aveva (invece) ritenuto sussistenti i "gravi motivi".

Ed ancora, non bisogna trascurare che il provvedimento di sospensione, non determinando la caducazione degli atti compiuti, lascerebbe comunque in essere il pignoramento con tutte le conseguenze che questo implica per il debitore.

Le riflessioni sin qui svolte sono certamente valide anche con riferimento alla sentenza che definisce l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 CPC.

In conclusione, in relazione all'efficacia della sentenza che definisce l'opposizione e l'art. 2929-bis CC, è interessante riportare l'osservazione per cui " (...) ove si ritenga, come molti sembrano fare, che il giudizio di opposizione sia una sorta di revocatoria introdotta a seguito di una *provocatio ad opponendum*, sarà giocoforza ritenere che l'effetto costitutivo richiederà la formazione del giudicato, mettendo così fuori gioco le diverse costruzioni che dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di proporre proprio in tema di opposizione all'esecuzione"<sup>314</sup>.

#### **4. L'intervento dei creditori. Cenni alla disciplina generale.**

Il pignoramento vincola il bene alla soddisfazione del diritto di credito per il quale si procede, tale per cui la garanzia ex art. 2740 CC passa da "generica" a "specificata".

Tale specificazione deve coordinarsi con il principio ex art. 2741 CC secondo il quale tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore "salve le cause legittime di prelazione", ossia privilegi, pegni ed ipoteche. La concorsualità è

---

<sup>314</sup> Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 63.

quindi conseguenza necessaria del fatto che la garanzia patrimoniale si estende a tutte le obbligazioni esistenti tra un singolo debitore ed i suoi creditori, che hanno diritto ad essere garantiti dal patrimonio del soggetto verso di loro obbligato.

Gli artt. 2740 e 2741 del codice civile vanno quindi letti unitariamente come se dicessero: *il debitore risponde nei confronti di tutti i suoi creditori dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.*

Proprio in virtù del principio della *par condicio creditorum*, il legislatore ammette che anche creditori diversi dal creditore procedente possano soddisfarsi sui beni del debitore pignorato mediante l'istituto dell'intervento nel processo esecutivo<sup>315</sup>.

Coerentemente, l'art. 2913 CC prevede che gli atti di alienazioni aventi ad oggetto i beni pignorati non hanno effetto nemmeno nei confronti dei "creditori che intervengono nell'esecuzione", con la precisazione che questo vale anche per i creditori che siano intervenuti dopo l'alienazione stessa. Ed ancora, l'intervento è ammesso anche con riferimento a crediti che siano sorti (o accertati) successivamente al pignoramento.

L'intervento consente ai creditori di concorrere, insieme al creditore procedente, alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni pignorati, in misura proporzionale al credito di ciascuno. Se prima del 2005 non erano previsti grandi limiti all'intervento dei creditori<sup>316</sup>, con

---

<sup>315</sup> Sul punto la dottrina ha osservato come l'ordinamento potesse optare per due alternative: prevedere l'applicazione del principio del *prior in tempore potior in iure* così che la procedura esecutiva fosse ad esclusivo appannaggio del creditore procedente ovvero, in ossequio al principio della *par condicio creditorum*, che il vincolo pignoratizio fosse destinato alla soddisfazione di tutti i creditori (e non solo di colui il quale avesse dato avvio alla procedura esecutiva). Così Crisanto **MANDRIOLI** – Antonio **CARRATTA**, *Diritto Processuale Civile*, Volume IV, 2019, p. 91 e seguenti.

<sup>316</sup> Si osservi che il codice di procedura civile del 1865 disegnava l'espropriazione come il luogo di azione del solo creditore procedente, aprendo le porte agli interventi solo nella fase distributiva e nella forma della "opposizione sul prezzo" nell'espropriazione mobiliare e di quella della "domanda di collocazione" nella immobiliare, allo scopo di garantire il conseguimento di un'utile collocazione nel riparto del ricavato. I creditori

le leggi n. 80/2005 e 263/2005 il legislatore incide sensibilmente sulle condizioni per l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo<sup>317</sup>.

---

diversi da quello precedente potevano se dotati di titolo esecutivo e previa autorizzazione del giudice, surrogarsi al creditore precedente che trascurava di continuare la procedura esecutiva, ovvero quando esso risultava negligente. Dunque, il codice di rito del 1865, rifacendosi al codice francese del 1806, disciplinava e concepiva l'espropriazione forzata come un processo strutturalmente individuale, ovvero condotto dal solo creditore precedente (in possesso ovviamente di titolo esecutivo), il quale assumeva *de iure* la rappresentanza di tutti gli aventi diritto. Nel codice del 1940, l'organizzazione del concorso assume caratteristiche completamente diverse. L'espropriazione forzata risulta costruita come un processo aperto a tutti i creditori, titolati o meno, i quali possono liberamente intervenire in esso, senza attendere che giunga nella fase di ripartizione del ricavato. I creditori non svolgono più opposizione sul prezzo della vendita forzata, ma propongono domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e, se in possesso di titolo esecutivo, possono assumere l'iniziativa dei singoli atti del processo, ivi compresa l'istanza di vendita o di assegnazione. Quindi mentre l'abrogato codice del 1865, assegnando al precedente la rappresentanza *de iure* di tutti gli aventi diritto al concorso, concepiva come eccezionale la sostituzione di questi negli atti di impulso della procedura (attraverso la c.d. surroga), il legislatore del 1940 costruisce l'iniziativa di altri creditori come un'ipotesi del tutto normale, in presenza di due condizioni: il possesso del titolo esecutivo e la tempestività dell'intervento. La scelta del legislatore di dare attuazione al principio della *par condicio creditorum* anche nell'espropriazione singolare comporta però un grosso prezzo in punto di complicazioni del processo e quindi della sua funzionalità. Rispetto al modello di processo "a porte aperte", delineato nel codice del 1940, viene, infatti, infatti a crearsi un rilevante problema: il legislatore non ha stabilito alcun controllo preventivo in ordine all'ammissibilità degli interventi, partendo dal presupposto che, durante tutta la fase espropriativa, non si ponga un problema di accertamento dei crediti degli intervenuti non muniti di titolo esecutivo. Si ritiene infatti che, in questa fase, non vi sia alcun pregiudizio a carico del debitore in caso di intervento di un soggetto che, in realtà, non è affatto creditore e che, di conseguenza, non vi sia un suo interesse a contrastare tale partecipazione. Così, tra l'altro, gli intervenienti *sine titulo* si trovavano di fatto (e paradossalmente) a essere quasi favoriti rispetto agli altri soggetti del processo esecutivo, in quanto mentre il creditore titolato risultava esposto per tutto il corso dell'esecuzione alla possibile proposizione da parte del debitore del rimedio ex art. 615 CPC (opposizione all'esecuzione), il non titolato intervenuto nella procedura in corso poteva vedersi contestato il proprio credito ai fini della sua estromissione dalla procedura (o anche solo per la riduzione della pretesa dallo stesso vantata) unicamente in sede di controversie distributive ex art. 512 CPC., senza la possibilità che il suo ingresso e la sua permanenza nel processo esecutivo potessero venire ostacolati nel periodo antecedente alla vendita forzata dei beni.

<sup>317</sup> Per una rapida panoramica delle novità che hanno interessato l'istituto dell'intervento, si rimanda a Remo TREZZA, *Gli interventi nelle procedure esecutive*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2020, p. 192 e 193: "l'istituto dell'intervento dei creditori nel procedimento esecutivo individuale è sicuramente tra quelli che hanno subito il maggiore impatto a seguito delle

Così, al comma I dell'art. 499 CPC<sup>318</sup>, si consente l'intervento nell'esecuzione promossa da altri, a condizione di essere muniti a

---

numerose riforme che, nel biennio 2005-2006, hanno interessato il codice di procedura civile e segnatamente il libro III dedicato all'espropriazione forzata. La disciplina dell'intervento, in particolare, nell'arco di un periodo davvero molto breve, è stata oggetto di diverse modifiche che, in un contesto di ritocchi, ripensamenti e aggiustamenti dell'ultima ora, hanno portato dal 1-3-2006 all'attuale assetto normativo. Le novità, com'è noto, sono state originariamente introdotte dal d.l. 14-3-2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14-5-2005, n. 80; prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, però, s'è sentita l'esigenza di apportare loro un correttivo, con l. 28-12-2005, n. 263. Infine (ma solo per le esecuzioni mobiliari e per talune norme di portata generale, che interessano solo indirettamente la materia che occupa è stata esitata un'ulteriore riforma con l. 24-2-2006, n. 5. Nel marzo del 2005, le istanze riformatrici hanno finalmente trovato il veicolo attraverso cui incidere sul tessuto normativo previgente. Nell'ambito del c.d. decreto competitività, infatti, è stata introdotta una significativa riforma del processo esecutivo individuale, con la novellazione – quanto all'intervento dei creditori – tra l'altro degli artt. 499, 500, 510, 512, 525, 526, 528 e 564 c.p.c., restringendo la legittimazione ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, nonché a quelli che, al momento del pignoramento, hanno eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero hanno un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. È stato, poi, generalizzato l'istituto dell'estensione del pignoramento, dapprima previsto per il solo pignoramento mobiliare dall'art. 527 c.p.c., e sono stati abrogati sia l'art. 525, 1° co., che l'art. 563, 1° co., il che pone il problema dei requisiti del credito dell'interveniente, ossia se debba ancora ritenersi necessaria la sua certezza, liquidità ed esigibilità, a prescindere dal tipo di pignoramento. Altre modifiche hanno riguardato il tempo dell'intervento, attraverso una ridefinizione della disciplina concernente la tempestività. Ancora, è stato ridisegnato l'art. 500 c.p.c., con modificazioni di carattere meramente formale, rese necessarie a seguito delle novità apportate all'istituto. Poco prima dell'entrata in vigore delle superiori modifiche, peraltro, l'art. 499 c.p.c. ha subito un'ulteriore rimodulazione per effetto dell'art. 1, 3° co., l. 28-12-2005, n. 263, che da un lato ha esteso la *legitimitas ad interveniendum* in favore di altra categoria di creditori non titolati, ossia gli imprenditori commerciali, e dall'altro ha forgiato ex novo uno strumento endoprocedimentale offerto al debitore onde anticipare la possibilità di disconoscere – prima della vendita – la sussistenza o l'ammontare del credito non assistito da titolo esecutivo: l'udienza di verifica". Per approfondimenti: Bruno **CAPPONI**, "L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura (dalla competitività alla Kessler, passando per gli interventi correttivi: leggi 14.5.2005, n. 80; 28.12.2005, n. 263; 24.2.2006, n. 52), in Rivista dell'esecuzione forzata, 1/2006, p. 25 e seguenti; Andrea **PROTO PISANI**, "Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge n. 80 del 2005. Premessa", in Foro Italiano, 2005, V, p. 90 e seguenti; Achille **SALETTI**, *Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata*, in Rivista di Diritto processuale, 1/ 2006, p. 204 e seguenti; Giuseppe **TARZIA**, *Il giusto processo di esecuzione*, in Rivista di diritto processuale, 2002, p. 346 e seguenti.

<sup>318</sup> L'art. 499 CPC, comma I, dal 1° marzo 2006 recita: "possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del

propria volta di titolo esecutivo; ciò detto, il legislatore prevede che, anche in assenza di un titolo esecutivo, possa intervenire: 1) il creditore che, al momento del pignoramento, ha un credito garantito da pegno o da prelazione iscritta in pubblici registri; 2) il creditore che al momento del pignoramento aveva eseguito un sequestro (conservativo) sui beni pignorati; 3) il creditore che al momento del pignoramento aveva un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri; 4) il creditore che, al momento del pignoramento, era titolare di un credito pecuniario verso il debitore imprenditore risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 CC, delle quali allega l'estratto autentico alla domanda di intervento.

Come si può osservare, si tratta di soggetti la cui pretesa creditoria, nonostante l'assenza del titolo esecutivo, o presenta caratteri di particolare affidabilità o di soggetti che, non intervenendo, perderebbero la garanzia sul bene pignorato a causa del c.d. "effetto purgativo" della vendita, ovvero di soggetti che vedrebbero vanificato il sequestro conservativo già eseguito in quanto il bene rischierebbe di essere venduto prima di aver ottenuto il titolo esecutivo che consente la conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 CPC.

Certamente, alla base della riforma vi è l'idea che il titolo esecutivo è lo strumento più idoneo alla risoluzione di quelle problematiche che la prassi del processo esecutivo aveva portato alla luce, questo stante la sua capacità di rappresentare con sufficiente grado di attendibilità il credito sottostante alla pretesa esecutiva; in questo modo riaffermando il ruolo dell'esecuzione, che è tendenzialmente quello di

---

pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2241 del codice civile". Si osservi che l'attuale comma I dell'art. 499 CPC trova il suo più chiaro antecedente nell'art. 2, comma II, n. 34, lett. a) e b), della proposta di disegno di legge delega della Commissione "Tarzia" istituita nel 1994; l'articolo in questione comandava al legislatore delegato la revisione della pluralità di creditori nel processo di espropriazione secondo i seguenti principi: a) limitazione del potere di intervento, anche ai fini della partecipazione alla distribuzione, ai creditori muniti di titolo esecutivo, ai creditori pignorati e a quelli muniti di un diritto di prelazione sui beni pignorati risultante da pubblici registri; b) previsione dell'avviso al creditore sequestrante e del suo potere di intervento ai soli fini dell'accantonamento della quota eventualmente spettante nella distribuzione.

attuare un diritto (se non certo, almeno probabile) e non quello di indagare per fare certezza<sup>319</sup>.

Contemporaneamente, al fine di scongiurare il pericolo di un aumento del contenzioso civile allo scopo di procurarsi un titolo esecutivo, il legislatore del 2005 ha ampliato la gamma dei titoli legittimanti l'esecuzione forzata<sup>320</sup>.

#### 4.1 L'intervento dei creditori ex art. 2929-bis CC.

L'ultima parte dell'art. 2929-bis CC comma I estende la possibilità di giovare dell'esenzione dalla revocatoria ordinaria – oltre che al creditore che si faccia carico di proporre l'azione esecutiva attraverso il pignoramento – anche ai creditori “anteriori” che intervengano nel processo esecutivo da altri intrapreso contro il medesimo soggetto passivo, questo a condizione che il ricorso ex art. 499 CPC (intervento) sia proposto entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole<sup>321</sup>. Nulla impedisce, tra l'altro, che la concorsualità si attui attraverso pignoramenti successivi riuniti al primo ex art. 493 CPC (pignoramenti su istanza di più creditori), ma questo sempre che i pignoramenti siano trascritti entro l'anno dall'atto del debitore<sup>322</sup>.

---

<sup>319</sup> Bruno **SASSANI**, *Lineamenti del processo civile italiano*, VI ed., 2015, p. 800; secondo Romano **VACCARELLA**, “Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia”, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1998, p. 367, la scelta di riservare il potere di intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo risponde dunque non solo ad un'esigenza di coerenza interna del sistema, ma anche ad “un'esigenza di snellimento e semplificazione del processo esecutivo riducendo, con le incertezze connesse alla mera affermazione dell'esistenza del credito, anche gli incidenti cognitivi che ne erano la normale conseguenza”.

<sup>320</sup> Achille **SALETTI**, “Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata”, in *Rivista di diritto processuale*, 1/ 2006, p. 204 e seguenti

<sup>321</sup> “La disposizione di cui al presente comma (I) si applica anche al creditore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa”.

<sup>322</sup> Secondo Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 450, il “connotato infrannuale” rispetto alla trascrizione dell'atto pregiudizievole rappresenta “la cifra caratterizzante del nuovo istituto”.

Stante il principio per cui “i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore” (2741 CC) e l’assenza di specificazioni nell’art. 2929-bis CC in merito al soggetto che può ricoprire il ruolo di “creditore anteriore”, è necessario stabilire: 1) chi sono i creditori legittimati all’intervento ex art. 2929-bis CC; 2) se l’intervento in questione si riferisce esclusivamente all’ipotesi di processo esecutivo avviato da altro creditore del dante causa ai sensi dell’art. 2929-bis CC, ovvero anche al processo esecutivo avviato da un creditore dell’avente causa.

Pacifico l’intervento di quei creditori che si trovano nella stessa condizione del creditore precedente ex art. 2929-bis CC, ovvero quelli che avrebbero potuto avvalersi autonomamente della tutela ex art. 2929-bis CC<sup>323</sup>.

La vera questione interpretativa nasce dal fatto che il legislatore, nel prevedere la possibilità di intervenire, non chiarisce se (anche) il creditore interveniente debba o meno essere munito di un titolo esecutivo, limitandosi ad affermare che “La disposizione di cui al presente comma (l) si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa”.

L’orientamento assolutamente maggioritario<sup>324</sup>, stante la natura eccezionale<sup>325</sup> dell’art. 2929-bis CC determinata proprio dalla richiesta

---

<sup>323</sup> Rossella Maria **TOTO**, *L’azione esecutiva diretta dell’art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 3/2017, p. 475, afferma che “*Ictu oculi* la norma sembra riferirsi alla sola figura dei creditori del comune debitore che, pur versando nell’omologa situazione del creditore precedente, siano stati da questo preceduti”. Nello stesso senso: Margherita **DOMINICI**, *L’art. 2929-bis e l’azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2052 e seguenti; Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell’art. 29029-bis CC*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 2/2016, p. 157 e seguenti; Massimo **CIRULLI**, *Diritto e processo nell’art. 2929-bis CC*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 3/2019, p. 941 e seguenti.

<sup>324</sup> Margherita **DOMINICI**, *L’art. 2929-bis e l’azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2052 e seguenti.

<sup>325</sup> Daniele **MURITANO**, *Il nuovo art. 2929-bis CC: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in *Rivista di Diritto Bancario - dottrina e giurisprudenza commentata*, 11/2015, p. 7; Anna Maria **SOLDI**, *Manuale dell’esecuzione forzata*, VII ed., Cedam, 2019.

di speciali condizioni (quelle di cui al comma l) e la *ratio* della norma stessa che è quella di ridurre i tempi e i costi necessari al realizzo coattivo del credito, ritiene che l'intervento non sia possibile per i creditori sforniti di titolo esecutivo.

Conseguentemente, per i creditori non titolati rimarrà percorribile la sola via dell'azione revocatoria ordinaria; essi potranno intervenire solo nel caso in cui, il processo proceda così lentamente, che la sentenza di revoca ex art. 2901 CC passi in giudicato, consentendo loro di proporre istanza di intervento prima del provvedimento di distribuzione (nell'espropriazione forzata mobiliare – art. 528 CPC), ovvero prima dell'udienza sul progetto di distribuzione (nell'espropriazione immobiliare – art. 596 CPC)<sup>326</sup>.

Se si considera che l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione dell'art. 2929-bis CC è esattamente quello di evitare le lungaggini collegate al giudizio revocatorio, il verificarsi di una tale situazione certificherebbe il fallimento del nuovo istituto<sup>327</sup>; per le

---

<sup>326</sup> Sul punto Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 452, il quale afferma che "(...) rientra nella logica del sistema un principio di preferenza per coloro che abbiano fatto ricorso alla revocatoria *per saltum*, nel senso che la soddisfazione di costoro non potrà essere ritardata o postergata dall'esigenza di consentire ai "superstiti" della pauliana di recuperare il terreno perduto in partenza al fine di partecipare pure essi in concorso di parità. Il processo esecutivo non potrà derogare dai canoni ordinari, ed il revocante riuscirà a concorrere paritariamente solo nell'improbabile caso in cui riesca a conseguire il giudicato costitutivo (ed un titolo) in tempo utile per dispiegare intervento tempestivo; altrimenti subirà la ordinaria degradazione di fondamento endo-processuale che consegue alla tardività nell'accessione al processo esecutivo".

<sup>327</sup> Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2016, p. 1232, secondo il quale "ove si ritenga – come, allo stato, pare preferibile – che l'esecuzione nata dall'impulso dei creditori che hanno fatto ricorso al pignoramento immediato non debba risentire in alcun modo della contemporanea presenza del giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., si porrebbe a un evidente *vulnus* della posizione dei creditori che abbiano attivato questo secondo, giacché con ogni probabilità essi otterranno la revocatoria allorché il processo esecutivo sarà ormai estinto, così vedendo definitivamente pregiudicate le proprie ragioni. D'altro canto, qualora – con una lettura attenta a preservare l'eguaglianza sostanziale della posizione dei creditori – si reputi che l'esecuzione debba invece rimanere sospesa sino all'esaurimento del giudizio pauliano, si giungerebbe a frustrare gli scopi e l'utilità della nuova revocatoria

medesime considerazioni, è altresì da respingere l'opinione di chi, in pendenza del giudizio revocatorio ordinario, prospetta la possibilità di sospendere l'esecuzione ex art. 2929-bis CC, ovvero, in alternativa, la distribuzione del ricavato fino al passaggio in giudicato della sentenza revocatoria<sup>328</sup>.

Sul punto è stato osservato che anche nell'ambito dell'art. 2929-bis CC, come previsto ex art. 499 CPC, comma I, il titolo esecutivo non è necessario per i creditori che al momento del pignoramento abbiano già eseguito un sequestro conservativo sui beni pignorati, ovvero siano titolari di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri<sup>329</sup>;

---

"semplificata", il cui decorso sarebbe invariabilmente ritardato ogni qual volta altri creditori decidessero di ricorrere all'azione ex art. 2901 c.c."

<sup>328</sup> È la posizione di Giuseppe **MICCOLIS**, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 3/2016, p. 345 e seguenti, secondo il quale in questa ipotesi due sono le alternative per evitare la dichiarazione di incostituzionalità della norma: o ritenere improcedibile l'esecuzione forzata avviata ai sensi dell'art. 2929-bis, ovvero quella di sospendere la distribuzione del ricavato in attesa del giudicato sulla revocatoria promossa dal secondo creditore. In particolare, in questa seconda ipotesi, nel caso in cui la domanda di revoca sia stata trascritta prima del pignoramento, il creditore pignorante ex art. 2929-bis avrebbe l'onere di notificare all'attore, al pari di quanto previsto per i creditori iscritti ai sensi dell'art. 498 CPC, l'avviso della pendenza della procura esecutiva avviata ai sensi dell'art. 2929-bis affinché il medesimo possa intervenire nel processo esecutivo per sollevare la controversia distributiva e chiedere la sospensione della distribuzione ai sensi dell'art. 512 CPC; diversamente, nel caso in cui la trascrizione del pignoramento preceda la trascrizione della domanda, sarebbe onere dell'attore attivarsi per intervenire nel processo esecutivo avviato ai sensi dell'art. 2929-bis CC per far valere il suo diritto in sede distributiva. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo relativo ai rapporti tra gli artt. 2929-bis e 2901 CC.

<sup>329</sup> Così, Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 29029-bis CC*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2/2016, p. 169, il quale afferma che "(...) possono intervenire tutti i creditori che avrebbero potuto prendere l'iniziativa, ma che sono stati preceduti, sempre che essi, in mancanza di altre condizioni legittimanti (art. 499, comma I, CPC), abbiano un titolo esecutivo". Sul punto Alessandro **NASCOSI**, *Note sulla stabilità della distribuzione della somma ricavata in sede di espropriazione forzata*, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2011, p. 540, il quale rileva che «dal dato testuale contenuto nell'art. 499, comma 1° c.p.c. emerge chiaramente come il legislatore abbia voluto creare un modello di espropriazione forzata la cui partecipazione è riservata ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, pur lasciando la porta a qualche eccezione rappresentata dal creditore che ha eseguito un sequestro sui beni pignorati, da quello pignoratizio e da colui che vanta un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri sui medesimi beni, dal titolare - al tempo del pignoramento - di un credito risultante da scritture contabili obbligatorie ai sensi dell'art. 2214 c.c."; Luca **BALLERINI**, *Atti di destinazione e tutela dei creditori: l'art. 2929-bis CC riduce i confini della separazione*

questa soluzione risulterebbe preferibile alla luce del fatto che i creditori muniti dei requisiti ex art. 499 sono ritenuti meritevoli di una particolare tutela e che, comunque, il loro intervento si risolve nella legittimazione a partecipare alla distribuzione del ricavato (499, comma II)<sup>330</sup>.

Ciò detto, non manca chi sostiene che il generico richiamo "all'intervento" cui all'art. 2929-bis CC deve essere interpretato nel senso della non necessarietà del titolo esecutivo; a tale conclusione si giunge considerando che l'azione ex art. 2929-bis CC contiene implicitamente anche la domanda revocatoria; così, se la revocatoria ordinaria agevola il solo creditore procedente, impedendo ai creditori rimasti inerti di intervenire nell'espropriazione iniziata all'esito dell'accoglimento della sentenza revocatoria, diversamente nell'art. 2929-bis CC l'esenzione dalla revocatoria opera a favore (anche) dei creditori intervenienti ex comma I, alla sola condizione che ciò avvenga entro l'anno dalla trascrizione dell'atto del debitore<sup>331</sup>.

Quanto al secondo interrogativo a cui si è fatto riferimento all'inizio del presente paragrafo, esso è originato dal fatto che l'art. 2929-bis CC nel

---

*patrimoniale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1/2016, p. 275, per il quale "Non sembra, tuttavia, che il legislatore abbia inteso derogare, limitatamente alla disciplina in esame, la norma generale dell'art. 499 CPC, la quale, in via eccezionale, tollera l'intervento di creditori senza titolo: è il caso dell'imprenditore commerciale, il cui credito di somme di denaro, nei confronti dell'esecutato, risulti dalle scritture contabili prescritte dall'art. 2214 CC". *Contra*, per tutti, Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 6, il quale limita il poter di intervento ex art. 2929-bis ai creditori provvisti di titolo esecutivo.

<sup>330</sup> Così Antonio **MONDINI**, *L'art. 2929-bis CC ("Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito")*: spunti di carattere processuale, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 28 agosto 2017.

<sup>331</sup> Questa sembra essere la posizione di Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 588 e seguenti; anche Giuseppe **MICCOLIS**, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 344, il quale si limita ad affermare che "il concorso può attuarsi anche con l'intervento del creditore anteriore non munito di titolo esecutivo (ma legittimato secondo la disciplina ordinaria), purché questo avvenga entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, come previsto dal primo comma, ultima parte dell'art. 2929-bis CC".

disciplinare l'intervento si limita ad affermare che "la disposizione (...) si applica anche al creditore anteriore (...) che (...) interviene nell'esecuzione promossa da altri"; in questo modo, non chiarendo se l'esecuzione è (solo) quella intrapresa ex art. 2929-bis CC, o (anche) quella posta in essere dal creditore del terzo nelle forme del pignoramento presso il debitore.

Stante la genericità del dettato normativo, sembrerebbe possibile l'intervento ex art. 2929-bis CC, certamente nel caso in cui si intervenga nell'esecuzione già instaurata da un creditore del disponente-dante causa ex art. 2929-bis CC, ma anche nel caso in cui l'azione esecutiva sia intrapresa preventivamente da un creditore del terzo-avente causa secondo le regole ordinarie<sup>332</sup>; ipotesi non rara se si pensa che il bene è nella titolarità del terzo ed è, dunque, naturale evenienza che questo possa venire aggredito dai suoi creditori.

A questo punto, è necessario chiarire il rapporto con i creditori personali dell'avente causa.

#### **Segue. I creditori personali del beneficiario dell'attribuzione a titolo gratuito.**

Quanto alla posizione dei creditori personali del beneficiario dell'attribuzione a titolo gratuito, il legislatore stabilisce che "Quando il bene (...) è stato trasferito ad un terzo il creditore (...) è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato" (art. 2929-bis CC, comma II)<sup>333</sup>.

---

<sup>332</sup> Di questa opinione sono Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 454; Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2052; Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 68; Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 452.

<sup>333</sup> Evidenzia Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 53 e seguenti che "parlando di garanzia patrimoniale generica, si dà per scontato che tutti i creditori siano chirografari" rilevando che "ove esistano creditori privilegiati (es. ipotecari) sia del disponente che del beneficiario, non sarà certo l'azione ex art. 2929-bis a far

Si tratta di una soluzione già prospettata dalla dottrina nell'ambito della revocatoria ordinaria e che l'intervento correttivo all'art. 2929-bis CC, operato dalla l. 59/2016, si è limitato a recepire<sup>334</sup>; gli interpreti, infatti, si erano già occupati del problema del possibile concorso tra il creditore che avesse vittoriosamente esperito l'azione revocatoria e i creditori personali del terzo avente causa.

La soluzione era quella di ritenere sussistente una sorta di prelazione legale<sup>335</sup> a favore dei primi rispetto ai secondi – anche là dove

---

perdere loro il titolo di prelazione"; sul punto Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2016, p. 1227, rileva che nel caso di costituzione di titoli di prelazione – acquisiti fra il compimento dell'atto traslativo gratuito e il pignoramento revocatorio ex art. 2929-bis CC – la tutela del creditore "si attua nella mera revisione delle cause di prelazione che possono essere fatte valere in sede distributiva". Quanto al mancato coordinamento tra la disciplina dell'istituto ex art. 2929-bis CC e l'art. 2915 CC è stato osservato che " (...) nelle ipotesi previste dall'art. 2929-bis CC, i creditori del dante causa si trovano quasi sempre a trascrivere il pignoramento dopo la trascrizione dell'atto che importa la trascrizione di un vincolo di indisponibilità (comma I) o dell'atto o della domanda per cui l'efficacia rispetto ai terzi richiede la trascrizione (comma II). Pertanto, se si ritenesse che l'art. 2915 CC trova integrale applicazione anche nei casi regolati dall'art. 2929-bis CC, si giungerebbe all'assurda conclusione che i vantaggi riconosciuti ai creditori dal d.l. n. 83/2015 sarebbero sostanzialmente fittizi, in quanto tali creditori sarebbero, di fatto, quasi sempre postergati", così Roberta **CATALANO**, *L'articolo 2929-bis c.c. nel sistema dei rimedi revocatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 70; nello stesso, mi pare, anche Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 35, il quale afferma che "non sembra avere molto senso, da un lato, attribuire al creditore del dante causa le facoltà concesse dalla riforma del 2015, per poi farlo soccombere, dall'altro, nel conflitto con i creditori dell'avente causa a titolo gratuito" rilevando quindi che "dall'assenza di ogni rinvio alle norme sulla trascrizione (...) la preferenza vada ai creditori del dante causa"; così anche Paolo **GALLO**, *Art. 2929-bis CC, Della tutela dei diritti*, in *Commentario Gabrielli*, a cura di Bonilini-Chizzini, Utet, p. 396.

<sup>334</sup> Rossella Maria **TOTO**, *L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2017, p. 475 e seguenti, ritiene che il legislatore sia stato "probabilmente influenzato dalle teorizzazioni in materia di revocatoria ordinaria"; dello stesso parere anche Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 68, il quale già prima dell'intervento correttivo del 2016 affermava che "(...) al creditore ex art. 2929-bis, che sia precedente o intervenuto, non risulta formalmente riconosciuta una prelazione per il fatto stesso di esercitare l'azione esecutiva speciale" aggiungendo che "è ragionevole pensare che i giudici dell'esecuzione si orienteranno nel senso di favorire nella distribuzione, i creditori ex art. 2929-bis".

<sup>335</sup> Lina **BIGLIAZZI GERI**, voce *Revocatoria (azione)*, *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, p. 10, la quale lega al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria «una sorta di garanzia specifica o, meglio, di causa di prelazione che lo colloca

l'intervento fosse stato tardivo – a condizione che la domanda di revoca fosse stata trascritta anteriormente rispetto al pignoramento realizzato dai creditori personali del terzo<sup>336</sup>.

Ciò detto, la prevalenza dei creditori che agiscono ex art. 2929-bis CC incontra necessariamente un limite nell'avvenuta ripartizione del ricavato; così, ove i creditori personali del terzo avente causa abbiano già concluso la procedura di esecuzione forzata sul bene alienato, su quest'ultimo i creditori del disponente nulla più potranno vantare.

Specularmente, i creditori personali che cercassero di soddisfarsi sui beni gratuitamente acquisiti dal terzo, potrebbero vedere frustrati i loro intenti dall'intervento di un creditore ex art. 2929-bis CC, in virtù della preferenza lui accordata in fase di distribuzione del ricavato.

E' da evidenziare che i creditori del terzo proprietario potranno contestare solo in sede distributiva (512) la mancanza dei presupposti ex art. 2929-bis CC; questo perché il comma III dell'art. 2929-bis CC legittima alle opposizioni di cui al Titolo V esclusivamente il debitore, il terzo proprietario e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo, dunque non anche i creditori personali del terzo che hanno (invece) interesse alla conservazione dell'atto ritenuto dalla legge presuntivamente "in frode"<sup>337</sup>.

---

in una posizione preferenziale rispetto ai creditori personali dell'esecutato acquirente».

<sup>336</sup> Sul punto Alfredo **STORTO**, *Sul problema dell'intervento dei creditori nel processo di espropriazione contro il terzo proprietario*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2002, p. 22.

<sup>337</sup> Si veda paragrafo successivo.

*Segue. Le controversie in sede distributiva: la posizione dei creditori personali dell'avente causa.*

Si è già potuto evidenziare come, con l'intervento correttivo del 2016, il legislatore abbia attribuito ai creditori che agiscono ex art. 2929-bis CC una sorta di prelazione rispetto ai creditori personali del terzo-avente causa, essendo i primi preferiti nella distribuzione del ricavato.

L'indicazione di cui al comma I, ultima parte, rileva anche sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti legittimati ad eventuali contestazioni e degli strumenti processuali utilizzabili.

Il legislatore prevede con riferimento alla fase distributiva - quella in cui i creditori ex art. 2929-bis CC sono preferiti rispetto ai creditori personali del terzo - la possibilità che siano sollevate ex art. 512 CPC delle contestazioni circa la sussistenza e l'ammontare dei crediti, ovvero la sussistenza di diritti di prelazione.

Si tratta di una possibilità riconosciuta ai creditori, al debitore e al terzo e che richiama lo strumento già visto delle opposizioni, così come già evidenziato da autorevole dottrina, secondo la quale "da un punto di vista generale, la contestazioni di cui qui si tratta, potrebbe essere assimilata ad un'opposizione"<sup>338</sup>.

È chiaro l'interesse che muove i creditori nel sollevare questo tipo di contestazioni: la partecipazione di altri creditori alla distribuzione

---

<sup>338</sup> Crisanto **MANDRIOLI** - Antonio **CARRATTA**, *Diritto processuale civile - l'esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali*, IV, Giappichelli, 2019; gli autori richiamano (nota 129 e 132), la posizione di Simonetta **VINCRE**, *Le Sezioni Unite si pronunciano sull'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alle 'vecchie' (e alle 'nuove') controversie distributive*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2/2011, p. 444 e seguenti, ove critica l'assimilazione funzionale e strutturale che le **Sezioni Unite** (6 maggio 2010, n. 10617) compiono fra le contestazioni in sede distributiva e le opposizioni all'esecuzione; la stessa Autrice, ritiene che oggetto del giudizio che si apre ai sensi dell'art. 512 sia il "diritto al ricavato di un concorrente", il quale si configurerebbe come "situazione giuridica autonoma, ma...legata alle precedenti da un evidente rapporto di pregiudizialità-dipendenza", sebbene poi escluda che "queste pregiudiziali entrino necessariamente nell'oggetto del giudizio"; sempre Simonetta **VINCRE**, *Profili delle controversie della distribuzione del ricavato (512 CPC)*, Cedam, 2010, p. 102.

incide negativamente sulla percentuale di soddisfazione del singolo creditore.

Tralasciando la disciplina generale delle controversie ex art. 512 CPC, quello che rileva ai fini del presente lavoro è legato a due specifiche indicazioni che provengono dal legislatore: 1) i creditori procedenti o intervenienti ex art. 2929-bis CC sono preferiti in sede distributiva ai creditori personali del terzo; 2) i creditori personali del terzo non sono tra i soggetti legittimati alle opposizioni ex comma III dell'art. 2929-bis CC<sup>339</sup>.

Dunque, alla luce di ciò e del rilievo che quello attribuito ai creditori ex art. 2929-bis CC è una "sorta di diritto di prelazione", bisogna concludere che la sede naturale in cui i creditori dell'acquirente possono sollevare contestazioni è (solo) quella distributiva; questo ai sensi dell'art. 512 CPC, il quale prevede che "se in sede di distribuzione, sorge una controversia tra i creditori concorrenti (...) circa la sussistenza di diritti di prelazione (...) il giudice dell'esecuzione (...) provvede con ordinanza (...)".

In altre parole, con "l'opposizione" ex art. 512, i creditori del terzo possono contestare la sussistenza delle condizioni ex art. 2929-bis in

---

<sup>339</sup> E' stato fatto osservare che il legislatore, anche a seguito dell'intervento correttivo, ha riservato un'attenzione parziale ai soggetti pregiudicati dall'eventuale esperimento dell'azione ex art. 2929-bis CC, ossia i creditori del beneficiario dell'atto gratuito di alienazione o di costituzione del vincolo di indisponibilità; in particolare, si è osservato che la disposizione tace: 1) in merito all'eventualità che nelle more fra il compimento dell'atto traslativo gratuito e il pignoramento "revocatorio", siano stati acquistati diritti reali di garanzia; 2) in merito alla posizione dei creditori che possono fare affidamento sul patrimonio "vincolato". Quanto alla prima obiezione, si osserva che la tutela del creditore ben si realizza mediante la mera revisione delle cause di prelazione che possono essere fatte valere in sede distributiva; quanto alla seconda, si osserva che proprio la postergazione dei creditori dell'acquirente espressamente sancita dall'intervento correttivo effettuato sull'art. 2929-bis CC, depone nel senso che nessuna tutela spetti ai creditori personali del terzo avente causa. Attenta dottrina aveva (già) affermato che tale soluzione appariva assolutamente coerente con i principi in tema di responsabilità patrimoniale e di affidamento; diversamente, infatti, la natura gratuita dell'atto avrebbe avvantaggiato i creditori personali dell'avente causa, mentre i creditori del dante causa sarebbero stati simmetricamente depauperati di un valore, quello, sì, esistente nel patrimonio al momento della concessione del credito. In questo senso, in particolare: Paolo **GALLO**, Art. 2929-bis CC, *Della tutela dei diritti*, in Commentario Gabrielli, a cura di Bonilini-Chizzini, Utet, p. 429 e seguenti e Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2016, p. 1226 e seguenti.

capo ai creditori del debitore-dante causa, siano essi procedenti od intervenienti.

È chiaro l'interesse all'opposizione dei creditori personali del terzo: se riuscissero a dimostrare il difetto dei presupposti ex art. 2929-bis CC, ottenendo così una dichiarazione di inammissibilità dell'azione speciale, non subirebbero alcuna postergazione nella distribuzione del ricavato.

Va da sé, che se i creditori ex art. 2929-bis CC fossero più di uno, l'eventuale accoglimento dell'istanza nei confronti di solo alcuni di questi, non determinerebbe il venire meno della prelazione, ma ridurrebbe (solo) l'ammontare dei crediti che ne sono assistiti.

Si osservi che, sollevata l'opposizione ex art. 512 CPC nei confronti del creditore ex art. 2929-bis CC, si ripropongono le medesime questioni in punto di riparto dell'onere probatorio che caratterizzano le opposizioni ex comma III.

Accantonata la posizione dei creditori personali, l'art. 512 CPC si riferisce oltre che alle controversie tra creditori concorrenti, anche a quelle "tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione", in questo modo creando problemi di coordinamento con le opposizioni all'esecuzione, il cui oggetto sembra coincidere<sup>340</sup>.

---

<sup>340</sup> Damiano **MICALI**, *Un termine finale per l'opposizione...o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull'efficacia processuale e sostanziale) dell'esecuzione forzata*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2016, p. 438, secondo cui «l'apposizione di un termine di "ammissibilità" all'opposizione all'espropriazione rappresenta la positivizzazione dell'idea che i rapporti con le controversie distributive (al netto delle differenze contenutistiche e di legittimazione, che certamente permangono) siano retti da un criterio cronologico, tale per cui, dopo un certo termine, non è più proponibile l'opposizione ex art. 615 CPC e diventa proponibile, in via esclusiva, l'opposizione distributiva ex art. 512 CPC.». Si veda anche **Cassazione**, 21 giugno 2013, n. 15654, secondo la quale l'opposizione ex art. 512 e quella proposta ai sensi dell'art. 615 CPC. si pongono in un rapporto di successione cronologica, con conseguente esclusione della loro concorrenza (essendo l'una esperibile sino a che non si giunga alla fase di distribuzione, l'altra invece, a partire da tale momento); ne consegue che fino a quando l'opposizione ex art. 615 CPC, risulti ancora *sub iudice*, e fino al momento in cui la procedura esecutiva pervenga alla fase della distribuzione forzata, i fatti con essa proposti non possono essere dedotti - tanto nella disciplina previ- gente al d.l. 14-3-2005, n. 35, convertito nella l. 14-5-2005, n. 80, quanto in quella in esso introdotta - con l'opposizione

Sul coordinamento tra l'opposizione all'esecuzione e l'art. 512 CPC sono state formulate numerose ricostruzioni; stante i fini del presente lavoro, è qui sufficiente rilevare che nel disegno originario del codice di rito, le controversie distributive venivano risolte attraverso un ordinario processo di cognizione, incidentale al processo esecutivo, destinato a concludersi con una sentenza di accertamento (positivo o negativo) del credito, del suo ammontare e della sua "qualità".

Con la riforma del 2006, la prospettiva è totalmente cambiata, nel senso che a fronte di una contestazione, "(...) il giudice dell'esecuzione sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza (...)", tale per cui il legislatore affida al giudice esecutivo di decidere la contestazione sollevata ex art. 512 direttamente nel processo esecutivo mediante l'esercizio di poteri ordinatori<sup>341</sup>.

Questo spiega la forma del provvedimento, un'ordinanza e non una sentenza; ordinanza che è impugnabile con l'opposizione agli atti ex art. 617 CPC, a seguito della quale si aprirà la fase a cognizione piena, secondo lo schema proprio delle opposizioni nel processo esecutivo.

Conseguentemente, l'efficacia della decisione del giudice esecutivo è limitata alla distribuzione da effettuarsi nell'espropriazione in corso, ma senza che questa possa acquisire efficacia di giudicato in relazione all'esistenza e all'ammontare del credito; alla luce di ciò, è stato evidenziato che il debitore opterà per l'opposizione all'esecuzione quale sede naturale allorché voglia garantirsi un accertamento di tipo definitivo<sup>342</sup>.

---

di cui all'art. 512 CPC, ne essere valutati autonomamente dal giudice dell'esecuzione.

<sup>341</sup> Si rinvia per approfondimenti a Francesco Paolo **LUISO**, *Diritto processuale civile*, III, Giuffrè, 2017, p. 191 e seguenti.

<sup>342</sup> Così Bruno **SASSANI**, *Lineamenti del processo civile italiano*, VI ed., 2015, p. 757.

Quanto alle eventuali controversie tra creditori, invece, non si pone alcun problema di coordinamento con l'art. 615 CPC, stante il fatto che l'unico strumento utilizzabile per contestare l'esistenza, l'ammontare o il grado dei crediti, è quello ex art. 512 CPC; con l'ulteriore specificazione che le controversie relative alla graduazione dei crediti possono essere sollevate esclusivamente da chi possiede la qualifica di creditore, e non anche dal debitore, per il quale è indifferente l'ordine di soddisfacimento dei creditori.

#### 5) La posizione dei sub-acquirenti.

In tutte le ipotesi in cui per effetto dell'atto del debitore, il bene entra a far parte del patrimonio del terzo, questo ha la possibilità, a sua volta, di (ri)trasferirlo ad altro soggetto.

L'ipotesi è quella in cui il "beneficiario" proceda, prima del decorso dell'anno ex art. 2929-bis CC, ad alienare il bene a favore di ulteriori terzi.

La questione nasceva dal fatto che l'art. 2929-bis CC nella sua prima formulazione<sup>343</sup> non disciplinava minimamente questa ipotesi; in particolare, veniva evidenziato come il legislatore non avesse previsto una disciplina analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2901 CC che, nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria, sancisce la salvezza degli acquisti effettuati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in data antecedente alla trascrizione della domanda revocatoria.

Nel silenzio del legislatore del d.l. 83/2015, la dottrina aveva prospettato diverse soluzioni<sup>344</sup>.

---

<sup>343</sup> Si tratta del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

<sup>344</sup> Sulle varie soluzioni prospettate dalla dottrina prima dell'intervento correttivo, si rinvia a Paolo **GALLO**, *Art. 2929-bis CC, Della tutela dei diritti*, in Commentario Gabrielli, a cura di Bonilini-Chizzini, Utet, p. 428; Carlo **DORE JR**, *La tutela del creditore ex art. 2929-bis CC: il legislatore combatte la "crisi economica" aprendo la "crisi degli istituti"?*, in *Rivista di Diritto civile*, 4/2016, p. 1160 e seguenti.

Secondo un primo orientamento, in caso di atto di trasferimento a titolo oneroso, avrebbe dovuto applicarsi in via analogica il comma IV dell'art. 2901 CC; conseguentemente, l'acquisto del terzo sarebbe stato salvo se l'acquisto, a titolo oneroso, fosse avvenuto in buona fede con trascrizione antecedente al pignoramento<sup>345</sup>.

Si osservava che il mancato richiamo dell'art. 2901 CC e l'autonomia del rimedio ex art. 2929-bis CC nel contesto dei rimedi revocatori, dovevano condurre a ritenere inapplicabile il IV comma dell'art. 2901 CC.

Tale per cui, la soluzione all'ipotesi di (ri)trasferimento andava cercata necessariamente all'interno dello stesso art. 2929-bis CC.

---

<sup>345</sup> Efficace la distinzione di Angelo **DI SAPIO**, *Introduzione all'art. 2929-bis CC e al novellato art. 64 l. fallimentare*, in *Diritto Economia e Impresa*, 2/2016; "Prima sotto-ipotesi: il terzo sub-acquirente ha acquistato a titolo gratuito. Manca una prestazione economica corrispettiva del terzo sub-acquirente. Il nostro ordinamento protegge in modo attenuato l'affidamento del contraente a titolo gratuito (arg. ex artt. 1710, comma 1, 1768, comma 2, c.c., 1812 e 1821 c.c., oltre che 2901, comma 4 e 2652, comma 1, n. 5, c.c.). Torna sulla ribalta l'art. 2929-bis c.c. Non fa differenza che si tratti della prima o della seconda donazione. La catena di atti a titolo gratuito è sempre a spese del creditore. In chiave teleologica la situazione è sostanzialmente identica a quella che si verifica nei confronti della prima liberalità. Dunque, caduto l'acquisto del terzo immediato, cade pure l'acquisto del terzo mediato, sia egli di buona o mala fede. Taglio corto, a fronte del nuovo art. 2929-bis c.c. non cambia che le liberalità siano una, due, tre o cinquecento: 0 + 0 fa sempre 0. Seconda sotto-ipotesi: il terzo sub-acquirente ha acquistato a titolo oneroso. Vengono sul tappeto gli agganci positivi codicistici che evocavo prima: gli artt. 2901, comma 4 e 2652, comma 1, n. 5, c.c. Queste disposizioni fanno salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede sempre che abbiano trascritto il loro acquisto prima che fosse trascritta la domanda di revoca del creditore. La tutela dei terzi a titolo oneroso e di buona fede risponde a una regola di contemperamento degli interessi fondata sul canone di ragionevolezza ed equità. Una regola fertile, che innerva tutte le ipotesi in cui la tutela del credito (che ha fondamento nell'art. 47 Cost.) si trova in contrapposizione alla tutela della buona fede e del traffico giuridico (che ha fondamento negli artt. 2 e 41 Cost.). La salvaguardia dei terzi a titolo oneroso e di buona fede costituisce il punto di equilibrio. L'estensione della inefficacia all'acquisto dell'avente causa a titolo oneroso, in buona sostanza, ne tradirebbe la stessa *libertà di scelta se stipulare o no il contratto*. La sua stessa *libertà di contrarre*. Quindi, la sua *autonomia privata* e, di riflesso, la sua *libertà economica*. Il terzo di buona fede mette i propri denari sul tavolo perché vuole acquistare la casa e – siccome in buona fede – mai sceglierebbe di pagare quella casa per frodare uno sconosciuto creditore del proprio dante causa".

La questione diveniva, quindi, quella di stabilire se l'art. 2929-bis CC potesse essere applicato (anche) nei confronti di dei c.d. sub-acquirenti del terzo avente causa, ovvero il suo utilizzo dovesse essere circoscritto al solo beneficiario "diretto".

Secondo un primo orientamento, la tutela offerta dall'art. 2929-bis CC sarebbe stata azionabile esclusivamente nei confronti dell'acquirente a titolo gratuito del debitore, ma non nei confronti dei terzi mediati aventi causa successiva.

Facendo leva sulla natura eccezionale dell'art. 2929-bis CC, si sosteneva che la tutela offerta dal nuovo strumento non potesse operare oltre i casi espressamente previsti.

A sostegno di questa ricostruzione, si affermava che dal tenore letterale della norma emergeva chiaramente l'intenzione del legislatore di considerare (solo) le ipotesi di trasferimento operate "dal debitore direttamente", con inevitabile esclusione dei successivi aventi causa<sup>346</sup>.

In particolare, si evidenziava che il "pregiudizio" che consentiva di avvalersi della speciale tutela, fosse solo quello che derivava da "un atto del debitore", così letteralmente ancora oggi l'art. 2929-bis CC.

Tale interpretazione si esponeva ad una facile critica: sarebbe bastato un semplice atto di (ri)trasferimento per rendere inoperante l'art. 2929-bis CC e rendere (nuovamente) necessario il ricorso alla revocatoria ordinaria.

Si era così sottolineato che il comma II dell'art. 2929-bis CC consentiva al creditore di promuovere l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario, ove il silenzio della norma non consentiva di operare alcuna distinzione nella categoria "terzo" che è tale perché estraneo al rapporto obbligatorio

---

<sup>346</sup> Di questa opinione: Mauro **BOVE**, *Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015*, in [www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com), 8 dicembre 2015; Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2016, p. 59 e seguenti.

intercorrente tra debitore e creditore procedente, indipendentemente dalla sua collocazione nelle vicende circolatorie<sup>347</sup>.

Conseguentemente, bisognava ritenere esperibile l'azione esecutiva certamente nei casi di trasferimento a titolo gratuito, se non anche alle ipotesi di trasferimento a titolo oneroso<sup>348</sup>.

---

<sup>347</sup> Così Anna **SCOTTI**, *La c.d. revocatoria semplificata ex art. 2929-bis cod. civ. e 64, ultimo comma, LF, tra crisi della fattispecie e prospettiva dei rimedi*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2016, p. 494; Antonio **TESTA**, *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, in *Il Quotidiano Giuridico Wolter Kluwer*, 14 luglio 2015, secondo il quale "È evidente, quindi, nel silenzio della norma, che tale esecutività possa essere intrapresa, sicuramente a danno del beneficiario dell'atto lesivo, ma nulla impedisce che, qualora il donatario, avesse nel frattempo alienato a terzi, perpetuandosi il danno del creditore, indipendentemente dall'esatta ubicazione patrimoniale attuale del bene, questi abbia il diritto di agire, anche nei confronti del terzo. Il che, come nel ricordato virgolettato sopra riportato, la norma espressamente afferma. Diversamente la portata della novella ne risulterebbe alquanto annacquata e sicuramente potrebbe dar luogo a facili elusioni laddove il beneficiario di una donazione possa comunque intestare sia pure fiduciariamente il bene ad un terzo, in tal modo restituendo alla donazione la sua piena efficacia sotto l'aspetto di cui alla norma in esame e, nel contempo, andando a porre nel nulla la tutela che il legislatore abbia inteso applicare a favore del creditore mediante l'introduzione di un principio dai connotati eccezionali ma di centrale e forse sottovalutata conseguenza"; l'Autore prospetta l'esistenza di una sorta di diritto di seguito o sequela tale da rendere "reale" il diritto all'esperimento dell'azione esecutiva ex art. 2929-bis, sulla considerazione che, diversamente, la concreta portata operativa del nuovo strumento sarebbe del tutto relativa; anche in questo caso, l'Autore prende atto che la soluzione prospettata ha delle conseguenze piuttosto rilevanti allorché si traduce in una "vera e propria violenza normativa del principio consacrato nell'art. 2740 CC".

<sup>348</sup> Questo sul rilievo che, essendo caducabile l'acquisto del primo avente causa a titolo gratuito, sarebbero stati attaccabili tutti i successivi aventi causa. Sul punto Elisabetta **SMANIOTTO**, *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Immobili e proprietà*, 2015, p. 589, la quale, pur evidenziando che la dottrina maggioritaria aveva – già prima dell'intervento correttivo all'art. 2929-bis CC – risolto il conflitto a favore del sub-acquirente a titolo oneroso, evidenzia che non è da escludere la possibilità di ricomprendere nell'ambito operativo dell'art. 2929-bis CC anche i (ri)trasferimenti avvenuti a titolo oneroso; Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 44 e seguenti, secondo il quale secondo il quale il testo dell'art. 2929-bis CC "non lascia dubbi sull'operatività del rimedio *erga omnes*, verso ogni soggetto che risulti proprietario del bene originariamente alienato in frode ai creditori. La conclusione pare del resto rafforzata dalla constatazione per cui nessuna espressione dell'art. 2929-bis sembra voler evocare una riferibilità dello stesso ai soli rapporti tra creditore ed avente causa diretto dal debitore (si pensi che si parla di trascrizione del pignoramento, ma la legge si guarda bene dal dire che tale trascrizione è solo quella effettuata contro l'avente causa dal debitore), mentre, nel comma 3, il soggetto individuato come legittimato a proporre opposizione, oltre al debitore e ad "ogni altro interessato alla conservazione del vincolo" è, per l'appunto, il "terzo assoggettato a espropriazione", non ulteriormente qualificato come (necessariamente) "diretto avente causa a titolo gratuito" dal debitore stesso"; è necessario evidenziare come lo stesso Autore fosse assolutamente consapevole delle conseguenze e dei limiti di una simile ricostruzione; lo stesso evidenziava che la sua soluzione non

Sulla questione è intervenuto il legislatore con la legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, prevedendo che "l'azione esecutiva (...) non può esercitarsi in pregiudizio ai diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento", così il nuovo IV comma dell'art. 2929-bis CC.

Dunque, a fronte di un (ri)trasferimento a titolo oneroso posto in essere dall'avente causa dal debitore, dovrebbe applicarsi la disciplina ex art. 2901 CC, la quale subordina l'inefficacia dell'alienazione verso il creditore revocante all'accertamento del pregiudizio, della *scientia damni* dell'obbligato e soprattutto della consapevolezza, in capo al subacquirente, della lesione arrecata dalla disposizione patrimoniale alle ragioni dell'attore.

E' stato osservato che rimarrebbe in ogni caso fermo, alla luce dei principi generali sulla trascrizione, il potere del creditore di espropriare il bene al subacquirente qualora la trascrizione del suo titolo risulti posteriore alla trascrizione del pignoramento<sup>349</sup>.

L'intervento del legislatore, per quanto apprezzabile, non è stato completamente risolutivo.

Anzitutto, il richiamo agli atti a titolo oneroso senza distinzione sul piano soggettivo tra buona e mala fede del terzo, si presta ad una facile neutralizzazione dell'art. 2929-bis CC; così, sarà sufficiente porre in essere il negozio a titolo oneroso prima che il creditore provveda alla

---

considerando l'impatto dell'eventuale priorità della trascrizione degli acquisti da parte dei terzi sub-acquirenti rispetto al pignoramento, si poneva in contrasto con le esigenze di un "sistema ordinato"; Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 598, è propenso a riconoscere una "sorta di diritto di seguito o sequela analogo alla garanzia ipotecaria". *Contra* Anna **SCOTTI**, *La c.d. revocatoria semplificata ex art. 2929-bis e 64, ultimo comma, L.F., tra crisi della fattispecie e prospettiva dei rimedi*, in *Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2016, p. 481 e seguenti; Angelo **BUSANI** - Emanuele **LUCCHINI GUASTALLA**, *Si può pignorare senza la revocatoria*, in *il Sole 24-ore*, 14 agosto 2015.

<sup>349</sup> Così (già) Rosario **FRANCO**, *La novella codicistica dell'art. 2929-bis c.c.: tra accelerazione delle tutele creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento*, in *Foro Napoletano*, 2015, p. 15 e seguenti.

trascrizione del pignoramento per sottrarsi all'operatività dell'art. 2929-bis CC.

Il legislatore avrebbe potuto cogliere l'occasione per prendere posizione rispetto agli acquisti a titolo gratuito da parte del sub-acquirente.

Ciò detto, non appare assolutamente condivisibile l'opinione secondo la quale gli acquisti in questione non siano attaccabili ex art. 2929-bis<sup>350</sup> CC.

Si osserva, infatti, che il IV comma è una regola formulata in senso negativo, volta a negare il ricorso all'art. 2929-bis CC nei confronti degli acquisti onerosi che vedano il beneficiario dell'atto gratuito nella veste di dante causa.

Sicché, implicitamente, bisogna ritenere che l'art. 2929-bis CC operi nei confronti dei subacquisti gratuiti dal contraente immediato e questo in considerazione che "in relazione ad ogni atto gratuito immediato o successivo ricorrono identiche ragioni di pregiudizio che esigono un identico trattamento"<sup>351</sup>.

Con la specificazione che il termine dell'anno decorrerà comunque dal primo dei negozi, e non da ciascuno di essi, questo in quanto "atto pregiudizievole" resta, per la norma, quello di cui al I comma dell'art. 2929-bis CC<sup>352</sup>.

**Segue. La costituzione di diritti reali limitati e l'operatività dell'art. 2929-bis CC. L'intervento correttivo del 2016.**

---

<sup>350</sup> Posizione che si giustificerebbe sul carattere eccezionale dello strumento ex art. 2929-bis. In questo senso, in particolare, Roberta **CATALANO**, *L'articolo 2929-bis nel sistema dei rimedi revocatori*, 2016, Edizioni Scientifiche Italiane, p. 69, la quale ritiene che la norma deve essere oggetto di stretta interpretazione.

<sup>351</sup> Così Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2016, p. 1224, il quale ritiene che l'ammissibilità dell'art. 2929-bis CC nei confronti dei (ri)trasferimenti a titolo gratuito deve essere dedotta "a contrario".

<sup>352</sup> Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 60.

Con l'intervento correttivo del 2016 il legislatore ha previsto nel nuovo secondo comma dell'art. 2929-bis CC che "se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812 CC, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario".

L'ipotesi disciplinata è quella in cui l'atto gratuito abbia ad oggetto non l'alienazione della piena proprietà del bene, bensì la mera costituzione o la riserva di diritti reali limitati di cui all'art. 2812 CC, comma I.

Il legislatore prevede, in questo caso, che il bene sia pignorato e venduto come libero, salva la possibilità per il terzo avente causa di far valere le proprie ragioni sul ricavato con preferenza rispetto ai creditori ai quali il suo diritto parziario era opponibile in virtù della priorità della trascrizione.

L'intervento correttivo del 2016 per quanto apprezzabile, è la conferma della scarso tecnicismo che caratterizza il legislatore degli ultimi anni; da un lato, infatti, il legislatore prende posizione rispetto ad un'ipotesi che era stata trascurata dalla norma del 2015<sup>353</sup>, dall'altro, genera un ulteriore dubbio interpretativo allorché prende in considerazione non solo la possibilità di costituire uno dei diritti di cui all'art. 2812 CC, comma I, ma (anche) di "riservare" gli stessi ad un terzo.

Non è questa la sede per potersi occupare della questione civilistica che tale inesattezza ha generato, ma ragioni di completezza hanno suggerito di dar conto dell'esistenza di questa (ulteriore) criticità<sup>354</sup>.

---

<sup>353</sup> Sul punto, Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 59, rileva come con tale intervento correttivo il legislatore non ha fatto altro che riprodurre "una soluzione che poteva facilmente attingersi in via interpretativa"; si veda, in proposito, Giuseppe **MICCOLIS**, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 343 e seguenti.

<sup>354</sup> Sul punto, si veda Roberta **CATALANO**, *L'articolo 2929-bis c.c. nel sistema dei rimedi revocatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 71 e seguenti, la quale ritiene che "la soluzione più plausibile potrebbe essere quella secondo la quale la parola *costituito* fa riferimento agli atti costitutivi dei diritti reali parziari, mentre la parola *riservato* è utilizzata dal legislatore del 2016 per evocare, in modo generico e onnicomprensivo, gli effetti derivanti dai vincoli di indisponibilità"; anche Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*,

6) L'art. 2929-bis CC: azione esecutiva o (anche) revocatoria? Un confronto con l'azione revocatoria ordinaria: analogie e differenze.

E' necessario premettere che le considerazioni che si intendono qui svolgere si collegano e integrano a quelle contenute nel paragrafo relativo alla natura giuridica dell'art. 2929-bis CC, al quale si rinvia.

Con un parallelismo a quanto avviene nell'art. 2645-ter CC, ove il legislatore sembra voler descrivere una fattispecie attraverso una norma (solo) sugli effetti, uno dei primi commentatori dell'art. 2929-bis CC ha affermato che, con il nuovo strumento, il legislatore si è spinto oltre, limitandosi a disciplinare "gli effetti degli effetti" (ovvero, gli "effetti al quadrato")<sup>355</sup>.

In altre parole, con tale espressione, si vorrebbe evidenziare come nell'art. 2929-bis CC il legislatore regoli il potere del creditore di agire esecutivamente, senza tuttavia considerare che questo dovrebbe discendere da un'azione di cognizione – non normata nell'articolo – la quale, a sua volta, dovrebbe derivare da una fattispecie che non è descritta.

Con la conseguenza che non risulta chiaro se questi effetti siano riconducibili ad una fattispecie già nota, di cui il nuovo articolo sarebbe una particolare applicazione, ovvero se questi siano da ricondurre ad un nuovo strumento di tutela del credito relativo ad una fattispecie astratta nuova ed autonoma rispetto a quelle esistenti<sup>356</sup>.

---

2/2016, p. 1226 (nota 122), evidenzia come " (...) è tuttora oggetto di discussione l'esatta ricostruzione della fattispecie consistente nell'alienazione della proprietà con contestuale riserva di diritti reali minori sul bene alienato (...).

<sup>355</sup> Così Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 4; Roberta **CATALANO**, *L'articolo 2929-bis c.c. nel sistema dei rimedi revocatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 14 e seguenti

<sup>356</sup> Andrea **FEDERICO**, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929-bis*, in *Rassegna di Diritto civile*, 2/2016, p. 790, il quale sottolinea la necessità di "verificare se l'art. 2929-bis CC configuri una peculiare modalità di proposizione dell'azione revocatoria riservata ai c.d. creditori anteriori, ovvero un ulteriore rimedio che – distinto dall'azione revocatoria – impedisca l'automatica applicazione delle regole e dei principi in merito di azione pauliana".

La dottrina, stante da un lato l'esplicito riferimento all'azione revocatoria contenuto nella Relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 83/2015<sup>357</sup>, dall'altro la mancanza di un coordinamento con l'art. 2901 CC, ha concentrato la propria riflessione sugli elementi di comunanza e di divergenza tra lo strumento ex art. 2929-bis CC e l'azione revocatoria ordinaria.

Ciò detto, appare utile anzitutto evidenziare i profili di convergenza tra il nuovo strumento e quello tradizionale.

In particolare, entrambi i rimedi:

- 1) sono azionabili dal creditore quando il debitore si rende autore di un "atto di disposizione del patrimonio" (2901 CC), che nella nuova norma si traduce specificatamente in una alienazione o nella costituzione di un vincolo di indisponibilità (2929-bis CC);
- 2) richiedono che tale atto abbia comportato un "pregiudizio" alle ragioni del creditore<sup>358</sup>;
- 3) prevedono tra gli elementi costitutivi la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore;
- 4) determinano l'inefficacia dell'atto dispositivo; si tratta di una inefficacia relativa perché opera esclusivamente a favore dei creditori agenti e parziale perché investe solo un effetto dell'atto di disposizione, ovvero quello di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale del creditore.

---

<sup>357</sup> Nella Relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 si legge che si tratta di "un'azione (revocatoria) semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all'esercizio dell'azione esecutiva. Che la domanda esecutiva abbia tale valore non è scritto *expressis verbis*, per non indulgere in definizioni dottrinali, ma si evince dal complessivo impianto".

<sup>358</sup> Mentre l'articolo 2901 CC fa riferimento ad un atto che "rechi pregiudizio alle sue ragioni (quelle del creditore)", l'articolo 2929-bis CC utilizza le espressioni "creditore pregiudicato" e "atto pregiudizievole"; si osservi che l'utilizzo della parola "pregiudizio" e non della parola "danno" rispecchia il pacifico orientamento giurisprudenziale che, in tema di revocatoria ordinaria, ha attribuito al pregiudizio un significato decisamente più ampio rispetto al danno; in particolare, al primo sono riconducibili non solo lesioni concrete ed attuali della garanzia patrimoniale, ma anche quelle "potenziali" (c.d. meri pericolo di danno); rientrano nella seconda, ad esempio, le maggiori difficoltà per il creditore di aggredire il bene o la maggiore facilità di distrazione, perimento o deterioramento ad opera del debitore. Si veda, in particolare, **Cassazione**, 3 febbraio 2015, n. 1902.

Quanto alle differenze:

- 1) mentre la revocatoria ordinaria richiede solo l'esistenza di un credito (anche sottoposto a termine o a condizione, ovvero oggetto di un giudizio ancora in corso), l'art. 2929-bis CC richiede che il creditore sia munito di un titolo esecutivo;
- 2) se l'azione revocatoria ordinaria è sottoposta al termine di prescrizione quinquennale, il nuovo strumento può essere utilizzato a condizione che il creditore trascriva il pignoramento entro l'anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole;
- 3) se l'azione revocatoria può riguardare anche atti a titolo oneroso (2901, comma I e II), il nuovo strumento è applicabile esclusivamente ad atti a titolo gratuito;
- 4) mentre la revocatoria ordinaria è esperibile anche rispetto ad atti dispositivi anteriori al credito, l'art. 2929-bis CC consente la tutela del creditore esclusivamente rispetto ad atti pregiudizievoli posti in essere successivamente al sorgere del credito;
- 5) l'art. 2929-bis CC si applica, poi, ai soli beni immobili o mobili registrati.

Così, se per taluno le differenze tra i due strumenti devono portare a concludere che l'art. 2929-bis CC rappresenti un rimedio autonomo, per altri le peculiarità (*rectius*, le differenze) del nuovo strumento sono la conferma che l'art. 2929-bis CC deve essere considerato come un'applicazione speciale della revocatoria ordinaria.

In realtà, nessuno dei due orientamenti appare pienamente convincente, in quanto fondati (semplicemente) sul peso attribuito ai profili di somiglianza/divergenza intercorrenti tra le due tutele; da qui, la necessità di individuare "elementi ulteriori" in grado di spiegare il legame tra le due norme, ovvero tra le due tutele.

Anzitutto è necessario prendere atto che gli artt. 2901 e 2929-bis CC disciplinano fattispecie parzialmente coincidenti; nel senso che l'art. 2929-bis CC riguarda una parte di atti dispositivi che erano (già) assoggettati alla revocatoria ordinaria.

Ciò detto, fino all'introduzione dell'art. 2929-bis CC, l'azione revocatoria ordinaria ha rappresentato l'unico strumento attraverso il quale il creditore poteva acquisire quel diritto potestativo in virtù del quale poter invadere la sfera giuridica del terzo al fine di eseguire un bene oggetto di un valido atto di disposizione.

Diversamente, con l'introduzione dell'art. 2929-bis CC, il diritto potestativo sorge in capo al creditore sin dalla stipula dell'atto e vi permane fino a che non sia trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto stesso.

E' dunque possibile affermare che entrambi gli strumenti mirano ad ampliare la garanzia generica del credito ex art. 2740 CC, nel senso che consentono di assoggettare ad esecuzione beni che non fanno più parte del patrimonio del debitore, ovvero che si trovano nel patrimonio del terzo<sup>359</sup>; in particolare, è stato evidenziato come l'art. 2929-bis CC oltre a preservare la garanzia patrimoniale generica, tende alla diretta liquidazione del bene e alla soddisfazione del creditore<sup>360</sup>.

---

<sup>359</sup> In questo senso Roberta **CATALANO**, *L'articolo 2929-bis nel sistema dei rimedi revocatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 48, la quale afferma che "tutti i rimedi considerati sono rivolti a perseguire – seppur attraverso tecniche diverse – un medesimo obiettivo generale (...) di preservare la garanzia patrimoniale generica" specificando che "la tutela riconosciuta da tutti questi rimedi si sostanzia sempre nella limitazione degli effetti prodotti da un atto di autonomia privata, al fine di evitare che l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica sia sacrificato quando (...) non appaia meritevole di soccombere rispetto all'interesse del debitore e del terzo". In particolare, che con un articolo in tema di esecuzione forzata (2929-bis CC), si sia dato luogo ad una fattispecie sostanziale ascrivibile, in realtà, alla categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, si veda Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 10 e seguenti; Chiara **SAMPERISI**, *Gli effetti del nuovo art. 2929-bis del codice civile. Una nuova tutela per il creditore.*, in [www.mflaw.it](http://www.mflaw.it), 2015, secondo la quale la nuova tutela che è "tesa ad esaltare la tutela del credito rafforzando il disposto degli artt. 2740 e 2910 CC" introduce una "revocatoria di legge".

<sup>360</sup> In particolare, che con un articolo in tema di esecuzione forzata (2929-bis CC), si sia dato luogo ad una fattispecie sostanziale ascrivibile, in realtà, alla categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, si veda Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 10 e seguenti; nello stesso anche Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 40. *Contra* Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2045 e seguenti; Andrea **FEDERICO**, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929-bis*, in *Rassegna di Diritto civile*, 2/2016, p. 792, il quale evidenzia che "l'azione ex art. 2929-bis CC svolge una funzione distinta rispetto all'azione revocatoria: l'azione pauliana è diretta a conservare la garanzia del credito, mentre l'azione ex art. 2929-bis assolve una funzione esecutiva.

Se con riferimento all'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2902 CC subordina le azioni esecutive (e quelle conservative) al passaggio in giudicato della sentenza revocatoria, con riferimento all'art. 2929-bis CC il creditore può oggi aggredire direttamente il terzo in virtù di una inefficacia *ex lege* dell'atto dispositivo<sup>361</sup> che discende da una presunzione *juris tantum* dell'intento fraudolento di determinati atti<sup>362</sup>.

Alla luce di quanto sopra, si può comprendere perché il nuovo strumento "espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito" sia ai più conosciuto come "azione revocatoria semplificata".

Taluno ha affermato che le varie definizioni che sono fornite del nuovo istituto "revocatoria per saltum", "revocatoria semplificata", "revocatoria accelerata" (e simili), sono in realtà assolutamente fuorvianti e questo in considerazione del fatto che, in assenza di un'opposizione all'esecuzione, non vi è alcuna azione né pronuncia giudiziale di alcun tipo<sup>363</sup>; così, il giudice dell'esecuzione, privo del

---

<sup>361</sup> Roberta **METAFORA**, *L'azione revocatoria semplificata di cui all'art. 2929-bis CC*, in *Il giusto processo civile*, 2016, p. 853 e seguenti, afferma che l'inefficacia *ex lege* dell'atto di disposizione si inserisce nella tendenza del legislatore a ridurre progressivamente la categoria delle sentenze costitutive necessarie; a tal proposito, l' A. richiama la l. 162/2014 che, introducendo l'istituto della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ha espunto l'azione di scioglimento del matrimonio dalla categoria delle azioni costitutive necessarie, e ciò in virtù del fatto che la fonte da cui possono scaturire gli effetti tipici della separazione e del divorzio può essere – oltre alla pronuncia del giudice – anche il consenso dei coniugi. Tale operazione sarebbe stata svolta con riferimento a quella che l'A. qualifica espressamente come "azione revocatoria", ossia quella ex art. 2929-bis CC; nello stesso senso anche Giuseppe **MICCOLIS**, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 336, il quale fa riferimento alla "tendenza inarrestabile a semplificare il processo".

<sup>362</sup> E' la stessa Relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 che fa espressamente riferimento a tale presunzione allorché afferma che "coerentemente con la presunzione di frode, è prevista l'inversione dell'onere della prova".

<sup>363</sup> Antonio **MONDINI**, *L'art. 2929-bis CC ("Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito"): spunti di carattere processuale*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 28 agosto 2017, p. 9; l'Autore è categorico nell'affermare che la norma opera esclusivamente sul piano sostanziale, tale convinzione si fonda sul rilievo che il pignoramento diretto è consentito in assenza del preventivo esperimento dell'azione revocatoria, tale per cui è da escludere che l'art. 2929-bis operi (solo) sul piano processuale.

potere di pronunciare sentenze e di accertare situazioni sostanziali con effetti extraprocessuali, potrà dare avvio alla fase espropriativa – ordinando la vendita o l’assegnazione – limitandosi alla verifica del possesso del titolo esecutivo in capo al creditore pignorante, e non anche delle condizioni ex art. 2929-bis CC, o di quelle proprie dell’azione ex art. 2901 CC<sup>364</sup>.

Sul punto è stato obiettato che la domanda esecutiva ex art. 2929-bis CC è comprensiva della domanda revocatoria<sup>365</sup>; una semplificazione

---

<sup>364</sup> Antonio **MONDINI**, *L’art. 2929-bis CC (“Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”): spunti di carattere processuale*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 28 agosto 2017, p. 9; l’Autore è categorico nell’affermare che la norma opera esclusivamente sul piano sostanziale, tale convinzione si fonda sul rilievo che il pignoramento diretto è consentito in assenza del preventivo esperimento dell’azione revocatoria, tale per cui è da escludere che l’art. 2929-bis operi (solo) sul piano processuale.

<sup>365</sup> In questo modo prospettando la realizzazione di un processo misto, cognitivo ed esecutivo; un processo nel quale la domanda revocatoria sarebbe accolta sulla base della mera affermazione del creditore pignorante non contestata dal debitore o dal terzo mediante l’opposizione all’esecuzione; ovvero, in caso di opposizione, allorché questa venga respinta per accertata sussistenza dei presupposti ex art. 2929-bis. Così, il giudizio di opposizione introdurrebbe la cognizione sui presupposti della revocatoria (semplificata) che di regola precederebbe l’azione esecutiva; questo il senso dell’inversione processuale tra cognizione ed esecuzione delineata dall’art. 2929-bis CC, in virtù della quale diviene onere dell’esecutato (ovvero, degli interessati) instaurare il giudizio di merito allorché si ritenga illegittima l’iniziativa del creditore. Di questa opinione Vittorio **VIOLANTE**, *L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 4/2015, p. 591. Critico Massimo **CIRULLI**, *Diritto e processo nell’art. 2929-bis CC*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, 3/2019, p. 948, il quale evidenzia che l’inerzia del soggetto legittimato ad opporsi assumerebbe il valore di non contestazione, più che di riconoscimento tacito della domanda; sul punto è stato osservato che: 1) la non contestazione ha l’unico effetto rendere incontroverso il fatto, dispensando la parte che lo allega dall’onere della prova; 2) il riconoscimento della domanda – in forza del quale se una delle parti riconosce in tutto o in parte la pretesa azionata nei suoi confronti, si deve pronunciare sentenza di condanna conforme al riconoscimento – è istituto estraneo al nostro Ordinamento processuale. Per l’Autore, la ricostruzione dell’art. 2929-bis CC in termini di processo misto è insostenibile, in quanto “se l’ordinanza dispositiva della vendita o della assegnazione fosse una decisione implicita di merito sulla domanda revocatoria (del pari implicita), assumerebbe il contenuto sostanziale di una sentenza, impugnabile con l’appello, la cui proposizione ritarderebbe la formazione dell’ipotetico giudicato. L’ordinanza-sentenza non sarebbe eseguibile, infatti, prima che la dichiarazione di inefficacia dell’atto pregiudizievole fosse divenuta irretrattabile, stante l’efficacia costitutiva della pronuncia revocatoria: con la conseguenza che il debitore, che non aveva tempestivamente proposto l’opposizione

della revocatoria che è provvisoria in due direzioni: perché limitata all'anno dalla trascrizione dell'atto e perché è possibile che, tramite le opposizioni, la sussistenza dei presupposti ex art. 2929-bis CC sia oggetto di incidente cognitivo<sup>366</sup>.

In realtà, a parte qualche isolata (quanto autorevole) opinione contraria<sup>367</sup>, la dottrina – tanto civilistica quanto processualistica – fatica a tenere completamente sganciato il nuovo strumento dall'azione revocatoria ordinaria.

Tale posizione si fonda essenzialmente sul rilievo che l'art. 2929-bis CC si inserisce a pieno titolo nel sistema di reazione agli atti del debitore che pongono in pericolo la possibilità di soddisfazione del credito; un sistema che, se fino al 2015 si sviluppava attorno all'azione ex art. 2901 CC, oggi vede (invece) l'operare di una norma che, limitatamente ad

---

all'esecuzione, impugnasse il provvedimento con l'appello, il processo esecutivo non potrebbe seguire il suo corso, dovendo sospendersi fino al passaggio in giudicato della revoca”.

<sup>366</sup> Così Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 590 e seguenti. E' interessante osservare come l'accoglimento di questa ricostruzione dovrebbe, nell'ambito dell'art. 2929-bis CC, condurre ad escludere che il creditore opposto possa formulare una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 CC; ciò detto, tale conclusione – a prescindere dall'accoglimento della ricostruzione in esame – appare preferibile tenuto conto che la funzione dell'art. 2929-bis CC è quella di consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata senza la necessità di ottenere preventivamente la sentenza dichiarativa di inefficacia. Si segnala una recente decisione della **Cassazione**, 13 febbraio 2020, n. 3697, che si occupa del tema relativo all'ammissibilità della revocatoria, proposta in via riconvenzionale, dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter CC, posto alla base del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso per farne accertare l'impignorabilità.

<sup>367</sup> E' l'opinione chiara e netta di Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 281 e seguenti; l'A., pur prendendo atto di un "riferimento certo ai rapporti con l'azione revocatoria di cui all'art. 2901" (p. 285) e sottolineando il diverso modo di operare dell'art. 2929-bis CC, conclude (comunque) che "non si vede come tutto ciò possa trasformare una normale azione esecutiva in un'azione esecutiva speciale o in un'azione mascherata o potenziale". In estrema sintesi, secondo l'A, l'art. 2929-bis CC non determina un ampliamento della responsabilità patrimoniale del debitore, nel senso che questa permetterebbe semplicemente una più ampia utilizzabilità processuale dell'azione esecutiva, senza alcun effetto sul piano sostanziale. Se è condivisibile l'affermazione secondo la quale non vi sarebbe alcun ampliamento della garanzia patrimoniale, risulta difficile accettare l'assenza totale di effetti sul piano sostanziale, quale quello revocatorio.

atti privi del carattere dell'onerosità, consente di non dover cercare "altrove l'effetto revocatorio" (ovvero, nell'art. 2901 CC)<sup>368</sup>.

A questo punto, è necessario affrontare la questione del coordinamento tra le due tutele sul piano processuale.

**Segue. Sul possibile concorso tra l'azione speciale ex art. 2929-bis CC e l'azione ordinaria ex art. 2901 CC.**

La prima ipotesi che merita di essere esaminata è quella in cui, sussistenti i presupposti ex art. 2929-bis CC, il creditore voglia comunque esperire la tutela ordinaria.

Secondo un primo orientamento, questa possibilità è da escludere.

Viene fatto osservare che le due norme hanno ambiti di operatività coincidenti e che, rispetto a questi, l'azione revocatoria ordinaria è divenuta "superflua"; una superfluità determinata non solo dal fatto che nelle fattispecie rientranti nell'ambito di operatività dell'art. 2929-bis CC non è (più) necessaria una preventiva dichiarazione di inefficacia, ma anche da quello che è il carattere speciale-eccezionale della nuova norma, dal quale discenderebbe un'abrogazione parziale dell'art. 2901 CC alla luce del principio *lex posterior derogat priori*.

Secondo tale ricostruzione, al ricorrere di tutti i presupposti ex art. 2929-bis CC, il creditore avrebbe lo "stringente onere (pena l'abuso del processo)" di utilizzare lo strumento in questione<sup>369</sup>.

Tale per cui, oltre che speciale ed eccezionale, il nuovo rimedio sarebbe da considerare altresì esclusivo.

---

<sup>368</sup> Così Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 449 e seguenti; l'A. precisa inoltre che la fonte dell'effetto revocatorio non è da individuare "entro le maglie strette del giudizio di opposizione esecutiva", essendo, quella delineata dall'art. 2929-bis CC, una fattispecie a formazione progressiva in cui l'effetto revocatorio è il momento finale della stessa e coincide con l'espropriazione (ossia la vendita al terzo con "purgazione" di tutti i diritti confliggenti, e destinazione del bene - previa sua vendita forzata - alla soddisfazione del credito).

<sup>369</sup> Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 153 e seguenti.

All'interno di questo orientamento, si registrano due diversi modi di interpretare il carattere dell'esclusività.

Secondo taluno si tratterebbe di una esclusività "temporanea" (*rectius*, di una "riserva a tempo"); conseguentemente, trascorso l'anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole del debitore, con il venire meno della situazione di "inefficacia temporanea ex lege", il creditore sarebbe legittimato – nei successivi quattro anni (o meglio, nei cinque anni dal compimento dell'atto) - ad esperire l'azione revocatoria ordinaria al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia funzionale ad esercitare la successiva azione esecutiva<sup>370</sup>.

Nello specifico, parte della dottrina civilistica ha affermato che nell'anno che segue la trascrizione dell'atto pregiudizievole, l'eventuale domanda revocatoria ordinaria del creditore sarebbe da considerare inammissibile e ciò in considerazione del fatto che l'atto è a lui inopponibile per espressa previsione legislativa<sup>371</sup>.

Conseguentemente, sul versante processuale, è stato affermato che "il giudice adito per la revoca di un atto negoziale in presenza dei presupposti per l'espropriazione contro il terzo ex art. 2929-bis CC dovrà emettere sentenza di inammissibilità della domanda per difetto delle condizioni dell'azione, dichiarando o la violazione dell'art. 100 CPC, oppure il difetto della disposizione che tuteli la posizione giuridica vantata dall'attore"<sup>372</sup>.

---

<sup>370</sup> Così Roberta **METAFORA**, *L'azione revocatoria semplificata di cui all'art. 2929-bis CC*, in *Il giusto processo civile*, 2016, p. 853.

<sup>371</sup> Stefano **PAGLIANTINI**, *A proposito dell'art 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza*, in *Europa e diritto privato*, 2017, p. 172.

<sup>372</sup> Questa la soluzione processuale di Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2047, posizione coerente con la qualifica in termini speciali-eccezionali dell'art. 2929-bis, in virtù della quale l'art. 2901 CC dovrebbe considerarsi parzialmente abrogato nella parte in cui disciplina fattispecie coincidenti con l'art. 2929-bis; l'A. richiama a sostegno della propria tesi, tra gli altri, la dottrina di Enrico Tullio **LIEBMAN**, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, a cura di Colesanti-Merlin, Giuffrè, 2002, p. 140.

Coerentemente, decorso l'anno, l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 2901 CC dovrebbe considerarsi pienamente integrato.

Di diverso avviso, la dottrina che interpreta il carattere dell'esclusività della tutela ex art. 2929-bis CC in senso permanente.

In particolare, viene fatto osservare che decorso l'anno, il creditore non potrebbe (comunque) agire ex art. 2901 CC in quanto il pregiudizio non sarebbe più riconducibile all'atto del debitore, quanto alla sua inerzia nel trascrivere tempestivamente il pignoramento ex art. 2929-bis CC<sup>373</sup>.

In altri termini, il decorso del termine annuale determinerebbe un legittimo affidamento nelle parti in relazione alla stabilità dell'atto di alienazione.

Questa ricostruzione è stata contestata in considerazione del tenore letterale dell'art. 2929-bis CC<sup>374</sup>, in virtù del quale il creditore "può procedere", tale per cui non è possibile concludere nel senso che il creditore sia obbligato a procedere immediatamente in via esecutiva, potendo egli preferire il rimedio conservativo ex art. 2901 CC.

Per quanto speciale, la norma non sarebbe incompatibile con la norma generale ex art. 2901 CC, ma andrebbe affiancata fornendo il

---

<sup>373</sup> Andrea **FEDERICO**, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929-bis*, in *Rassegna di Diritto civile*, 2/2016, p. 805 e seguenti, il quale afferma p. 805, «il soddisfacimento del creditore non è stato pregiudicato dall'alienazione a titolo gratuito effettuata dal debitore, ma dall'inerzia del creditore che, pur potendo eseguire il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. in virtù della temporanea inopponibilità *ex lege*, non ha proceduto all'esecuzione entro l'anno dalla trascrizione»; lo stesso Autore ammette, però, che quando il creditore anteriore, pur titolato, non disponga del tempo sufficiente per trascrivere tempestivamente il pignoramento, il pregiudizio non può essere ritenuto conseguenza della sua inerzia.

<sup>374</sup> Viene richiamato l'art. 12 delle Preleggi (Interpretazione della legge), secondo il quale "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

creditore di una tutela alternativa<sup>375</sup>; dunque, scaduto il termine annuale, il creditore non potrà avvalersi della tutela speciale, ma sarà rimasta impregiudicata la possibilità di esercitare l'azione revocatoria ordinaria<sup>376</sup>.

A sostegno di questa conclusione si evidenzia che l'accoglimento della tesi contraria comporterebbe una paradossale penalizzazione del creditore titolato, in quanto quello privo di titolo esecutivo potrebbe agire ben oltre il termine annuale; circostanza, quest'ultima, che smentirebbe la possibilità di sostenere la sussistenza di un "legittimo affidamento", essendo l'atto (ancora) attaccabile dai creditori (non titolati).

---

<sup>375</sup> Tra i primi a sostenere che l'introduzione dell'art. 2929-bis non ha limitato in alcun modo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, Andrea **PROTO PISANI**, *"Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge n. 80 del 2005. Premessa"*, in *Foro Italiano*, 2005, V, p. 90 e seguenti. Nello stesso senso Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2016, p. 1229, il quale afferma che "Nonostante un'opinione contraria, non è revocabile in dubbio che l'introduzione del nuovo istituto non abbia in alcun modo fatto venir meno la facoltà dei creditori di ricorrere all'azione revocatoria ordinaria anche nell'ipotesi in cui l'atto pregiudizievole rientri fra quelli che legittimano l'immediato pignoramento ex art. 2929 bis c.c. e l'attore risulti munito di titolo esecutivo per un credito anteriore al suo compimento. Invero, non pare corretto ritenere che nell'anno posteriore alla trascrizione dell'atto «il creditore già munito di titolo esecutivo non soltanto avrà il potere, ma lo stringente onere (pena l'abuso del processo) di valersi direttamente dell'espropriazione»: a una simile conclusione osta lo stesso dettato della disposizione, la quale consente al creditore di procedere a esecuzione forzata «ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia» dell'atto compiuto dal debitore. Opinare nel senso poc'anzi accennato, infatti, significherebbe in primo luogo svalutare il significato precettivo di tale inciso, il quale è invece volto a chiarire come il nuovo mezzo di tutela non possieda un ambito di applicazione esclusivo, bensì concorra pienamente con l'*actio pauliana*, di modo che in relazione alle alienazioni e ai vincoli gratuiti il creditore può, secondo proprie valutazioni di convenienza, attivare il rimedio che ritenga maggiormente confacente"; Mirza **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di Diritto Civile*, 4/2016, p. 1149; Paolo **GALLO**, *Art. 2929-bis, Della tutela dei diritti*, in *Commentario Gabrielli*, a cura di Bonilini-Chizzini, 2016, Utet, p. 425.

<sup>376</sup> Gaetano **PETRELLI**, *Articolo 2929-bis del codice civile, Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite*, 2015, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it); Daniele **CONCETTI**, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezze del diritto*, in *Notariato*, 2016, p. 145.

Secondo altro orientamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 2929-bis CC, gli artt. 2901 CC e seguenti non avrebbero subito alcuna deroga e ciò "nel senso che l'azione revocatoria contro l'atto a titolo gratuito sarebbe inesperibile da parte del creditore che possa agire in via esecutiva"<sup>377</sup>.

#### **Segue. Alcune riflessioni circa l'art. 64 LF e l'art. 2929-bis CC.**

La legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione del d.l. 83/2015, oltre ad avere introdotto nel Codice civile l'art. 2929-bis, ha aggiunto all'art. 64 della legge fallimentare un secondo comma<sup>378</sup>.

In particolare, il nuovo comma stabilisce che i beni immobili o mobili registrati di cui il fallito ha disposto a titolo gratuito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, sono direttamente acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nei pubblici registri, senza che il curatore debba intraprendere alcuna previa azione giudiziale finalizzata ad ottenere un provvedimento di revoca dell'atto.

---

<sup>377</sup> Così espressamente Massimo **CIRULLI**, *Diritto e processo nell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 3/2019, p. 956, il quale, conseguentemente, esclude altresì che il decorso del termine annuale, importi anche l'estinzione del potere revocatorio esercitabile in via ordinaria; Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015, p. 38, il quale ritiene "fondato che nessuna disposizione impedisca, in linea di principio, di esperire il rimedio ex artt. 2901 CC e seguenti, pur in presenza di una situazione astrattamente riconducibile ad una di quelle prese in considerazione dalla novella".

<sup>378</sup> Si riporta il testo attuale dell'art. 64 LF (atti a titolo gratuito): "Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante (comma I). I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36" (comma II, introdotto in sede di conversione). Tra i vari contributi: Giuseppe **FAUCEGLIA**, *Prime riflessioni sul secondo comma dell'art. 64 LF*, 2015, [www.anialatina.it](http://www.anialatina.it); Anna **SCOTTI**, *La c.d. revocatoria semplificata ex art. 2929-bis cod. civ. e 64, ultimo comma, LF, tra crisi della fattispecie e prospettiva dei rimedi*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2016, p. 481 e seguenti; Massimo **CIRULLI**, *Profili sostanziali e processuali dell'art. 64 LF de iure condito e de iure condendo*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2019, p. 609 e seguenti.

Uno dei primi commentatori della norma ha affermato che “la disposizione rappresenta una sorta di trasposizione in sede fallimentare della nuova revocatoria semplificata degli atti gratuiti introdotta dal d.l. 83/2015 con l’art. 2929-bis CC”<sup>379</sup>.

Già nella formulazione precedente all’intervento del 2015, gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento erano inefficaci *ipso iure* nei confronti del fallimento, ma era comunque necessario – perché fossero acquisiti al fallimento – che l’inefficacia fosse dichiarata mediante una sentenza di accertamento, “con la conseguenza che, nel periodo intercorrente tra la data dell’atto gratuito e il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’inefficacia, il terzo acquirente di buona fede di un bene immobile potesse effettuare un acquisto assolutamente opponibile al fallimento (art. 2901, comma IV, CC), se tale acquisto fosse stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di accertamento alla trascrizione della domanda giudiziale di accertamento dell’inefficacia (e salvo che nei suoi confronti non fosse vittoriosamente esperibile, sussistendone i presupposti, un’azione revocatoria ordinaria)”<sup>380</sup>.

In realtà, a differenza di quanto stabilito nell’art. 2929-bis CC ove si prevede che il creditore possa procedere immediatamente ad esecuzione forzata “ (...) ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia (...)”, nell’art. 64 LF il superamento della necessità della fase di cognizione non è espressamente sancito dal legislatore<sup>381</sup>.

Detto ciò, questo si ricava dalla possibilità per ciascun interessato di proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’art. 36 LF; tale previsione non avrebbe alcun senso se il curatore dovesse convenire

---

<sup>379</sup> Luciano **QUATROCCHIO**, *Analisi del novellato art. 64 l.f.*, 10 dicembre 2015, <https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1530180/69003/QUATROCCHIO-L.M.-Analisi-del-novellato-art.-64-l.f..pdf>.

<sup>380</sup> Luciano **QUATROCCHIO**, *Analisi del novellato art. 64 l.f.*, 10 dicembre 2015, <https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1530180/69003/QUATROCCHIO-L.M.-Analisi-del-novellato-art.-64-l.f..pdf>.

<sup>381</sup> Lo evidenzia Roberta **CATALANO**, *L’articolo 2929-bis c.c. nel sistema dei rimedi revocatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 39, alla quale si rinvia per un’attenta analisi dei rapporti tra gli artt. 2929-bis CC, 2901 CC e 64 LF.

gli interessati in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento delle condizioni previste dalla legge; se così fosse, infatti: 1) il curatore dovrebbe provvedere a trascrivere la sentenza di accertamento (e non quella di fallimento); 2) gli interessati, stante il principio del *ne bis in idem*, non potrebbero proporre reclamo per mettere in discussione questioni affrontate in contraddittorio in un ordinario giudizio di cognizione.

In particolare, gli artt. l'art. 64 LF (comma II) e 2929-bis CC sembrerebbero essere molto simili, in quanto:

- 1) mirano a colpire atti di disposizione compiuti a titolo gratuito dal debitore aventi ad oggetto beni immobili e mobili registrati;
- 2) consentono di procedere ad esecuzione immediata - rispetto a beni che fanno ormai parte del patrimonio di un terzo – tramite lo strumento della trascrizione nei pubblici registri;
- 3) rinviando il contraddittorio ad una fase eventuale e successiva all'esecuzione.

In realtà, ad una più attenta analisi, le affinità tra la revocatoria semplificata ex art. 2929-bis CC e l'art. 64 LF si limitano all'analogia superficiale attinenti all'inefficacia successiva dell'atto pregiudizievole, che accomuna il modo di operare di entrambi gli istituti

Anzitutto, l'ambito di applicazione dell'art. 2929-bis CC non coincide pienamente con quello dell'art. 64 LF

Infatti, l'inefficacia ex art. 64 LF, comma I, risulta, al contempo, più ampia e più ristretta: più ampia perché riguarda tutti gli atti gratuiti (e non solo gli atti di alienazione o costitutivi di vincoli di indisponibilità); più ristretta perché sono espressamente esclusi i "regali d'uso" e gli atti compiuti in adempimento di doveri morali e sociali, purché proporzionati al patrimonio del donante<sup>382</sup>.

---

<sup>382</sup> Sul punto si rinvia a Mirzia **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2016, p. 1140 e seguenti; l'A. propone un'applicazione analogica dell'art. 64 LF al nuovo strumento ex 2929-bis CC, con la conseguente inapplicabilità dello stesso agli atti di destinazione che realizzano scopi di pubblica utilità o che siano adempimento di doveri morali (quali, ad esempio, gli atti di destinazione stipulati per la tutela dei disabili e in generale dei soggetti deboli, indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa degli

Certamente diverso è l'ambito di applicazione temporale delle due norme; così, mentre l'operatività del rimedio ex art. 2929-bis CC è limitata ad un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, l'art. 64 LF estende l'inefficacia a (tutti) gli atti gratuiti posti in essere nei due anni precedenti il fallimento.

E' stato osservato che questa diversità consente di ipotizzare il ricorso al rimedio ex art. 2929-bis CC nel caso in cui l'atto dispositivo sia compiuto in un periodo antecedente al biennio che precede la dichiarazione di fallimento, ma sia stato trascritto solo nell'ultimo anno<sup>383</sup>.

Si aggiunga, nel confronto con l'art. 2929-bis CC, che l'art. 64 LF riconosce la possibilità ad "ogni interessato" di proporre (solo) reclamo fallimentare (art. 36 LF) avverso la trascrizione della sentenza di fallimento; una procedura tradizionalmente dedicata alle questioni amministrative insorgenti nella procedura, che si svolge in camera di consiglio e priva delle garanzie di un giudizio a cognizione piena<sup>384</sup>.

Tale aspetto ha portato ad evidenziare – proprio in considerazione di quanto previsto ex art. 2929-bis CC - che il rimedio ex art. 64 LF è

---

stessi). Della stessa opinione anche Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, anno 4/2016, p. 136 e seguenti.

<sup>383</sup> Così Roberta **METAFORA**, *L'azione revocatoria semplificata di cui all'art. 2929-bis CC*, in *Il giusto processo civile*, 2016, p. 868.

<sup>384</sup> Si riporta il testo dell'art. 36 LF (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori): "Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio. II. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. III. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo".

“lontano anni luce dai principi in tema di tutela giurisdizionale, visto che il reclamo contro gli atti del curatore appartiene agli atti di amministrazione mentre questo è, all’evidenza, un atto che comporta la sottrazione di un diritto. Sarebbe bastato applicare il rimedio innestato nell’art. 2929-bis CC, per porre un freno alla deriva agiurisdizionale, ma non si è voluto ascoltare nessuno e si è preferito seguire la via del voto di fiducia con la caduta degli emendamenti correttivi”<sup>385</sup>.

Se, come si è detto, ciò che accomuna le due norme in esame è l’operare di una inefficacia di tipo successivo, non si può trascurare che in sede fallimentare l’inefficacia discende, in maniera indifferenziata, dalla dichiarazione di fallimento.

In altre parole, la trascrizione ex art. 64 LF rappresenta solo il mezzo attraverso il quale i beni “soggetti a pubblica registrazione” vengono

---

<sup>385</sup> Massimo **FABIANI**, *L’ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche*, 6 agosto 2015, [https://blog.ilcaso.it/news/425/06-08-15/L’ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche](https://blog.ilcaso.it/news/425/06-08-15/L%27ipertrofica-legislazione-concorsuale-fra-nostalgie-e-incerte-contaminazioni-ideologiche); nello stesso senso Luciano **VAROTTI**, *Appunti veloci sulla riforma 2015 della legge fallimentare*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2015, p. 17, il quale afferma che “ (...) non solo l’iniziativa giudiziaria contro l’atto del curatore viene ribaltata sul terzo (analogamente a quanto avviene nel nuovo articolo 2929-bis del codice civile), ma l’unico rimedio che viene concesso a quest’ultimo per la tutela del proprio diritto è un ricorso endofallimentare (a differenza del terzo acquirente nel caso dell’articolo 2929-bis, che almeno può proporre le opposizioni previste dagli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile) da presentare entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto (trascrizione)”.

acquisiti nella massa fallimentare<sup>386</sup>, mentre l'effetto revocatorio discende esclusivamente dalla dichiarazione di fallimento<sup>387</sup>.

*Segue. Le vicende "successive all'esecuzione".*

Merita di essere considerata l'ipotesi in cui il creditore procedente ex art. 2929-bis subisca una vittoriosa opposizione con relativa liberazione del bene dall'aggressione esecutiva

---

<sup>386</sup> Si osservi che alla "trascrizione" della sentenza dichiarativa di fallimento può provvedere il curatore; effettuata questa pubblicità, i beni vengono immediatamente sottratti al donatario, al trustee o al vincolo di destinazione e divengono parte della massa fallimentare. Sul punto, Giuseppe **FAUCEGLIA**, *Prime riflessioni sul secondo comma dell'art. 64 LF*, 2015, [www.anialatina.it](http://www.anialatina.it), il osserva che "del resto, è la stessa ratio della norma a prevedere un "rientro" immediato della res nell'attivo, non "mediato" da alcuna preventiva sentenza di accertamento (così come avveniva nel previgente contesto normativo), laddove dispone che "i beni" oggetto degli atti a titolo gratuito "sono acquisiti mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento". Resta evidente, pertanto, il riferimento ai beni immobili, ai beni mobili registrati, nonché agli altri "beni" che conoscono un particolare regime pubblicitario (ad esempio le quote di s.r.l.). Questa lettura che presuppone un legame diretto tra il regime pubblicitario e il fenomeno dell'immediata apprensione della res, resta confermata da alcune modalità operative che sono state individuate dai tribunali fallimentari (Tribunale di Siracusa sez. Fallimentare, 8 marzo 2016 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), per procedersi all'apprensione dei beni nella massa attiva, che possono così sintetizzarsi: a) in presenza di beni immobili essi sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa (in tal senso, il curatore procederà alla trascrizione della sentenza dichiarativa redigendo due note: la prima avente ad oggetto la trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88, co 2°, l. f., con effetti di pubblicità notizia, a favore della massa dei creditori e contro il fallito (con riferimento all'intero compendio immobiliare e a diritti reali di cui il fallito risulta titolare); una seconda nota, finalizzata all'acquisizione dei beni nel concorso (ovvero nella espropriazione collettiva già iniziata con la dichiarazione di fallimento (ex art. 64 co 2°); b) in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i criteri identificativi del bene (es. numero della targa) oppure seguendo le regole proprie dell'apprensione dei beni nel processo esecutivo (es. per quanto riguarda le navi, per le quali si rinvia alle norme di esecuzione dettate dal codice della navigazione); c) mentre per le quote di s.r.l. si fa riferimento alla disciplina del Registro Imprese per la pubblicità e per le azioni di s.p.a. ai diversi regimi, con riferimento particolare a quello della gestione accentrata degli strumenti finanziari. In sostanza, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce il *præ iudicium* ovvero il presupposto dell'esecuzione concorsuale, che si concretizza nell'immediato effetto apprensivo in assenza di qualsiasi intermediazione giudiziaria

<sup>387</sup> Così Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2016, p. 1215 e seguenti, al quale si rinvia per l'approfondimento della questione attinente alla funzione della formalità pubblicitaria ex art. 64 LF. Sul punto si veda anche Giampaolo **FREZZA**, *Trascrizione con funzione di annotazione della sentenza di fallimento che dichiara l'inefficacia degli atti a titolo gratuito*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

Ci si chiede se, accolta l'opposizione, esistano spazi perché egli possa agire ex art. 2901.

In realtà, la dottrina ha dimostrato scarso interesse rispetto a questa eventualità; ciò detto, sembra che non si possa fornire una risposta "netta" al quesito, la cui soluzione non può che passare attraverso la verifica dei motivi concretamente alla base dell'accoglimento dell'opposizione.

A tale proposito, si è già avuto modo di evidenziare come da un lato l'oggetto delle opposizioni ex art. 2929-bis è più ampio di quello proprio delle opposizioni "ordinarie" (nello specifico ex 615 e 619 CPC), dall'altro tale specificità non comporta alcuna modifica alla natura di questi incidenti cognitivi; l'opposizione, infatti, si svolge davanti ad un giudice individuato sulla base dei normali criteri di competenza, secondo le regole di un ordinario processo di cognizione destinato a concludersi con una sentenza idonea ad acquisire efficacia di giudicato.

Sentenza che, se favorevole al debitore, sancirà la fine dell'esecuzione forzata per insussistenza dei requisiti ex art. 2929-bis, i quali non sono perfettamente coincidenti con quelli ex art. 2901.

Ed allora, per stabilire se il creditore possa ricorrere ex art. 2901 nonostante sia risultato soccombente in sede oppositiva, sarà necessario verificare i motivi che hanno giustificato l'accoglimento dell'opposizione.

Ipotesi particolare è certamente quella relativa al caso in cui l'opposizione venga accolta per mancato rispetto del termine annuale di trascrizione del pignoramento; in questo caso, in presenza di tutti gli altri requisiti ex art. 2929-bis, si potrebbe aderire alla tesi per cui il creditore – stante la natura speciale ed esclusiva dell'art. 2929-bis – avrebbe dovuto necessariamente avvalersi del nuovo strumento; conseguentemente, come già visto, una sua eventuale domanda ex

art. 2901 CC andrebbe incontro ad una dichiarazione di inammissibilità<sup>388</sup>.

Per quanto quella prospettata sia una soluzione apprezzabile perché, richiamando un principio di auto-responsabilità, cerca di garantire una razionalizzazione delle risorse, la stessa rischia di danneggiare proprio quel ceto creditorio che il legislatore, con l'introduzione dell'art. 2929-bis, intendeva favorire (e di molto); si osservi che non tutti i creditori sono uguali, così, la soluzione prospettata potrebbe essere accettabile solo rispetto a quei creditori soliti a monitorare la capienza patrimoniale dei propri debitori, ovvero le banche, ma rischierebbe di danneggiare i c.d. "creditori non professionali".

Non dovrebbero sorgere dubbi circa la possibilità di ricorrere ex art. 2901 ove l'accoglimento dell'opposizione si fondi sul carattere oneroso dell'atto; pur immaginando la possibilità di sanzionare il creditore per tale errata valutazione<sup>389</sup>, non sembra vi sia possibilità di limitare l'uso dell'unico strumento di tutela che questi avrebbe potuto (e dovuto) usare sin dal principio.

Identica soluzione nel caso in cui in sede oppositiva dovesse essere accertato che l'atto – tanto gratuito, quanto oneroso - fosse anteriore al credito; infatti, in sede di revocatoria ordinaria il creditore avrebbe la possibilità di dimostrare la dolosa preordinazione del debitore (se atto gratuito), ovvero l'esistenza di un accordo fraudolento tra debitore e terzo (se atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare le sue ragioni; fattispecie non ricomprese nell'operatività dell'art. 2929-bis,

---

<sup>388</sup> Così Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2045 e seguenti

<sup>389</sup> Si rinvia nuovamente ad Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 156, il quale afferma che "il creditore già provvisto di titolo esecutivo non soltanto avrà il potere, ma lo stringente onere (pena l'abuso del processo) di valersi direttamente dell'espropriazione di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri disciplinata nel nuovo art. 2929 bis c.c., badando però bene che ne ricorrano i tassativi presupposti dacché, ove di questi l'azione esecutiva revocatoria e la trascrizione da lui promosse siano prive, risponderà ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., cioè per mancanza della "normale prudenza" e, così, per colpa semplice, non già per "mala fede o colpa grave", come prevede il comma 1 dell'art. 96 c.p.c. per le azioni di cognizione".

tale per cui, negare la possibilità al creditore di agire ex art. 2901 significherebbe violare il suo diritto di difesa.

La situazione muta allorché l'accoglimento dell'opposizione sia stato determinato dall'accertata insussistenza della *scientia damni* o dell'*eventus damni*; in questo caso, trattandosi di presupposti comuni alla revocatoria ordinaria, il giudicato dovrebbe ritenersi di ostacolo all'esercizio successivo dell'azione ex 2901 CC<sup>390</sup>.

Alla luce delle considerazioni svolte non sembrerebbero sussistere margini per aderire all'opinione secondo la quale, accolta l'opposizione, la "materia della revoca sia bruciata una volta per tutte"<sup>391</sup>.

---

<sup>390</sup> Questa l'opinione di Massimo **CIRULLI**, *Diritto e processo nell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 3/2019, p. 955, il quale, ammettendo il concorso tra azione revocatoria ordinaria e tutela ex art. 2929-bis, coerentemente prevede che "se il debitore od il terzo acquirente propone opposizione contestando la sussistenza della *scientia damni* o dell'*eventus damni*, l'eventuale fase a cognizione piena, consecutiva alla definizione dell'incidente di sospensione, va riunita al giudizio revocatorio già pendente tra le parti, ad evitare la possibile formazione di giudicati contrastanti"; così anche Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 174, il quale afferma che se " (...) il creditore procedente ha perso nel giudizio di opposizione perché si sono negate le condizioni della revoca, ad esempio non è stata provata la *scientia fraudis* in capo al debitore-dante causa, allora mi parrebbe esclusa una successiva azione revocatoria (...)" ; in questo senso a Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 449 e Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 376.

<sup>391</sup> L'espressione è di Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 29029-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 175, il quale non aderisce a questa posizione, riconducibile essenzialmente alla ricostruzione fatta da Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2045 e seguenti.

## CONCLUSIONI

Quello introdotto dal Legislatore del 2015 è certamente uno strumento in grado di mettere in crisi molte delle "certezze" del giurista italiano.

Le deroghe introdotte dall'art. 2929-bis CC sono tali da spingere taluno ad invocare (addirittura) l'incostituzionalità del nuovo rimedio.

Tra le deroghe più rilevanti vi è certamente quella relativa all'inversione dell'onere probatorio.

Sul punto, appare molto difficile affermare che l'onere probatorio non gravi sull'opponente, al quale è chiesto di ribaltare una presunzione legale; questo non solo emerge chiaramente dalla Relazione illustrativa, ma si evince anche dalle finalità perseguite dal Legislatore, le quali verrebbero (facilmente) frustrate allorché si chiedesse al creditore di provare l'esistenza dei presupposti ex art. 2929-bis CC a seguito della semplice opposizione del debitore.

E' stato autorevolmente evidenziato che il consentire al creditore non solo di accedere direttamente alla tutela esecutiva, ma anche di poter contare sul ribaltamento dell'ordinario onere della prova, potrebbe apparire un "irragionevole eccesso di tutela" contrastante con i canoni di ragionevolezza e parità di trattamento<sup>392</sup>.

Ciò detto, i dubbi di incostituzionalità dell'art. 2929-bis CC appaiono piuttosto deboli.

In relazione al diritto di difesa, se da un lato si potrebbe mettere in discussione l'idoneità della fase oppositiva a garantirlo adeguatamente, è altrettanto vero che la stessa Corte Costituzionale da tempo attribuisce alla snellezza e alla tempestività della tutela un ruolo fondamentale sul piano dell'attuazione del diritto di difesa stesso.

Quanto alla possibilità che il nuovo rimedio si ponga, invece, in contrasto con le norme costituzionali a tutela dell'iniziativa economica (art. 41) e del diritto di proprietà (art. 42), bisogna tenere presente che lo scopo della norma non è certamente quello di porre fine all'utilizzo delle forme di articolazione del patrimonio (così come ai trasferimenti a titolo gratuito), ma quello di impedire che il ricorso a tali atti sia funzionale alla creazione di una barriera protettiva rispetto alle pretese creditorie.

---

<sup>392</sup> Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 51.

In questo senso, la norma potrebbe svolgere una funzione deterrente in relazione a possibili utilizzazioni fraudolente, consentendo così (anche) una rivalutazione di tali istituti nella "communis opinio".

La norma certamente pone, come si è cercato di evidenziare in questo lavoro, numerose questioni interpretative; ciò detto, tale "aura di incertezza potrà dissolversi solo con il tempo, sul banco di prova dell'esperienza giurisprudenziale e, forse, di una decisione della Consulta"<sup>393</sup>.

---

<sup>393</sup> Roberta CATALANO, *L'articolo 2929-bis c.c. nel sistema dei rimedi revocatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p.65.

## BIBLIOGRAFIA

Maria Claudia **ANDREINI**, *Le situazioni affidanti e la c.d. legge "Dopo di Noi" (L.112/2016). Parte Prima: Il Trust e l'art. 2645 ter*, in *Rivista di Diritto Civile*, 3/2018, pag. 623 e seguenti.

Virgilio **ANDRIOLI**, *Diritto processuale civile*, I, Jovene, 1979.

Gaetano **ANZANI**, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter CC*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 10/2007, p. 398 e seguenti.

Charles Marie **AUBRY** et Charles Frédéric **RAU**, *Cours de droit civil français, d'après la méthode de Zachariae*, 4<sup>ème</sup> éd. revue et complétée par Ch. Aubry et Ch. Rau, t. VI, Paris, 1873.

(Per l'edizione italiana, si fa riferimento a quella tradotta da Francesco Muzj, *Corso di diritto francese, sull'opera alemanna di C.S. Zach.*, Napoli, 1857- 1858, t. III, patrimonio)

Charles Marie **AUBRY** et Charles Frédéric **RAU**, *Cours de droit civil français, d'après la méthode de Zachariae*, 5<sup>ème</sup> éd. revue et complétée, t. IX par Etienne BARTIN, Paris (Marchal et Godde), 1917.

Tommaso **AULETTA**, *Il fondo patrimoniale*, in Bonilini e Cattaneo (a cura di), *Il diritto di famiglia*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Atto del seminario di studi svolto a Bologna nei giorni 5,6,7 settembre 1975, a cura del comitato Regionale dei Consigli Notari dell'Emilia Romagna, 1975.

Tommaso **AULETTA**, *Il fondo patrimoniale. Artt. 167-171*, in *Il codice civile. Commentario*, a cura di Schlesinger, Giuffrè, 1992.

Luca **BALLERINI**, *Atti di destinazione e tutela dei creditori: l'art. 2929-bis CC riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1/2016, p. 272 e seguenti.

Lodovico **BARASSI**, *Istituzioni di diritto civile*, Giuffrè, 1945.

Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, artt. 2740-2744*, in *Cod. civ.*, a cura di Schlesinger, Giuffrè, 1991.

Lelio **BARBIERA**, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, artt. 2740-2744*, in *Cod. civ.*, a cura di Schlesinger, Giuffrè, 2010.

Remo **BASSETTI**, *Convenzioni matrimoniali*, Edizioni Giuridiche Simone, 1992.

Ernest Immanuel **BEKKER**, *System des Heutigen Pandektenrechts*, I, Weimar, 1886.

Valentina **BELLOMIA**, *La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2013, p. 698 e seguenti.

Cesare Massimo **BIANCA**, *Le garanzie reali e la prescrizione*, Vol. VII, Giuffrè, 2011

Mirzia **BIANCA**, (a cura di De Donato), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale: il lungo cammino di un'idea*, Gruppo 24 ore, 2013.

Mirzia **BIANCA**, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Rivista di Diritto civile*, 2007, I, p. 151 e seguenti

Mirzia **BIANCA**, *Il nuovo articolo 2929-bis del CC. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2016, p. 1155 e seguenti.

Mirzia **BIANCA**, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Cedam, 1996.

Lina **BIGLIAZZI GERI**, voce *Revocatoria (azione)*, in *Enc. Giur.*, 1991.

Roberta Serafina **BONINI**, *Dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1/2016, p. 231 e seguenti.

Barbara **BORRILLO**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: le tutele del creditore e del debitore a confronto*, in *Rassegna di diritto civile*, 1/2018, p. 7 e seguenti.

Mauro **BOVE**, *L'applicazione dell'art. 2929-bis CC tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2017, p. 281 e seguenti.

Mauro **BOVE**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2/2016, p. 157 e seguenti.

Mauro **BOVE**, *Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015*, in [www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com), 8 dicembre 2015.

Mauro **BOVE**, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Giappichelli, 1996.

Umberto **BRECCIA**, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di Iudica - Zatti, Giuffrè, 1991.

Alois **BRINZ**, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, vol. I, 2<sup>o</sup> ed., Erlagen, 1888.

Francesco **BUCOLO**, *Il processo esecutivo ordinario*, Cedam, 1994.

Giovanni **BUFFA**, *La revocatoria semplificata di cui all'art. 2929 bis c.c., novità e differenze con l'azione revocatoria ordinaria; analogie con la disciplina di cui all'art. 64, 2<sup>o</sup> comma l.f.*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 10/2015, p. 7 e seguenti.

Disponibile On-line:

[http://images.nuovodirittoellesocieta.it/f/fascicoli/Fascicolo10\\_nds.pdf](http://images.nuovodirittoellesocieta.it/f/fascicoli/Fascicolo10_nds.pdf)

Francesco **CAMPI**, *Il nuovo art. 2929-bis c.c. tra inefficacia presunta, espropriazione anticipata e libertà negoziale*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 3/2016, p. 383 e seguenti.

Giuseppina **CAPALDO**, *Autonomia privata e statuti a responsabilità patrimoniale. I finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in Gli strumenti di articolazione del patrimonio. Profili di competitività del sistema, a cura di Mirzia Bianca e Giuseppina Capaldo, 2010, p. 65 e seguenti.

Giuseppina **CAPALDO**, *Cartolarizzazione dei crediti di leasing e articolazione del patrimonio*, in Diritto della Banca e del Mercato finanziario, 1/2018, p. 37 e seguenti.

Giuseppina **CAPALDO**, *Patrimoni separati* (voce), in Diritto civile - a cura di Silvio Martuccelli, Giuffrè, 2011, p. 1201 e seguenti.

Bruno **CAPPONI**, *"L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura (dalla competitività alla Kessler, passando per gli interventi correttivi: leggi 14.5.2005, n. 80; 28.12.2005, n. 263; 24.2.2006, n. 52)*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 1/2006, p. 25 e seguenti;

Bruno **CAPPONI**, *Inibitorie e sospensioni nell'esecuzione forzata: istruzioni per l'uso nell'interesse della legge*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

Bruno **CAPPONI**, *Manuale di diritto all'esecuzione civile*, Giappichelli, 2012.

Bruno **CAPPONI**, *Note sull'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in Questioni attuali sull'esecuzione civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.

Bruno **CAPPONI**, *Orientamenti recenti sull'art. 282 CPC*, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura civile, 2013, p. 265 e seguenti;

Disponibile On-line:

<http://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/356/B.%20Capponi.pdf>

Bruno **CAPPONI**, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis CC (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 1/2016, p. 59 e seguenti.

Bruno **CAPPONI**, *Qualche sparsa osservazione sull'art. 2929-bis c.c.*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 4/2016, p. 619 e seguenti.

Bruno **CAPPONI**, *Questioni attuali sull'esecuzione civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.

Jean **CARBONNIER**, *Droit civil. Les Biens. Les obligations*, vol. II, Presses universitaires de France, 2000.

Jean **CARBONNIER**, *Droit civil. Les Biens. Les obligations*, vol. II, Presses universitaires de France, 2004.

Andrea **CARENA**, *L'art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva degli interessi dei creditori e del debitore*, p. 264 e seguenti.

Disponibile On-line:

<http://www.dirittoeconomiaimpresa.it/art-2929-bis-cc-prospettiva-interessi-creditori-debitore>

Chiara **CARIGLIA**, *La distribuzione degli oneri della prova nei giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 CPC all'azione esecutiva intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 2929-bis CC*, in Giurisprudenza Italiana, 11/2018, p. 2581 e seguenti.

Francesco **CARINGELLA**, *Manuale di diritto civile*, Dike, 2016, p. 1572.

Francesco **CARNELUTTI**, *Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione*, Vol. I, Cedam, 1929.

Francesco **CARNELUTTI**, *Appunti sulle obbligazioni*, in Rivista di Diritto Commerciale, 1915, I, p. 617 e seguenti.

Federico **CARPI**, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Giuffrè, 1979.

Franco **CARRESI**, *Del fondo patrimoniale*, in Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992.

Pasquale **CASTORO**, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Giuffrè, 1998.

Roberta **CATALANO**, *L'articolo 2929-bis c.c. nel sistema dei rimedi revocatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016.

Ennio **CAVUOTO**, *L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in Il giusto processo civile, 4/2015, p. 1177 e seguenti.

Sergio **CHIARLONI**, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di Tarzia - Cipriani, Cedam, 1992, p. 158-159.

Giuseppe **CHIOVENDA**, *Sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie*, in Saggi di diritto processuale civile, II, 1931, p. 323 e seguenti.

Antonio **CICU**, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Giuffrè, 1948.

Massimo **CIRULLI**, *Diritto e processo nell'art. 2929-bis CC*, in Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, 3/2019, p. 941 e seguenti.

Massimo **CIRULLI**, *Profili sostanziali e processuali dell'art. 64 LF de iure condito e de iure condendo*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2019, p. 609 e seguenti.

Ambroise **COLIN** - Henri **CAPITANT**, *Cours élémentaire de droit civil français*, t. I, 1947, Librairies Dalloz, p. 110.

Luigi Paolo **COMOGLIO**, *Le riforme della giustizia civile*, Giappichelli, 1993, p. 371.

Daniele **CONCETTI**, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezze del diritto*, in *Notariato*, 2016, 145 e seguenti.

Claudio **CONSOLO** - Francesco Paolo **LUIISO** (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Ipsa, 2007.

Claudio **CONSOLO**, *Oscillazioni "operazionali" sul litisconsorzio necessario da incertezze sulle fattispecie rilevanti (che può riguardare anche l'azione revocatoria)*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2000, p. 2283.

Claudio **CONSOLO**, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Volume I, Giappichelli, 2017.

Claudio **CONSOLO**, *sub art. 282*, Codice di procedura civile, diretto da Consolo, Ipsa, 2013, p. 2816 e seguenti.

Riccardo **CONTE**, *Sezioni Unite e reclamabilità dell'ordinanza ex art. 615 CPC, comma I*, in *Giurisprudenza Italiana*, novembre - 2019, p. 2411 e seguenti.

Diego **CORAPI**, *Il concetto di trust secondo la common law inglese*, (introduzione) in Geoffrey Chavalier Chesire, Giappichelli, 1998.

Gérard **CORNU**, *Vocabulaire juridique*, Puf, 2014, p. 483 e seguenti.

Francesco **CORSI**, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu - Messineo, Vol. VI, II, Giuffrè, 1984.

Cipriano **COSSU**, *Revocatoria ordinaria (azione)*, Utet, 1998.

Giorgio **COSTANTINO**, *Le figure di terzo proprietario*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1986, p. 389 e seguenti.

Pierre **CROCQU**, *Trasparance et patrimoines d'affectation*, in *Droit & Patrimoine*, 3/2012, p. 26 e seguenti.

Mariano **D'AMELIO**, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale: disposizioni generali*, in *Comm. cod. civ. D'Amelio e Finzi*, Firenze, 1943.

Domenico **DAMIANO**, *Atti dispositivi di beni in fondi patrimoniale e revocatoria semplificata ex art. 2929-bis CC*, in *Notariato*, 5/2018, p. 517 e seguenti.

Marco **DE CRISTOFARO**, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929-bis CC)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2016, p. 431 e seguenti.

Vincenzo **DE PAOLA**, *Il diritto patrimoniale della famiglia*, Vol. III, Giuffrè, 2002.

Francesco **DELFINI**, *La fattispecie dell'art. 2929-bis CC: profili civilistici*, in *I Contratti*, 1/2017, p. 103 e seguenti.

Franco **DI SABATO**, *Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario*, in *Giurisprudenza commerciale*, 6/ 2002, p. 679 e seguenti.

Angelo **DI SAPIO**, *Dalla prospettiva della tutela dell'affidamento dei terzi*, in *Diritto Economia e Impresa*, 2/2016.

Disponibile On-Line:

<http://www.dirittoeconomiainpresa.it/art-2929-bis-cc-prospettiva-tutela-affidamento-terzi#9>

Angelo **DI SAPIO**, *Fondo patrimoniale: l'alienazione dell'unico bene costituito, l'estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario), il lar familiaris ed il mito di Calipso*, in *Diritto Famiglia e Persone*, 1/1999, p. 385 e seguenti.

Angelo **DI SAPIO**, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 3/2007, Giuffrè, p. 1257 e seguenti.

Angelo **DI SAPIO**, *Introduzione all'art. 2929-bis CC e al novellato art. 64 l. fallimentare*, in *Diritto Economia e Impresa*, 2/2016.

Disponibile On-line:

<http://www.dirittoeconomiainpresa.it/introduzione-all-art-2929-bis-cc-e-al-novellato-art-64-l-fall>

Adriano **DIONISIO**, *L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 2929-bis CC*, in [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com), 26 aprile 2018.

Margherita **DOMINICI**, *L'art. 2929-bis e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2016, p. 2045 e seguenti.

Carlo **DORE Jr**, *La tutela del creditore ex art. 2929-bis CC: il legislatore combatte la "crisi economica" aprendo la "crisi degli istituti"?*, in *Rivista di Diritto civile*, 4/2016, p. 1155 e seguenti.

Giovanni **DORIA**, *Il patrimonio "finalizzato"*, in *Rivista di diritto civile*, p. 485 e seguenti.

Laura **DURELLO**, *Contributo allo studio della tutela del terzo nel processo esecutivo*, Jovene, 2016.

Massimo **FABIANI**, *L'ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche*, 6 agosto 2015.

Disponibile on-line:

[https://blog.ilcaso.it/news\\_425/06-08-15/L'ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche](https://blog.ilcaso.it/news_425/06-08-15/L'ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche)

Massimo **FABIANI**, *La sentenza costitutiva in materia revocatoria e il problema della sua esecutorietà*, in *Foro italiano*, 2001, I, p. 1363 e seguenti.

Angelo **FALZEA**, *Destinazione di beni allo scopo*, in autori vari, Giuffrè, 2003.

Giovanni **FANTICINI**, *Il divieto di agire sui beni in fondo e un possibile equilibrio tra la tutela della famiglia e le ragioni dei creditori*, in *Giurisprudenza di merito*, 4/2013, p. 786 e seguenti.

Giuseppe **FAUCEGLIA**, *Prime riflessioni sul secondo comma dell'art. 64 LF*, 2015.

Disponibile On-line:

<http://www.anailatina.it/wp-content/uploads/2016/05/2016N03-04-Prime-riflessioni-sul-secondo-comma-art.-64-l.-fall.-G.Fauceglia.pdf>

Andrea **FEDERICO**, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929-bis*, in *Rassegna di Diritto civile*, 2/2016, p. 784 e seguenti.

Giuseppe **FERRI JR**, *In tema di pubblicità del trasferimento di quota di s.r.l. secondo la legge n. 310 (appunti)*, in *Rivista del diritto commerciale e delle obbligazioni*, 1994, I, p. 336 e seguenti.

Corrado **FERRI**, *Effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza condizionati da eventi successivi alla sua pronuncia*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2007, p. 1392 e seguenti.

Corrado **FERRI**, *Lezioni sul processo civile*, I, Il Mulino, 2011.

Marcella **FORTINO**, *Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole*, Giuffrè, 1997.

Michele **FRAGALI**, *Garanzia*, in *Enc. Dir.*, Vol. XVIII, Giuffrè, 1967, p. 451 e seguenti.

Rosario **FRANCO**, *La novella codicistica dell'art. 2929-bis c.c.: tra accelerazione delle tutele creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento*, in *Foro Napoletano*, 2015, 3, p. 685 e seguenti.

Marco **FRATINI**, *La tutela del credito e la c.d. azione esecutiva anticipata ex art. 2929-bis CC*, in *De Iustitia - Rivista d'informazione giuridica*, 1/2016, p. 41 e seguenti.

Disponibile On-line:

[http://www.deiustitia.it/cms/cms\\_files/20170112040952\\_alqi.pdf](http://www.deiustitia.it/cms/cms_files/20170112040952_alqi.pdf)

Giampaolo **FREZZA**, *Trascrizione con funzione di annotazione della sentenza di fallimento che dichiara l'inefficacia degli atti a titolo gratuito*.

Disponibile On-line:

<https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2016/11/G.-Frezza.pdf>

Paolo **FRUGIELE**, *L'articolo 2929-bis CC e l'inopponibilità degli atti dispositivi*, in *Immobili & Proprietà*, 6/2016, p. 369 e seguenti.

Arianna **FUSARO**, *Commento agli artt. 167-171*, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, Della Famiglia, I, a cura di Balestra, Utet, 2010.

Alfredo **GALASSO** e Mimma **TAMBURELLO**, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, I, Zanichelli, 1999.

Francesco **GALGANO**, *Responsabilità del debitore e garanzie del creditore*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. II, a cura di Galgano, Cedam, 2009, p. 1116 e seguenti.

Paolo **GALLO**, *Art. 2929-bis CC, Della tutela dei diritti*, in *Commentario Gabrielli*, a cura di Bonilini-Chizzini, Utet, p. 396 e seguenti.

Antonio **GAMBARO**, *I moderni sistemi di civil Law tra influenze francesi e tedesche*, in *Trattato di diritto comparato*, a cura di Antonio Gambaro e Rodolfo Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Giappichelli, 1996, p. 363 e seguenti.

Antonio **GAMBARO**, voce *Trust*, in *Digesto (discipline privatistiche) sez. civile*, Vol. XIX, 1999, p. 449 e seguenti.

Beatrice **GAMBINERI**, *Garanzia e processo. I. Fattispecie e struttura*, Giuffrè, 2002.

Calogero **GANGI**, *Debito e responsabilità nell'antico diritto germanico e nel vigente diritto tedesco*, in *Scritti giuridici vari*, vol. I, Cedam, 1933, p. 18.

Giuseppe **GAROFALO**, *L'art. 2929-bis CC nel diritto di famiglia*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1/2018, p. 284 e seguenti.

Francesco **GAZZONI**, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giustizia civile*, 2006, II, p. 165 e seguenti.

Aurelio **GENTILI**, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie*, in *Rivista di Diritto Privato*, 2010, p. 49 e seguenti.

Aurelio **GENTILI**, *Le destinazioni i patrimoniali atipiche. Egesi dell'art. 2645-ter CC*, in *Rassegna di diritto civile*, 2007, p. 1 e seguenti.

- François **GÉNY**, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, II ed., Paris, 1919.
- Biagio **GRASSO**, *L'art. 2645-ter c.c. e gli strumenti tradizionali di separazione dei patrimoni*, in *Rivista del notariato*, 2006, I, p. 1191 e seguenti.
- Serge **GUINCHARD**, *L'affectation de bien en droit privé français*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1976.
- Giampaolo **IMPAGNATELLO**, *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, in *Rivista Trimestrale del Diritto e Procedura civile*, 1992, p. 47 e seguenti
- Giampaolo **IMPAGNATELLO**, *Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutorietà*, in *Rivista Trimestrale del Diritto e Procedura civile*, 2005, p. 751 e seguenti.
- Piergiuseppe **LAI**, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2016, p. 349 e seguenti.
- Giorgio **LASERRA**, *La responsabilità patrimoniale*, Jovene, 1966.
- Mauro **LEO**, *Il pignoramento revocatorio*, in *Rivista del Notariato*, 5/2016, p. 981 e seguenti.
- Enrico Tullio **LIEBMAN**, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Società Editrice del Foro Italiano, 1936.
- Enrico Tullio **LIEBMAN**, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, a cura di Colesanti-Merlin, Giuffrè, 2012.
- Francesca **LOCATELLI**, *Il nuovo potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2008, p. 84 e seguenti.
- Daniela **LONGO**, *L'esecuzione forzata riformata*, Giappichelli, 2009.
- Lynn **LOPUCKY**, *The Death of Liability*, in *The Yale Journal*, 106 (1996), p. 1 e seguenti.
- Francesco Paolo **LUISO**, *Diritto processuale civile*, III, Giuffrè, 2017.
- Francesco Paolo **LUISO**, *L'efficacia <ultra partes>*, Giuffrè, 1984.
- Maurizio **LUPOI**, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento del trust*, in *Rivista del notariato*, 2006, p. 467 e seguenti.
- Maurizio **LUPOI**, *Trusts*, Giuffrè, 2001.
- Francesco **MACARIO**, *Responsabilità patrimoniale: nozioni introduttive*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di Lipari, Rescigno e Zoppini, Vol. IV, Tomo II, Giuffrè, 2009.
- Crisanto **MANDRIOLI** - Antonio **CARRATTA**, *Diritto processuale civile - l'esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali*, IV, Giappichelli, 2019.
- Crisanto **MANDRIOLI**, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXX, Giuffrè, 1980.
- Paola **MANES**, *Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo*, Cedam, 2005.
- Paola **MANES**, *La norma sulla trascrizione degli atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contratto e impresa*, 2006, p. 626 e seguenti.
- Philippe **MARINI**, *Enfin la fiducie à la française!*, in *Dossier. La fiducie*, Recueil Dalloz, 2007, n. 20, p. 1346 e seguenti.
- Barbara **MASTROPIERO**, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, Jovene, 2011.
- Barbara **MASTROPIETRO**, *L'atto di destinazione tra codice italiano e modelli europei di articolazione del patrimonio*, in *Rivista del Notariato*, 2012, p. 319 e seguenti.
- Mariano **D'AMELIO**, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia*
- Mustapha **MEKKI**, *Le patrimoine aujourd'hui*, in *La Semaine Juridique*, Edition Générale n. 46, 2011, doct. 1258.
- Francesco **MESSINEO**, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Giuffrè, 1957.
- Francesco **MESSINEO**, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Giuffrè, 1959.
- Davide **MESSINETTI**, *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. cartolarizzazione dei crediti*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 102.
- Roberta **METAFORA**, *L'azione revocatoria semplificata di cui all'art. 2929-bis CC*, in *Il giusto processo civile*, 2016, p. 849 e seguenti.
- Roberta **METAFORA**, *La natura lato sensu cautelare della sospensione pre-esecutiva e la sua reclamabilità*, in *Il Corriere Giuridico*, 2/2020, p. 224 e seguenti.
- Serena **MEUCCI**, *Il nuovo art. 2929-bis CC nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in *Persona e Mercato*, 3/2015, p. 11 e seguenti.
- Serena **MEUCCI**, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Giuffrè, 2009.

Damiano **MICALI**, *Un termine finale per l'opposizione...o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull'efficacia processuale e sostanziale) dell'esecuzione forzata*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2016, p. 419 e seguenti.

Giuseppe **MICCOLIS**, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Giappichelli, 1998.

Giuseppe **MICCOLIS**, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis CC*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 3/2016, p. 335 e seguenti.

Caterina **MIRAGLIA**, (voce) *Responsabilità patrimoniale*, in Enc. giur. Treccani, Vol. XXVII., 1991.

Antonio **MONDINI**, *L'art. 2929-bis CC ("Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito"): spunti di carattere processuale*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 28 agosto 2017.

Disponibile On-line:

<http://www.judicium.it/lart-2929-bis-c-c-espropriazione-beni-oggetto-vincoli-indisponibilita-alienazioni-titolo-gratuito-spunti-carattere-processuale/>

Girolamo **MONTELEONE**, *Per un chiarimento sul concetto di responsabilità o garanzia patrimoniale del debitore*, in Rivista di Diritto Commerciale, 1993, I, p. 315 e seguenti.

Girolamo **MONTELEONE**, *Esecuzione provvisoria*, in Digesto Civile (aggiornato), I, Utet, 2000, p. 367 e seguenti.

Girolamo **MONTELEONE**, *Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria: contributo allo studio della responsabilità patrimoniale dal punto di vista dell'azione*, Giuffrè, 1975.

Arnaldo **MORACE PINNELI**, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Giuffrè, 2007.

Daniele **MURITANO**, *Il nuovo art. 2929-bis CC: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in Rivista di Diritto Bancario - dottrina e giurisprudenza commentata, 11/2015, p. 1 e seguenti .

Disponibile on-line:

[http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/d.\\_muritano\\_il\\_nuovo\\_art.\\_2929\\_bis\\_c.c.\\_quale\\_futuro\\_per\\_la\\_protezione\\_del\\_patrimonio\\_familiare\\_2015.pdf](http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/d._muritano_il_nuovo_art._2929_bis_c.c._quale_futuro_per_la_protezione_del_patrimonio_familiare_2015.pdf)

Daniele **MURITANO**, *L'art. 2929-bis CC e la protezione del patrimonio familiare*, in Patrimoni, finanza e internazionalizzazione, 1/2016, p. 4 e seguenti.

Alessandro **NASCOSI**, *Note sulla stabilità della distribuzione della somma ricavata in sede di espropriazione forzata*, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2011, p. 533 e seguenti.

Ugo **NATOLI** - Lina **BIGLIAZZI GERI**, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (Le azioni surrogatoria e revocatoria)*. Appunti delle lezioni, Giuffrè, 1974, p. 2 e seguenti.

Ugo **NATOLI**, *Azione revocatoria*, in Enciclopedia del Diritto, IV, 1959, Giuffrè, p. 889 e seguenti;

Arianna **NERI**, *La recente legge francese sulla fiducie: una fiducia con molti limiti*, in Trust e attività fiduciarie, 10/2007, p. 569 e seguenti.

Rosario **NICOLÒ**, *Dell'azione revocatoria*, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e V. Branca, Zanichelli, 1953.

Rosario **NICOLÒ**, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in Commentario del Codice civile, a cura di Scialoja-Branca, libro VI - Tutela dei diritti, sub. art. 2740, Zanichelli, 1954.

Giacomo **OBERTO**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis CC. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Giappichelli, 2015.

Baptiste **ODY**, *De l'acception du trust dans l'instauration de la fiducie en France*, in Revue Juridique de l'Ouest, 2011.

Francesco **OLIVIERO**, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2/2016, p. 1181 e seguenti.

Giorgio **OPPO**, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, in Rivista di Diritto Civile, 2007, I, p. 1 e seguenti.

Giorgio **OPPO**, *Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica*, in Scritti giuridici. Persone e famiglia, Vol. V, Cedam, 1992.

Giovanni **PACCHIONI**, *Delle obbligazioni in generale*, in Diritto civile italiano, Vol. I, parte II, Cedam, 1941, p. 19 e seguenti.

Stefano **PAGLIANTINI**, *A proposito dell'art. 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza*, in Europa e diritto privato, 2017, p. 167 e seguenti.

Stefano **PAGLIANTINI**, *Ancora sull'articolo 2929-bis CC (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)*, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2/2017, p. 303 e seguenti.

Andrea **PANTALEO**, *Il nuovo art. 2929-bis CC. Prime riflessioni.*, 2015.

Disponibile On-line:

[www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)

Daniela **PAPPADÀ**, *Il registro francese della fiducie*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 3/2010, p. 391 e seguenti.

Giacinto **PARISI**, *Espropriazioni esecutive ex 2929-bis CC e opposizioni esecutive*, in *Giurisprudenza Italiana*, Agosto-Settembre 2020, p. 1911 e seguenti.

Carmela **PERAGO**, *La nuova fattispecie legislativa, di espropriazione contro il terzo proprietario: l'art. 2929-bis CC*, in *Il Foro Italiano*, marzo 2019, p. 2 e seguenti.

Pietro **PERLINGERI** e Andrea **FEDERICO**, in *Limitazioni della responsabilità patrimoniale*, in P. Perlingeri (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014.

Gaetano **PETRELLI**, *Articolo 2929-bis del codice civile, Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite*, 2015, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

Gaetano **PETRELLI**, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, II, p. 161 e seguenti.

Chiara **PETRILLO**, *sub art. 624 CPC*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, II, a cura di Briguglio-Capponi, Cedam, 2007, pagina 625 e seguenti.

Maurice **PICARD**, *Traité Pratique de droit civil français*, Tomo III, Les biens, Paris, 1926.

Augusto **PINO**, *Diritto di famiglia*, Padova, 1998.

Maria **PORCELLI**, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Ed. Scientifiche italiane, 2012.

Carlo Maria **PRATIS**, *Della tutela dei diritti: art. 2740- 2783*, Utet, 1976, p. 22 e seguenti.

Andrea **PROTO PISANI**, *“Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge n. 80 del 2005. Premessa”*, in *Foro Italiano*, 2005, V, p. 90 e seguenti;

Andrea **PROTO PISANI**, *Profili processuali dell'art. 2929-bis CC*, in *Foro Italiano*, anno 4/2016, p. 136 e seguenti.

Andrea **PROTO PISANI**, *L'opposizione di terzo ordinaria*, Jovene, 1965.

André **PRUM**, *L'arrivée annoncée de la fiducie*, in *Revue de Droit Bancaire et Financier*, 2/2007, p. 2 e seguenti.

Salvatore **PUGLIATTI**, *Gli istituti del diritto civile*, vol. I, Giuffrè, 1943.

Rolando **QUADRI**, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto e Impresa*, 2007, p. 1717 e seguenti.

Luciano **QUATROCCHIO**, *Analisi del novellato art. 64 l.f.*, 10 dicembre 2015.

Disponibile on-line:

<https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1530180/69003/QUATTROCCHIO-L.M.-Analisi-del-novellato-art-64-l.f..pdf>

Angela **RANDAZZO**, *La revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 5/2018, p. 1126 e seguenti.

Pierre **RAYANAUD**, *La nature juridique de la dot. Essai de contribution à la théorie générale du patrimoine*, Libr. du Recueil Sirey, 1934.

Pietro **RESCIGNO**, *Obbligazione (nozione)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, 1979.

Carlotta **RINALDO**, *Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, in *Rivista di diritto civile*, 3/2017, p. 631 e seguenti.

Giovanni **RIZZI**, *L'art. 2929-bis CC: una nuova tutela per il ceto creditorio. Appunti e riflessioni*, 2/2017, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it).

Alfredo **ROCCO**, *Studi sulla teoria generale del fallimento*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1910, p. 696.

Giacomo **ROJAS ELGUETA**, *Autonomia private e responsabilità patrimoniale del debitore*, Giuffrè, 2012.

Giacomo **ROJAS ELGUETA**, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2007, p. 185 e seguenti.

Vincenzo **ROPPO**, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. dir. priv. diretto da Pietro Rescigno*, tomo I, Utet, 1997.

Vincenzo **ROPPO**, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Enc. dir.*, Vol. XXXIX, Giuffrè, 1988, p. 1041 e seguenti.

Federico **ROSSELLI**, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Bessone, Vol. IX, Tomo III, Giappichelli, 2000, p. 1 e seguenti

Federico **ROSSELLI**, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter CC*, in *DORIA* (a cura di), *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, Giappichelli, 2010.

Domenico **RUBINO**, *La responsabilità patrimoniale del debitore. Il pegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, vol. XIV, Utet, 1956.

Achille **SALETTI**, *“Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata”*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1/ 2006, p. 204 e seguenti.

Luigi **SALOMONE**, *Gestione e separazione patrimoniale*, Cedam, 2011.

Chiara **SAMPERISI**, *Gli effetti del nuovo art. 2929-bis del codice civile. Una nuova tutela per il creditore.*, in [www.mflaw.it](http://www.mflaw.it), 2015.

Francesco **SANTORO PASSARELLI**, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, 1962.

Daniele **SANTOSUOSSO**, *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, 2003, p. 208.

Bruno **SASSANI**, *Lineamenti del processo civile italiano*, VI ed., 2015

Salvatore **SATTA**, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. XV, Tomo I, a cura di Vassalli, Utet, 1963.

Anna **SCOTTI**, *La c.d. revocatoria semplificata ex art. 2929-bis cod. civ. e 64, ultimo comma, LF, tra crisi della fattispecie e prospettiva dei rimedi*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2016, p. 481 e seguenti.

Alain **SERIAUX**, *La notion de patrimoine, brèves notations civilistes sur le verbe avoir*, in *Revue Trimestrielle de droit civil*, 1994, p. 801 e seguenti.

Gianluca **SICCHIERO**, *La responsabilità patrimoniale*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Utet, 2011

Elisabetta **SMANIOTTO**, *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Immobili e proprietà*, 2015, p. 584 e seguenti.

Anna Maria **SOLDI**, *Manuale dell'esecuzione forzata*, VII ed., Cedam, 2019.

Paolo **SPADA**, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 837 e seguenti.

Frédéric **SPETH**, *La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne*, Paris, 1957.

Giulio **SPINA**, *La nuova esecuzione - Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/2015*, in *La Nuova Procedura Civile Libri*, 2015, p. 14 e seguenti.

Disponibile On-line:

<https://www.lanuovaproceduracivile.com/libro-gratuito-spina-la-nuova-esecuzione-dopo-il-d-l-832015-con-schemi-tabelle-formule/>.

Umberto **STEFINI**, *Destinazione patrimoniale a autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c.*, Cedam, 2010.

Paul-Henri **STEINAUER**, *Les droits réels*, I, Berna, p. 57 e seguenti.

Giuseppe **TARZIA**, *Il giusto processo di esecuzione*, in *Rivista di diritto processuale*, 2/2002, p. 329 e seguenti.

Giuseppe **TARZIA**, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Giuffrè, 2007.

Giuseppe **TARZIA**, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Giuffrè, 2009.

Andrea **TEDOLDI**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata...*, in *Il Corriere giuridico*, 2/2016, p. 153 e seguenti.

Antonio **TESTA**, *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, in *Il Quotidiano Giuridico Wolter Kluwer*, 14 luglio 2015.

Luc **THEVENOZ** - Jean-Philippe **DUNAND**, *La fiducie: droit des biens ou droit des obligations?*, in *Rapports suisses présentés au XVème Congrès international de droit comparé*, Zurich, p. 491.

Anne Laure **THOMAT-RAYNAUD**, *L'unité du patrimoine: essai critique.*, Defrénois, Paris, 2007.

Rossella Maria **TOTO**, *L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929-bis CC*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3/2017, p. 464 e seguenti.

Vincenzo Michele **TRIMARCHI**, *Patrimonio (nozione generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 280.

Giuseppe **TUCCI**, *Concorso dei creditori e azione revocatoria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, p. 24 e seguenti.

Sonia **UGOLINI**, *La fiducie francese sempre più competitiva rispetto al trust?*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2/2010, p. 818 e seguenti.

Romano **VACCARELLA**, *"Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia"*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1998, p. 367.

Romano **VACCARELLA**, *Lezioni sul processo civile di cognizione*, Zanichelli, 2006.

Romano **VACCARELLA**, *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enciclopedia Giuridica del Diritto Treccani*, XXI, 1990.

Carlo **VELLANI**, *Considerazioni sul ruolo sistematico dell'art. 2929-bis CC*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 16 luglio 2020.

Disponibile On-line:

<https://www.diritto.it/considerazioni-sul-ruolo-sistematico-dellart-2929-bis-c-c/>

Simonetta **VINCRE**, *La stabilità della vendita forzata: un "dogma" riaffermato*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 6/2013, p. 1558 e seguenti.

Simonetta **VINCRE**, *Le Sezioni Unite si pronunciano sull'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alle 'vecchie' (e alle 'nuove') controversie distributive*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2/2011, p. 444 e seguenti.

Vittorio **VIOLANTE**, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis CC introdotto con il d.l. 27-06-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6.08.2015, n. 132*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4/2015, p. 588 e seguenti.

Andrea **ZOPPINI**, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, p. 545 e seguenti.

Andrea **ZOPPINI**, *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista di Diritto Privato*, 2007, p. 721 e seguenti.

Andrea **ZOPPINI**, *L'effettività in-vece del processo*, in *Rivista di Diritto processuale*, 3/2019, p. 676 e seguenti.















